SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

presentati in 5ª Commissione

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1925

PARTE I

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1925

al testo del decreto-legge

G/1925/1/5

GUIDOLIN, ROMANO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (AS 1925);

premesso che:

il capo I del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro;

considerato che:

l'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha stabilito che per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, non trova applicazione l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai .sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora tali iscritti si trovino in una delle condizioni di cui al comma successivo comma 148;

il successivo comma 148, stabilisce, alla lettera *a)*, che la disposizione del comma 147 si applica ai lavoratori dipendenti che sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni indicate all'allegato B della citata legge 27dicembre 2.017, n. 205;

il citato allegato B, indica alle lettere F e G rispettivamente «Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni» e «Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza»;

con l'allegato A del successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2018, n. 47, si è proceduto alla specificazione delle professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

in tale allegato, le professioni di cui alle lettere *f)* «Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni» e *g)* «Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza» vengono indicate mediante il codice di classificazione Istat 5-4-4.3;

tale codice include il codice Istat 5-4.4.3.0, che ricomprende la professione di operatore socio-assistenziale (OSA), ma non quella affine in quanto a funzioni ed a gravosità delle mansioni dell'operatore socio sanitario (OSS) la quale è indicata con codice Istat 5.3.1.1.0;

tale situazione implica di fatto una ingiustificata disparità di trattamento tra professioni molto simili, entrambe assai faticose e pesanti,

impegna il Governo:

a porre in essere gli opportuni interventi di carattere normativo al fine di aggiornare ed integrare le indicazioni di cui all'allegato A del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2018, n. 47, al fine di ricomprendere anche gli operatori socio sanitari.

G/1925/2/5

LANNUTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104» (A.S. 1925);

premesso che:

il provvedimento in esame rappresenta un ulteriore strumento adottato dal Governo per la ripresa economica a seguito della crisi generata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

in particolare, il Capo III del decreto-legge reca disposizioni in materia di salute;

l'articolo 30 reca incentivi a favore del personale sanitario, stanziamenti da destinare prioritariamente al personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19;

considerato che:

in Italia la popolazione anziana è in forte aumento: se nel 2000 gli over 75 erano 1'8 per cento della popolazione, nel 2030 saranno il 14,4% (dati Istat). Siamo di fronte a popolazione sempre più anziana, che si porta in carico patologie che devono essere necessariamente curate fuori dagli ospedali, sia per ragioni di sostenibilità (gli ospedali sono macchine estre-

mamente costose, progettate per occuparsi di eventi nella loro fase acuta), sia perché non sono i luoghi più appropriati per curare queste condizioni.

l'aspettativa di vita ha raggiunto 83,2 anni, valore sopra la media dei paesi OCSE, e che posiziona l'Italia al 4º posto dopo solo Giappone, Spagna e Svizzera (OCSE, Uno sguardo sulla società, ottobre 2016). In questo contesto è facile prevedere per i prossimi anni un aumento della richiesta di assistenza sanitaria, infermieristica in modo particolare, anche perché l'invecchiamento della popolazione porta con sé l'aumento dell'incidenza di alcune patologie croniche (come diabete, ipertensione, osteoporosi, artrosi, artrite, etc.), e del numero di persone affette da disabilità, che oggi sono circa sono 3,1 milioni, il 5,2% della popolazione italiana (dati Istat 2020);

è evidente dunque che la trasformazione demografica della popolazione in atto e il cambiamento della tipologia delle malattie - con il conseguente aumento della spesa sanitaria - necessitano di nuovi modelli assistenziali, più efficaci, più rapidi, più completi e auspicabilmente universali. Pertanto, potenziare le cure domiciliari e territoriali è diventata la vera sfida per rendere la nostra sanità più efficiente. Nel 2007, nel rapporto finale del *National Health Information Network* (NHIN), il gruppo di lavoro del US *Department of Health and Human Service Care*, si arriva ad affermare che l'uso dell'*Information Technology* è fondamentale, anche se non esclusivo, «per ridurre gli errori medici, per migliorare l'assistenza e ridurre i costi». Un'affermazione che ci fa capire come questa sia diventata per tutti una strada obbligata; se da una parte la stessa disciplina infermieristica, insieme al diffondersi dell'informazione scientifica e all'attenzione alla pratica basata sulle evidenze, ha da tempo avviato una riflessione sulla necessità di documentare e quantificare i fenomeni e i risultati che quotidianamente gestisce e produce, dall'altra c'è la necessità improcrastinabile di trovare il modo migliore per procedere rapidamente verso questa direzione;

per far fronte al cambiamento imposto dalla digitalizzazione e dall'*e-health* diventa fondamentale per l'infermiere ridefinire o aggiornare le proprie competenze per soddisfare una richiesta di assistenza in evoluzione che - sempre di più - si sta spostando dall'ospedale verso il territorio/domicilio. La figura dell'infermiere di famiglia è infatti in rapida ascesa in tutti i paesi economicamente sviluppati. In Italia si stanno muovendo i primi passi, recependo le indicazioni fornite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e supportate sempre di più dalle politiche economiche nazionali e regionali in materia di sanità. L'infermiere di famiglia dovrà diventare una figura centrale per il sistema sanitario nazionale, deputata al coordinamento: prende in carico il caso, valuta gli interventi assistenziali da porre in essere, richiede eventuali consulenze medico-specialistiche, coordina le attività degli operatori sanitari e si occupa dell'educazione sanitaria del paziente e dei suoi famigliari.

è indispensabile un sostegno all'aggiornamento professionale del personale infermieristico attraverso strumenti multimediali,

impegna il Governo:

ad adottare misure di sostegno all'aggiornamento professionale di personale infermieristico e sanitario, attraverso strumenti multimediali fruibili su diversi terminali quali *computer*, *tablet* e *smartphone*.

G/1925/3/5

NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104» (A.S. 1925),

premesso che:

il provvedimento in esame rappresenta un ulteriore strumento adottato dal Governo per la ripresa economica a seguito della crisi generata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

l'articolo 60 dispone rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese;

il periodo che stiamo attraversando ha penalizzato economicamente le imprese del comparto agroalimentare, seppur in maniera più lieve rispetto ad altri settori, ed in particolare il comparto vitivinicolo, a causa principalmente del blocco delle attività *Hotellerie-Restaurant-Café* (Ho.-Re.Ca.) nel periodo di *lockdown*, con perdite di fatturato stimabili intorno al 20% rispetto al 2019;

il Governo ha adottato, al riguardo, misure apprezzabili, quali, in particolare, quanto disposto all'articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per far fronte alla crisi di mercato del settore vitivinicolo e quanto disposto con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6705 del 23 giugno 2020 recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 aprile 2020 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 2019/2020 e rimodulazione del PNS relativa all'annualità 2020;

le imprese interessate, tuttavia, hanno fruito in maniera parziale dei citati interventi, poiché a fronte di uno stanziamento di fondi per 100 milioni riguardo alla prima misura, sono state presentate domande per soli 39 milioni di euro, mentre per la seconda misura le domande hanno raggiunto una spesa di 14,4 milioni al cospetto dei 50 milioni riservati;

considerato che:

la nuova campagna vendemmiale si appresta ad essere una delle più difficili degli ultimi anni per viticoltori, cantine e commercianti di uva, con effetti immediato sul prezzo di acquisto delle uve;

dai primi segnali dell'appena iniziata vendemmia, in particolar modo in Puglia, i prezzi offerti ai viticoltori di uva da tavola e da vino sono davvero preoccupanti, con punte al ribasso che arrivano a 14 euro al quintale, non bastanti nemmeno a coprire i costi di produzione;

è necessario assicurare equilibrio nelle posizioni di forza nel mercato della filiera viticola, sostenendo la trasparenza delle pratiche commerciali e la corretta determinazione dei prezzi dell'acquisto di uva da parte delle imprese trasformatrici,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità sostenere in maniera fattiva i viticoltori, costretti a vendere la propria produzione sotto la soglia dei costi, mediante lo stanziamento di precipue risorse, anche attingendo dalle risorse disponibili in seno al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dai fondi residui dei provvedimenti elencati in premessa;

ad attivare ogni opportuno controllo, interessando l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed ogni altro organismo competente, affinché sia assicurato l'equilibrio nelle posizioni di forza nel mercato della filiera viticola, sostenendo la trasparenza delle pratiche commerciali e la corretta determinazione dei prezzi dell'acquisto di uva da parte delle imprese trasformatrici, e siano scongiurati eventuali accordi fra concorrenti volti a mantenere artificiosamente basso il prezzo delle uve.

G/1925/4/5

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

con il Decreto del 5 agosto 2020 n. 380 del Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo, vengono destinati 10 milioni di euro per il riconoscimento di un contributo agli operatori dell'industria musicale, discografica e fonografica, al fine di mitigare l'impatto negativo prodotto in conseguenza delle misure di contenimento del Covid-19 su un settore che rappresenta un segmento significativo del comparto dello spettacolo e delle attività culturali;

il bando prevede un mercato discografico oramai superato e dove sono ancora presenti le barriere tra chi fa discografia, chi fa *live*, chi fa altre attività, mentre oggi spesso un'unica piccola impresa realizza più tipologie di servizi, pur avendo un primario codice Ateco diverso: tale im-

postazione rischia di escludere dalla partecipazione al bando di centinaia di produzioni;

insieme alla musica stampata, che è oramai di nicchia, è necessario supportare tutti coloro che hanno prodotto sempre nel tempo indicato solo produzioni *on line* come *videoclip* e audio in *streaming* senza supporto fisico;

l'azione del Mibact deve essere protesa verso tutto il mondo della produzione discografica, allargando al massimo la platea dei produttori ed editori partecipanti affinché l'azione del Governo sia ancora più efficace, diffusa e al passo con i tempi:

numerose realtà discografiche hanno rilevato che il Bando dovrebbe essere modificato o emanato nuovamente con i necessari accorgimenti richieste dal comparto,

impegna il Governo:

a prevedere uno slittamento del termine per la presentazione delle domande, pena il rischio di escludere molte realtà minori che hanno maggiori difficoltà rispetto alle *majors* del settore ad approntare le domande;

ad escludere nella modifica o nel nuovo bando i codici Ateco per dare così la possibilità di accedere al contributo a chiunque abbia stampato e prodotto dischi nel periodo indicato, superando il requisito del codice Ateco primario che rischia di favorire solo le grandi strutture e sfavorire le piccole *indies*, *start up* innovative che lavorano sulla musica a 360 gradi;

a fronte d1 tutte queste realtà, a stabilire un aumento della dotazione del fondo di 10 milioni di euro (come fatto anche per il bando *extrafus)* per aumentare la platea di coloro che vi potranno partecipare.

G/1925/5/5

SANTANGELO, ROMANO, DONNO, GRANATO, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 10411 (A.S; 1925);

premesso che:

la crisi causata dal Covid-19 ha colpito trasversalmente tutti i settori produttivi del nostro Paese. Tra le filiere maggiormente interessate dalla crisi rientra la filiera dello spettacolo;

si tratta di un settore in grado di generare un volume di affari di 65,5 miliardi di euro, con un impatto sul PIL di 36,2 miliardi di euro. La filiera conta circa 569 mila addetti e i fruitori degli eventi svolti in Italia sono stimati in circa 56,4 milioni;

all'interno della suddetta filiera, oltre agli artisti e agli operatori del settore, rientrano anche tutte quelle imprese e quegli imprenditori che si occupano degli allestimenti dello spettacolo, siano essi televisivi, fieristici, teatrali, musicali;

considerato che:

dette attività imprenditoriali rischiano di subire più di altre il contraccolpo della crisi e necessitano pertanto - al pari degli altri settori colpiti con maggiore severità dalla crisi - di misure economiche *ad hoc*,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attribuire un codice ATECO specifico nell'ambito delle suddette attività di allestimento dello spettacolo, mediante l'introduzione di un elemento ulteriore nella attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche;

a valutare l'opportunità di individuare, alla luce della grave crisi che ha colpito il settore, misure di sostegno mirate per le imprese operanti nel settore dell'allestimento degli spettacoli.

G/1925/6/5

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del decreto in esame, al comma 4 , prevede che ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno determinati requisiti è erogata una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro;

anche se apprezzabile, questo sostegno non sarà fruibile da tutti i lavoratori del comparto spettacolo. Le difficoltà economiche connesse al pesante periodo a seguito della pandemia da Covid-19 sta investendo numerose tipologie di lavoratori presenti nel mondo dello spettacolo, spesso prive di ogni forma di tutela e che non hanno potuto contare su

nessun tipo di sostegno al proprio reddito,

impegna il Governo:

a stabilire adeguate risorse per provvedere a forme di integrazione al reddito per tutte le numerose tipologie di lavoratori del comparto dello spettacolo.

G/1925/7/5

SANTANGELO, ROMANO, DONNO, GRANATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 10411 (A.S. 1925);

premesso che:

il provvedimento in esame rappresenta un ulteriore strumento adottato dal Governo per la ripresa economica a seguito della crisi generata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

in particolare, il Capo II del decreto-legge reca disposizioni in materia di coesione territoriale;

l'articolo 27 prevede, per il periodo 1º ottobre 2020-31 dicembre 2020, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti in alcune regioni e reca una norma procedurale relativa all'eventuale riconoscimento di sgravi contributivi in alcune aree territoriali nel periodo 2021-2029;

considerato che:

l'emergenza sanitaria ha avuto gravi ripercussioni sul tessuto socio-economico, esponendo l'intero Paese al rischio di una crisi produttiva e occupazionale;

anche a seguito della riapertura delle attività le suesposte problematiche non possono dirsi superate. L'attuale crisi, infatti, si colloca in un contesto socio-economico già precario, specialmente nel Mezzogiorno, che risulta scontare il ben noto divario rispetto al nord Italia;

la riduzione delle capacità di spesa delle famiglie, dunque, rischia di essere un fattore decisivo nel Meridione, laddove l'economia, da tempo stagnante, non beneficia di un cospicuo indotto di investimenti nel comparto industriale;

considerato, inoltre, che:

il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno, ha attivato la misura cd. «Resto al Sud»;

l'incentivo, destinato ai giovani con età ricompresa tra i 18 e i 45 anni, è volto a coprire fino al 100% delle spese, e consiste in una percentuale in contributi a fondo perduto e la restante parte sotto forma di finanziamento bancario con interessi a carico di Invitalia, nel limite di 50.000 euro per ciascun richiedente o di 200.000 euro in caso di attività produttive in forma societaria;

il decreto ministeriale del 9 novembre 2017, n. 174, ha disciplinato più compiutamente la misura, qualificando le singole voci di spesa ammis-

sibili al finanziamento e individuando per ciascuna la percentuale massima del programma di spesa;

da ultimo, l'articolo 245 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto-legge rilancio), è intervenuto sulla disciplina; prevedendo in favore delle imprese già beneficiarie dei suddetti incentivi, un ulteriore contributo a fondo perduto, a copertura del fabbisogno di circolante condizionato al completamento del programma di spesa ammesso alle agevolazioni e alla regolarità dei pagamenti delle rate relative al finanziamento bancario;

la portata applicativa della misura ha permesso di finanziare più di 5.200 iniziative imprenditoriali, attivando investimenti per 352 milioni di euro. Tuttavia in fase applicativa, sono state talvolta rilevate delle difficoltà di accesso al beneficio, in particolare da parte di chi aveva in passato cessato la propria attività e puntava a riavviarla, ponendo un freno alla rinascita di nuove realtà imprenditoriali nel Mezzogiorno,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rimuovere taluni limiti per l'accesso alla suddetta misura, in particolare favorendo la riapertura di attività produttive in passato cessate, anche prevendo una percentuale di spesa per il riammodernamento di macchinari già in possesso del beneficiario, nonché incrementando la percentuale massima delle spese di gestione ammesse al finanziamento;

ad accreditare, nell'ambito della misura «Resto al Sud», quali enti preposti a fornire assistenza gratuita nella redazione del progetto imprenditoriale, Patronati e Centri di assistenza fiscale.

G/1925/8/5
MODENA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

premesso che;

le associazioni sindacali dei commercialisti ADC, AIDC, ANC, UNAGRACO, UNGDCEC, con il sostegno del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, hanno comunicato, con una nota congiunta, l'intenzione di sollevare il dubbio di legittimità costituzionale per l'esclusione della categoria dei professionisti dalla possibilità di richiederei finanziamenti a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, detto decreto rilancio;

è stata messa in risalto la mancanza di considerazione del ruolo fondamentale svolto dai liberi professionisti, di supporto e congiunzione tra i cittadini e lo Stato negli ultimi mesi di grave crisi economica, nonostante lo stesso ruolo sia loro imposto dalla pregnante normativa fiscale e tributaria;

il comma 2 del suddetto articolo 25 stabilisce che: «il contributo non spetta (...) ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103»;

l'obiettivo del ricorso è quello di sollevare il dubbio di legittimità costituzionale sull'esclusione dei liberi professionisti; si legge infatti nel comunicato stampa congiunto: «Un atto doveroso a tutela dei commercialisti e di tutte le professioni ordinistiche arbitrariamente estromesse dagli aiuti che lo Stato ha erogato a sostegno dell'economia nazionale, contribuendo ad una inutile tensione nel rapporto tra Governo ed una parte importante del Paese: i liberi professionisti»;

la questione dell'esclusione dei professionisti è stata sollevata fin dall'inizio della pandemia, in sede di equiparazione con le micro, piccole e medie imprese per gli stanziamenti dei fondi europei, vista la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, l'articolo 2, punto 28, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e le linee d'azione per le libere professioni del piano d'azione imprenditorialità 2020,

impegna il Governo:

a riconoscere il ruolo dei professionisti di fulcro nel rapporto tra Stato e contribuenti, nonché a prevedere la possibilità di richiedere i finanziamenti a fondo perduto previsti dalla legge 77 del 2020.

G/1925/9/5

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Il Senato,

considerato che:

i dati sulla composizione della forza lavoro realizzata dal Rapporto 2019 sulle libere professioni in Italia, a cura dell'Osservatorio delle Libere Professioni, mostra una quota crescente di lavoro autonomo e professionale in Italia e in Europa. Nonostante il numero dei lavoratori indipendenti, complessivamente intesi, sia in calo in tutti i Paesi europei, i professionisti registrano un continuo aumento, passando dai 4 milioni e 800 mila del 2009, agli oltre 5 milioni e 700 mila del 2018, con un tasso di crescita nel periodo pari al 18 per cento. In Italia, il numero dei lavoratori autonomi e professionisti si attesta su 1 milione e 430 mila unità nel 2018

rispetto a 1 milione e 148 mila unità nel 2009, con un aumento di circa 280 mila professionisti indipendenti nell'arco di un decennio;

la crescita in termini numerici del comparto professionale traina anche la quota di prodotto interno lordo ascrivibile al settore, stimata al 12,2 per cento del PIL nazionale, cui si associa il contributo di ricchezza in termini di competenze, innovazione e crescita culturale del Paese che il lavoro libero professionale comporta. Il trend di crescita quantitativa e qualitativa del settore professionale, dovuto alla progressiva transizione all'economia dei servizi, alle trasformazioni del lavoro nel senso di una sempre maggiore rilevanza dell'autonomia e della professionalità e alla nascita di nuove professioni qualificate, rappresenterà una costante dei prossimi anni;

nonostante la forte espansione del comparto, il lavoro autonomo e professionale non è rimasto immune agli effetti negativi provocati dalle recenti crisi economiche. In particolare, la distribuzione non uniforme dei redditi del comparto ha determinato l'emergere di una pluralità di classi di reddito sulla base di diversi fattori, anche combinati tra loro, quali: il sesso, l'area geografica di riferimento, l'appartenenza a una determinata professione e l'età anagrafica. In molti casi si registrano situazioni di difficoltà economica che impediscono il sostentamento del professionista e della propria famiglia, soprattutto in coincidenza di eventi patologici legati tanto alla vita personale quanto ai cicli economico-produttivi;

in mancanza di una moderna rete di protezione sociale e di *welfare*, sono talora intervenute, con diverse misure di sostegno di carattere puntuale, le Casse di previdenza e assistenza professionali e le varie forme di associazionismo privato, lasciando, però, senza alcun tipo di copertura integrativa specifica quei lavoratori autonomi e professionisti non aderenti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, iscritti alla sola Gestione separata dell'Inps;

la disuguaglianza rispetto alle tutele sociali riservate al lavoro subordinato-dipendente rende anacronistico ed inadeguato l'attuale contesto normativo relativo ai diritti dei lavoratori di questo settore: esso è stato solo parzialmente rinnovato attraverso il riconoscimento di alcune tutele al lavoro autonomo non imprenditoriale con la legge 22 maggio 2017, n. 81, l'introduzione del principio di equo compenso delle prestazioni professionali, di cui alla legge di bilancio 2018, e l'ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata operata con il decreto legge 3 settembre 2019 n. 101, convertito dalla legge n. 128/2019;

questi recenti interventi legislativi, se da un lato hanno avviato un percorso di allineamento delle tutele, non sono stati tutti pienamente attuati, e lasciano scoperti diversi fronti di tutela a fronte di eventi critici legati alla vita personale e al ciclo economico;

è dunque necessario intervenire con urgenza attraverso un pacchetto unitario di strumenti destinati all'ampliamento dei diritti e delle tutele dei lavoratori autonomi e dei professionisti non iscritti alle casse di previdenza private,

impegna il Governo, a prendere le opportune iniziative, anche legislative, come richiesto dal CNEL, al fine di disporre:

a) un incremento dell'indennità di maternità e paternità per i professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps;

b) il diritto alla contribuzione figurativa per i professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps in coincidenza di malattie di particolare gravità che comportano lunghe interruzioni dell'attività lavorativa;

c) un ammortizzatore sociale generale, finanziato dalla gestione separata Inps per i professionisti lavoratori autonomi suoi iscritti, al fine di salvaguardare l'attività professionale in coincidenza di momenti di flessione dell'attività economica.

G/1925/10/5

ARRIGONI, FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

premesso che:

il Capo I del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici;

l'articolo 10 del provvedimento in esame dispone, tra l'altro, semplificazioni e altre misure in materia edilizia;

non sembrerebbero tuttavia essere presenti disposizioni mirate e concrete a sostegno del settore turistico ricettivo;

tale settore, difatti, è il ramo dell'economia che per primo e più pesantemente ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19;

nel corso di questi mesi si è registrata un calo fortissimo della domanda che ha subito un primo rallentamento nel mese di gennaio a causa della contrazione dei flussi dalla Cina, è seguita una drastica frenata nel mese febbraio con il propagarsi dell'epidemia in Italia ed un blocco pressoché totale dai primi di marzo, quando i provvedimenti del Governo italiano e di altri governi hanno vietato o di fatto impedito ogni spostamento, dall'estero verso l'Italia ed all'interno del territorio nazionale;

un insieme di concause è destinato a far sì che le ricadute negative si protraggano anche dopo la conclusione della fase di emergenza. sanitaria: la limitazione agli spostamenti che impattano con i flussi turistici esteri, il ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali in tutti i settori produttivi, il prolungato periodo di chiusura di molte attività commerciali e" più in generale, la tendenza ad un rallentamento dell'economia, determineranno una riduzione dei consumi turistici;

i dati comunicati recentemente da Federalberghi fotografano una realtà a dir poco drammatica: rispetto ad un anno fa le presenze in Italia sono calate quasi dell'81%, contrazione pesantissima che ha vanificato oltre 110 mila posti di lavoro stagionali e temporanei, e a cui rischiano di aggiungersi ulteriori 140 mila posti, che potrebbero non superare il test dell'estate;

interventi di efficientamento energetico alle strutture alberghiere oggetto di benefici come il *Superbonus* consentirebbero agli operatori di ridurre in modo significativo i costi di gestione;

considerato che:

il comma 1, dell'art. 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77 stabilisce che la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sia applicata nella misura del 110 per cento, sulle prime e seconde case e villette a schiera; i condomini; le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; alle unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

il comma 9 del succitato articolo 119 estende l'ambito di applicazione della misura del *superbonus* 110% agli Istituti autonomi case popolari (IACP); agli enti del terzo settore, oltre che alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

l'esclusione degli alberghi, dall'ambito di applicazione della misura, non trova fondamento in un'ottica di rilancio del compatto in sofferenza e più in generale dell'economia, dell'edilizia e, soprattutto, dell'efficientamcnto energetico,

impegna il Governo:

a includete gli alberghi tra i beneficiari del cd. «*Superbonus*».

G/1925/11/5

ARRIGONI, FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame reca semplificazioni ed altre misure in materia edilizia e, nello specifico, il comma 3, riconosce a ciascun partecipante alla comunione o al condominio la facoltà di realizzare a proprie spese ogni opera relativa a diverse tipologie di interventi, quali le opere connesse agli incentivi per efficientamento energetico, sisma *bonus*, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77;

il Titolo IV del provvedimento in esame, inoltre, reca numerose disposizioni in metameria di semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e *green economy*;

considerato che:

il teleriscaldamento efficiente rappresenta una misura fondamentale per promuovere il recupero di calore di scarto disponibile sul territorio italiano e le fonti rinnovabili, nell'ottica di favorire la transizione verso l'economia circolare;

secondo il dettato del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il teleriscaldamento efficiente deve essere sostenuto in quanto strumento idoneo al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti;

questi benefici si esplicano maggiormente nei centri urbani, soprattutto se densamente urbanizzati, dove si genera la maggior parte della domanda di energia per riscaldamento e climatizzazione;

il richiamato articolo 119 ai commi 1, lettere *b)* e *c)* limita l'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt)*, del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE;

tale previsione appare fortemente limitativa dei benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni climalteranti e degli inquinanti locali che potrebbero derivare dall'utilizzo del teleriscaldamento efficiente nei centri urbani, dove tale tecnologia andrebbe in via prioritaria sostenuta generando peraltro evidenti e significative ricadute positive anche per l'indotto,

impegna il Governo:

a prevedere che, ai fini dell'accesso al meccanismo del cd. «*Superbonus*», l'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt)*, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non sia limitato esclusivamente ai comuni montani e si applichi, senza restrizioni ulteriori, su tutto il territorio nazionale.

G/1925/12/5

ARRIGONI, FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che:

il Titolo I del decreto legge in esame reca semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia, mentre il successivo Titolo IV reca semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy;

l'articolo 10, in particolare, reca semplificazioni cd altre misure in materia edilizia e, nello specifico, il comma 3, riconosce a ciascun partecipante alla comunione o al condominio la facoltà di realizzare a proprie spese ogni opera relativa a diverse tipologie di interventi, quali le opere connesse agli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77;

considerato che:

gli interventi di efficieiltamento energetico beneficiari del c.d, *Superbonus* sono sottoposti a un *iter* complesso per l'elaborazione dei progetti, l'approvazione, assegnazione e realizzazione dei lavori, oltre che per la definizione di eventuali accordi con istituti bancari ai sensi della normativa proposta;

il termine di 18 mesi per la realizzazione dei lavori introdotta dalla norma risulta troppo ridotto perché possano essere avviati con la possibilità di vedere conclusi i lavori;

considerata la necessità, ai fini delle certezze economiche degli investimenti che saranno posti in essere, anche in considerazione della fase «*post covid*», posto che la misura dell'*ecobonus* e sisma bonus negli anni ha determinato effetti positivi per il risparmio energetico, l'ambiente, la salute, l'economia e l'occupazione e detrazioni rappresentano un reale volano per la crescita del paese e l'uscita dalla crisi che ha colpito in particolare il settore dell'edilizia negli ultimi anni) risulta necessario promuovere la stabilizzazione della misura o in subordine l'estensione della stessa fino al 31 dicembre 2023 (comma 1 «la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1º luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo»),

impegna il Governo:

a prolungare la misura fino al 31 dicembre 2023 per tutti gli interventi di efficientamento energetico disciplinati dall'art. 119.

G/1925/13/5

ARRIGONI, FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che:

il Capo I del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici;

l'articolo 10 del provvedimento in esame dispone, tra l'altro, semplificazioni e altre misure in materia edilizia;

tra le misure fiscali dell'articolo 119 - del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77 - «*Ecobonus*, *sismabonus*, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici» il comma 9 circoscrive l'ambito dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali introdotte dall'articolo 119;

le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in *house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (lettere *a-d)*;

la misura (lett. *d*-bis*)* è stata estesa, altresì, anche agli interventi realizzati dagli enti del Terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano);

tra le modifiche ultime la misura è stata estesa alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di iminobili, adibiti a spogliatoi (lettera *e)*;

considerato che in Commissione V Bilancio della Carnera non è stato accolto l'emendamento 119. 157 Saltamartini di fatto creando un *volnus* normativo;

l'accoglimento dello stesso avrebbe mostrato un segnale di grande responsabilità istituzionale che riconosce l'insostituibile ruolo delle scuole paritarie, servizio educativo di importanza strategica e che dimostra l'intenzione di voler stare dalla parte delle famiglie e dei ragazzi;

le scuole paritarie non statali sono state pesantemente impattate dalla crisi del Covid-19 e rischiano di subire ulteriori danni per l'impossibilità di far fronte ad interventi di riqualificazione edilizia al venire meno delle entrate della loro attività. Questo periodo di inattività potrebbe invece essere sfruttato fruttuosamente per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici,

impegna il Governo:

a prevedere che i benefici del *superbonus* si possano estendere anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica, definendo un congruo tetto di spese complessive per il calcolo della detrazione spettante.

G/1925/14/5

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge di cui si discute la conversione reca, tra le altre, misure in materia di scuola e adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021;

in tali ambiti, hanno suscitato particolare preoccupazione, in specie tra le famiglie degli studenti con disabilità e tra le associazioni che tutelano i loro diritti, i contenuti della bozza di decreto predisposta dal Ministro dell'istruzione in attuazione dell'articolo 7, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 13 aprile 20171 n. 66, concernente la definizione delle misure di sostegno didattico e il modello di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche;

l'inadeguatezza delle disposizioni contenute nella predetta bozza di decreto è stata immediatamente rilevata, oltre che dalle famiglie direttamente interessate, anche dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), il quale in data 7 settembre u.s. ha espresso su di essa un parere profondamente critico, in cui si evidenziano una miriade di problematiche

e punti ancora in sospeso che interessano, tra le altre: l'eccessiva rigidità dei modelli di piano proposti, le burocratizzazione dei Gruppi di lavoro responsabili dell'elaborazione dei piani stessi (c.d. GLO), l'introduzione dell'esonero degli studenti con disabilità da alcune discipline dì studio e, non ultimo, la mancata emanazione del decreto per la definizione del profilo di funzionamento;

lo stesso CSPI ha ritenuto tali criticità assai «numerose» e difficilmente sormontabili nel breve periodo, al punto da «suggerire» nella parte conclusiva del proprio parere «il differimento dell'emanazione del decreto al fine di migliorare le misure ivi contenute e attivare le necessarie azioni di supporto»;

a pagare le conseguenze della situazione venutasi a creare, per l'ennesima volta, sono gli studenti con disabilità e le rispettive famiglie, già duramente penalizzati e marginalizzati dalle attività didattiche nei mesi di *lockdown*,

impegna il Governo:

a revisionare profondamente la bozza di decreto richiamata in premessa, unitamente ai relativi allegati, recependo le osservazioni del CSPI e accogliendo integralmente le istanze avanzate dalle associazioni e dalle famiglie dei bambini e degli studenti con disabilità, tenuto conto della necessità di assicurare in maniera piena ed effettiva il loro diritto all'inclusione scolastica;

a riconvocare, con urgenza, l'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità al fine di verificare, in raccordo con esso, gli aspetti critici emersi nella bozza di decreto in esame.

G/1925/15/5

MARILOTTI, FENU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» (A.S. 1925);

premesso che:

l'articolo 87 del decreto in esame dispone misure urgenti per il trasporto aereo;

l'articolo 89 reca disposizioni per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo;

considerato che:

il trasporto si configura da un lato come attività di tipo economico, dall'altro, quale elemento essenziale del diritto alla mobilità previsto dal-

l'articolo 16 della Costituzione, costituisce un servizio di interesse economico generale e come tale deve essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica;

le aree insulari soffrono di svantaggi strutturali il cui perdurare ostacola il generale sviluppo economico e sociale dei territori;

l'ordinamento dispone di specifici strumenti per mitigare gli effetti negativi dello svantaggio territoriale, come il finanziamento degli oneri di servizio pubblico, destinato a compensare i vettori delle perdite subite in relazione alle tratte meno remunerative;

nel febbraio 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla condizione di insularità (2015/3014(RSP)), che prevede la necessità di migliorare i servizi di trasporto, l'utilizzo dei fondi strutturali europei per migliorare la situazione di tali Regioni .in termini di crescita economica, creazione di posti di lavoro e sviluppo sostenibile, l'istituzione di un «Quadro strategico dell'Unione per le isole» al fine di produrre un impatto significativo sul territorio, nonché la creazione di uno «sportello isole», incaricato-di coordinare e analizzare le tematiche connesse alle Regioni insulari;

è in corso di discussione in Senato un disegno di legge volto ad introdurre nella Costituzione il principio di insularità;

le misure di contenimento poste in essere a seguito del diffondersi della pandemia hanno reso ancor più complessa la gestione dell'accesso a porti e aeroporti e lo svolgimento delle attività di trasporto merci e passeggeri,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un significativo sostegno finalizzato ad incrementare i collegamenti marittimi e aerei con le Regioni insulari e a potenziare e migliorare l'accesso a porti e aeroporti al fine di sostenerne lo sviluppo territoriale.

G/1925/16/5

MARIN, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

la gravissima crisi dovuta all'emergenza da coronavirus ha messo in luce l'urgente necessità di adottare adeguati ed efficaci provvedimenti volti a promuovere un reale sviluppo, o quantomeno a mantenere in condizione di economicità le attività esistenti, anche attraverso strumenti che portino a riequilibrare la disarmonia fiscale e tariffaria che sussiste sulla

fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, in particolar modo nella conurbazione transfrontaliera fra Italia e Slovenia;

considerato che:

il territorio isontino ha sempre rappresentato per la Regione Friuli Venezia Giulia «l'avanguardia» di riferimento per quanto riguarda i rapporti transfrontalieri con la vicina Slovenia, costituendo un esempio virtuoso e positivo di un territorio da sempre aperto, che oggi continua a operare con strumenti di collaborazione ,e cooperazione quali il GECT e altre progettualità;

nei territori presenti lungo la fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, durante la chiusura dei confini con Slovenia e Austria, gli incassi per lo Stato in IVA e accise sono più che raddoppiati e che alla recente loro riapertura, lo Stato Sloveno - con il taglio delle accise sul prezzo dei carburanti - ha fatto sì che riprendesse in maniera decisa il fenomeno del pendolarismo oltreconfine, accentuando l'emorragia di liquidità che per le attività italiane, ancor più in un momento di grave crisi, significherebbe la loro morte economica;

l'attivazione a cavallo del confine di un nuovo strumento di armonizzazione economica costituisce elemento essenziale per qualsiasi politica di sviluppo che si pone l'obiettivo di creare le condizioni per favorire e mantenere la produzione industriale, artigianale e agricola, il commercio, l'esportazione di merci e l'investimento di nuovi capitali;

per le medesime attività economiche due Paesi confinanti - per le loro peculiari caratteristiche fiscali che non sono regolate omogeneamente a livello europeo - individuano misure diverse e si possono creare fenomeni di differenziazione anche evidente di prezzo per I medesima categoria merceologica, resi ancor più evidenti in situazione di conurbazione urbana, creando difficoltà notevoli alle imprese del Paese fiscalmente svantaggiato;

constatato inoltre che:

tali interventi riguardano un intero sistema economico che deve fare i conti con una concorrenza insostenibile che penalizza micro e piccole/medle imprese, artigiani, partite Iva, lavoratori autonomi, professionisti e le attività economiche in generale;

con Legge di Bilancio statale 2018, articolo 1, commi 61, 63, 64 e 65, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019., n. 160 è stato istituito lo strumento della Zona logistica semplificata (ZLS) «rafforzata» al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea *ex* articolo 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;

la norma citata nel periodo precedente, permette l'istituzione di un massimo una di ZLS per regione, che la stessa è istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Regione interes-

sata, per una durata massima iniziale di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di altri sette;

l'istituzione di una ZLS nella nostra Regione potrebbe rappresentare oggettivamente un'ulteriore opportunità di rilancio e sviluppo delle aree portuali e retroportuali esistenti, considerati i benefici in termini di semplificazione e benefici fiscali per le aziende insediate in tali zone, nonché la possibilità che tale strumento diventi attrattivo per nuovi investitori;

evidenziato altresì che:

l'Amministrazione regionale, nell'attuale fase di definizione della Programmazione POR/FESR 2021/2027, ha proposto l'iniziativa volta all'istituzione di una Zona Logistica Semplificata (ZLS) per un'area geograficamente limitata e identificata, in un nesso economico funzionale con il Porto di Trieste, ed ha in corso di predisposizione - ai sensi dell'art. 6 del DPCM n. 12/2018 - il Piano di Sviluppo Strategico, strumento necessario di accompagnamento alla definizione di una ZLS;

recentemente è stata presentata una mozione per impegnare il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia e la sua Giunta a istituire e convocare con urgenza un tavolo istituzionale che coinvolga i sindaci dei territori transfrontalieri del Friuli Venezia Giulia, le categorie economiche, le Camere di Commercio di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone, i portatori di interesse, i rappresentanti delle sigle sindacali e delle compagnie petrolifere operanti sul territorio regionale,

impegna il Governo:

a procedere tempestivamente ad una efficace risoluzione della problematica esposta in premessa.

G/1925/17/5
VANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 14 agosto 2020) n. 104» (A.S. 1925);

premesso che:

il provvedimento in esame rappresenta un ulteriore strumento adottato dal Governo per la ripresa economica a seguito della crisi generata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

in particolare, l'articolo 95 introduce misure finalizzate alla salvaguardia della laguna di Venezia e alla istituzione dell'autorità della laguna di Venezia attribuendo a quest'ultima la natura di ente pubblico non economico di rilevanza nazionale;

considerato che:

per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia sono state approvate una serie di leggi speciali, la prima risale al 1973 che ha definito, come prioritari, una serie di azioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi quali: la salvaguardia fisica, ambientale e socioeconomica del territorio;

per il proseguimento degli obiettivi suddetti è stata istituita la Commissione per la Salvaguardia di Venezia;

considerato, inoltre, che:

la legge 171 del 1973, ha previsto alla luce degli obiettivi su indicati, anche l'adozione di provvedimenti affidati alla competenza di diversi soggetti quali: lo Stato, la Regione e gli enti locali. Ciò ha contribuito a determinare un quadro normativo molto frastagliato e poco omogeneo,

si impegna il Governo a:

provvedere al riordino normativo della disciplina riguardante la Laguna e la città di Venezia, in particolare, a rivedere le funzioni della Commissione per la salvaguardia di Venezia.

G/1925/18/5

BARBONI, PAROLI, BERARDI, AIMI, PEROSINO, GALLIANI, MALAN, GALLONE, CESARO, BATTISTONI, SICLARI, RIZZOTTI, GASPARRI, MANGIALAVORI, PAGANO, CALIGIURI, BINETTI, CALIENDO, PICHETTO FRATIN, CANGINI, MODENA, SCHIFANI, ROSSI, MOLES

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

premesso che:

con il Decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 - c.d. decreto rilancio - , sono state emanate misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

l'articolo 112-*bis* del succitato Decreto prevede che in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria;

il comune di Rimini, in rappresentanza dell'intera Provincia, aveva sensibilizzato il governo ad implementare il fondo, inizialmente previsto per 200 milioni, di ulteriori 40 milioni, per poter inserire tra i comuni interessati, non solo le quattro province lombarde e Piacenza, ma anche altri territori, come la provincia riminese, che hanno subito gli stessi danni delle zone rosse;

risulta attualmente, che in sede di individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse, la Provincia di Rimini ne resterebbe esclusa, poiché il parametro utilizzato per sbloccare o meno le risorse è unicamente legato alla possibilità di attraversare i confini provinciali, in entrata e in uscita;

nella provincia di Rimini quindi il blocco non viene considerato totale, dato che le aree più delicate di confine venivano presidiate da posti di blocco con agenti impegnati a controllare gli spostamenti;

sull'intero territorio riminese sono state prese stringenti misure per contenere l'emergenza, tali da causare pesanti conseguenze economiche, dovute all'annullamento di congressi, fiere, e di tutto il settore turistico nel suo complesso completamente bloccato. Settori chiave dell'economia che al solo Comune di rimini ha comportato perdite per circa 25 milioni di euro, per minori introiti dell'attività economiche,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a stabilire giusti criteri che tengano conto della reale situazione verificatasi in periodo di *lockdown*, affinché anche la provincia di Rimini venga ricompresa nelle cosiddette zone rosse quali Piacenza e Medicina, così come dimostrato dalla comprovante documentazione fornita dallo stesso Ente.

G/1925/19/5

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Il Senato,

premesso che:

gli eventi atmosferici eccezionali che sempre più di frequente colpiscono il nostro Paese causano danni ingenti alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;

in Piemonte, e in particolare nella Provincia di Alessandria, tali eventi atmosferici hanno avuto negli ultimi mesi conseguenze particolarmente gravi sia per la forza delle calamità che per il fatto che esse si sono abbattute sul territorio provinciale e le zone limitrofe in modo reiterato;

in particolare, l'evento atmosferico eccezionale che ha colpito la città di Alessandria e la sua provincia nella serata del 1° agosto 2020

ha causato ingenti danni alle strutture, immobili, manufatti ed essenze arboree di proprietà comunale, oltre a quelli sul patrimonio edilizio privato;

il nubifragio della serata del 2 agosto sullo stesso territorio ha aggravato ulteriormente i danni, causando allagamenti ai fabbricati ed alle strutture che avevano subito gravi danneggiamenti alle coperture;

in base ad una prima sommaria stima dei danni relativi alla sola città di Alessandria, questi ultimi ammonterebbero circa dieci milioni di euro,

impegna il Governo:

a stanziare nel primo provvedimento utile le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi nella Provincia di Alessandria e a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti utili ad incrementare le azioni di supporto al territorio alessandrino, compresa l'eventuale, rapida, determinazione dello stato di emergenza connesso agli eventi calamitosi dell'agosto 2020.

G/1925/20/5

MODENA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

premesso che:

il concorso, per titoli e esami, a duemilaquattro posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28- 12-2018 è finora l'unico nella storia della Repubblica Italiana ad avere previsto un numero massimo di idonei da inserire nella graduatoria finale di merito, pari al totale dei posti messi a concorso aumentato di una percentuale pari al 30% dei medesimi;

la diretta conseguenza di tale autolimitazione è che all'esito della prova orale della procedura concorsuale suindicata un numero elevato di partecipanti, pur riportando una valutazione positiva, non figurerà nella graduatoria di merito;

detta situazione appare chiaramente pregiudizievole tanto per la pubblica amministrazione, quanto per gli stessi candidati, e ciò in quanto è noto come attualmente i posti vacanti e disponibili nel profilo di cui sopra - anche per l'effetto dell'approvazione del decreto-legge n. 4/2019 (cd. quota cento) - siano già in numero superiore rispetto ai posti originariamente messi a concorso con l'intendimento di coprire i posti vacanti e disponibili per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021,

impegna il Governo:

a procedere ad un abbattimento immediato della soglia al numero massimo degli idonei da inserire in graduatoria.

Art. 1.

1.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e» *con le seguenti:* «fruite entro»;

b) *sopprimere il quarto periodo*.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 dell'articolo 114 del presente decreto-legge.

1.2

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e» *con le seguenti:* «fruite entro»;

b) *sopprimere il quarto periodo*.

1.3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «13 luglio 2020» *con le seguenti:* «30 giugno 2020».

1.4 (testo 2)

DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere il terzo e quarto periodo*;

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodo successivi al 12 luglio 2020, restano imputati alle settimane di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni.»;

3) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-*bis*. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere *d*-bis*)*, *d*-ter*)* e *d*-quater*)*. Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d*-bis*)* e *d*-ter*)*, non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.».

*Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "*E' in ogni caso possibile richiedere la rinuncia al prolungamento dell'indennità di Naspi e Dis-Coll prevista al comma 1.".

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la lettera d) *inserire le seguenti:*

«*d*-bis*)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso;

d-ter*)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso;

d-quater*)* alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) è soppresso».

1.4

DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere il terzo e quarto periodo*;

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodo successivi al 12 luglio 2020, restano imputati alle settimane di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni.»;

3) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-*bis*. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere *d*-bis*)*, *d*-ter*)* e *d*-quater*)*. Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d*-bis*)* e *d*-ter*)*, non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.».

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la lettera d) *inserire le seguenti:*

«*d*-bis*)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 1O per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso;

d-ter*)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso;

d-quater*)* alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) è soppresso».

1.5

CONZATTI, COMINCINI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole:* «con causale COVID-19» *inserire le seguenti:* «fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1-*bis*»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Ai datori di lavoro del settore del turismo è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di sei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020. Le ulteriori sei settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro del settore del turismo ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di diciotto settimane, decorso il periodo autorizzato».

1.6

LAUS, FEDELI, FERRARI

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «I predetti periodi di fruizione di cassa integrazione, pari complessivamente a 18 settimane, devono intendersi ulteriormente estensibili, fino a concorrenza degli oneri, qualora la cassa sia stata fruita per una riduzione parziale dell'orario di lavoro.».

1.7

PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «I periodi di integrazione effettivamente usufruiti all'interno dei periodi precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma»;

b) *al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano interamente usufruito del precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato.».

1.8

NISINI, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:* «I periodi di integrazione precedentemente richiesti, autorizzati ed effettivamente utilizzati, ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma.»;

b) *al comma 2, primo periodo, le parole:* «interamente autorizzato» *sono sostituite dalle seguenti:* «integralmente fruito».

1.9

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le parole da:* «I datori di lavoro» *fino a:* «riduzione del fatturato»;

b) *sopprimere i commi 3 e 4*;

c) *al comma 13, sostituire le parole:* «quanto a 223,1 milioni di euro per l'anno 2020 e a 74,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo» *con le seguenti:* «quanto a 223,1 milioni di euro per l'anno 2020 e a 74,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,».

1.10

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra «250»*, con la seguente:* «230».

1.11

FENU, PUGLIA, LUPO, MORONESE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che soddisfano le condizioni di cui al comma 3 e che hanno fatto ricorso agli strumenti di integrazione salariale straordinaria di cui al titolo I capo III del medesimo decreto legislativo, non sono soggette al versamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e nel limite della durata massima prevista per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui al comma 1 del presente articolo ed agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 25 milioni per l'anno 2020.

1.12

VATTUONE, PITTELLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che soddisfano le condizioni di cui al comma 3 e che hanno fatto ricorso agli strumenti di integrazione salariale straordinaria di cui al Titolo I , Capo III, del medesimo decreto legislativo, non sono soggette al versamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e nel limite della durata massima prevista per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui al comma 1 del presente articolo ed agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modifiche e integrazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

1.13

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Ai commi 9 e 10, sostituire, rispettivamente, le parole: «31 agosto 2020» *e «30 settembre 2020», con le seguenti:* «31 ottobre 2020».

1.14

CAMPAGNA, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto».

1.15

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori del settore turistico e termale assunti nel periodo compreso tra il 26 marzo e il 15 settembre 2020».

Conseguentemente: agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.

1.16

CALANDRINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori del settore turistico e termale assunti nel periodo compreso tra il 26 marzo e il 15 settembre 2020».

Conseguentemente: per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.

1.17

De Petris, Laforgia, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori del settore turistico e termale assunti nel periodo compreso tra il 26 marzo e il 15 settembre 2020. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 25 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 114, comma 4».

1.18

Perosino, Toffanin

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori del settore turistico e termale assunti nel periodo compreso tra il 26 marzo e il 15 settembre 2020».

1.19

Berutti, Quagliariello

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori del settore turistico e termale assunti nel periodo compreso tra il 26 marzo e il 15 settembre 2020».

1.20

Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori delle scuole paritarie in forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P. - ex IPAB), per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o ridu-

zione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

1.21

GRIMANI, COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. La concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, di cui all'articolo 1, commi 491 e 492, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata per tutto il 2021».

Conseguentemente, al comma 13, le parole: «2.016,1» *sono sostituite dalle seguenti:* «2071,1».

1.22

RAUTI, CALANDRINI

Dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

«14. Al fine di garantire una uniformità interpretativa e di applicazione dell'articolo 18, comma 11, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposita circolare alle sedi territoriali con la quale si conferma che nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi decreto legislativo 177/2016 nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto, continua a trovare applicazione la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ovvero il regime di quiescenza, previdenziale e di trattamento di fine servizio dell'ordinamento di provenienza».

1.0.1

Assuntela MESSINA, L'ABBATE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di cassa integrazione in deroga)

1. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148', ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-*ter* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 1, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 1, l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro».

1.0.2

GAUDIANO, PUGLIA, CASTIELLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Importo minimo dei trattamenti di integrazione salariale)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'importo del trattamento di cui al comma 1:

a) è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

b) deve assicurare una integrazione della retribuzione mensile di riferimento fino all'importo minimo di 780 euro;

c) non può superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive:

1) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;

2) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.";

b) al comma 6, le parole: "di cui alle lettere *a)* e *b)*", sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera *c)*";

c) al comma 10, dopo le parole: "di cui al comma 5", sono aggiunte le seguenti: "lettera *c)*,".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.3

SANTILLO, MORONESE, PUGLIA, FLORIDIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Indennità per i lavoratori di aree in crisi)

1. Ai lavoratori che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI), è concessa, nel limite massimo di dodici mesi, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. L'indennità di cui al comma 1, non è compatibile con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'indennità di cui al comma 1, non è altresì compatibile con la presenza di una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;

b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

c) essere percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);

d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

3. I lavoratori di cui al comma 1 beneficiano, per tutto il periodo di percezione dell'indennità, di misure di politica attiva del lavoro, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

4. La concessione dell'indennità di cui al comma 1, da parte delle regioni e delle provincie autonome è subordinata alla verifica delle disponibilità finanziarie da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso idonea certificazione.

5. All'onere derivante dal presente articolo, si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle Regioni e alla Provincie autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-*ter* del decreto-legge 28 gennaio

2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

1.0.4

CAMPAGNA, AUDDINO, ROMANO, ROMAGNOLI, NOCERINO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, PUGLIA, LAUS, MORONESE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 251, è aggiunto il seguente:

"251-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità di cui al comma 251 è altresì concessa per un periodo massimo di dodici mesi ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio di Regioni a statuto speciale i quali abbiano cessato dì percepire l'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) prima del 30 giugno 2020 e che precedentemente alla percezione della NASpI non abbiano potuto avere accesso a trattamenti di mobilità ordinaria.";

b) al comma 253, le parole: "del comma 251", sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 251 e 251-*bis*"».

1.0.5

CAMPAGNA, PUGLIA, NOCERINO, LAUS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-*ter* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate, alle medesime condizioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo per ulteriori dodici mesi e si

applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la Naspi o la mobilità ordinaria o in deroga.

2. Le regioni sono autorizzate a utilizzare le risorse residue finalizzate alle misure di cui al comma 1».

1.0.6

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure a sostegno dell'area di crisi industria/e complessa della Regione Marche)

1. Al fine di garantire la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché per la concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnate risorse finanziarie alla Regione Marche per un onere complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020.

2. L'lnps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, come individuato dal comma 1, e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.0.7

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure a sostegno dell'area di crisi industriale complessa della Regione Molise)

1. Al fine di garantire la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale dì cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché per la concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnate risorse finanziarie alla Regione Molise per un onere complessivo di 7 milioni di euro per l'anno 2020.

2. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, come individuato dal comma 1, e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.0.8

CENTINAIO, TESTOR, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Condizioni di accesso al fondo di integrazione salariale)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche e termali che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse; sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del de-

creto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.».

1.0.9

TESTOR, MONTANI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Condizioni di accesso al fondo di integrazione salariale)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.».

1.0.10

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Condizioni di accesso al fondo di integrazione salariale)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.».

1.0.11

MALLEGNI, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, BATTISTONI, TOFFANIN, RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Condizioni di accesso al fondo di integrazione salariale)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.».

1.0.12

CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Condizioni di accesso al fondo di integrazione salariale)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016,. n. 94343.».

1.0.13

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Condizioni di accesso al fondo di integrazione salariale)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.».

1.0.14

CAMPAGNA, NOCERINO, ROMANO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, AUDDINO, MATRISCIANO, PUGLIA, LAUS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Trattamenti integrativi del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, si applicano anche in riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

1.0.15

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo** *è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Delega al Governo per la realizzazione dall'ammortizzatore sociale unico)

1. Allo scopo di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di semplificare le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, in conseguenza della necessità di velocizzazione dei procedimenti di attribuzione dei benefici previsti dagli ammortizzatori sociali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) superamento del sistema vigente in favore dell'adozione di un unico strumento di integrazione salariale che sia sostitutivo delle integrazioni salariali ordinarie, delle integrazioni salariali straordinarie, dei fondi di solidarietà e degli strumenti normativi analoghi, anche in deroga, aventi le medesime finalità;

2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'ulteriore incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche l'evoluzione tecnologica e il livello di implementazione di sistemi basati sull'utilizzo dell'identità digitale e della velocizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, imprese e cittadini;

3) semplificazione delle procedure non uniformi a livello nazionali, attraverso la loro uniformazione anche ai fini di cui al precedente numero 1), nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, dei Comuni e degli enti locali.».

1.0.16

CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 22 del-decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono soppresse le parole da: «previo accordo» sino a: «per i datori di lavoro»;

b) dopo il comma 1-*bis*, inserire i seguenti:

"1-*ter*. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.

1-*quater*. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.

1-*quinquies*. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue;

1-*sexies*. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1.".

2. All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, primo periodo, dopo le parole: "di cui al presente articolo", sono aggiunte le seguenti: ", in favore dei datori di lavoro iscritti ai predetti fondi. Con riferimento ai datori di lavoro non iscritti ai predetti fondi, si applica quanto disposto dall'articolo 22, comma 1-*sexies* del presente decreto».

Art. 2.

2.0.1

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni per la continuità dell'attività sportiva agonistica)

1. La validità dei certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica e degli accertamenti sanitari per la pratica sportiva agonistica di cui al decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, è prorogata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Art. 3.

3.1

CALANDRINI

Al comma 1, dopo le parole: «ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono», *aggiungere le seguenti:* «ovvero richiedono senza sospensione a zero ore o a riduzione di orario».

3.2

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, dopo le parole: «ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono» *aggiungere le seguenti:* «ovvero richiedono senza sospensione a zero ore o a riduzione di orario».

3.3 (testo 2)
FEDELI, LAUS, FERRARI

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole: «, nei mesi di maggio e giugno 2020,»*;

b) *sostituire le parole:* «del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020», *con le seguenti:* «della percentuale data dal rapporto tra le ore complessivamente fruibili dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e quelle effettivamente autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole "250 milioni" con le seguenti "210 milioni" e le parole "50 milioni" con le seguenti "10 milioni".

3.3
FEDELI, LAUS, FERRARI

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole: «, nei mesi di maggio e giugno 2020,»*;

b) *sostituire le parole:* «del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020», *con le seguenti:* «della percentuale data dal rapporto tra le ore complessivamente fruibili dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e quelle effettivamente autorizzate alla data di pubblicazione del presente decreto».

3.4
CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, nei mesi di maggio e giugno 2020,» *nonché le parole:* «nei predetti mesi di maggio e giugno 2020».

Conseguentemente il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni per l'anno 2020 e in 151,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4;

b) quanto a 313 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 51,1 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo ca di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, nei mesi di maggio e giugno 2020,» *nonché le parole:* «nei predetti mesi di maggio e giugno 2020».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro tutti gli importi del comma 4, dell'articolo 114 del presente decreto-legge.

3.6

RICHETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, le parole:* «nei mesi di maggio e giugno 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel periodo compreso tra il 24 febbraio e il 12 luglio 2020»;

b) *il comma 3 è abrogato.*

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

3.7

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «maggio e giugno 2020» *con le seguenti:* «maggio, giugno, luglio e agosto 2020»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro.».

3.8

CALANDRINI

Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2021».

3.9

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo 1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 53 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.».

3.10

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo 1.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 53 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.

3.11

CALANDRINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero di cui al comma uno è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui ali 'articolo uno».

Conseguentemente: per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 53 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.

3.12

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero di cui al comma uno è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo 1».

3.13

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero di cui al comma uno è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo uno».

3.14

NISINI, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, le parole:* «che non richiedono» *sono sostituite da:* «per le unità produttive ove non sono stati richiesti»;

b) *al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, limitatamente alle unità produttive interessate dall'integrazione salariale»;

c) *al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, limitatamente alle unità produttive interessate dall'integrazione salariale».

3.15

CENTINAIO, TESTOR, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni: di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.16

TESTOR, MONTANI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

3.17

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

3.18

MALLEGNI, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, BATTISTONI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

3.19

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

3.20

MARINO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

3.21

CALANDRINI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

3.22

LAUS, FEDELI, FERRARI

Al comma 2, sostituire le parole: «che abbia beneficiato»*, con le seguenti:* «che beneficia».

3.23

MATRISCIANO, GUIDOLIN, PUGLIA, NOCERINO, CAMPAGNA

Sostituire la rubrica con la seguente: «Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione».

3.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Dimezzamento contributi previdenziali a carico del datore di lavoro a titolo di incentivo alle imprese al mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza epidemiologica)

1. Al fine di contrastare i rischi di contrazione dell'occupazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, entro e non oltre il termine di vigenza della sospensione delle procedure di licenziamento di cui all'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con proprio decreto, dispone, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi

previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di lavoro dipendente, per le imprese che, nel trimestre da marzo a maggio del 2020, hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo trimestre dell'anno precedente.

2. La quota residua pari al 50 per cento dei contributi non versati dal datore di lavoro ai sensi del comma precedente è a carico dello Stato. All'onere corrispondente, valutato in 6,5 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265».

3.0.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID 19)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è aggiunto il seguente comma:

"189-*bis*. In deroga a quanto previsto dai commi 182-189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo dal 1º febbraio al 15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici".

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere *d*-bis*)* e *d*-ter*)*, Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettere *d*-bis*)* e *d*-ter*)*, non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione».

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la lettera d) *inserire le seguenti:*

«*d*-bis*)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso;

d-ter*)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

3.0.3

CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***; inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. Dopo l'articolo 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, inserire il seguente:

"Art. 22-*sexies.*

(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni"».

3.0.4
Assuntela MESSINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge 2 7 dicembre 2019, n. 160, in materia di pensionamento dei lavoratori poligrafici)

1. All'articolo 1, comma 500, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: "35" è sostituita con la seguente: "32".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

3.0.5
PICHETTO FRATIN

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n.4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-*bis* della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2021 i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti-ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

3.0.6

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro nell'anno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 114 comma 4, sostituire le parole: «250 milioni»*, con:* «200 milioni».

Art. 4.

4.1

CALANDRINI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera d):

«2-*bis*. In relazione ai datori di lavoro che non superano i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, commi 8 e 9, I. 20 maggio 1970, n. 300, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 possono stipulare una convenzione con il Fondo costituito presso l'ANPAL per ricevere una quota delle risorse di cui al comma 1, nell'ambito dei rispettivi bilanci, finalizzata allo svolgimento dei percorsi formativi stabiliti dalle intese di rimodulazione dell'orario di lavoro e di ricollocazione».

4.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 88, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "legge 23 dicembre 2000, n. 388" sono inserite le seguenti: ", salvo autorizzazione dei medesimi,"».

Art. 5.

5.1

FEDELI, LAUS, FERRARI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È possibile la rinuncia alla proroga delle prestazioni di cui al presente comma.».

5.2

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «È in ogni caso possibile richiedere la rinuncia al prolungamento dell'indennità di Naspi e Dis-Coll prevista al comma 1.».

5.3

TESTOR, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 29, lettera *b*-bis*)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "detta provincia di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "delle province di Trento e di-Bolzano"».

Conseguentemente, ai comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.4

TESTOR, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge del 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al comma 3 dopo le parole: "di coordinamento e direzione della stessa," inserire le seguenti: "ed ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da titolari di attività commerciali che hanno carattere di stagionalità ovvero attività con chiusura di almeno 70 giorni consecutivi o 120 giorni complessivi in 12 mesi."».

5.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni, sospensione dell'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

b) articolo 20, comma 1, lettera *e)*, con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

d) articolo 32, comma 1, lettera *c)*, con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.

3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemiologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limiti quantitativi di ricorso a1la forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

4. La sospensione di cui al precedente comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

5.0.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di proroga di termini a favore dei lavoratori fragili)

1. Il termine di cui al comma 2, articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato al 15 ottobre 2020. L'efficacia della disposizione richiamata rimane valida anche nel periodo compreso tra il 1º agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

5.0.3

CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, NOCERINO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, PUGLIA, LAUS, MORONESE, ORTIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Blocco della decurtazione dei trattamenti di mobilità in deroga)

1. Ai trattamenti di mobilità in deroga erogati ai lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni per l'anno 2020 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.4

LAUS, FEDELI, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Sostegno al reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private)

1. Gli enti di previdenza di diritto privato; nel rispetto dei princìpi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono prevedere, a sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti, l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali e di *welfare* ulteriori rispetto a quelle già previste per l'anno 2020, nonché la riduzione degli obblighi contributivi per i periodi corrispondenti alla sospensione delle attività professionali. Le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti provvedono mediante utilizzo dei rendimenti netti cumulati fino a cinque anni del patrimonio delle singole gestioni, fino a un massimo del 20 percento di suddetti rendimenti.».

5.0.5

FLORIS, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1. Al fine di risolvere il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro è fatto obbligo al lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di trattamenti di integrazione salariale, di frequentare corsi di nuova formazione generale e specifica e di integrazione o aggiornamento. In caso di rifiuto da parte del lavoratore, lo stesso decade dal trattamento.».

Art. 6.

6.1

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Al comma i sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 2020, ai datori», *con le seguenti:* «Fino al 31 dicembre 2021, ai datori di lavoro privati» *e le parole:* «sei mesi», *con le seguenti:* «trentasei mesi».

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: «371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021», *con le seguenti:* «2.230,8 milioni di euro per l'anno 2020, 6.148,2 milioni di euro dal 2021»;

al comma 5, sostituire le parole: «371,8 milioni di per l'anno 2020, a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per

l'anno 2023», *con le seguenti:* «2.230,8 milioni di euro per l'anno 2020, 6.148,2 milioni di euro dal 2021» *e aggiungere, in fine, le seguenti:* «e quanto a 1.859 milioni di euro per il 2020, 5.123,5 milioni di euro per il 2021 e a 6.148,2 milioni di euro dal 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo».

6.2

GIAMMANCO

Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2021».

6.3

CALANDRINI

Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2021».

6.4

NATURALE, PUGLIA, DE LUCIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «, con esclusione del lavoro agricolo,».

6.5

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei contratti di apprendistato e».

E dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d*-bis*)*, non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.».

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la lettera d), *inserire le seguenti:*

«*d*-bis*)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 81) acqua, acque minerali è soppresso.».

6.6

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei contratti di apprendistato e».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro tutti gli importi del comma 4, dell'articolo 114 del presente decreto-legge.

6.7

PARAGONE

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei contratti di apprendistato e».

6.8

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei contratti di apprendistato e».

6.9

CONZATTI, COMINCINI

Apportate le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «dodici mesi»;

2) *al comma 4 sostituire le parole:* «1.024,7 milioni» *con le seguenti:* «1.074,7 milioni»;

3) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«*5.* Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 371,8 milioni per l'anno 2020, a 1.074,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 145,4 milioni

di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 3 e quanto a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020, 929,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.».

Conseguentemente, all'articolo 114 sostituire il comma 4 con il seguente:

«*4*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.».

6.10

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti:* «dodici mesi».

6.11 (testo 2)

FEDELI, LAUS, FERRARI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che le assunzioni di cui al medesimo comma rappresentino, per il datore di lavoro interessato, un incremento maggiore della media degli occupati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto».

6.11

FEDELI, LAUS, FERRARI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che le assunzioni rappresentino un oggettivo incremento occupazionale rispetto alla condizione complessiva degli occupati previgente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto».

6.0.1

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Incentivi all'occupazione giovanile e per il rientro dei giovani meritevoli)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni e fino al compimento del trentesimo anno di età del lavoratore, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN.A.IL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di promuovere il rientro nel nostro sistema produttivo di giovani meritevoli e che abbiano acquisito particolari competenze all'estero per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 3 anni e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età del lavoratore, il dimezzamento sul totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN.A.IL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Per ottenere l'incentivo di cui ai commi 1 e 2 l'impresa, anche individuale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver cessato o sospeso la propria attività;

b) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale di lavoro del settore di riferimento;

c) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali obbligatorie;

d) essere in regola con le norme previste a tutela dei diritti dei disabili;

e) non avere in atto sospensioni dal lavoro o non aver effettuato nei dodici mesi precedenti licenziamenti senza giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.

4. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui ai commi 1 e 2, effettuato nei dodici mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e ii recupero del beneficio già fruito.

5. Per ottenere l'incentivo di cui al comma 2, il soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un *master* di 1º o 2º livello conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria o di un dottorato di ricerca conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria;

b) non avere compiuto il trentacinquesimo anno di età;

c) essere residente o dimostrare di avere un contratto di lavoro stabile all'estero da almeno 5 anni.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e de1le finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo».

6.0.2

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1º gennaio 2021 e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) 30 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi 12 mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) 20 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei 12 mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei 36 mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1 º gennaio 2020, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) 50 per cento per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) 30 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) 20 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze prov-

vede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo».

6.0.3

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, per il periodo di emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e fino alla cessazione della stessa, è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative

del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali».

6.0.4

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Prestazioni agricole di lavoro accessorio)

1. Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, per favorire la tenuta del comparto agricolo, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017, n. 96, fino al termine dello stato di emergenza:

a) per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

b) le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;

c) il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicu-

rezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

6.0.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Maggiorazione spese sostenute per personale a tempo indeterminato)

1. Fino al 31 dicembre 2021, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale assunto a tempo indeterminato alla data del 23 febbraio 2020, è maggiorato del 20 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento»*, con le seguenti:* «15 per cento».

6.0.6

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*

(Proroga degli sgravi contributivi per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere)

1. Le misure di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, per il triennio 2020-2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022 si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 7.

7.1

CANGINI

Sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: «L'esonero di cui all'articolo 6 del presente decreto è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita».

7.2

SBROLLINI, COMINCINI, CONZATTI

1. Al comma 7, sostituire le parole: «e degli stabilimenti termali» *con le seguenti:* «, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita e alle aziende di cui al comma 2-*bis*, dell'articolo 11 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, così come convertito dalla legge 2 novembre 2019, n.128».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 91 milioni di euro per l'anno 2020 e a 91,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14, 6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 35,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 91 milioni di euro per l'anno 2020, 55,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,6 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114».

7.3

La Pietra, Calandrini

Dopo le parole: «stabilimenti termali» *ovunque ricorrano, inserire le seguenti:* «ed il settore degli impianti di risalita».

7.4

Corti, Zuliani, Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi

Al comma 1, sostituire le parole: «e degli stabilimenti termali» *con le seguenti:* «, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita».

7.5

Croatti, Puglia

Al comma 1, dopo le parole: «stabilimenti termali» *aggiungere, infine, le seguenti:* «e i parchi permanenti di divertimento a carattere tematico, acquatico e faunistico di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337.».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 500.000 euro per l'anno 2020..

7.6

Testor, Montani, Zuliani, Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'esonero di cui al presente articolo compete per le assunzioni effettuate a decorrere dal 10 giugno 2020.».

Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:

«*3*. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 110,25 milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 22,75 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, quanto a 34,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020, 53,6 milioni di euro per

l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.».

7.7

CALANDRINI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'esonero di cui al presente articolo compete per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1º giugno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 22,75 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «87,5 milioni di euro» *con le seguenti:* «110,25 milioni di euro».

7.8

MALLEGNI, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, BATTISTONI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'esonero di cui al presente articolo compete per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1º giugno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «227,5 milioni».

7.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'esonero di cui al presente articolo compete perle assunzioni effettuate a decorrere dal 1º giugno 2020.».

7.10

CANGINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'Articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, ovvero di marzo 2019 qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale."».

7.11

CANGINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'Articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing operativo e finanziario o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo."».

7.0.1

NATURALE, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 8 milioni per l'anno 2020, 27,2 milioni per l'anno 2021 e 20,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.2

NATURALE, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)

1. Al fine di favorire l'emersione di prestazioni non denunciate, per ogni operaio agricolo assunto a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro annue, è riconosciuto, per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 182, lo sgravio totale dei contributi previdenziali. Alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di applicazione del comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

7.0.3

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Estensione ai datori di lavoro agricolo delle agevolazioni previste dall'articolo 9, della legge 11 marzo 1988, n.67)

1. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

2. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

7.0.4

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233.)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il «Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali», dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, Il. 335.".

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).».

Art. 8.

8.1

CALANDRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine) - 1*. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è sostituito dal seguente:

"Articolo 93.

(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine)

1. All'articolo19 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole 'dodici mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'trentasei mesi';

b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

c) il comma 1-*bis* è soppresso;

d) al comma 2 le parole 'ventiquattro mesi' del primo e del terzo periodo sono sostituite dalle seguenti: 'trentasei mesi'.

2. All'articolo 21 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 01 è soppresso;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.'.

3. Fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 28, dell'articolo 2 della Legge 28 giugno 2012, n. 92."».

8.2

TIRABOSCHI, TOFFANIN, DE POLI, FLORIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) - 1.* L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Articolo 93.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

8.3

FAGGI, BERGESIO, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) – 1*. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Articolo 93.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato."».

8.4

CONZATTI, COMINCINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) – 1.* L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Articolo 93.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "I. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.";

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato."».

8.5

LA PIETRA, DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) – 1.* L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge I 7 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Articolo 93.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

8.6

PEROSINO, TOFFANIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) – 1.* L'articolo 93 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Articolo 93.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

8.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. – *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) – 1.* L'articolo 93 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Articolo 93.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato."».

8.8

GIAMMANCO

Al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

«*a)* 1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile stipulare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

8.9

CALANDRINI

Al comma 1, la lettera a) *è sostituita con la seguente:*

«*a)* 1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile stipulare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

8.10 (testo 2)

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il capoverso:* «1» *con il seguente:*

«*1*. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 e all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno

2015, n. 81 e all'art. 2, comma28 della legge n. 92 del 2012 e fino al 31 dicembre 2021, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di ventiquattro mesi i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

8.10

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il capoverso:* «1» *con il seguente:*

«*1*. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 e all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'art. 2, comma28 della legge n. 92 del 2012 e fino al 31 dicembre 2020, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di ventiquattro mesi i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

8.11

NISINI, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), *sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «in deroga all'articolo 21» *sono aggiunte le seguenti:* «commi 01, 1, 2 e 3»;

b) *dopo le parole:* «ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi» *sono aggiunte le seguenti:* «o del diverso periodo previsto dei contratti collettivi».

8.12

CALANDRINI

Al comma 1, lettera a), *alinea 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «all'articolo 21» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 23»;

b) *dopo le parole:* «decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» *aggiungere le seguenti:* «e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012»;

c) *sostituire le parole:* «dodici mesi» *sono sostituite con le seguenti:* «ventiquattro mesi»;

d) *sopprimere le parole:* «ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi» *e le parole:* «e per una sola volta».

8.13

FEDELI, LAUS, FERRARI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «e fino al» *con le seguenti:* «sottoscrivendo il relativo atto entro il».

8.14

BORGONZONI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «e fino al» *con le seguenti:* «, sottoscrivendo il relativo atto entro il».

8.15

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, alla lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «31 dicembre 2020», *con le seguenti:* «31 dicembre 2021»;

b) *sostituire le parole:* «per una sola volta», *con le seguenti:* «fino ad un massimo di due volte»;

c) *aggiungere infine le seguenti parole:* «e senza le penalità di cui al medesimo articolo 19».

8.16

ROMANO, PUGLIA, NOCERINO

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «1», *sopprimere le seguenti parole:* «per un periodo massimo-di dodici mesi e per una sola volta».

8.17

COMINCINI, CONZATTI

Al comma 1, alla lettera a), *capoverso* «1.» *le parole:* «e per una sola volta» *sono soppresse*.

8.18

BORGONZONI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e gli effetti da esso prodotti cessano definitivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

8.19

TIRABOSCHI, TOFFANIN, DE POLI, FLORIS

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*, Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 11 milioni di euro per il 2020 e a 60 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, cosi come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.

8.20

FAGGI, BERGESIO, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 11 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

8.21

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato. Agli oneri di cui al precedente periodo, valutati in 11 milioni per l'anno 2020 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

8.22

LA PIETRA, DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato"».

8.23

PEROSINO, TOFFANIN

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato"».

8.24

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato"».

8.25

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative».

8.26

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"10. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati

dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"».

8.0.1
GASPARRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Sostegno manodopera nel settore agricolo)

1. Fino al 31 dicembre 2020 affine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, è riconosciuto alle imprese agricole un importo di euro 2.000 da utilizzare in *tickets* necessari al reperimento e alla gestione della manodopera occasionale.

2. Il *ticket* di cui al precedente comma viene erogato mediante il contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ed, in deroga ai commi 1, 5, 8, 8-*bis*, 14 e 20 dello stesso decreto-legge, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.

3. Le modalità operative per accedere alla misura del presente articolo sono stabilite dall'INPS.

Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, al! 'articolo 114, quarto comma sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «350 milioni di euro per l'anno 2020».

8.0.2
GASPARRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Semplificazione prestazioni occasionali nel settore agricolo)

1. Fino al 31 dicembre 2020 al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa al reperimento di manodopera neces-

sario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, il contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in deroga ai commi 1, 5, 8, 8-*bis*, 14 e 20 dello stesso decreto-legge, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.

2. Alle modalità operative necessarie all'attuazione della misura di cui al comma precedente, provvede l'INPS.».

8.0.3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-*bis*, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-*bis*, comma 17, lettera *e)*, del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.».

8.0.4

CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-*bis*, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-*bis*, comma 17, let-

tera *e)*, del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.».

8.0.5

ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, CAMPAGNA, NOCERINO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, MORONESE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Diritto di precedenza per le nuove assunzioni a termine nelle attività stagionali anche a favore del lavoratore utilizzato in regime di somministrazione)

1. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali", sono aggiunte le seguenti: ", anche in caso di pregressa esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda utilizzatrice in regime di somministrazione per attività stagionali,"».

8.0.6

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)

1. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti", sono sostituite con le seguenti: "prima dell'inizio del rapporto di lavoro".

2. All'articolo 9-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "entro il giorno antecedente", sono sostituite con le seguenti: "prima dell'inizio del rapporto di lavoro"».

8.0.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Semplificazioni in materia di lavoro extra*)*

1. All'articolo 29, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "tre giorni", sono sostituite dalle seguenti: "dodici giorni"».

8.0.8

MORONESE, PUGLIA, FLORIDIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, ROMANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Misure per il personale dell'Ente parco Nazionale dell'Asinara)

1. L'Ente parco nazionale Asinara, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, è autorizzato, nel biennio 2020/2021, a stabilizzare n. 3 unità di personale, in misura sovrannumeraria, nel limite massimo di spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 e di 140.000 euro a decorrere dall'anno 2021. In deroga all'articolo 20, comma 1, della legge 25 maggio 2017, n. 75, la stabilizzazione è effettuata mediante selezione pubblica riservata ai soggetti in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'Ente medesimo e che abbiano un'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione di almeno 2 anni.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 50.000 euro per l'anno 2020 e di 140.000 euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.».

Art. 9.

9.1

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «settore turismo», *aggiungere le seguenti:* «, musei e degli altri istituti e luoghi della cultura».

All'onere derivante dal presente comma, valutato in 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.2 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 2, lettera* a)*, aggiungere in fine le seguenti parole* «inclusi i lavoratori in somministrazione con contratto stagionale impiegati nei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali, ivi comprese le strutture sanitarie pubbliche e private.»;

2. *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis* All'articolo 84 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8, lettera *a)*, dopo le parole "stabilimenti termali" inserire le seguenti "inclusi i lavoratori in somministrazione con contratto stagionale impiegati nei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali, ivi comprese le strutture sanitarie pubbliche e private."»;

3. *al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo:* «Per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020, la scadenza di cui al precedente periodo si applica decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

4. *dopo il comma 8 inserire i seguenti:*

«8-*bis*. All'art. 84, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sosti-

tuire le parole: "che abbiano cessato il rapporto di lavoro" con le seguenti: "il cui rapporto di lavoro risulti essere stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020".

8-*ter*. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta per il mese di giugno 2020 un'indennità pari a 1000 euro»;

5. *Al comma 9 sostituire le parole* «680 milioni di euro» *con le seguenti* «684 milioni di euro»;

6. *Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter*, nel limite di 180 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 25 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 114, comma 4.».

*Conseguentemente dopo l'***articolo 13** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di accesso Reddito di ultima istanza COVID-19)

1. Ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa è elevata all'importo di 1.000 euro.

2. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020

e del termine per l'iscrizione agli enti di previdenza obbligatoria di diritto che è esteso dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2020. Le domande per l'accesso all'indennità' per i soggetti di cui al presente comma devono essere presentate entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, salvo quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. L'indennità di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è riconosciuta ed erogata automaticamente anche ai professionisti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell'anno 2019 e entro il 31 marzo 2020, purché nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto attestino un reddito professionale entro i limiti indicati nel decreto ministeriale e che siano stati già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere *d-bis), d-ter)* e *d-quater)*. Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d-bis)*, *d-ter)* e *d-quater)*, non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.».

Conseguentemente all'articolo 114 apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 4, sostituire le parole* «250 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti* «246 milioni di euro per l'anno 2020»;

2. *al comma 5 dopo la lettera* d) *inserire le seguenti:*

«*d-bis)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso.

d-quater) alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) è soppresso».

9.2

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, lettera* a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «inclusi i lavoratori in somministrazione con contratto stagionale impiegati nei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali, ivi comprese le strutture sanitarie pubbliche e private.»;

2) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis.* All'articolo 84 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8, lettera *a)*, dopo le parole: "stabilimenti termali" inserire le seguenti: "inclusi i lavoratori in somministrazione con contratto stagionale impiegati nei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali, ivi comprese le strutture sanitarie pubbliche e private."»;

3) *al comma 9, sostituire le parole:* «680 milioni di euro» *con le seguenti:* «684 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «246 milioni di euro per l'anno 2020».

9.3

Fedeli, Laus, Ferrari

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine le seguenti parole:* «, nonché ai lavoratori somministrati con contratto stagionale impiegati nei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali ivi comprese le strutture sanitarie pubbliche e private.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

9.4

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, dopo lettera* c) *inserire la seguente.*

«*e*-bis*)* collaboratori autonomi occasionali non iscritti alla Gestione separata Inps in quanto percettori di redditi inferiori ai 5.000 euro.»;

2) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 84, comma 8, lettera *c)*, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "Gli stessi" a "un contributo mensile", sono soppresse e al comma 3 dopo le parole: "al comma 2" inserire le seguenti: "e 2-*bis*"»;

3) *al comma 9 sostituire le parole:* «680 milioni di euro» *con le seguenti:* «720 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «210 milioni di euro per l'anno 2020».

9.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Al comma 2, dopo la lettera c)*, è inserita la seguente:*

«*c*-bis*)* liberi professionisti del settore turistico, titolari di partita IVA attiva alla data del 15 agosto 2020 e iscritti alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 o alla Gestione degli esercenti attività commerciali alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».

9.6

CALANDRINI

Al comma 2, dopo la lettera c)*, è inserita la seguente:*

«*c*-bis*)* liberi professionisti del settore turistico, titolari di partita IVA attiva alla data del 15 agosto 2020 e iscritti alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 o alla Gestione degli esercenti attività commerciali alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».

9.7

CROATTI, PUGLIA, PAVANELLI, L'ABBATE, ORTIS

Al comma 2, dopo la lettera d)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«*d*-bis*)* liberi professionisti del settore turistico, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o alla Gestione separata degli esercenti attività commerciali, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

9.8

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di giugno 2020 pari a 1000 euro».

Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: «680 milioni di euro» *con le seguenti:* «880 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «50 milioni di euro per l'anno 2020».

9.9

GIRO

Sopprimere il comma 6.

9.10

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti;

«9-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la dotazione del "Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo" previsto dall'articolo 183, comma 11-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro.

9-*ter*. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.1

FAGGI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano percettori di altre forme di reddito, è riconosciuta una indennità per i mesi di giugno e luglio 2020 pari a 1000 euro mensili. Possono beneficiare dell'indennità di cui al presente comma i professionisti che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del fatturato prodotto dal 1º gennaio 2020 al 31 luglio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Per le finalità di cui al presente comma, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine, il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla

verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

2. le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Le indennità di cui al presente articolo sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

9.0.2

SERAFINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano percettori di altre forme di reddito, è riconosciuta una indennità per i mesi di giugno e luglio 2020 pari a euro 1000 per ciascun mese.

2. Possono beneficiare dell'indennità di cui al comma 1 i professionisti che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del fatturato prodotto dal 1º gennaio 2020 al 31 luglio 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.

3. AI fini della determinazione del fatturato e della riduzione, viene escluso il fatturato prodotto da attività svolte prima del 28 febbraio 2020.

4. Alla copertura degli oneri di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 400 milioni per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

b) quanto a 200 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni».

9.0.3

CROATTI, PUGLIA, PAVANELLI, MORONESE, ORTIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Nuova indennità per liberi professionisti titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del terzo bimestre 2020, rispetto al reddito del terzo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per ciascuno dei mesi di giugno e luglio pari a 1.000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.4

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Nuova indennità liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 15 agosto 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del terzo bimestre 2020, rispetto al reddito del terzo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 pari a 1.000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti».

9.0.5

CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Nuova indennità liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 15 agosto 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del terzo bimestre 2020, rispetto al reddito del terzo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità

per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 pari a 1.000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti».

9.0.6

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Semplificazioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)

1. Al comma 14, dell'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "5.000", è sostituita dalla seguente: "10.000" ovunque ricorra;

b) al comma 14, lettera *a)*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché delle imprese del settore agricolo";

c) al comma 14, la lettera *b)* è soppressa».

9.0.7

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)*

1. Al comma 14, lettera *a)*, dell'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "delle strutture ricettive", inserire le seguenti: "e delle imprese turistiche, ivi inclusi i pubblici esercizi"; e la parola: "otto", è sostituita con la parola: "quindici"».

9.0.8

GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver *Familiare)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del *caregiver* familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal *caregiver* familiare, è riconosciuto, ad un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori».

Art. 10.

10.1

GIUSEPPE PISANI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 115»*, con le seguenti:* «di cui agli articoli 115 e 116, numero 5,».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

10.2

DE FALCO

Al comma 1 dopo le parole: «rapporto di lavoro» *sopprimere la seguente:* «dipendente».

10.3

MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, AUDDINO, GUIDOLIN, PUGLIA, PAVANELLI, L'ABBATE, MORONESE, GIANNUZZI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) sostituire le parole da: «17 marzo 2020», fino a: «medesimo periodo», con le seguenti: «31 maggio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno quattordici giornate nel medesimo periodo»;

2) sostituire le parole: «giugno e luglio 2020» con le seguenti: «giugno, luglio, agosto e settembre 2020»;

b) *al comma 2 le parole:* «26,4 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «30,4 milioni»;

c) *al comma 3 le parole:* «26,4 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «30,4 milioni».

10.4

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, o che non siano pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina dettata dal comma 1, ovvero optare per l'applicazione del regime di cui alla legge n. 413 del 1984".

2-*ter*. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano sia come titolari di azienda che come marittimi dipendenti con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

2-*quater*. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" aggiungere le seguente: "e delle acque interne"».

Conseguentemente al comma 3 dopo le parole: «per l'anno 2020» *aggiungere le seguenti:* «e dai commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente alla rubrica dopo la parola: «Indennità» *aggiungere le seguenti:* «e inquadramento previdenziale».

10.0.1
VATTUONE, ORTIS, MININNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni per il personale civile del Ministero della difesa)

1. Al comma 7 dell'articolo 2259-*ter* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 25 per cento e non superiore al 70 per cento"».

10.0.2
FANTETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio *post lauream*, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)* del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevola-

zione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: « 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», *con le seguenti:* «245,2 milioni di euro per il 2020 e di 45,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

10.0.3

SAVIANE, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Indennità professionisti)

1. Le indennità versate nel periodo di imposta-in corso al 31 dicembre 2020 dagli enti di previdenza ed assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a titolo di sostegno per i rispettivi professionisti ivi iscritti che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.4

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Modifiche all'indennità in favore dei lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

1. All'articolo 84, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: "che abbiano cessato il rapporto di lavoro" con le seguenti: "il cui rapporto di lavoro risulti essere stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020".

2. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta per il mese di giugno 2020 un'indennità pari a 1000 euro.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui a presente articolo, nel limite di 180 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 25 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 114, comma 4.».

10.0.5

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Modifiche all'indennità in favore dei lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

1. All'articolo 84, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sopprimere le parole da: "a tal fine il reddito" sino alla fine del comma.

2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari

di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di giugno 2020 pari a 1000 euro.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2020, sprovvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 25 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 114, comma 4.».

10.0.6

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Sostegno al reddito dei pescatori professionali)

1. A decorrere dal mese di gennaio 2021, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su unità da pesca marittima e delle acque interne, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari-armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, è riconosciuta per ciascun lavoratore, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro che non concorre alla formazione del reddito. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.7

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Sostegno al reddito dei pescatori professionali)

1. A decorrere dal mese di gennaio 2021, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su unità da pesca marittima e delle acque interne, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari-armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, è riconosciuta per ciascun lavoratore, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro che non concorre alla formazione del reddito. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'Indennità di cui al presente comma.

All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

10.0.8

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Sostegno al reddito dei pescatori professionali)

1. A decorrere dal mese di gennaio 2021, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su unità da pesca marittima e delle acque interne, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i

proprietari-armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, è riconosciuta per ciascun lavoratore, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro che non concorre alla formazione del reddito. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

10.0.9

BATTISTONI, BERARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Sostegno al reddito dei pescatori professionali)

1. A decorrere dal mese di gennaio 2021, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su unità da pesca marittima e delle acque interne, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari-armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, è riconosciuta per ciascun lavoratore, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro che non concorre alla formazione del reddito. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

10.0.10

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Disposizioni in materia di previdenza per i pescatori professionali)

1. All'articolo 1, comma, 3, della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: "pescicoltura", sopprimere la seguente: "ecc";

b) dopo il punto, aggiungere i seguenti periodi: "I requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel periodo precedente sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.".

2. Rimangono comunque validi i versamenti contributivi e le iscrizioni, con i relativi effetti ai fini previdenziali ed assistenziali, negli elenchi dei marittimi di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)* imbarcati su natanti di dimensioni inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda e che ricoprano il ruolo di armatore o proprietario-armatore imbarcato.

3. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" aggiungere le seguenti: "e delle acque interne"».

10.0.11

BATTISTONI, BERARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Disposizioni in materia di previdenza per i pescatori professionali)

1. All'articolo 1, comma, 3, della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: "pescicoltura", *sopprimere la seguente:* "ecc";

b) dopo il punto, aggiungere i seguenti periodi: "I requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel periodo precedente sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.".

2. Rimangono comunque validi i versamenti contributivi e le iscrizioni, con i relativi effetti ai fini previdenziali ed assistenziali, negli elenchi dei marittimi di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)* imbarcati su natanti di dimensioni inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda e che ricoprano il ruolo di armatore o proprietario-armatore imbarcato.

3. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" aggiungere le seguenti: "e delle acque interne"».

10.0.12

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di previdenza per i pescatori professionali)

1. All'articolo 1, comma, 3, della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: "pescicoltura", sopprimere la seguente: "ecc";

b) dopo il punto, aggiungere i seguenti periodi: "I requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel periodo precedente sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.".

2. Rimangono comunque validi i versamenti contributivi e le iscrizioni, con i relativi effetti ai fini previdenziali ed assistenziali, negli elenchi dei marittimi di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)* imbarcati su natanti di dimensioni inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda e che ricoprano il ruolo di armatore o proprietario armatore imbarcato.

3. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" aggiungere le seguenti: "e delle acque interne"».

10.0.13

ABATE, PUGLIA, TRENTACOSTE, NATURALE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di lavoro marittimo e delle acque interne)

1. All'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "pescicoltura", è soppressa la seguente: ", ecc.";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel periodo precedente sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del primo comma".

2. Ai fini di quanto disposto ai sensi del comma 1, rimangono comunque validi i versamenti contributivi e le iscrizioni, con i relativi effetti ai fini previdenziali ed assistenziali, negli elenchi dei marittimi di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, della medesima legge 26 luglio 1984, n. 413, imbarcati su natanti di dimensioni inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda e che ricoprano il ruolo di armatore o proprietario-armatore imbarcato.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 515, dopo la parola: "marittima" sono inserite le seguenti: "e delle acque interne";

b) al comma 516, dopo la parola: "marittima" sono inserite le seguenti: "e delle acque interne".».

10.0.14

MOLLAME, PUGLIA, PAVANELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di lavoro marittimo e delle acque interne)

1. All'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "pescicoltura", è soppressa la seguente: ", ecc.";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel periodo precedente sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del primo comma".

2. Ai fini di quanto disposto ai sensi del comma 1, rimangono comunque validi i versamenti contributivi e le iscrizioni, con i relativi effetti ai fini previdenziali ed assistenziali, negli elenchi dei marittimi di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, della medesima legge 26 luglio 1984, n. 413, imbarcati su natanti di dimensioni inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda e che ricoprano il ruolo di armatore o proprietario-armatore imbarcato.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 515, dopo la parola: "marittima" sono inserite le seguenti: "e delle acque interne";

b) al comma 516, dopo la parola: "marittima" sono inserite le seguenti: "e delle acque interne".».

10.0.15

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250)

1. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" aggiungere le seguenti: "e delle acque interne"».

10.0.16

LEZZI, ROMANO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli alle dipendenze di imprese colpite dalla diffusione del batterio Xylella *fastidiosa)*

1. Dopo il comma 6-*bis* dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:

"6-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nei territori interessati dalla diffusione del batterio *Xylella* fastidiosa, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono riconosciuti per ciascuno degli anni 2018 e 2019 i benefici di cui al comma 6.".

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.».

10.0.17

MOLLAME, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro nelle aziende agricole situate nelle zone montane)

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."».

10.0.18

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

"*l*-bis*)*. Agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10.0.19

MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, AUDDINO, GUIDOLIN, PUGLIA, MORONESE, GIANNUZZI, ORTIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Indennità lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

1. Ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati, la cui prestazione non è stata utilizzata nei mesi di giugno e luglio 2020, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi predetti mesi.

2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

10.0.20

AUDDINO, PUGLIA, NOCERINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.10-*bis*.

(Indennità imprese di autoriparazione e revisione di veicoli)

1. Ai titolari delle imprese di autoriparazioni, di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e delle imprese autorizzate alla revisione di veicoli, ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ri-

conosciuta un'indennità per il mese di ottobre 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino 31 marzo 2021, sono prorogate di dodici mesi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».

Art. 11.

11.0.1

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria)

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da COVID-19, all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater*, è inserito il seguente comma:

"3. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi 1-*bis* e 2 del presente articolo, non concorrono alla determinazione dell'ammontare complessivo della spesa di personale le spese che trovano specifico finanziamento in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati; le spese rimborsate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal triennio 2016-2018. Per la determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti appro-

vati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020.".

2. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo previsto al comma 2, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente».

11.0.2 (testo 2)

BINI, BITI, FERRARI, GIACOBBE, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Accesso a pensione per i soggetti in possesso di certificazione INAIL ai sensi del comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 277, è aggiunto il seguente:

"277-*bis*. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti di legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza del trattamento pensionistico entro dicembre 2019, possono accedere al medesimo trattamento entro dicembre 2020, senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio prevista dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1º gennaio 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, 5,2 milioni di euro per l'anno 2021, 4,5 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3,1 milioni per l'anno 2024, 2 milioni di euro per l'anno 2025, 1,3 milioni di euro per l'anno 2026, 0,6 milioni di euro per l'anno 2027, 0,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 0,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4.».

11.0.2

BINI, BITI, FERRARI, GIACOBBE, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Accesso a pensione per i soggetti in possesso di certificazione INAIL ai sensi del comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 277, è aggiunto il seguente:

"277-*bis*. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti di legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza del trattamento pensionistico entro dicembre 2019, possono accedere al medesimo trattamento entro dicembre 2020, senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio prevista dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1º gennaio 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4.».

11.0.3

ORTIS, MININNO, DELL'OLIO, PUGLIA, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di associazioni militari a carattere sindacale)

1. Nelle more di un progressivo adeguamento della disciplina della rappresentanza militare al dettato della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 dell'11 aprile 2018, nonché allo scopo di agevolare la costituzione delle associazioni militari a carattere sindacale e di favorirne la partecipazione da parte del personale militare attraverso il pagamento delle quote di

adesione, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a consentire l'utilizzo dei sistemi di NoiPa senza oneri a carico delle associazioni medesime il cui carattere sindacale sia stato riconosciuto con provvedimento del Ministro della difesa e notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

11.0.4

CANDURA, BRIZIARELLI, LUCIDI, FUSCO, PEPE, PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, ALESSANDRINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione del Polo mantenimento armamento leggero di Terni)

1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità del Polo mantenimento armamento leggero di Terni, è autorizzato ad assumere un contingente complessivo di 10 unità, mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 30.000 per l'anno 2020, a euro 120.000 per l'anno 2021, a euro 215.000 per l'anno 2022 e a euro 290.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

11.0.5

PUCCIARELLI, CANDURA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale militare di La Spezia)

1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale militare marittimo di La Spezia, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:

a) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2020;

b) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

c) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022.

3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 873.684 per l'anno 2020, a euro 4.368.420 per anno 2021, a euro 7.863.156 per l'anno 2022 e a euro 10.484.208 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

11.0.6

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Fondo di solidarietà per i lavoratori ex *ILVA)*

1. Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori *Ex* Ilva in amministrazione straordinaria è istituito, per l'anno 2020, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo straordinario con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro denominato "Fondo di solidarietà Lavoratori *Ex* Ilva in Amministrazione straordinaria" destinato alla riqualificazione e alla mobilità professionale, nonché al reinserimento occupazionale.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.7

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Contributi a sostegno della valorizzazione dell'identità culturale originaria della città di Taranto e di promozione dello sviluppo nel territorio)

1. Al fine di valorizzare l'identità culturale originaria della città di Taranto e di promuovere lo sviluppo nel territorio, danneggiato dalla crisi del settore siderurgico, sono attribuiti contributi, pari a 100 mila euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni per l'anno 2022 per il finanziamento di specifici progetti.

2. I progetti di cui al comma 1, anche in funzione dello sviluppo dei circuiti di promozione culturale e turistica, compresi quelli d'interesse per la costa ionica e per i comuni contermini e quelli di ambito interregionale, consistono in interventi di recupero, restauro, riutilizzo sostenibile e rigenerazione urbana, con particolare riguardo alla valorizzazione delle aree di

interesse archeologico, compresi i siti archeologici subacquei, delle strutture storiche, delle componenti artistiche e dei contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la selezione dei progetti di cui al comma 1 e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.8

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Misure a tutela della fauna marina del Golfo di Taranto)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla definizione delle misure per la protezione e la tutela dei mammiferi marini dalle minacce che gravano sul loro *habitat*, da rispettare nella porzione della piattaforma continentale ricadente nel Golfo di Taranto, delimitata dalla congiungente Capo di Leuca e Punta Alice e appartenente alla Baia storica del Golfo di Taranto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816.

2. L'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è modificato come segue: "dopo la lettera: *ee*-septies*)* è aggiunta la seguente:

'*ee*-octies*)* Isole Cheradi;"'.

3. Ai sensi della legge 6 dicembre 1992, n. 394, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione Puglia e sentita la Conferenza Unificata, è istituita la riserva naturale statale "Isole Cheradi".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l'anno 2021, e in euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

11.0.9

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Disposizioni in merito allo sviluppo del Tecnopolo del Mediterraneo)

1. Per potenziare l'operatività della fondazione denominata "Istituto di ricerche tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile", l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 732 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione della stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.10

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Polo universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro)

1. Al fine di rafforzare le possibilità di accesso agli studi universitari in un territorio particolarmente colpito dalle alterazioni dell'ambiente e del sistema economico-produttivo nonché per il potenziamento delle attività di ricerca a tutela della salute umana e del riequilibrio sostenibile, l'Università degli studi di Bari istituisce, in via sperimentale, nella sede decentrata di Taranto, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2020-2021 al 2022-2023, il polo Universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro.

2. Per la promozione delle attività del Polo universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro è autorizzata la spesa aggiuntiva di 9 milioni di euro, a favore dell'Università degli studi di Bari per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante incremento delle risorse destinate all'FFO e sulla base di un piano strategico predisposto dalla stessa in coerenza con le finalità di cui al comma 1 e con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università adottate dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Ai fini dell'assegnazione delle sopraindicate risorse, con il predetto piano strategico viene fra l'altro prevista l'istituzione da parte dell'Università di Bari di un corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia con sede a Taranto a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, ferme restando le procedure di accreditamento di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 e relative alla programmazione nazionale degli accessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 2 agosto 1999, n. 264.

3. Allo scadere del triennio di operatività, previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca dell'intera offerta formativa accreditata presso la sede decentrata di Taranto, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera *a)*, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, all'istituzione dell'università degli studi di Taranto. Le relative coperture finanziarie sono da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse del fondo per il potenziamento delle attività di ricerche svolte

da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

11.0.11

RAUTI, CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Rafforzamento attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella tutela del *made in Italy* e nel contrasto all'*Italian sounding*, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, per far fronte, altresì, ai nuovi incrementali adempimenti per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 1 milione di euro annui, in deroga ai limiti :finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2020 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 200.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 12.

12.1
GASPARRI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6. Al fine di garantire la ripartenza in sicurezza per tutti i centri fitness, benessere, piscine e sportivi, è previsto uno stanziamento per effettuare il *test* COVID a tutto il personale impegnato quotidianamente nelle strutture al momento della riapertura».

12.0.1
GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A)

1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, la società sport e salute S.p.A., in via sperimentale, può reperire sul mercato le risorse utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso remissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro.

2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla società sport e salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, emessi tra la data del 1º gennaio giugno 2021 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i tempi per il rimborso, ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del Codice civile. In tal caso, la percentuale del

credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

4. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del Codice civile.

5.Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli artt. 2410 e seguenti del Codice civile, nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota di finanziamento assegnata alla società sport e salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, secondo il profilo temporale indicato nel decreto di cui al comma 3.

7. A valere sulla provvista derivante dalle emissioni, la società sport e salute S.p.a è autorizzata a finanziare i progetti di cui al comma 1 nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

12.0.2

NANNICINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Interventi per il passaggio al professionismo e l'allargamento delle tutele sul lavoro negli sport femminili)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per il professionismo negli sport femminili, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 ,9 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le federazioni sportive che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; il passaggio deve avvenire entro il 31 dicembre 2021.

3. Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono

presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:

a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da COVID-19:

1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;

2) allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;

b) per gli anni 2021 e 2022:

1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;

2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;

3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici;

4) alla promozione dello sport femminile;

5) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;

6) all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.

4. Per le domande di cui al comma 3, lettera *a)*, almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui al numero 2) della medesima lettera *a)*. Per le domande di cui al comma 3, lettera *b)*, almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera *b)*.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.

6. Le federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 181 è abrogato.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2020 e 3,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede con le risorse derivanti dalla disposizione di cui al comma 7».

12.0.3

NUGNES

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di personale del Comitato interministeriale per la programmazione economica)

1. In ragione delle competenze in materia di sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica dall'articolo I-*bis* del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito in legge 12 dicembre 2019, n. 141, la Presidenza del Consiglio dei ministri riserva il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia da bandire ai titolari di contratto di lavoro presso il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano altresì maturato esperienze qualificate e di comprovata specializzazione, anche universitaria, in materia di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni».

12.0.4

LAUS, FEDELI, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti ricadute economiche ed occupazionali, per l'anno 2020, il limite dei compensi di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si intende incrementato del 50 per cento».

Art. 13.

13.1

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'indennità di cui al presente articolo, nonché le prestazioni di sostegno al reddito e di supporto all'attività professionale autonomamente riconosciute, nei limiti delle risorse disponibili e comunque assicurando l'equilibrio di bilancio, ai propri iscritti dagli enti di previdenza di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

13.2

GRIMANI, COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'indennità di cui al presente articolo, nonché le singole prestazioni erogate dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a sostegno dei propri iscritti, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

13.0.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 13-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e paternità per lavoratrici e lavoratori autonomi)

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il-comma 2-*bis*, è inserito il seguente comma:

"2-*ter*. Per le professioniste lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.

335, non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'importo dell'indennità giornaliera di cui al comma 2 è pari al 100 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1 ».

Art. 13-*ter*.

(Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in tema di contribuzione figurativa in caso di periodi di malattia grave del lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata)

1. Il comma 10, dell'articolo 8, della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente:

"10. Per i professionisti lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera. I periodi di fruizione della degenza ospedaliera vengono computati come periodi di contribuzione figurativa, calcolata proporzionalmente in base al minimale contributivo previsto per la gestione separata".

Art. 13-*quater*.

(Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa -ISCRO)

1. Allo scopo di mitigare gli effetti derivanti da eventi critici a carattere personale, sociale ed economico gravanti sull'attività economica dei lavoratori autonomi, nonché di assicurare la continuità e il rilancio dell'attività stessa in tali frangenti, è istituita una «Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa» (ISCRO), erogata dall'INPS e spettante ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

2. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi che nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda abbiano subito una decurtazione reddituale pari o superiore al 50 per cento della media dei redditi conseguiti nei 3 anni precedenti, e comunque a condizione che il reddito dichiarato nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda sia risultato inferiore a 8.145 euro.

3. Se nel corso dei 3 anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale è avvenuta una sospensione dell'attività professionale per maternità o malattia o altro evento cui corrisponde un indennizzo a carico della gestione separata INPS, la media dei redditi è calcolata considerando anche le somme percepite a titolo di indennità. Se nell'anno in cui si è verificata la decurtazione reddituale il- lavoratore ha usufruito di indennità di maternità, malattia o altro indennizzo a carico della gestione separata INPS, tali indennità rilevano ai fini della quantificazione del reddito.

4. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della domanda, abbiano maturato una anzianità di iscrizione di almeno 3 anni alla medesima gestione separata, e che nel corso dei 3 anni precedenti non abbiano cessato la relativa partita IV A. La cessazione della partita IVA durante il trattamento di indennità determina l'immediata sospensione della stessa e l'obbligo di retrocessione delle somme percepite, salvo che la cessazione non dipenda da cause non imputabili al lavoratore.

5. Se il lavoratore ha già usufruito in passato dell'ISCRO, essa può essere ulteriormente concessa a condizione che la domanda sia presentata a distanza di almeno 5 anni dalla conclusione del precedente trattamento di indennità. In ogni caso, nessuno può usufruire della indennità per più di 3 volte.

6. Il valore dell'ISCRO spettante al lavoratore è pari al 50 per cento della differenza tra la media reddituale dei 3 anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale e il reddito dell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda. L'importo onnicomprensivo dell'indennità non può in ogni caso superare i 6.516 euro.

7. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è esente da prelievi fiscali e contributivi.

8. La domanda di ISCRO è presentata, in via telematica, all'INPS, entro il termine di decadenza del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale.

9. L'indennità è corrisposta in 6 mensilità, di importo pari a un sesto dell'importo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Con la prima mensilità sono altresì corrisposte le eventuali mensilità arretrate.

10. Per l'intera durata del trattamento, l'ISCRO non è cumulabile, neppure in parte, con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni.

11. Allo scopo di favorire la riqualificazione professionale del professionista e lavoratore autonomo, l'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Al fine di programmare i servizi formativi di cui al presente comma, definirne i contenuti formativi, predisporne l'erogazione, anche in forma telematica, in modo da raggiungere l'intero territorio nazionale, l'ANP AL

riunisce un tavolo di coordinamento con le Regioni e le associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei professionisti e dei lavoratori autonomi.

12. Per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 13-*quater* della presente legge, è disposto, a decorrere dal 1 º gennaio 2021, un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, pari a 0,28 punti percentuali.

13. Le risorse derivanti dall'aliquota aggiuntiva di cui al precedente comma confluiscono in un apposito fondo istituito nell'ambito della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le prestazioni sono erogate fino a concorrenza delle risorse del fondo. Le eventuali eccedenze permangono nella disponibilità del fondo.

Art. 13-*quinquies.*

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli dal 13-*bis* al 13-*quater* non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13.0.2

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di accesso Reddito di ultima istanza COVID-19)

1. Ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,.convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa è elevata all'importo di 1.000 euro.

2. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno

1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020 e del termine per l'iscrizione agli enti di previdenza obbligatoria di diritto che è esteso dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2020. Le domande per l'accesso all'indennità per i soggetti di cui al presente comma devono essere presentate entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, salvo quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. L'indennità di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è riconosciuta ed erogata automaticamente anche ai professionisti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell'anno 2019 e entro il 31 marzo 2020, purché nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto attestino un reddito professionale entro i limiti indicati nel decreto ministeriale e che siano stati già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere *d*-bis*)*, *d*-ter*)* e *d*-quater*)*. Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d*-bis*)*, *d*-ter*)* e *d*-quater*)*, non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.».

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la lettera d) *inserire le seguenti:*

«*d*-bis*)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

d-ter*)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso;

d-quater*)* alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da eliporto e per i voli didattici) è soppresso».

13.0.3

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di accesso al Reddito di ultima istanza COVID-19)

1. Ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, da1la legge 17 luglio 2020, n. 77, ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa è elevata all'importo di 1.000 euro. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennità di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020 e del termine per l'iscrizione agli enti di previdenza obbligatoria di diritto che è esteso dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2020. Le domande per l'accesso all'indennità per i soggetti di cui al secondo periodo devono essere presentate entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, salvo quanto non di-

versamente disposto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere *d*-bis*)*, d-*ter*) e *d*-quater*)*, Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d*-bis*)*, *d*-ter*)* e *d*-quater*)*, non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.».

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la lettera d) *inserire le seguenti:*

«*d*-bis*)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso;

d-ter*)* alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) è soppresso».

13.0.4

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Misure in favore degli enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga al procedimento di approvazione di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 30 giugno 1994, n. 509, per le diverse gestioni obbligatorie da loro amministrate, con apposita delibera consiliare corredata da nota con cui è definito il relativo impatto attuariale, misure di sospensione delle contribuzioni nonché ulteriori forme di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica. La predetta delibera consiliare è inviata, contestualmente

alla sua adozione, a fini informativi, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 30 giugno 1994, n. 509.

2. Le indennità di natura assistenziale erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, nel rispetto del criterio della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente».

13.0.5

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

1. A decorrere dal l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore dì condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n.4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-*bis* della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.

2. A decorrere dal 1 º gennaio 2021 i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1 del presente articolo, già iscritti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

13.0.6

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Contributo a fondo perduto)

1. I soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, possono presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 ottobre 2020.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.

13.0.6 (testo 2)

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Contributo a fondo perduto)

1. I soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, possono presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 ottobre 2020.»

13.0.7

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Calcolo dello scostamento del reddito ai fini dell'erogazione del bonus *di cui all'articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020, per i regimi forfettari)*

1. All'articolo 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: "Per i soggetti che hanno adottato il regime fiscale forfettario previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, lo scostamento del reddito previsto al presente comma è misurato applicando ai compensi percepiti nel bimestre interessato le percentuali forfettarie previste dalle disposizioni del regime forfettario."».

Art. 14.

14.1

Borgonzoni, Zuliani, Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto».

14.2

Conzatti, Comincini

Al comma 3, dopo le parole: «organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale» *aggiungere le seguenti:* «ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria,».

14.3

BORGONZONI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Al comma 3, dopo le parole: «organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale» *aggiungere le seguenti:* «ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria».

14.4

CALANDRINI

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

14.5

GIAMMANCO

Dopo il comma 3, è inserire il seguente:

«3-*bis*. Il regime di cui al comma 1 e al comma 2 non si applica ai datori di lavoro che non superano i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, commi 8 e 9, legge 20 maggio 1970, n. 300».

14.6

MATRISCIANO, GUIDOLIN, PUGLIA, NOCERINO, CAMPAGNA

Sopprimere il comma 4.

14.7

LOMUTI, PUGLIA

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«*4*. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18,

comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente opti per una delle seguenti alternative:

a) faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro;

b) applichi, sulla base di appositi accordi stipulati a livello aziendale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali anche prevedendo, ove possibile, il ricorso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. La presente disposizione si applica esclusivamente ai datori di lavoro privati che rientrino nel campo di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come definito all'articolo 2 dello stesso decreto legislativo.».

14.8

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Ai trattamenti d'integrazione salariale di cui al comma che precede non sono applicabili le disposizioni sui termini decadenziali di invio delle domande di accesso e di conguaglio».

14.0.1

FEDELI, LAUS, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"*a*-bis*)* nei contratti di appalto in corso di validità è riconosciuto di diritto, indipendentemente dalla previsione nei documenti di gara iniziali o di proposta di proroga o rinnovo contrattuale di una clausola di revisione prezzi, il maggior costo derivante dal rinnovo del contratto collettivo applicato per il personale impiegato con rapporto di lavoro subordinato nell'esecuzione dell'appalto. Il riconoscimento economico del maggior costo av-

viene in deroga alle previsioni dell'articolo 1664 del codice civile e dell'articolo 1, comma 511, legge 28 dicembre 2015, n. 208. Qualora il soggetto appaltante sia una Pubblica amministrazione il maggior costo viene riconosciuto in misura da assicurare il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e l'equilibrio finanziario in sede di procedimento amministrativo di revisione del prezzo. Per la variazione in aumento riconosciuta non può essere richiesto ad alcun titolo incentivo, finanziamento o sostegno contributivo alle Pubbliche amministrazioni."».

Art. 15.

15.1

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – *(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati) – 1*. Con effetto dal 20 luglio 2020, il quarto comma dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili o sordi o ciechi civili, totali o parziali, titolari di pensione o assegno mensile o che siano titolari di assegno di invalidità o pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "che non svolgono attività lavorativa e" sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)".

3. I commi quinto e sesto dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e l'articolo 89-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono abrogati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2020 e in 950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 46 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 89-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 132 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114;

c) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2020 e a 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi dì spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio dì ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

15.2

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *prima del comma 1, inserire il seguente:*

«01. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Al fine di incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, per i soggetti di cui al comma 4, gli importi ricevuti come compensi da prestazione occasionale, nei limiti di euro 5.000 annui, non rilevano ai fini del computo della misura mensile dei benefici incrementativi di cui al comma 1."»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-*bis*. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato ai sensi del presente comma, e per i quali l'importo complessivo

annuo dei trattamenti pensionistici risulta superiore al limite reddituale di cui all'articolo 38, comma 5, lettere *a)* e *b)* della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed inferiore al limite reddituale per le provvidenze assistenziali in favore degli invalidi civili, ciechi civili e parziali e sordi civili, di cui all'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, i benefici aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono corrisposti fino a concorrenza».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «oneri derivanti dal comma 1» *aggiungere le seguenti:* «, primo periodo,»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«*3-bis*. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, secondo periodo, e 1-*bis*, stimati in euro 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fonda per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

15.3

COMINCINI, FARAONE

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *prima del comma 1, inserire il seguente:*

«01. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Al fine di incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, per i soggetti di cui al comma 4, gli importi rice-

vuti come compensi da prestazione occasionale, nei limiti di euro 5.000 annui, non rilevano ai fini del computo della misura mensile dei benefici incrementativi di cui al comma 1."»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato ai sensi del presente comma, e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulta superiore al limite reddituale di cui all'articolo 38, comma 5, lettere *a)* e *b)* della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed inferiore al limite reddituale per le provvidenze assistenziali in favore degli invalidi civili, ciechi civili e parziali e sordi civili, di cui all'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, i benefici aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono corrisposti fino a concorrenza».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «oneri derivanti dal comma 1» *aggiungere le seguenti:* «, primo periodo,»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, secondo periodo, e 1-*bis*, stimati in euro 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

15.4

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Al fine di incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, per i soggetti di cui al comma 4, gli importi ricevuti come compensi da prestazione occasionale, nei limiti di euro 5.000 annui, non rilevano ai fini del computo della misura mensile dei benefici incrementativi di cui al comma 1."»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato ai sensi del presente comma, e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulta superiore al limite reddituale di cui all'articolo 38, comma 5, lettere *a)* e *b)* della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed inferiore al limite reddituale per le provvidenze assistenziali in favore degli invalidi civili, ciechi civili e parziali e sordi civili, di cui all'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, i benefici aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono corrisposti fino a concorrenza».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «oneri derivanti dal comma 1» *inserire le seguenti:* «, primo periodo,»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, secondo periodo, e 1-*bis*, stimati in euro 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

15.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *prima del comma 1, inserire il seguente:*

«01. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Al fine di incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, per i soggetti di cui al comma 4, gli importi ricevuti come compensi da prestazione occasionale, nei limiti di euro 5.000 annui, non rilevano ai fini del computo della misura mensile dei benefici incrementativi di cui al comma 1."»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-*bis*. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato ai sensi del presente comma, e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulta superiore al limite reddituale di cui all'articolo 38, comma 5, lettere *a)* e *b)* della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed inferiore al limite reddituale per le provvidenze assistenziali in favore degli invalidi civili, ciechi civili e parziali e sordi civili, di cui all'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, i benefici aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono corrisposti fino a concorrenza».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «oneri derivanti dal comma 1» *aggiungere le seguenti:* «, primo periodo,»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, secondo periodo, e 1-*bis*, stimati in euro 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede: quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

c) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

d) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

15.6

La Russa, Calandrini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *prima del comma 1, inserire il seguente:*

«01. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Al fine di incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, per i soggetti di cui al comma 4, gli importi ricevuti come compensi da prestazione occasionale, nei limiti di euro 5.000 annui, non rilevano ai fini del computo della misura mensile dei benefici incrementativi di cui al comma 1."»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-*bis*. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato ai sensi del presente comma, e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulta superiore al limite reddituale di cui all'articolo 3 8, comma 5, lettere *a)* e *b)* della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed inferiore al limite reddituale per le provvidenze assistenziali in favore degli invalidi civili, ciechi civili e parziali e sordi civili, di cui all'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, i benefici aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono corrisposti fino a concorrenza».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «oneri derivanti dal comma 1» *aggiungere le seguenti:* «, primo periodo,»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, secondo periodo, e 1-*bis*, stimati in euro 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

15.7

La Russa, Calandrini

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I benefici incrementativi di cui al comma 1 si applicano altresì ai soggetti, di età pari o superiore ad anni diciotto, riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, titolari di pensione non riversibile di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in euro 2 milioni per l'anno 2020 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.

15.8

Comincini, Conzatti

Al comma 1, infine, aggiungere le seguenti parole: «e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "I benefici incrementativi di cui al comma 1 si

applicano altresì ai soggetti, di età pari o superiore ad anni diciotto, riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, titolari di pensione non riversibile di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66.».

Agli oneri di cui al periodo precedente, quantificati in 2 milioni di euro per il 2020 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4.

15.9

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I benefici incrementativi di cui al comma 1 si applicano altresì ai soggetti, di età pari o superiore ad anni diciotto, riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, titolari di pensione non riversibile di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66."».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 dell'articolo 114 con il seguente:

«*4*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 248 milioni di euro per l'anno 2020 e di 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.».

15.10

Faraone, Conzatti, Comincini

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «I benefici incrementativi di cui al comma 1 si applicano altresì ai soggetti, di età pari o superiore ad anni diciotto, riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, titolari di pensione non riversibile di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66.».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 dell'articolo 114 con il seguente:

«*4*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 248 milioni di euro per l'anno 2020 e di 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.».

15.11

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «I benefici incrementativi di cui al comma 1 si applicano altresì ai soggetti, di età pari o superiore ad anni diciotto, riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, titolari di pensione non riversibile di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66.».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 dell'articolo 114 con il seguente:

«*4*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 248 milioni di euro per l'anno 2020 e di 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.».

15.12

FERRARI, BOLDRINI

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I benefici incrementativi di cui al comma 1 si applicano altresì ai soggetti, di età pari o superiore ad anni diciotto, riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, titolari di pensione non riversibile di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66."».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «248 milioni» *e le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «46 milioni».

15.13

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis*. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, il comma 2 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dai seguenti:

"*2*. Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del red-

dito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19".

2-*ter*. All'articolo 155, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto infine il seguente periodo: "Nei giudizi in materia di pensioni di guerra, la notifica all'amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente.".

2-*quater*. All'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto infine il seguente periodo: "Nelle sentenze in materia di pensioni di guerra la pronuncia sulle spese di giudizio è consentita solo nell'ipotesi di lite temeraria".

2-*quinques*. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle parole: "novanta giorni"».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, stimati in euro 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

3-*ter*. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «245,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

15.14

PIROVANO, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, secondo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

"*2*. Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

2-*ter*. Al codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 155, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nei giudizi in materia di pensioni di guerra, la notifica all'amministrazione del ricorso del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente.";

b) all'articolo 167, comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nelle sentenze in materia di pensioni di guerra la pronuncia sulle spese di giudizio è consentita solo nell'ipotesi di lite temeraria.".

2-*quater*. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, valutati in 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3-*ter*. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*ter* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

15.15

FEDELI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, il secondo comma dell'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"*2*. Le somme di cui al primo comma non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19.".

2-*ter*. All'articolo 155, comma 3, del Codice della giustizia contabile, di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: "Nei giudizi in materia di pensioni di guerra, la notifica all'amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo

alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente.".

2-*quater*. All'articolo 167, comma 4, del Codice della giustizia contabile, di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto infine il seguente periodo: "Nelle sentenze in materia di pensioni di guerra la pronuncia sulle spese di giudizio è consentita solo nell'ipotesi di lite temeraria.".

2-*quinques*. Il termine per ricorso gerarchico alla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro di cui al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, è fissato a novanta giorni.».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, stimati in euro 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.

3-*ter*. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

15.16

BARBONI, FANTETTI, AIMI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

"*2.* Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19".

2-*ter*. All'articolo 155, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto infine il seguente periodo: "Nei giudizi in materia, di pensioni di guerra, la notifica all'amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente.".

2-*quater*. All'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto infine il seguente periodo: "Nelle sentenze in materia di pensioni di guerra la pronuncia sulle spese di giudizio è consentita solo nell'ipotesi di lite temeraria".

2-*quinques*. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.

3-*ter*. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

15.17

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

"*2*. Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19".

2-*ter*. All'articolo 155, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto infine il seguente periodo: "Nei giudizi in materia di pensioni di guerra, la notifica all'amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente.".

2-*quater*. All'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto infine il seguente periodo: "Nelle sentenze in materia di pensioni di guerra la pronuncia sulle spese di giudizio è consentita solo nell'ipotesi di lite temeraria".

2-*quinques*. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, quantificati in euro 4,5 milioni di euro l'anno, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

3-*ter*. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

15.18

Simone Bossi, Marin, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'importo mensile dell'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è parificato a quello dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 dell'11 febbraio 1980, n. 18».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, stimanti in 50 milioni di euro per l'anno 2020 e in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

15.19

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone, Modena, Mallegni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1º gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

15.20

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire agli invalidi civili totali l'effettività del "diritto al mantenimento", trattandosi di un diritto legato alla condizione "individuale" di inabilità allo svolgimento di qualunque attività lavorativa per gravi motivi di salute, il criterio legato al reddito per l'accesso alla pensione di invalidità è riconosciuto come personale, ed è il medesimo per i soggetti coniugati e per quelli non coniugati. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettera *d*-bis*)*. Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d*-bis*)*, non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione».

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«*d*-bis*)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

15.21

Guidolin, Matrisciano, Campagna, Nocerino, Romagnoli, Romano, Auddino, Puglia

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-*bis*. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «in favore di soggetti disagiati».

15.22

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1º gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

15.23

Centinaio, Ripamonti, Bergesio, Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1º gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

15.24

Perosino, Toffanin

Dopo il comma 3, aggiungere:

«4. Nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo l, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1º gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

15.25

CALANDRINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1º gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

15.26

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1º gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

15.27

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. A decorrere dal 1º gennaio 2021, l'incremento di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 1.000.

5. All'articolo 38, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 le parole: "6.713,98 euro" sono sostituite con le seguenti: "13.000 euro".

6. A gli oneri derivanti dai commi 3-*bis* e 3-*ter*, valutati in 30.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

8. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.

9. La dotazione finanziaria del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dal 2021.

10. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, numero 4), sopprimere il secondo periodo;

b) all'articolo 3:

1) sopprimere il comma 2;

2) al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;

3) al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo;

c) all'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole: "i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero";

d) all'articolo 12:

1) al comma 1, sostituire le parole: "della pensione di cittadinanza", con le seguenti: "della rivalutazione dell'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 385 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.";

2) al comma 5, sopprimere le parole: "e di pensione di cittadinanza";

3) al comma 10, sopprimere le parole: ", della Pensione di cittadinanza"».

Conseguentemente, all'articolo 114, sopprimere il comma 4.

15.0.1

DELL'OLIO, PUGLIA, L'ABBATE, DE LUCIA, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 15-*bis*.

(Requisiti agevolati per l'accesso al prepensionamento dei lavoratori poligrafici)

1. Limitatamente al periodo compreso tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, possono optare per l'esodo e il prepensionamento, ai sensi del comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, i lavoratori poligrafici, dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, interessati dai trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 32 anni di anzianità contributiva e un'età anagrafica al momento della richiesta di pensionamento pari o superiore a 60 anni. Dall'applicazione del presente comma sono esclusi i lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. I trattamenti di vecchiaia anticipati di cui al comma 1 sono erogati, nell'ambito del limite di spesa complessivo di cui al comma 3, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori poligrafici di cui al comma 1 e l'INPS provvede al monitoraggio delle suddette domande.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa annua di euro 2.312.000 per l'anno 2020, euro 8.525.500 per l'anno 2021, euro 9.840.000 per l'anno 2022, euro 15.372.000 per l'anno 2023, euro 13.330.000 per l'anno 2024, euro 9.040.500 per l'anno 2025 ed euro 6.976.000 per l'anno 2026.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 114, comma 4.

Art. 15-*ter*.

(Utilizzo degli ammortizzatori sociali nel settore editoriale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, è sostituito dal seguente:

"*2*. Le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1º gennaio 2018. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui al comma 4 dell'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si tiene conto dei trattamenti richiesti a far data dal 1º gennaio 2020. I trattamenti richiesti prima del 1º gennaio 2020 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successivo a tale data."».

15.0.2

DELL'OLIO, PUGLIA, DE LUCIA, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di professione giornalistica)

1. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, secondo comma, le parole: "da non più di sessanta membri", sono sostituite dalle seguenti: "da non più di sessantadue membri";

b) all'articolo 35, primo comma, le parole: "anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni", sono sostituite dalle seguenti: "anche dagli scritti e dalla prova dell'attività, anche attraverso i *social media* e le piattaforme digitali, a firma del richiedente, e da dichiarazioni dei direttori delle pubblicazioni ovvero dei responsabili delle strutture che curano la comunicazione e l'informazione digitale che comprovano l'attività regolarmente retribuita da almeno due anni".

2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"*2*. Il Consiglio nazionale, con propria deliberazione, disciplina le caratteristiche dell'attività orientata all'iscrizione e stabilisce i criteri e le modalità di presentazione delle domande in modo uniforme su tutto il territorio nazionale".

b) il terzo e il quarto comma sono abrogati;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"*5*. Nel rispetto della deliberazione di cui al secondo comma, il Consiglio regionale o interregionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio dell'attività giornalistica da parte degli interessati".

3. Ai fini dell'attuazione delle modifiche di cui ai commi 1 e 2, i componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui all'articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dei Consigli regionali di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 69 del 1963, rimangono in carica sino al 25 ottobre 2021.».

15.0.3

DELL'OLIO, PUGLIA, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Finanziamento del welfare *aziendale e concessione del contributo di solidarietà per casse di previdenza assoggettate a procedure di liquidazione)*

1. Fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, gli enti locali possono finanziare le iniziative di *welfare* integrativo, previste dal comma 1 dell'articolo 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

2. In aggiunta a quanto disposto al comma 1, al fine di salvaguardare il recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai dipendenti degli enti locali iscritti a casse di previdenza e assistenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, gli enti pubblici possono conce-

dere alle casse medesime un contributo di solidarietà nel limite massimo di 10 milioni di euro.

3. Il contributo di cui al comma 2 è integralmente recuperato con graduale riassorbimento per quote annuali e per un massimo di 25 annualità, attraverso la le seguenti modalità:

a) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito;

b) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

c) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

d) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

4. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa in sede di conferenza unificata Stato città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Qualora il contributo di cui al comma 2 non possa essere integralmente recuperato, lo stesso deve quantificarsi in una somma pari all'ottanta per cento della contribuzione di ciascun dipendente, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.».

15.0.4

ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, PUGLIA, NOCERINO, CAMPAGNA, MORONESE, MORRA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Strumenti di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi)

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, al fine di rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto dei comportamenti in frode alla legge che comportino l'erogazione indebita di trattamenti di malattia e nel ri-

spetto della normativa nazionale e dell'Unione europea sulla protezione dei dati personali, può adottare trattamenti automatizzati di dati, anche appartenenti alle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, individuando i destinatari delle visite mediche di controllo anche attraverso il contenuto induttivo di elementi indicativi di inadeguatezza della prognosi mediante l'analisi di campioni significativi di dati relativi ai lavoratori interessati da certificazione medica o da visite mediche di controllo, prevedendo l'utilizzazione di tecniche statistiche in grado di minimizzare errori o distorsioni e garantendo valutazioni periodiche circa la pertinenza e la qualità delle informazioni, nonché l'adozione di accorgimenti idonei a limitare condizioni che possano cagionare conseguenze negative per gli interessati.

2. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate misure specifiche per la tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati, assicurando che questi ultimi siano specificamente informati e possano esercitare i diritti di accesso e rettifica.

3. L'INPS provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

15.0.5

GARRUTI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di pensioni di guerra)

1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, fermo restando quanto previsto dall'articolo 154 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni e integrazioni, la notifica alla Pubblica amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Nelle sentenze che decidono sui ricorsi in materia di pensioni di guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta salva l'ipotesi di lite temeraria di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.

2. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, la parola: "trenta" è sostituita dalla parola: "novanta".

3. Il secondo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

"*2*. Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19.".

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in euro 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 114 del presente decreto.».

15.0.6

DELL'OLIO, PUGLIA, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano l'attività di amministratore di condominio)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-*bis* della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2021 i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno

1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.0.7

RUFA, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di attività lavorative usuranti)

1. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: "Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici" e "Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni".

2. Ai fini di adeguare i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti alle disposizioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della pubblica amministrazione, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

15.0.8

COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Disposizioni in favore dei lavoratori nel settore della produzione di materiale rotabile ferroviario)

1. All'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "All'esito della trasmissione all'INPS della certificazione tecnica di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale 12 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'INPS procede all'erogazione dei benefici previsti per i lavoratori di cui al presente comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione."».

15.0.9

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di Trattamenti di Fine Servizio).

1. All'articolo 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 2, primo periodo le parole: "ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono sostituite dalle seguenti "nonché i soggetti cui è riconosciuta l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementato di ulteriori 3 milioni di euro per il 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti* «247 milioni di euro per l'anno 2020.».

15.0.10

FEDELI, LAUS, NANNICINI, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di Trattamenti di Fine Servizio)

1. All'articolo 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 2, primo periodo le parole: "ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" sono sostituite dalle seguenti", nonché i soggetti cui è riconosciuta 1 'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementato di ulteriori 3 milioni di euro per il 2020.«.

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, di 3 milioni di euro per l'anno 2020.

15.0.11

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

All'articolo 42-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano indipendentemente dall'età del figlio e per un periodo complessivamente non

superiore a sei anni nel caso in cui il figlio sia in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104."».

15.0.12

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

Il comma 2 dell'articolo 26 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 30 aprile 2021 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i periodi di assenza dal servizio, su espressa richiesta degli interessati, sono equiparati al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori in possesso di ordinaria certificazione del medico di medicina generale o altra forma equivalente, attestante una patologia cronica, o immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e condizioni tali da farle ritenere persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto"».

15.0.13

PIRRO, GIUSEPPE PISANI, MATRISCIANO, PUGLIA, CASTELLONE, L'ABBATE, MORONESE, ORTIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di retribuzione in favore di lavoratori fragili)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, così come dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica retroattivamente a decorrere dal 1º marzo 2020.

3. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è escluso dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto.»

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 200 milioni per l'anno 2020.

Art. 17.

17.1

PIZZOL, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

17.2

NANNICINI, FEDELI, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - *(Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale) - 1*. Nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, relativamente alle attività rese dall'anno 2019. Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non possono conseguentemente eccedere il limite di euro 236.897.790,00 a decorrere dall'anno 2020, relativamente alle attività rese dall'anno 2019. Qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2015, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attività svolte dall'anno 2019 sono proporzionalmente ridotti. Resta fermo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settem-

bre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2016, per le attività svolte a decorrere dall'anno 2020.

2. Per l'anno 2020 sono stanziati 20 milioni di euro per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini ISEE affidate ai Centri di Assistenza Fiscale, finalizzata a consentire ai nuclei familiari di ottenere il credito previsto dall'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 114 e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20 milioni a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

17.3

CUCCA, COMINCINI

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *(Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale) - 1.* Nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 20 milioni di euro dall'anno 2020, relativamente alle attività rese dall'anno 2019. Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non possono conseguentemente eccedere il limite di euro 236.897.790,00 a decorrere dall'anno 2020, relativamente alle attività rese dall'anno 2019 e per le annualità seguenti. Qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2015, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attività svolte dall'anno 2019 sono proporzionalmente ridotti. Resta fermo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 º settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2016, per le attività svolte a decorrere dall'anno 2020.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

17.4

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.17. - *1.* Nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 20 milioni di euro dall'anno 2020, relativamente alle attività rese dall'anno 2019. Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non possono conseguentemente eccedere il limite di euro 236.897.790,00 a partire dall'anno 2020, relativamente alle attività rese dall'anno 2019. Qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.18 del 23 gennaio 2015, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attività svolte dall'anno 2019 sono proporzionalmente ridotti. Resta fermo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2016, per le attività svolte a decorrere dall'anno 2020.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 20 milioni di euro a partire dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

17.5 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole* «sono incrementate di 20 milioni di euro per il solo anno 2020, relativamente alle attività rese nell'anno 2019» *con le seguenti* «sono incrementate di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020» *e sopprimere le parole* «relativamente alle attività rese dall'anno 2019» *e al secondo periodo sostituire le parole* «euro 236.897.790,00 nell'anno 2020, relativamente alle attività rese nell'anno 2019» *con le seguenti* «euro 236.897.805,00 nell'anno 2020, relativamente alle attività rese nell'anno 2019 e 236.897.790,00 a decorrere dall'anno 2021»;

2. dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Per l'anno 2020 sono stanziati 15 milioni di euro per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini ISEE affi-

date ai Centri di Assistenza Fiscale, finalizzata a consentire ai nuclei familiari di ottenere il credito previsto dall'articolo 176 del Dl 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

3. *al comma 2 sostituire le parole* «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti* «pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente all'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole* «A decorrere dall'esercizio» *con le seguenti* «Per l'esercizio» *e sopprimere le parole da* «annui» *sino alla fine del comma;*

2) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti* «230 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

17.5

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sono incrementate di 20 milioni di euro per il solo anno 2020, relativamente alle attività rese nell'anno 2019» *con le seguenti:* «sono incrementate di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020» *e sopprimere le parole* «relativamente alle attività rese dall'anno 2019» *e al secondo periodo sostituire le parole*: «euro 236.897.790,00 nell'anno 2020, relativamente alle attività rese nell'anno 2019» *con le seguenti:* «euro 236.897.790,00 a decorrere dall'anno 2020» *e sopprimere le parole* «relativamente alle attività rese dall'anno 2019.»

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020»;

all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

17.6

GASPARRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma:*

1) primo periodo:

1.1) sostituire le parole: «di 20 milioni di euro per il solo anno 2020» con le seguenti: «di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020»;

1.2) sostituire le parole: «attività rese nell'anno 2019» con le seguenti: «attività rese a decorrere dall'anno 2019»;

2) al secondo periodo:

2.1) sostituire le parole: «il limite di euro 236.897.790,00 nell'anno 2020» con le seguenti: «il limite di euro 266.897.790,00 a decorrere dall'anno 2020»;

2.2) sostituire le parole: «attività rese nell'anno 2019» con le seguenti: «attività rese a decorrere dall'anno 2019»;

b) *al secondo comma, sostituire le parole:* «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 114, quarto comma sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «280 milioni di euro per l'anno 2020».

17.7

GASPARRI

Al primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo:*

1) sostituire le parole: «per il solo anno 2020» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2020»;

2) sostituire le parole: «attività rese nell'anno 2019» con le seguenti: «attività rese a decorrere dall'anno 2019»;

b) *al secondo periodo:*

1) sostituire le parole: «nell'anno 2020» con le seguenti: «nell'anno 2020» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2020»;

2) sostituire le parole: «attività rese nell'anno 2019» con le seguenti: «attività rese a decorrere dall'anno 2019».

17.8

ACCOTO, PUGLIA, MORONESE, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per l'anno 2020 sono stanziati 20 milioni di euro per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini ISEE affidate ai Centri di Assistenza Fiscale, finalizzata a consentire ai nuclei familiari di ottenere il credito previsto dall'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 20 milioni per l'anno 2020.

17.9

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Per l'anno 2020 sono stanziati 20 milioni di euro per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini ISEE affidate ai Centri di Assistenza Fiscale, finalizzata a consentire ai nuclei familiari di ottenere il credito previsto dall'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2-*ter*. 3. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 25 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 114, comma 4».

17.10

CUCCA, COMINCINI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per l'anno 2020 sono stanziati 20 milioni di euro per le attività legate all'assistenza nella presentazione della Dichiarazione Sostituzione Unica (DSU) ai fini ISEE affidate ai Centri di Assistenza Fiscale, finalizzata a consentire ai nuclei familiari di ottenere il credito previsto dall'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. All'onere derivante dal comma 3 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114 comma 4».

17.11

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per l'anno 2020 sono stanziati 20 milioni di euro per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini ISEE affidate ai Centri di Assistenza Fiscale, finalizzata a consentire ai nuclei familiari di ottenere il credito previsto dall'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. All'onere derivante, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

17.0.1

LOMUTI, PUGLIA, GALLICCHIO, MORONESE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Esenzione dal pagamento del contributo unificato per le associazioni di protezione ambientale)

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 6-*bis*.1 è inserito il seguente:

"6-*bis*.2. Non è dovuto alcun contributo unificato per i ricorsi proposti davanti-ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, nonché, nei casi ammessi dalla normativa vigente, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica da parte di associazioni di protezione ambientale, qualora sia riconosciuta la legittimazione attiva ad agire.".

2. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono altresì agire in giudizio le associazioni di protezione ambientale, diverse da quelle di cui al precedente periodo, che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

a) finalità statutarie di perseguimento non occasionale di obiettivi relativi alla tutela dell'ambiente, della salute o della qualità della vita;

b) stabile assetto organizzativo;

c) stabile collegamento, anche di natura territoriale, con l'interesse che si assume leso".

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a euro 454. 723 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 4 dell'articolo 114 del presente decreto».

17.0.2

CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17 bis.

(Iscrizione degli amministratori di condominio alla Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n.4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-*bis* della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali dal 1º gennaio 2021.

3. Per i soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

Art. 18.

18.1

PIZZOL, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

18.2

LA PIETRA, CALANDRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - *1*. Per il finanziamento dell'attività svolta dagli Istituti di Patronato per l'anno 2020, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, che consegue da maggiori somme versate agli istituti di cui al primo periodo in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

2. Per il finanziamento dell'attività svolta dagli Istituti di Patronato a decorrere dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1

dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento».

18.3

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - *1*. Per il finanziamento dell'attività svolta dagli Istituti di patronato per l'anno 2020, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, che consegue da maggiori somme versate agli istituti di cui al primo periodo in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

2. Per il finanziamento dell'attività svolta dagli Istituti di patronato a decorrere dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della Legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.».

18.4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 18. - *(Fondo Patronati)* - *1*. Per il finanziamento dell'attività svolta dagli Istituti di patronato per l'anno 2020, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, che consegue da maggiori somme versate agli istituti di cui al primo periodo in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

2. Per il finanziamento dell'attività svolta dagli Istituti di patronato a decorrere dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.».

18.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - *(Disposizioni in materia di patronati) - 1*. Gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento dell'attività svolta nell'anno 2020 dagli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro, che consegue da maggiori somme versate agli Istituti, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.».

18.6

CALANDRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - *(Disposizioni in materia di patronati) - 1*. Gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento dell'attività svolta nell'anno 2020 dagli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro, che consegue da maggiori somme versate agli Istituti, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.».

18.7

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 18. - *(Fondo Patronati) 1*. Al comma 1, dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: "0,199 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,226 per cento".

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui al comma 4 dell'articolo 114.».

18.8

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 1, primo periodo le parole: «A decorrere dall'esercizio» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per l'esercizio» *e sopprimere le parole da:* «annui» *sino alla fine del comma.*

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.

1-*ter*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114».

Conseguentemente all'articolo 114, al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

18.9

Parente, Comincini, Conzatti

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* «A decorrere dall'esercizio» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per l'esercizio»;

b) *all'articolo 18 dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

"2. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento. All'onere derivante dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

18.10

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dall'esercizio» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per l'esercizio» *e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento. All'onere derivante dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114».

18.11

GASPARRI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 114, quarto comma sostituire le parole: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Art. 19.

19.1

MONTEVECCHI, LANZI, PUGLIA, BOTTO, PAVANELLI, MORONESE, TRENTACOSTE, ANGRISANI, CORRADO, DONNO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«*1*. I lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID-19 alle dipendenze di datori di lavoro che, a causa dell'impossibilità da parte dei citati lavoratori di raggiungere il luogo di la-

voro, abbiano sospeso l'attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti sopra indicati, possono presentare domanda per il riconoscimento dell'indennità di malattia, con specifica causale "COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare". Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità di cui al precedente periodo, limitatamente alle imprese operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «15 ottobre», *con le seguenti:* «30 novembre»;

c) *al comma 4, sostituire le parole:* «15 novembre», *con le seguenti:* «30 dicembre».

19.2

FERRARI, COLLINA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *sopprimere le parole:* «per periodi decorrenti 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020»;

- *sopprimere le parole:* «limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia».

19.3

MARIN, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia» *con le seguenti:* «nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia».

19.0.1

FEDELI, LAUS, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia)

1. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c)* del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

2. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *d)* del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

19.0.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 19-*bis*.

(Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia)

1. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica

da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettera *d*-bis*)*, Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d*-bis*)*, non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione».

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la lettera d) *inserire le seguenti:*

«*d-bis)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso».

19.0.3

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione)

1. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.4

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione)

1. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante».

19.0.5

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Tutela del lavoro nel settore dei trasporti e continuità delle imprese)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dell'articolo 29, dopo le parole: "settore del turismo", sono aggiunte le seguenti: ", incluso il trasporto di persone effettuato con navi minori via mare e per acque interne";

b) all'articolo 92, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le concessioni di beni del demanio marittimo ubicati al di fuori delle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale è versato entro la data del 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi. Ai fini della relativa quantificazione ed indipendentemente dalle finalità della concessione, l'autorità concedente applica una riduzione del canone nella misura percentuale corrispondente alla percentuale di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che le imprese concessionarie hanno subito nel 2020 rispetto ai fatturato o ai corrispettivi conseguiti nell'anno 2019, a causa della impossibilità di usare

in modo remunerativo i beni demaniali per effetto della emergenza epidemiologica da COVID-19.

2-*ter*. La riduzione del canone stabilita per il solo anno 2020 al comma 2-*bis* si applica con le stesse modalità anche alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate dalle autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione"».

19.0.6

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Misure per la tutela del lavoro della gente di mare operante su navi marittime minori e per la tutela del lavoro del personale della navigazione interna)

1. Per la salvaguardia della occupazione della gente di mare e del personale della navigazione interna imbarcati su navi minori per il trasporto di persone rispettivamente via mare e sulle acque interne, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone rispettivamente via mare e per acque interne e che nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, nonché allo stesso personale navigante.

2. I benefici di cui al comma 1, sono riconosciuti nel limite del sessanta per cento con riguardo ai contratti a tempo indeterminato del personale navigante e ai contratti a tempo determinato che saranno trasformati in contratti a tempo indeterminato conseguentemente al riconoscimento dei benefici. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite del trenta per cento con riguardo ai contratti di lavoro stagionale di durata minima pari a sei mesi.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

Art. 20.

20.0.1
SICLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Aeroporto strategico dello Stretto Tito Minniti)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015 n. 201, dopo le parole: "Lamezia Terme" sono aggiunte le seguenti: "Reggio Calabria"».

Art. 21.

21.1
AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, primo periodo, le parole: "1200 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1800 euro" e le parole: "nel periodo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 11, le parole: "1.569 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.782 milioni di euro"».

Conseguentemente, sostituire i commi le 2 con i seguenti:

«1. All'articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «2000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3000 euro»;

b) al comma 5, le parole: «236,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «354,9 milioni di euro».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 169 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 231,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.2

PILLON, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "dei tecnici di radiologia medica" sono inserite le seguenti: ", dei farmacisti";

b) al comma 5, le parole: "67,6 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "236,6 milioni di euro"».

21.3

BINI, BOLDRINI, IORI, FERRARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la parola: "medici" sono inserite le seguenti: "dei biologi, dei chimici, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici, degli psicologi,"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «240 milioni» *e le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni».

21.4

ZAFFINI, CALANDRINI

Dopo il comma 2 aggiungere, il seguente comma:

«2-*bis*. All'articolo 25, comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, dopo la parola: "medici" aggiungere le parole: "dei biologi, dei chimici, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici, degli psicologi,"».

21.5

BINETTI, STABILE, RIZZOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 25, comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, dopo la parola: "medici" aggiungere le parole: "dei biologi, dei chimici, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici, degli psicologi,"».

21.0.1

NOCERINO, MATRISCIANO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, ROMANO, AUDDINO, GUIDOLIN, PUGLIA, MONTEVECCHI, ANGRISANI, RUSSO, TRENTACOSTE, MORONESE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Contributo per l'acquisto di servizi di assistenza personale domiciliare)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 è riconosciuto un contributo pari a 300 euro mensili ai soggetti che abbiano alle proprie dipendenze mediante contratto di lavoro subordinato o siano

utilizzatori mediante contratto di somministrazione di lavoro di un soggetto addetto all'assistenza personale domiciliare di una persona con disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma t, della medesima legge.

2. Le modalità operative per accedere al contributo di cui al comma 1 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento delle risorse di cui al comma 3, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.2 (testo 2)

GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, AUDDINO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, ROMANO, PUGLIA, MORONESE, ORTIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21.

(Nuovo Fondo Caregiver*)*

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare, come definito al comma 255, dell'articolo i della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, e di 25 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

21.0.2

GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, AUDDINO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, ROMANO, PUGLIA, MORONESE, ORTIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21.

(Nuovo Fondo Caregiver*)*

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare, come definito al comma 255, dell'articolo i della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) quanto a 5o milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente quota delle risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

c) quanto a 5o milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

21.0.3

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Estensione durata permessi retribuiti ex *articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)*

1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le

parole: «giugno 2020» sono aggiunte le seguenti: «nonché di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili sino al 31 dicembre 2020».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 104,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.0.4

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Lavoro agile per genitori con figli con disabilità)

Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81».

21.0.5

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Lavoro accessorio in ambito familiare e domestico)

1. Per prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Le attività lavorative di cui al presente articolo possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo possono fare ricorso in qualità di committenti esclusivamente le persone fisiche, non nel l'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, esclusivamente nei seguenti ambiti:

a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b) assistenza domiciliare ai bambini.

3. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo, i committenti esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

4. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 3 il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro.

5. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio ai sensi del presente articolo sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione dì lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

7. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del

buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 3, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *e)* e 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003.».

21.0.500/1

DI GIROLAMO

All'emendamento 21.0.500, capoverso «Art. 21-*bis*»*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si sia verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche».

21.0.500/2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

All'emendamento 21.0.500, lettera a)*, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Il limite di età di cui al comma 1 non si applica in riferimento ai figli con disabilità m situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «230 milioni per l'anno 2020».

21.0.500/3

FEDELI

All'emendamento 21.0.500, alla lettera a)*, capoverso* «Art. 21-*bis*»*, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Il limite di età di cui al comma 1 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale».

21.0.500/4

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 21.0.500, alla lettera a)*, capoverso* «Art. 21-*bis*»*, al comma 4, dopo le parole:* «di fruire di alcuna delle predette misure» *sono aggiunte le seguenti:* «, salvo non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1 o 2.».

21.0.500/5

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 21.0.500, alla lettera a)*, capoverso* «Art. 21-*bis*»*, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. All'articolo 105, commi 1, lettera *a)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: ", per i mesi da giugno a settembre 2020" sono soppresse».

21.0.500/6

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 21.0.500, alla lettera a)*, dopo il capoverso* «Art. 21-*bis*» *è inserito il seguente:*

«Art. 21-*ter*.

(Implementazione dei servizi comunali per l'attuazione dei progetti di pubblica utilità)

1. Al fine di implementare la partecipazione da parte dei precettori del Reddito di cittadinanza ai progetti dei comuni, utili alla collettività di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Il fondo di cui al precedente periodo è destinato al finanziamento dei servizi accessori essenziali ai fini dello svolgimento dei progetti di cui al precedente periodo, ivi comprese le risorse destinate alla corresponsione degli eventuali obblighi derivanti dall'attuazione dei protocolli di sicurezza, anche attraverso strumenti assicurativi, connessi alle attività e all'implementazione dei sistemi di monitoraggio, anche informatici, relativi allo svolgimento delle attività medesime.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di ripartizione e di distribuzione del fondo di cui al comma 1, comprese le modalità di indicazione specifica da parte del responsabile dei servizi comunali preposto all'attivazione dei progetti del fabbisogno relativo ai servizi accessori e del giustificativo dell'indisponibilità delle risorse medesime da parte del Comune, nel limite delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6-*bis*, pari a 25 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

21.0.500/7

CAMPAGNA

All'emendamento 21.0.500, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* dopo l'articolo 26, è inserito il seguente:

"Art. 26-*bis*.

(Trattamenti integrativi del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, si applicano anche in riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148"».

21.0.500/8

CAMPAGNA

All'emendamento 21.0.500, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

"Art. 28-*bis*.

(Avviso pubblico 'Giovani per il sociale 2018')

1. Al fine di contribuire alle azioni a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scorrimento della graduatoria di merito dei progetti presentati in relazione all'Avviso pubblico 'Giovani per il sociale 2018', approvata con decreto del Capo del dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale n. 425/2020, sono destinati 10 milioni euro per l'anno 2020 con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

21.0.500/9

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

All'emendamento 21.0.500, alla lettera b), *capoverso* «Art. 31-*bis*», *apportare le seguenti modificazioni:*

al comma 1, le lettere b) *e* c) *sono sostitute dalle seguenti:*

«*b)* ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera *b)*, che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali».

21.0.500/10

MATRISCIANO, PIRRO

All'emendamento 21.0.500, lettera c), *capoverso* «Art. 32-*bis*», *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «enti locali» *inserire le seguenti:* «, ivi inclusi gli enti in dissesto, in piano di riequilibrio finanziario pluriennale o in attesa di approvazione di piano di riequilibrio finanziario pluriennale,».

21.0.500/11

GALLONE

All'emendamento 21.0.500, alla lettera c), *capoverso* «Art. 21-*bis*», *sostituire le parole:* «priorìtariamente per affitti di spazi e» *con le seguenti:* «prioritariamente per affitti di spazi già predisposti all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021 delle scuole paritarie disponibili, nonché per le».

21.0.500/12

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

All'emendamento 21.0.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* c) *capoverso* «Art. 32-*bis*, *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Per il personale del comparto scuola restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 502, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'articolo 1, comma 269, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.

3-*ter*. A decorrere dall'anno 2020, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo. La quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro è versata, al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore».

b) *alla lettera* i) *capoverso articolo 42*-bis *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni né interessi.

4-*ter*. All'articolo 38, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-*bis*," sono aggiunte le seguenti: "nonché ai fini del pagamento della cedola in corso al momento dell'adesione stessa,".

4-*quater*. All'articolo 10, comma 7, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "qualora almeno il 20 per cento dei soci" sono sostituite dalle seguenti: "qualora almeno il 10 per cento dei soci"».

21.0.500/13

CONZATTI, COMINCINI

Alla lettera c), *capoverso* «Art. 32-*bis*», *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. In aggiunta alle misure per l'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione destina un importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2020 e 2021 a favore delle scuole primarie e secondarie paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Tale contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.0.500/14

RAMPI

All'emendamento 21.0. 500, alla lettera c), *capoverso* «Art. 32-*bis*», *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l'edilizia scolastica, all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Il dirigente scolastico che, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3, ha tempestivamente richiesto all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico l'adempimento degli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per garantire la sicurezza degli edifici scolastici assegnati in uso, dei loro locali e dei relativi impianti, non può essere destinatario di connessi provvedimenti sanzionatori adottati dai competenti organi di controllo. Il dirigente scolastico non è tenuto ad effettuare controlli sugli impianti e sui locali tecnici destinati ad ospitare in via esclusiva centrali, impianti ed ogni altra strumentazione tecnica di servizio all'edificio adibito ad uso scolastico.

3-*ter*. Il personale scolastico che, in relazione alla emergenza sanitaria da COVID 19, ha osservato le prescrizioni adottate dal Comitato tec-

nico scientifico istituito con il decreto del Capo dipartimento della protezione civile del 5 febbraio 2020, n. 371, dalle linee guida e dai protocolli di sicurezza emanati dal Ministero dell'istruzione e dagli altri soggetti competenti, risponde dei danni verso terzi solo in caso di colpa grave o dolo.

3-*quater*. Nel codice penale, dopo l'articolo 590-*sexies*, è aggiunto il seguente:

'Art. 590-*septies*.

(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali da infortunio)

Il datore di lavoro e il dirigente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in caso di infortunio sul lavoro derivante da loro imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo qualora ne sia accertata la colpa grave"'».

21.0.500/15

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento, alla lettera c) *capoverso* «Art. 32-*bis*», *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. Nell'ambito dei patti educativi di territorio stipulati ai sensi del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, contenuto nel Decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020, le Istituzioni scolastiche singole o in rete possono stipulare protocolli d'intesa con gli Enti locali volti a regolamentare il funzionamento delle attività previste nei patti stessi. L'Ente locale può affiancare la scuola per gli aspetti organizzativi, di responsabilità e di copertura assicurativa, purché le attività svolte nelle scuole siano conformi al documento di valutazione dei rischi vigente nell'Istituto».

21.0.500/16

RAMPI

Alla lettera c), *capoverso* «Art. 32-*bis*», *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 231-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, comma 1, lettera *b)*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di sospensione del-

l'attività in presenza, al personale assunto ai sensi del periodo precedente si applicano le norme in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile"».

21.0.500/17

SANTANGELO, PUGLIA

All'emendamento 21.0.500, lettera f), *capoverso* «Art. 42-*bis*» *sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo le parole:* «Lampedusa e Linosa,» *inserire le seguenti:* «, Trapani, Caltanissetta, Pozzallo, Porto Empedocle, Siculiana e Vizzini, »;

b) *al comma 2 dopo le parole:* «Lampedusa e Linosa,» *inserire le seguenti:* «, Trapani, Caltanissetta, Pozzallo, Porto Empedocle, Siculiana e Vizzini,»;

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, al fine di consentire il pieno rilancio dell'economia nei comuni di Lampedusa, Trapani, Caltanissetta, Pozzallo, Porto Empedocle, Siculiana e Vizzini sono previste le seguenti misure:

a) alle imprese che hanno sede nei predetti comuni, operanti in settori diversi da quelli di cui al comma 2, possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1º gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto;

b) ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nel territorio di Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile una tantum pari a 600 euro.»;

d) *al comma 3 dopo le parole:* «comma 2» *inserire le seguenti:* «e comma 2-*bis*»;

e) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per le finalità di cui ai commi 2, 2-*bis* e 3 è autorizzata la spesa di 3 milioni per l'anno 2020, e di 10 milioni a decorrere dall'anno 2021. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4 del presente decreto.».

f) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Sospensione versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese dei comuni di Lampedusa e Linosa, Trapani, Caltanissetta, Pozzallo, Porto Empedocle, Siculiana e Vizzini».

21.0.500/18

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

All'emendamento 21.0.500, alla lettera f) *all'articolo 42*-bis *al comma 1 e 2 dopo le parole:* «Lampedusa e Linosa» *aggiungere le seguenti:* «e del Comune di Trieste».

21.0.500/19

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

All'emendamento 21.0.500, alla lettera f) *all'articolo 42*-bis *al comma 1 e 2 dopo le parole:* «Lampedusa e Linosa» *aggiungere le seguenti:* «e del Comune di Crotone».

21.0.500/20

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

All'emendamento 21.0.500, alla lettera f) *all'articolo 42*-bis *al comma 1 e 2 dopo le parole:* «Lampedusa e Linosa» *aggiungere le seguenti:* «e del Comune di Leuca».

21.0.500/21

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

All'emendamento 21.0.500, alla lettera f) *all'articolo 42*-bis *al comma 1 e 2 dopo le parole:* «Lampedusa e Linosa» *aggiungere le seguenti:* «e del Comune di Gallipoli».

21.0.500/22

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

All'emendamento 21.0.500, alla lettera f) *all'articolo 42*-bis *al comma 1 e 2 dopo le parole:* «Lampedusa e Linosa» *aggiungere le seguenti:* «e del Comune di Messina».

21.0.500/23

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

All'emendamento 21.0.500, alla lettera f) *all'articolo 42*-bis *al comma 1 e 2 dopo le parole:* «Lampedusa e Linosa» *aggiungere le seguenti:* «e del Comune di Porto Empedocle».

21.0.500/24

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

All'emendamento 21.0.500, alla lettera f) *all'articolo 42*-bis *al comma 1 e 2 dopo le parole:* «Lampedusa e Linosa» *aggiungere le seguenti:* «e del Comune di Pozzallo».

21.0.500/25

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

All'emendamento 21.0.500, alla lettera f) *all'articolo 42*-bis *al comma 1 e 2 dopo le parole:* «Lampedusa e Linosa» *aggiungere le seguenti:* «e del Comune di Roccella Ionica».

21.0.500/26

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

All'emendamento 21.0.500, alla lettera f) *all'articolo 42*-bis *al comma 1 e 2 dopo le parole:* «Lampedusa e Linosa» *aggiungere le seguenti:* «e del Comune di Sant'Antioco».

21.0.500/27

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

All'emendamento 21.0.500, alla lettera f) *all'articolo 42*-bis *al comma 1 e 2 dopo le parole:* «Lampedusa e Linosa» *aggiungere le seguenti:* «e del Comune di Sant'Anna Arresi».

21.0.500/28

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

All'emendamento 21.0.500, alla lettera f), *all'articolo 42*-bis*, al comma 1 e 2, dopo le parole:* «Lampedusa e Linosa»*, aggiungere le seguenti:* «e del Comune di Udine».

21.0.500/29

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

All'emendamento 21.0.500, alla lettera f)*, all'articolo 42*-bis*, al comma 1 e 2, dopo le parole:* «Lampedusa e Linosa» *aggiungere le seguenti:* «e del Comune di Como».

21.0.500/30

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

All'emendamento 21.0.500, alla lettera f)*, all'articolo 42*-bis*, al comma 1 e 2, dopo le parole:* «Lampedusa e Linosa» *aggiungere le seguenti:* «e del Comune di Ventimiglia».

21.0.500/31

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

All'emendamento 21.0.500, alla lettera f)*, capoverso* «Art. 42-*bis*»*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* «21 dicembre 2020,» *sono inserite le seguenti:* «o scaduti nelle annualità 2018 e 2019,» *e dopo le parole:* «sono effettuati» *sono inserite le seguenti:* «, nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)»*;*

2) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. La riduzione del 40 per cento sull'importo dovuto, di cui al comma 1, per i soggetti che svolgono attività economica, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell'ulteriore disciplina in materia di aiuti "*de minimis*" e previa presentazione, da parte delle imprese beneficiarie, di una comunicazione relativa alle somme effettivamente fruite, relative a qualsiasi altro aiuto "*de minimis*" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso»;

3) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-*bis*. Per le medesime ragioni di cui al comma 2, i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa sono autorizzati a richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti in scadenza negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 ed il differimento, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista»;

4) *al comma 4, dopo la parola:* «2021» *sono inserite le seguenti:* «e 2022».

21.0.500/32

LOREFICE, DRAGO, D'ANGELO

All'emendamento 21.0.500, lettera f)*, capoverso* «Art. 42-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *aggiungere infine il seguente comma:*

«4-*bis*. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, è autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 500.000 euro, per ciascuno dei Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse di cui al primo periodo, nonché le modalità di monitoraggio della spesa»;

b) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 3,5 milioni per l'anno 2020.

21.0.500/33

CANDIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

All'emendamento 21.0.500, dopo la lettera f)*, inserire la seguente:*

«*f*-bis*)* dopo l'articolo 42-*bis*, inserire il seguente:

"Art. 42-*ter*.

(Istituzione di una zona economica speciale (ZES) nel territorio del Comune di Lampedusa)

1. È istituita una ZES nel territorio del Comune di Lampedusa al fine di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'attività d'impresa nella ZES e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

2. La Regione Sicilia definisce le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui ai successivi commi da 5 a 8.

3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi da 5 a 8 le aziende che svolgono attività di impresa, di qualunque genere.

4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES operano in armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e, quindi, assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

5. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES, nel periodo incluso tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'IMU e dalla TARI per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

6. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la Free Zone.

7. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 5, lettere *b)* (IRAP) e *d)* (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 6 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

8. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nel!'ambito della Regione Sicilia;

c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e oneri sociali) viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

9. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.

10. Le agevolazioni indicate dai commi da 5 a 8 sono applicate dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2029.

11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di euro per il 2021 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88"».

21.0,500/34

GALLONE, GALLIANI, PICHETTO FRATIN

All'emendamento 21.0.500, alla lettera g)*, al numero 1), capoverso* «1»*, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le risorse di cui al primo periodo possono essere utilizzate altresì per il finanziamento di servizi di trasporto pubblico locale e regionale destinato alle squadre sportive dei settori giovanili e di persone con disabilità».

21.0,500/35
DI GIROLAMO

All'emendamento 21.0.500, capoverso «Art. 48-*bis*», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di evitare assembramenti nei pressi e agli stalli situati lungo il percorso consentito ai bus di linea sia pubblici che privati ed in particolare per quelli che la cui utenza è rappresentata con evidenza da studenti, le Province e le Città Metropolitane, dovranno, ove gli spazi lo consentono, ampliare e potenziare le predette aree anche con apposita cartellonistica contenente le norme obbligatorie da rispettare per contenere il contagio da COVID-19. Per tali finalità si provvede mediante le risorse di cui al decreto 19 marzo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

21.0.500/36
COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 21.0.500, dopo la lettera h) *è inserita la seguente:*

«*h*-bis*)* all'articolo 69, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "2-*sexies*" sostituire le parole: "prorogare o rinnovare i" con le seguenti: "richiedere e negoziare la proroga o il rinnovo dei";

b) al capoverso "2-*sexies*", lettera *b)*, sopprimere le parole: "non rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso";

c) Sopprimere il capoverso "2-*septies*"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche aventi ad oggetto immobili conferiti o trasferiti a fondi comuni di investimento immobiliare costituiti ai sensi del!'art. 4 del Decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410».

21.0.500/37
MALLEGNI

All'emendamento 21.0.500, dopo la lettera h)*, aggiungere la seguente:*

«*h*-bis*)* all'articolo 80, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n.83, le parole: "esistenti alla data del 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1º gennaio 2019"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4, dell'articolo 114 del presente decreto-legge.

21.0.500/38

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

All'emendamento 21.0.500, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«*h*-bis*)* dopo l'articolo 113 è inserito il seguente:

"Art. 113-*bis*.

(Ulteriori misure fiscali)

1. All'articolo 125, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto-legge."».

21.0.500

IL GOVERNO

a) *dopo l'***articolo 21***, inserire il seguente*:

«Art. 21-*bis*.

(Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla

durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito dì contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un'indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

5. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente; educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.

8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

9. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

b) *dopo l'***articolo 31***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19)

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020:

a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera *b)*, che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, vengono impartite; dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco può nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (OSCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune. La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.

3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivate ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

4. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi i volontari di cui al comma 2, spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50

per cento. Ai relativi oneri, pari a 263.088 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Ai volontari di cui al comma 2, oltre all'onorario fisso forfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai relativi oneri, pari a 220.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza COVID 19 e disponibili sul "Fondo per le emergenze nazionali" di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

c) *dopo l'***articolo 32***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021)

1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021; è istituito un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono destinate a favore degli enti locali per le finalità di cui all'articolo 32, comma 2, lettera *a)*, del presente decreto prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l'edilizia scolastica, adottate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del presente decreto, il Ministero dell'istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione

straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 58-*octies* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Alle medesime finalità il Ministero dell'istruzione destina ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi del medesimo articolo 58-*octies* del decreto-legge n. 124 del 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo».

d) *dopo l'***articolo 34***, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

(Operazioni dì pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali)

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l'anno2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto-legge, per le finalità indicate. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo».

e) *all'articolo 39, dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui al comma 1, nonché quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 188 del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.»;

f) *dopo l'***articolo 42***, inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Sospensione versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca, per Lampedusa e Linosa)

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e Ie malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito; con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili prevista dall'articolo 97 del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, al fine di consentire il pieno rilancio dell'attività turistica ed alberghiera, alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa e Linosa, possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. A tali agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per i settori interessati.

3. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni dì cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

g) *all'articolo 44:*

1) *il comma 1 è sostituito dal seguente*:

«1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16 maggio 2010, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità.»;

2*) dopo il comma 1, è inserito il seguente*:

«1-*bis*. Ciascuna Regione e Provincia autonoma è autorizzata all'attivazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni autorizzata dal medesimo comma 1 le stesse percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2-8 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione dei criteri e delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal medesimo comma 1, secondo periodo, e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi, nonché alla ripartizione delle residue risorse del comma 1, primo periodo, secondo i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

h) *dopo l'***articolo 48***, inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

(Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni)

1. Per l'anno scolastico 2020-2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e. scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, ferma restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

i) *all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. I decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111 e 11 settembre 2020, n. 117 sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111 e 11 settembre 2020, n. 117.».

Art. 22.

22.1

PILLON, PIZZOL, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«*1*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato «Fondo per la formazione ai lavori di cura e di *caregiving*», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato alla promozione di attività di formazione ai lavori di cura e di *caregiving*, con specifico riferimento ai bambini, agli anziani, ai disabili e alle persone affette da malattie croniche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati,

di uomini e donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritti all'Assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Fondo per la formazione ai lavori di cura e di *caregiving*».

22.2

CANGINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «Fondo per la formazione personale delle casalinghe» *con le seguenti:* «Fondo per la formazione personale dei soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *a)*, della legge 3 dicembre 1999, n. 493»;

b) *al comma 1, sostituire la parola:* «donne» è *con la seguente:* «persone»;

c) *al comma 2, dopo le parole:* «entro il 31 dicembre 2020,» *aggiungere le seguenti:* «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Fondo per la formazione personale dei soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *a)*, della legge 3 dicembre 1999, n. 493».

22.3

MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Fondo per le donne che si prendono cura gratuitamente del coniuge del convivente di fatto e dei familiari»;

b) *al comma 1 sostituire le parole:* «Fondo per la formazione personale delle casalinghe» *con le seguenti:* «Fondo per le donne che si prendono cura gratuitamente del coniuge del convivente di fatto e dei familiari»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le predette risorse sono finalizzate al sostegno delle donne che assistono gratuitamente e si prendono cura in modo continuativo del coniuge o del convivente di fatto ai sensi della legge 76 del 2016, di un familiare o di un affine entro il secondo grado.».

22.4 (testo 2)

FEDELI, VALENTE, LAUS, NANNICINI, PITTELLA, ALFIERI, ASTORRE, BOLDRINI, D'ALFONSO, FERRAZZI, IORI, Assuntela MESSINA, ROJC, STEFANO, VERDUCCI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato «Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attività di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, in via prioritaria dalle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'Assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura."

Conseguentemente, alla rubrica*, aggiungere, in fine, le seguenti parole* "e dei casalinghi".

22.4

FEDELI, VALENTE, LAUS, NANNICINI, PITTELLA, ALFIERI, ASTORRE, BOLDRINI, D'ALFONSO, FERRAZZI, IORI, Assuntela MESSINA, ROJC, STEFANO, VERDUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «delle casalinghe» *inserire le seguenti:* «e dei casalinghi».

Conseguentemente,

a) *al medesimo comma, dopo le parole:* «delle donne» *inserire le seguenti:* «e degli uomini» *e dopo le parole:* «iscritte» *inserire le seguenti:* «e iscritti»;

b) *alla rubrica, aggiungere, in fine le seguenti parole:* «e dei casalinghi».

22.5

LEONE, PUGLIA, PAVANELLI, MORONESE, L'ABBATE, TRENTACOSTE, VANIN, DONNO, ROMANO, GIANNUZZI

Al comma 1, sostituire le parole da: «, finalizzato alla»*, fino alla fine del comma, con le seguenti:* «, finalizzato, nella misura del cinquanta per cento, alla promozione della formazione personale e all'incremento delle opportunità culturali e partecipative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, e, nella misura del restante cinquanta per cento, ad iniziative finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro, tramite lo svolgimento di *stage* e/ o tirocini retribuiti da svolgersi, per un periodo non inferiore ai sei mesi, presso enti pubblici e privati, delle donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte all'Assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.».

22.6

FEDELI, VALENTE, LAUS, NANNICINI, PITTELLA, ALFIERI, ASTORRE, BOLDRINI, D'ALFONSO, FERRAZZI, IORI, Assuntela MESSINA, ROJC, STEFANO, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire le parole da: «finalizzato alla promozione della formazione personale e all'incremento delle opportunità culturali e partecipative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati,» *con le seguenti:* «finalizzato alla promozione di attività di formazione, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura, svolte da enti pubblici e privati,».

22.0.1

CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Centro Italiano di Studio e di Ricerca per le politiche sociali in favore delle persone con disabilità)

1. In conseguenza degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di rafforzare l'azione nel perseguimento degli obiettivi della Convenzione del-le Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge di ratifica, 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, quale concorso dello Stato da ripartire, in quote paritarie, tra gli Enti associativi di cui alla legge 23 aprile 1965 n. 458 e all'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di progettazione, realizzazione, avvio e funzionamento del Centro Italiano di Studio e di Ricerca per le politiche sociali in favore delle persone con disabilità, con sede nella città di Roma.

2. Il Centro Italiano di Studio e di Ricerca per le politiche sociali in favore delle persone con disabilità, valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano, anche indirettamente, di politiche per la disabilità, e più in generale promuove e diffonde i principi e i valori di una cultura ispirata alla tradizione della civiltà occidentale, promuovendo un'azione culturale e sociale che risulti adeguata al quel cambiamento culturale necessario alla realizzazione di una società impegnata alla non esclusione dagli ambiti sociale ed economico delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità. Il Centro nazionale di studio e di ricerca per le politiche in favore delle persone con disabilità può avvalersi del contributo di Enti pubblici e privati, delle Università e degli istituti di ricerca nelle materie economiche e sociali e può realizzare *partnership* con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali».

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 114 le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» *sono sostituite dalle seguente:*« 248 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Art. 23.

23.1

GIANNUZZI, PUGLIA, TRENTACOSTE, MATRISCIANO, ANGRISANI, MININNO, BOTTO, NATURALE, FLORIDIA, CORRADO, ROMANO, VACCARO, PACIFICO, LEONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera *c)* è abrogata;

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Nel caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello di cui al comma 5, il Rem può essere richiesto ad integrazione della somma goduta per un importo tale per cui il cumulo dei due benefici sia pari alla somma di cui al comma 5.

3-*ter*. Gli aventi diritto all'integrazione di cui al comma 3-*bis* percepiscono il beneficio corrente o a recupero dei mesi precedenti, per lo stesso numero di mensilità previsto per tutti gli altri beneficiari del Rem."»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«*2*. Le domande per la quota del Rem di cui al comma 1 del presente articolo e per le integrazioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come introdotto dal comma 01, lettera *b)*, del presente articolo, sono presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 novembre 2020 tramite i modelli di domanda predisposti dal medesimo Istituto e presentati secondo le modalità stabilite dallo stesso.»;

c) *al comma 3, dopo le parole:* «al comma 1»*, aggiungere le seguenti:* «nonchè le integrazioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come introdotto dal comma 01, lettera *b)*,»;

d) *al comma 4, dopo le parole:* «n. 34 del 2020,»*, aggiungere le seguenti:* «come modificato dalle disposizioni di cui al comma 01 del presente articolo,».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 15 milioni per l'anno 2020.

23.2

MATRISCIANO, GUIDOLIN, PUGLIA, NOCERINO, CAMPAGNA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «indennità di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto»*, con le seguenti:* «indennità di cui agli articoli 9, 10 e 12 del presente decreto».

23.3

PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b*-bis*)* residenza in Italia per almeno 10 anni di almeno un componente del nucleo familiare, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;».

23.4

PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, al fine di incrementare i controlli e le verifiche sulla sussistenza dei requisiti per richiedere l'erogazione del Reddito di cittadinanza, di cui al medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. L'incremento di cui al presente comma è altresì finalizzato ad incrementare i controlli e le verifiche sulla sussistenza dei requisiti per richiedere l'erogazione del Reddito di emergenza, di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.1

LOREFICE, PUGLIA, FLORIDIA, MORONESE, ORTIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Sospensione delle rate della cessione del quinto per i nuclei familiari maggiormente esposti agli effetti della crisi)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai diritti maturati a far data dal 17 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i soggetti di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, qualora la parte debitrice ne faccia espressa richiesta, non possono esigere il versamento delle rate relative alla cessione della quinta parte della retribuzione o di qualunque tipologia di pensione dalle persone fisiche che alla data del 23 febbraio 2020 facevano già parte di nuclei familiari, come risultanti da dichiarazioni ISEE, rientranti tra quelli individuati dall'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero nei quali vi siano persone con grave disabilità rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

23.0.2

VONO, GRIMANI, MAGORNO, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 330, comma 5, le parole: "nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di

quest'ultima è comunque a titolo gratuito" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, senza maggiori oneri per la finanza pubblica".

b) all'art. 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-*bis*. La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione *on-line*."».

23.0.3

GRIMANI, VONO, CONZATTI, COMINCINI

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-*bis*.

(Semplificazioni in materia di disabilità)

1. A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Art. 24.

24.1

IANNONE, CALANDRINI

Sopprimere l'articolo.

24.2

MONTEVECCHI, VANIN, PACIFICO, PAVANELLI, ROMANO, PUGLIA, TRENTACOSTE, CORRADO, DONNO

Apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela, fruizione e di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, può autorizzare, a decorrere dalla data di pubblicazione dei bandi per l'assunzione di funzionari Area 3, posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo comma 338, della legge 3o dicembre 2018, n. 145, nonché, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, da concludere entro il 31 dicembre 2021, incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. L'importo massimo del singolo contributo d'incarico è 40.000 euro, entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ciascuna Soprintendenza assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.»;

2) *al comma 3, dopo le parole:* «dall'incarico», *inserire la seguente:* «esclusivamente»;

3) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis.* Al fine di valorizzare le professioni dello spettacolo e della danza, quota parte pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo di parte corrente istituito dall'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è destinata al sostegno del reddito degli insegnanti delle scuole di danza non iscritte come associazione sportiva dilettantistica o società sportive dilettantistiche. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.».

24.3

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «delle Sopraintendenze archeologia, belle arti e paesaggio», *con le seguenti parole:* «di tutti gli uffici di cui al Capo VI e VII del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169».

All'onere derivante dal presente comma, valutato in 8 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

24.4 (testo 2)

CORRADO, PUGLIA, DE LUCIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole*: «Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento.» *con le seguenti:* «I collaboratori sono scelti fra gli iscritti in albi professionali per possessori di laurea magistrale o negli elenchi dei professionisti istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110 e del DM 20 maggio 2019 n. 244. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento secondo le modalità stabilite dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

b) *al comma 3, sopprimere il quarto periodo*;

c) *al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, e che abbiano conseguito una esperienza di almeno 5 anni di direzione di progetti nel campo dei beni culturali in ruoli professionali sia pubblici sia privati»;

d) *al comma 10, sostituire le parole*: «10 per cento» *con le seguenti*: «30 per cento».

24.4

CORRADO, PUGLIA, DE LUCIA

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento.» *con le seguenti:* «I collaboratori sono scelti fra gli iscritti in albi professionali per possessori di laurea magistrale o negli elenchi dei professionisti istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110 e del DM 20 maggio 2019 n. 244. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento secondo le modalità stabilite dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

24.5

MONTEVECCHI, VANIN, PACIFICO, PAVANELLI, ROMANO, PUGLIA, TRENTACOSTE, CORRADO, DONNO

Sopprimere il comma 3.

24.6

CORRADO, PUGLIA, DE LUCIA

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.

24.7

MARILOTTI, FENU, PUGLIA, PAVANELLI, L'ABBATE, MORONESE

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Al fine di sostenere la formazione degli operatori del settore del turismo, le risorse di cui al presente comma possono essere impiegate anche per l'attivazione di corsi di formazione, perfezionamento e professionalizzazione.»;

b) *sostituire le parole da:* «sono determinate» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «sono definiti i criteri di riparto del Fondo, le modalità di accesso al medesimo Fondo e di svolgimento delle relative procedure selettive, nonché le modalità organizzative dei corsi di formazione, perfezionamento e professionalizzazione.»

24.8

VONO, COMINCINI, CONZATTI

Al comma 4, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato a stipulare apposite convenzioni per tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei

servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età con Enti/ Federazioni senza scopo di lucro iscritti nel registro nazionale delle APS che abbiano sedi e/o articolazioni dislocate nel territorio nazionale».

24.9

CORRADO, PUGLIA, DE LUCIA

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e che abbiano conseguito una esperienza di almeno 5 anni di direzione di progetti nel campo dei beni culturali in ruoli professionali sia pubblici sia privati».

24.10

CORRADO, PUGLIA, DE LUCIA

Al comma 10, sostituire le parole: «10 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento».

24.11

COMINCINI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte II-*bis*, dopo il numero 1-*quinquies*) è aggiunto il seguente:

"1-*sexies*). Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private";

11-*ter*. AI decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella C, il numero 1), è soppresso».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 dell'articolo 114 con il seguente: 4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 242 milioni di euro per l'anno 2020 e di 18,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

24.12

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, PAVANELLI, ORTIS, DE LUCIA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Per gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di primo livello del nuovo ordinamento, gli istituti a indirizzo musicale, scuole di musica e gli altri enti di formazione musicale di qualsiasi ordine e grado, è istituito un "Bonus strumenti musicali" pari al 22 per cento del costo sostenuto, per l'acquisto di uno strumento musicale di manifattura italiana, coerente al corso di studi. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione è acquistato presso un produttore o rivenditore, tramite presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dagli enti di cui al periodo precedente, da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento a cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è fruibile sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 3 milioni a decorrere dall'anno 2021.

24.13

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* Nelle procedure di archeologia preventiva, nella fase di fattibilità del progetto, salvo prescrizioni esecutive che possono condizionare il progetto, ma non bloccarlo e devono essere comprese nelle progettazioni preliminari e definitive, le delibere al termine delle operazioni di verifica preventiva devono essere firmate dal Responsabile Area Archeologia di ciascuna Soprintendenza o, in assenza, dall'archeologo più anziano in servizio. Avverso il provvedimento il committente può ricorrere alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio-Servizio II Archeologia».

24.14

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. In materia di demolizioni di beni immobili, rinvenuti nel corso di scavi archeologici, la decisione motivata sulla rimozione in scavo o sul mantenimento in sito, è demandata al funzionario archeologo direttore scientifico dello scavo; il ricorso al decreto della Commissione Regionale è prescritto solo nel caso di resti di edifici conservati "in elevato" di cui è riconoscibile la funzione e di rilevante valore architettonico».

24.15

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. L'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

"Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato, o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno un mese prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito"».

24.16

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Al fine di realizzare e sviluppare la piattaforma unica nazionale *AWARE* e la rete di monitoraggio sensoristico finalizzata alla salvaguardia, sicurezza e alla manutenzione programmata del patrimonio storico-artistico, monumentale, archeologico e paesaggistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il "Fondo *AWARE* per la realizzazione e lo sviluppo della piattaforma unica nazionale per l 'utilizzo sistemico dei dati satellitari e sensoristici di terra e per la costruzione della rete unica di monitoraggio del patrimonio culturale italiano", con una dotazione finanziaria annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2020.

13-*ter*. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si

manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.1
STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Disposizioni in favore del comune di Matera)

1. Al fine di non disperdere le professionalità acquisite nella gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti riguardanti il ruolo di Capitale Europea della Cultura 2019, il comune di Matera, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può assumere a tempo indeterminato, con le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

24.0.2
STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Disposizioni in favore del comune di Matera)

1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo, al secondo e all'ultimo periodo, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021";

b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Al personale in servizio alla data del 14 agosto 2020, alla scadenza dei trentasei mesi, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Per l'anno 2021 il comune di Matera provvede, nel limite massimo di spesa di 1.200.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie

disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4".».

24.0.3

RAUTI, CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Assunzioni straordinarie presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali)

1. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, nonché per incrementare le attività di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in deroga ed in aggiunta ai vigenti vincoli assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere in via straordinaria a tempo indeterminato, per il triennio 2020-2022, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, un contingente di complessive 102 unità di personale, equamente distribuito tra i ruoli Agricoltura ed ICQRF del medesimo ministero e così composto: 2 unità di personale con qualifica dirigenziale non generale di cui uno riservato al personale interno; 80 unità di personale da inquadrare nella terza area funzionale, posizione economica F1; 20 unità di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, posizione economica F2.

2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1, per l'importo di euro 4.067.809 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ai sensi dell'articolo 114 del presente provvedimento. Conseguentemente all'articolo 114, comma 5, dopo la parola: "24," è inserita: "24-*bis*,"».

24.0.4 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente*:

«Art. 24-*bis*.

(Misure per la tutela degli Enti parco)

1) All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"*3.* Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, ed è scelto tra soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta su una lista di candidati nel rispetto del principio di parità di genere ai sensi della normativa vigente. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato. Non può essere nominato Presidente di ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.

3-bis. Per il Presidente trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle unioni montane dei comuni, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.».

24.0.4

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Misure per la tutela degli Enti parco)

1) All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"*3.* Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, ed è scelto tra soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta su una lista di candidati nel rispetto del principio di parità di genere ai sensi della normativa vigente. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato. Non può essere nominato Presidente di ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.

3-bis. Per il Presidente trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle unioni montane dei comuni, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30. 000 abitanti"».

24.0.5

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Misure per la tutela degli Enti parco)

1) All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"*3*. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, ed è scelto tra soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato. Non può essere nominato Presidente di ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.

3-*bis*. Per il Presidente trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle unioni montane dei comuni, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30. 000 abitanti"».

24.0.6 (testo 3)

CONZATTI, COMINCINI, GARAVINI, GINETTI, SBROLLINI, SUDANO, PARENTE, VONO

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche in materia di pari opportunità e di prevenzione della violenza di genere, nonché a sostegno dell'associazione Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma)

1. Al fine di potenziare le politiche in materia di pari opportunità, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. Le risorse di cui al presente comma sono destinate, in particolare, alle attività di promozione culturale e sociale rivolte alle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne, nonché alle iniziative dirette a valorizzare i progetti di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere. Nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, con decreto del Ministro per le pari opportunità e per le politiche della famiglia è assegnato un contributo, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, all'associazione Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma al fine di poter sostenere gli oneri anche pregressi gravanti sull'associazione e di assicurare la prosecuzione delle sue attività culturali e sociali.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.6 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI, GARAVINI, GINETTI, SBROLLINI, SUDANO, PARENTE, VONO

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis* Al fine di potenziare le politiche in materia di pari opportunità, tenendo in considerazione le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché per favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne e di sostegno alle iniziative dirette a tutelare e a valorizzare i progetti che si occupano di pari opportunità e di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, è assegnato un contributo, nella misura di 900.000 euro per l'anno 2020, all'associazione Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma per assicurare il prosieguo delle proprie attività di promozione culturale e sociale, con partico-

lare riferimento agli oneri anche pregressi gravanti sull'Associazione. A tal fine il fondo di cui al comma 4 è ulteriormente incrementato nella misura di 900.000 euro per l'anno 2020. All'assegnazione delle risorse si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.6

CONZATTI, COMINCINI, GARAVINI, GINETTI, SBROLLINI, SUDANO, PARENTE, VONO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Misure urgenti per la tutela dell'associazione Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma)

1. Al fine di potenziare le politiche in materia di pari opportunità, tenendo in considerazione le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché per favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne e di sostegno alle iniziative dirette a tutelare e a valorizzare i progetti che si occupano di pari opportunità e di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 5 bis del decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni , dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ed è assegnato all'associazione Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma, per assicurare il prosieguo delle proprie attività di promozione sociale, un contributo di 900.000 euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.7

RUSSO, PUGLIA, FLORIDIA, ORTIS, CORRADO, DE LUCIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Misure di valorizzazione e semplificazione del sistema di formazione culturale dell'impresa sociale, ovvero di bande musicali, associazioni corali e filodrammatiche italiane)

1. Al comma 2 dell'articolo 101 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021".

2. Al comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021".

3. Al fine di promuovere e diffonderne l'attività, nonché agevolare e garantirne il sostentamento economico, lo status giuridico di bande musicali, associazioni corali e filodrammatiche italiane ufficialmente riconosciute che perseguono finalità dilettantistiche è equiparato a quello delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

Art. 25.

25.1

PIZZOL, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

25.2

NANNICINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "30 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";

b) alla lettera *b)*, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".».

25.3

LOMUTI, PUGLIA, MORONESE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 comma 147, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 settembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

25.4

FERRARI, MIRABELLI, BITI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 5, comma 9, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "direttivi", sono inserite le seguenti "conferiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001"».

25.5

DELL'OLIO, PUGLIA, GALLICCHIO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 74, comma 7-*ter*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020", sono soppresse».

25.6

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di semplificare le procedure concorsuali riguardanti la stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieri-

stico incaricato a qualsiasi titolo da almeno sette anni, anche non continuativi negli ultimi dieci, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e incluso, alla data del 30 giugno 2020, in base a disposizioni di legge o regolamentari, in via continuativa o ad esaurimento, in graduatorie, liste o elenchi comunque denominati, si procede, a domanda, previo giudizio di idoneità sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo nel medesimo profilo professionale oggetto dell'incarico. Il personale che non transita nel molo prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, per l'intera durata della permanenza nelle graduatorie, liste o elenchi comunque denominati di cui al periodo precedente. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni interessate provvedono alla ricognizione del personale in possesso dei requisiti previsti e procedono, entro i successivi tre mesi, nel limite massimo delle risorse disponibili destinate a legislazione vigente al servizio oggetto dell'incarico, all'immissione in molo nella medesima sede dove il suddetto personale risulta in servizio. Il personale medico, ad eccezione di quello delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, è ammesso alle procedure di cui al presente articolo, ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione Dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

25.7

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli Enti locali, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, possono procedere alla conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale dipendente in rapporto a tempo indeterminato a condizione che l'ente disponga della copertura economica nel proprio piano assunzionale prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e purché il personale interessato abbia superato con successo il periodo di prova e non sia stato assunto ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

25.8

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. È comunque prorogata, causa l'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino a marzo 2021, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato scadute al 31 dicembre 2020».

25.0.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti connessi all'utilizzo delle risorse del *Recovery Fund*, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad indire procedure di reclutamento per 30 unità di personale dirigenziale e 70 unità di personale non dirigenziale tramite corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

2. Il bando di concorso contiene, tra l'altro, i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte. Il bando può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il personale deve essere preposto.

3. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente.

4. Al corso-concorso selettivo di formazione, da svolgersi presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, possono essere ammessi i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2000, nonché di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, o *master* di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresì, i dipendenti

di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

5. Il corso-concorso è coordinato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e ha la durata massima di dodici mesi, comprensivi di un periodo di applicazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. I programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico complessivo in godimento, senza alcun trattamento di missione.

6. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale la stessa può attingere, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni vacanti. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può procedere a bandire nuovi concorsi solo previa completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

7. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.

8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 25 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 114, comma 4».

25.0.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Disposizioni in materia di assunzione di personale negli enti locali)

1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e di costituire strutture tecniche adeguate alla realizzazione degli investimenti, alla direzione dei lavori, e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, e per favorire processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di 5000 funzionari tecnici e amministrativi altamente specializzati attraverso una procedura di assunzione unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali in modo che gli enti possano procedere alle assunzioni entro il mese di dicembre 2020.

2. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 luglio 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedimentali per le assunzioni fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture dell'amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma.

3. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater*, è inserito il seguente:

"2-*quinquies*. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi 1-*bis* e 2 del presente articolo, non concorrono alla determinazione del-

l'ammontare complessivo della spesa di personale le spese che trovano specifico finanziamento in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati; le spese rimborsate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal triennio 2016-2018. Per la determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020.".

4. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.

5. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 54 milioni di euro per l'anno 2020 e a 325 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede con quota parte dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere *d*-bis*)* e *d*-ter*)*. Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d*-bis*)* e *d*-ter*)* non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione;».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «196 milioni» *e le parole:* «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

E, di conseguenza, all'articolo 114, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*d*-bis*)*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

d-ter*)*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

25.0.3

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Assunzione di personale tecnico negli enti locali)

1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e delle stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, e per favorire i processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di 5.000 funzionari tecnici e amministrativi altamente specializzati attraverso una procedura concorsuale unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

25.0.4

IANNONE, CALANDRINI

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Assunzione di personale tecnico negli enti locali)

1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e delle stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane e per favorire processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di 5000 funzionari tecnici e amministrativi altamente specializzati attraverso una procedura di assunzione unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individuai fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità di

svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali».

25.0.5

IANNONE, CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere in seguente:*

«Art. 25-*bis.*

(Assunzioni a tempo determinato nelle stazioni uniche appaltanti)

1. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 luglio 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedimentali per le assunzioni fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture dell'amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma».

25.0.6

IANNONE, CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere in seguente:*

«Art. 25-*bis.*

(Assunzioni del personale nei corpi e servizi di polizia provinciale)

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di polizia ambientale, stradale, ittico venatoria di competenza dei corpi e servizi di polizia provinciale, le Province possono effettuare nell'anno 2020 assunzioni

di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali per il personale di polizia locale».

25.0.7

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Assunzioni del personale nei corpi e servizi di polizia provinciale)

9. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di polizia ambientale, stradale, ittico-venatoria di competenza dei corpi e servizi di polizia provinciale, le Province possono effettuare nell'anno 2020 assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali per il personale di polizia locale.

10. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 25 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 114, comma 4».

25.0.8

Perosino, Pichetto Fratin

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità delle pubbliche amministrazioni centrali di fare fronte alle importanti sfide derivanti dalle urgenti misure emergenziali adottate, sia a livello europeo, che nazionale a seguito della pandemia da Covid-19, e in considerazione delle carenze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno nei primi mesi del 2021, nonché tenuto conto della tempistica per l'espletamento di nuovi

concorsi, anche nazionali, le graduatorie di concorsi banditi dalle amministrazioni centrali, vigenti alla data del 30 settembre 2020, sono utilizzabili, in deroga all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino al 31 dicembre 2021, ferme restando le applicabili previsioni in materia di facoltà assunzionali».

25.0.9

PEROSINO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis.*

1. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fare fronte alle importanti sfide del settore agricolo alimentare, della pesca e forestale, comprese le urgenti misure adottate a seguito della pandemia da Covid-19, e in considerazione delle carenze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno nei primi mesi del 2021, nonché tenuto conto della tempistica per l'espletamento di nuovi concorsi, anche nazionali, le graduatorie di concorsi banditi dal medesimo Ministero, vigenti alla data del 30 settembre 2020, sono utilizzabili, in deroga all'articolo 1 comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino al 31 dicembre 2021, ferme restando le applicabili previsioni in materia di facoltà assunzionali».

25.0.10

CARIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis.*

(Proroga validità delle graduatorie)

1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera 14, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

25.0.11

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Efficacia delle graduatorie concorsuali)

1. All'articolo 1, comma 147-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "nonché del personale delle scuole e degli asili comunali" sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 147, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021"».

25.0.12

Parente, Comincini

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Estensione validità graduatorie concorsi pubblici)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 147 è sostituito dal seguente:

"147. Le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate dagli anni dal 2011 al 2017 sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2021;

b) le graduatorie approvate dagli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione"».

25.0.13

NENCINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis.*

(Disposizioni in materia di proroga graduatorie concorsi pubblici)

1. All'articolo 1, comma 147, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, la parola: "2020" è sostituita, ovunque ricorra, con la seguente: "2021"».

25.0.14

CARIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis.*

(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)

1. L'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 si applica anche alle graduatorie dei pubblici concorsi in scadenza nel periodo emergenziale».

25.0.15

CARIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis.*

(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)

1. Per gli Enti Locali la possibilità di utilizzare le graduatorie dei pubblici concorsi approvate dall'anno 2011 all'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021».

25.0.16

FERRARI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022)

1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali, per il triennio 2020- 2022, l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo:

a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 13, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti informatici;

c) lo svolgimento di due prove scritte, la cui elaborazione può avvenire anche nella medesima data, con le modalità di cui alla lettera *b);* la prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, nonché management pubblico;

d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni caso almeno le materie di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale deve essere accertata anche la conoscenza di lingue straniere; tale prova può essere effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;

d) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-*ter*, del decreto-legge

30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

3. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

25.0.17

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Disposizioni per la procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022)

1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali, per il triennio 2020- 2022, l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo:

a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 13, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti informatici; *c)* lo svolgimento di due prove scritte, la cui elaborazione può avvenire anche nella medesima data, con le modalità di cui alla lettera *b)*; la prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle :finanze e diritto finanziario e/o ordinamento :finanziario e contabile degli enti locali, nonché management pubblico;

d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni caso almeno le materie di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale deve essere accertata anche la conoscenza di lingue straniere; tale prova può essere effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;

e) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

3. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

25.0.18

De Petris, Laforgia, Grasso, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario)

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni».

25.0.19

Cario

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di procedure concorsuali sul Sostegno didattico)

1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire per l'anno scolastico 2020-2021, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella

primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure concorsuali per il sostegno previste dal Decreto Dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e dal Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1 - Ripartizione posti, Decreto Dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020; Allegato 1 - Prospetto Ripartizione Posti, Decreto Dipartimentale n. 649 del 03 giugno 2020; Allegato A- Prospetto ripartizione posti, Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020.

2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da D.M. n. 176 dell'11 marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provinciali di cui all'art.1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e all'art 2, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al D.P.R. 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10. Tra i titoli valutabili per la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su posti di sostegno, purché in possesso del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, presso le istituzioni scolastiche statali.

4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.

5. In considerazione della pandemia Covid-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei docenti di Sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3 sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021. L'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul soste-

gno che avranno superato la prova orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 01.09.2020».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole: «250 milioni di euro» *con le seguenti:* «200 milioni di euro» *e sopprimere le seguenti parole:* «e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

25.0.20

DELL'OLIO, PUGLIA, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Lavoro agile)

1. All'articolo 87, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente", sono sostituite dalle seguenti: "le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

2. All'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "al 50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "almeno al 50 per cento",

b) l'ultimo periodo è soppresso.».

25.0.21

SANTILLO, MORONESE, PUGLIA, FLORIDIA, PAVANELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)

1. All'articolo 1, comma 495, legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21, e dell'articolo 9, comma 25, lettera *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici a quella data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 497, primo periodo."».

25.0.22

LOMUTI, PUGLIA, ORTIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Diritto al lavoro degli orfani per causa di servizio o lavoro)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è sostituito dal seguente:

"2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugì e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a tre

punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici o privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione".

2. Il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 al fine di adeguarlo a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal comma 1 del presente articolo, in particolare dettando criteri uniformi per la formazione delle graduatorie degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407.».

25.0.23

LANNUTTI, SANTILLO, DI NICOLA, LOMUTI, D'ANGELO, CIOFFI, D'ALFONSO, FENU, LAUS, GALLICCHIO, LEONE, PRESUTTO, ANASTASI, VACCARO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, FEDE, MORRA, CASTIELLO, GARRUTI, CORRADO, PUGLIA, PAVANELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Modifiche alla legge 20 giugno 1955, n. 519)

1. All'articolo 7, secondo comma, della legge 20 giugno 1955, 11.519, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre".».

25.0.24

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Sostegno alla liquidità delle imprese sottoposte alla procedura del concordato con continuità aziendale, accordi di ristrutturazione dei debiti e piani di risanamento)

1. Tra le imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; vi rientrano anche le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto n.267 del 1942, con omologa già emessa, o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto».

Art. 26.

26.1

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - *(Disposizioni in materia di permessi retribuiti e sorveglianza attiva in quarantena) - 1.* All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili sino al 31 ottobre 2020".

2. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "Fino al 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 ottobre 2020";

b) al comma 5, primo periodo, le parole: "e degli Istituti previdenziali" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'INPS";

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: "Gli enti previdenziali provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "L'INPS provvede»;

d) al comma 5, terzo periodo, le parole: "gli stessi enti previdenziali non prendono" sono sostituite dalle seguenti: "l'INPS non prende".

3. L'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 2 del presente articolo, si interpreta nel senso che il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, 1n possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 104, è equiparata al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche per il periodo compreso tra il 1º agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, stimanti in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

26.2

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - *(Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena e di tutela dei lavoratori "fragili") - 1.* All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 15 ottobre 2020". In virtù di tale modifica, l'efficacia della disposizione di cui al secondo comma richiamato rimane valida anche nel periodo compreso tra il 1º agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) al primo periodo del comma 5, le parole "380 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "589 milioni"; le parole "e degli Istituti previdenziali" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'INPS";

c) al secondo periodo del comma 5, le parole: "Gli enti previdenziali provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "L'INPS provvede";

d) al terzo periodo del comma 5, le parole: "gli stessi enti previdenziali non prendono" sono sostituite dalle seguenti: "l'INPS non prende".

2. È possibile accedere ai benefici previsti all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora dalla valutazione dell'idoneità alle mansioni del lavoratore maggiormente esposto a rischio di contagio, in ragione dell'età e della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità, risulti che la prosecuzione dello svolgimento delle mansioni non è praticabile in modalità agile.

3. L'astensione dal lavoro di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non è computabile ai fini del periodo di comporto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 209 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

26.3

RICCARDI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - *(Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena) - 1.* All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "Fino al 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 ottobre 2020";

b) al comma 5, primo periodo, le parole: "e degli Istituti previdenziali" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'INPS";

e) al comma 5, secondo periodo, le parole: "Gli enti previdenziali provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "L'INPS provvede";

d) al comma 5, terzo periodo, le parole: "gli stessi enti previdenziali non prendono" sono sostituite dalle seguenti: "l'INPS non prende".».

26.4 (testo 2)

FEDELI, FERRARI

All'articolo 26, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "lavoratori del settore privato" sono inserite le seguenti: "e del settore pubblico"»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «180 milioni»

26.4

FEDELI, FERRARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "lavoratori del settore privato" sono inserite le seguenti: "e del settore pubblico"»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202-0, n. 77, le parole: "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «230 milioni» *e le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «30 milioni».

26.5

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Con effetto dal 1º agosto 2020, all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

02. L'equiparazione prevista dalla disposizione richiamata al comma 1 si applica altresì ai periodi di ferie, malattia e riposo compensativo richiesti dai lavoratori ivi menzionati tra il 1º agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

03. Agli oneri derivanti dai commi 01 e 02 pari a 410 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che sì manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla lettera a) *del comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e le parole: "380 milioni"» *sono sostituite dalle seguenti:* «790 milioni di euro».

26.6 (testo 2)

FEDELI, LAUS, FERRARI

All'artucolo 26, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "Fino al 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni».

26.6

FEDELI, LAUS, FERRARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "Fino al 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «240 milioni» *e le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni».

26.7

GALLONE

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile-2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2020"».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «180 milioni».

26.8

MATRISCIANO, D'ANGELO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, AUDDINO, GUIDOLIN, PUGLIA, PAVANELLI, MORONESE, GIANNUZZI, ORTIS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020", sono sostituite con le seguenti: "15 ottobre 2020 o comunque fino al perdurare dello stato di emergenza dovuto al Covid-19".».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 200 milioni per l'anno 2020.

26.9 (testo 2)

BOLDRINI, BINI, IORI, FERRARI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato sottoposti a test sierologici, il giorno di assenza dal lavoro è equiparato a ricovero ospedaliero e certificato dal medico curante. Qualora il test sierologico dia esito positivo e il lavoratore debba essere sottoposto a tampone, l'intero periodo di assenza dal lavoro fino all'esito del tampone è equiparato a ricovero ospedaliero e certificato dal medico curante."».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «120 milioni».

26.9

BOLDRINI, BINI, IORI, FERRARI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato sottoposti a test sierologici, il giorno di assenza dal lavoro è equiparato a ricovero ospedaliero e certificato dal medico curante. Qualora il test sierologico dia esito positivo e il lavoratore debba essere sottoposto a tampone, l'intero periodo di assenza dal lavoro fino all'esito del tampone è equiparato a ricovero ospedaliero e certificato dal medico curante."».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «240 milioni» *e le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni».

26.10

MATRISCIANO, GUIDOLIN, LAUS, LAFORGIA, CARBONE, AUDDINO, CAMPAGNA, FEDELI, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, D'ANGELO, PUGLIA, PAVANELLI, GIANNUZZI, ORTIS

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-*bis*. Fino al 15 ottobre o comunque fino al perdurare dello stato di emergenza dovuto al Covid-19, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 200 milioni per l'anno 2020.

26.11

LANNUTTI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-*bis*, Fino al 15 ottobre o comunque fino al perdurare dello stato di emergenza dovuto al Covid-19, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, n periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 200 milioni per l'anno 2020.

26.12

MATRISCIANO, NOCERINO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, ROMANO, AUDDINO, GUIDOLIN, PUGLIA, PAVANELLI, MORONESE

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:

«1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino al 15 ottobre 2020 o alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o de1la condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

1-*ter*, Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1-*bis* del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

1-*quater*. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.».

26.13

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1-*bis* inserire il seguente:

"1-*ter*. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica per i periodi di malattia e infortunio Covid usufruiti durante il periodo di emergenza sanitaria per cui è previsto l'accredito della contribuzione figurativa. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere d-*bis)* e d-*ter)*. Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettere *d*-bis*)* e *d*-ter*)*, non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione".».

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la lettera d) *inserire le seguenti:*

«*d*-bis*)* al decreto del Presidente della Repubblica. 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

d-ter*)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

26.14

Conzatti, Comincini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 26, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche al periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in permanenza domiciliare fiduciaria a seguito di esito positivo del test per la rilevazione di anticorpi anti SARC COV-2, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale o dalla ASL competente"».

26.15

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*, All'articolo 26, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche al periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in permanenza domiciliare fiduciaria a seguito di esito positivo del test per la rilevazione di anticorpi anti SARC COV-2, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale o dalla ASL competente"».

26.16

TOFFANIN, TIRABOSCHI, DE POLI, FLORIS, GALLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 26, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche al periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in permanenza domiciliare fiduciaria a seguito di esito positivo del test per la rilevazione di anticorpi anti SARC COV-2, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale o dalla ASL competente"».

26.17

FAGGI, BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche al periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in permanenza domiciliare fiduciaria a seguito di esito positivo del test per la rilevazione di anticorpi anti SARC

COV-2, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale o dalla ASL competente.".».

26.18

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche al periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in permanenza domiciliare fiduciaria a seguito di esito positivo del test per la rilevazione di anticorpi anti SARC COV-2, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale o dalla ASL competente"».

26.19

DE BERTOLDI, LA PIETRA, BALBONI, CALANDRINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche al periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in permanenza domiciliare fiduciaria a seguito di esito positivo del test per la rilevazione di anticorpi anti SARC COV-2, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale o dalla ASL competente"».

26.20

CALANDRINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. All'allegato 1 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, dopo il punto 13, è aggiunto il seguente: "13-*bis*. Articolo 26, comma 2, del de-

creto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"».

26.0.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Modifiche all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori)

1. All'articolo 26 comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 luglio 2020" sono sostituite dalle parole: "Fino al 31 dicembre 2020".

2. Lo specifico giustificativo, istituito ai fini del beneficio spettante per le assenze dovute a una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, nonché dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il cui periodo di assenza è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie nonché dal medico di assistenza primaria, continua a essere applicato al dipendente, pubblico e privato, a far data dal 1º agosto 2020.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede per quota parte pari a 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 25 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 114, comma 4 e per la restante quota parte pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettera *d*-bis*)*. Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d*-bis*)*, non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.».

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la lettera d) *inserire le seguenti:*

«*d*-bis*)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso;

d-quater*)* alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) è soppresso».

26.0.2

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Fino al 31 luglio 2020" sono sostituite dalle parole: "Fino al 15 ottobre 2020";

b) al comma 5 le parole: "380 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "580 milioni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» *sono sostituite con le parole:* «50 milioni di euro per l'anno 2020».

26.0.3

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Tutele per i lavoratori fragili)

1. Fino al 31 ottobre 2020, in base a quanto disposto agli artt. 74 e 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le persone - titolari o meno delle certificazioni ivi previste - l'attestazione di fragilità e/o inidoneità temporanea al lavoro certificata in azienda dal medico competente e inoltrata al medico di famiglia, costituirà certificazione valida sufficiente ed esaustiva

per il rilascio da parte degli stessi medici di medicina generale del certificato di malattia valevole fino al termine del periodo di assenza dall'attività lavorativa. Lo stesso periodo di assenza non sarà computabile ai fini del periodo di comporto e del periodo massimo di erogazione previsto dai CCNL e dall'Inps.

2. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per il periodo dal 1º agosto al 31 ottobre 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande».

Conseguentemente, di conseguenza, all'articolo 114, comma 4, le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e» *sono soppresse.*

26.0.4

RICCIARDI, PUGLIA, DE LUCIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Lavoratori fragili).

1. Nelle more emergenziali da Covid-19, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma i, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 200 milioni per l'anno 2020.

26.0.5

RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Tutela lavoratori fragili)

1. L'efficacia della disposizione dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 rimane valida anche nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19».

26.0.6

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Equiparazione della condizione dei lavoratori fragili alla malattia)

1. Con riferimento ai lavoratori fragili di cui all'articolo 90 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudizio di inidoneità temporanea assoluta al lavoro, nel caso in cui la modalità del lavoro agile non sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa, equivale a certificato di malattia.».

26.0.7

MATRISCIANO, GUIDOLIN, LAUS, LAFORGIA, CARBONE, AUDDINO, CAMPAGNA, FEDELI, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, PUGLIA, PAVANELLI, MORONESE, ORTIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Diposizioni in materia di congedo per i conviventi di soggetti disabili)

1. Fino al 31 dicembre 2020, il congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, può essere fruito per un ulteriore periodo di dodici mesi dal coniuge, dall'altra parte dell'unione civile, dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, da un familiare o da un affine entro il secondo grado, di un soggetto in situazione di disabilità al 100 per cento, anche in caso di raggiungimento o superamento del limite temporale di due anni indicato dal successivo comma 5-*bis* del medesimo articolo 42».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 5 milioni per l'anno 2020.

26.0.8

GUIDOLIN, FEDELI, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, NOCERINO, CAMPAGNA, ROMANO, AUDDINO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Proroga congedo straordinario per emergenza COVID-19).

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato", sono sostituite con le seguenti: "fino al 15 ottobre o comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza, per un periodo continuativo o frazionato, anche su base oraria in misura non inferiore al 25 per cento dell'orario medio giornaliero,"».

26.0.9 (testo 2)
Giuseppe PISANI, MATRISCIANO, PUGLIA, MORONESE, PAVANELLI, ORTIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

(Disposizioni in materia di indebito pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto)

1. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 o dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente norma. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, né a quelli derivanti da sentenze pronunciate successivamente.

2. Ai maggiori oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.9
Giuseppe PISANI, MATRISCIANO, PUGLIA, PAVANELLI, MORONESE, ORTIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

(Disposizioni in materia di indebito pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto)

1. Per i lavoratori esposti all'amianto per oltre dieci anni, non si fa luogo al recupero dell'indebito pensionistico da parte dell'Inps derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, con sentenze definitive.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, né a quelli derivanti da sentenze pronunciate successivamente alla suddetta data.

2. Ai maggiori oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1,5 milioni di curo a decorrere dal 2020,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.10 (testo 2)

MATRISCIANO, GUIDOLIN, LAUS, LAFORGIA, CARBONE, AUDDINO, CAMPAGNA, FEDELI, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, Giuseppe PISANI, PUGLIA, MORONESE, GIANNUZZI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 277, è aggiunto il seguente:

"277-*bis*. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti di legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2019, possono accedere al medesimo trattamento entro il 31 dicembre 2020, senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio prevista dal decreto del 12 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1º gennaio 2020"».

26.0.10

MATRISCIANO, GUIDOLIN, LAUS, LAFORGIA, CARBONE, AUDDINO, CAMPAGNA, FEDELI, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, Giuseppe PISANI, PUGLIA, MORONESE, GIANNUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 277, è aggiunto il seguente:

"277-*bis.* I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti di legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2019, possono accedere al medesimo trattamento entro il 31 dicembre 2020, senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio prevista dal decreto del 12 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1º gennaio 2020"».

26.0.11

COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

(Erogazione benefici lavoratori settore rotabile ferroviario esposti ad amianto)

1. All'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "All'esito della trasmissione all'INPS della certificazione tecnica di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale 12 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'INPS procede all'erogazione dei benefici previsti per i lavoratori che hanno espletato le procedure di cui al presente comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 16 luglio 2020, n. 76"».

26.0.12

DELL'OLIO, GUIDOLIN, PUGLIA, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*

(Ex dipendenti Croce rossa italiana)

1. L'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa trasferisce all'I.N.P.S, entro trenta giorni dalla data di en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importo di 18 milioni di euro, per il pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto del personale già dipendente della Croce Rossa Italiana, transitato in mobilità obbligatoria nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in applicazione dell'articolo i, commi 425, 426, 427, 428 e 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel limite delle risorse trasferite all'INPS ai sensi del presente articolo, l'Istituto è tenuto a garantire al suddetto personale, in base alle date di definitiva cessazione dal servizio, l'erogazione delle prestazioni previdenziali, nel rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, sulla base della relativa documentazione trasmessa dall'amministrazione di appartenenza, non solo per il periodo di iscrizione alle gestioni pubbliche, ma anche sul pregresso periodo di servizio presso la Croce Rossa Italiana. Contestualmente, la somma di cui risulta creditore l'I.N.P.S., già insinuata nella massa passiva del citato Ente Strumentale alla C.R.I, è ridotta per un importo pari a quello effettivamente trasferito all'Istituto in base alle disposizioni di cui al presente articolo.»

26.0.13

ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, PUGLIA, NOCERINO, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

(Disposizioni in materia di termini per il pubblico impiego)

1. Fino al 31 dicembre 2020 il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti del settore pubblico, trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e i periodi di assenza dal servizio di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del decreto legge 17 maggio n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legge, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.14 (testo 2)
FENU, GUIDOLIN, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Fondo esattoriali)

1. A decorrere dal 1º luglio 2017, il Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 ha altresì lo scopo di corrispondere agli iscritti e ai loro superstiti una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa la pensione anticipata, indipendentemente, per quest'ultimo trattamento, dalla presenza di un requisito minimo contributivo al Fondo stesso. Ai fini della determinazione dell'importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.»

26.0.14
FENU, GUIDOLIN, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Fondo esattoriali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, il Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 ha altresì lo scopo di corrispondere agli iscritti e ai loro superstiti una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa la pensione anticipata, indipendentemente, per quest'ultimo trattamento, dalla presenza di un requisito minimo contributivo al Fondo stesso. Ai fini della determinazione dell'importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le regole di cal-

colo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 3o aprile 1997, n. 180.»

26.0.15

BOTTO, VACCARO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

1. All'articolo 4-*ter*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento di cui al comma i, è riconosciuta una indennità *una tantum* pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, a partire dalla data di conversione in legge del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3, dopo le parole: "l'anno 2019", sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché per gli anni 2020 e 2021";

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli anni 2020 e 2021, pari a 19 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.16

CORRADO, PUGLIA, MORONESE, DE LUCIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

(Disposizioni in materia di Commissari ambientali)

1. All'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo i del decreto legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171";

b) le parole: "nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111" sono soppresse;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al commissario di cui al presente comma non spetta alcun compenso per l'attività commissariale svolta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute";

2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: "0,5% annuo" sono sostituite dalle seguenti: "2% annuo"».

26.0.17

ROSSOMANDO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

(Misure per favorire l'inserimento lavorativo nelle pubbliche amministrazioni di persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

1. A tutti i soggetti con DSA, nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgi-

mento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera *b)*, e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullità dei concorsi pubblici.

2. Il candidato con DSA, ai fini della predisposizione delle prove personalizzate di cui al comma 2, deve produrre, con la domanda di partecipazione al concorso o alla selezione, una certificazione rilasciata dalle strutture preposte, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesta l'esistenza di tale disturbo specificando altresì gli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui necessita.

3. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo in ambito pubblico delle persone con DSA deve assicurare condizioni di pari opportunità di esecuzione della prestazione lavorativa, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative del presente articolo».

26.0.18

FEDELI, LAUS, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Corresponsione delle indennità di malattia e di maternità ai lavoratori dipendenti)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Fermi restando gli obblighi di contribuzione gravanti sul datore di lavoro in base alla normativa vigente e ai contratti collettivi, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale";

b) il sesto comma è abrogato».

26.0.19

FEDELI, LAUS, BOLDRINI, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Misure in materia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel computo dell'anzianità necessaria al raggiungimento dell'anzianità prevista per l'assegno di specificità ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 marzo 2018, n. 47, e dell'articolo 3 del D.P.R. 26 marzo 2018, n. 48, sono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni effettivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni.

2. Limitatamente al personale operativo che partecipa ai concorsi interni per i passaggi di ruolo, nel computo dell'anzianità di servizio maturata sono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni effettivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

26.0.20

FEDELI, LAUS, FERRARI

*Dopo l'***articolo** *a inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*ter*. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica per i periodi di malattia e infortunio da Covid-19 usufruiti durante il periodo di emergenza sanitaria per cui è previsto l'accredito della contribuzione figurativa".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

26.0.21

MATRISCIANO, LAUS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Modalità di dilazione dei debiti contributivi in presenza di accordo di ristrutturazione o di concordato preventivo)

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica derivante dalla emergenza epidemiologica da SARS-Cov 2, considerate le condizioni socio-economico del contesto territoriale dell'impresa ed i conseguenti rischi sul piano occupazionale, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" gli accordi di ristrutturazione dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non possono prevedere una rateizzazione superiore a centoventi rate mensili di pari importo con applicazione degli interessi al tasso legale nel tempo vigente; la proposta di pagamento dilazionato, nelle ipotesi di cui all'articolo 182-*ter*, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non può essere superiore a dieci anni con previsione di almeno due rate annuali di pari importo e applicazione degli interessi al tasso legale nel tempo vigente. 2. La previsione di cui al comma i si applica agli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis* e agli accordi di cui all'articolo 182-*ter*, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.»

26.0.22

ROMANO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Progetti strutturali di sicurezza sul lavoro)

1. Al comma 2 dell'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'INAIL destina le risorse residue, comprese quelle inutilizzate per i bandi degli esercizi passati, a un apposito bando, da emanare entro il 31 ottobre 2020, per il finanziamento, ai sensi del citato articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, delle seguenti iniziative:

a) Progetti di investimento (Asse di finanziamento 1);
b) Progetti di bonifica da materiali (Asse di finanziamento 3)"».

26.0.23

GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, PAVANELLI, MORONESE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera *d*-bis*)*, è inserita la seguente:

"d-ter*)* la sezione dedicata ai lavoratori disabili, finalizzata alla raccolta, elaborazione e integrazione di specifici dati riguardanti le attitudini lavorative, oltre all'indicazione delle preferenze, sulla base di test clinici, funzionali, psicometrici o attitudinali, standardizzati per ciascuna condizione di disabilità, al fine di rendere maggiormente efficiente il collocamento dei suddetti lavoratori.".

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto col Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa istituzione di un tavolo di lavoro presso l'Istituto superiore di Sanità, con il coinvolgimento delle federazioni e associazioni del mondo della disabilità, sono emanate le Linee guida, contenenti le modalità di elaborazione dei test di cui alla lettera *d*-ter*)*, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre

2015, n. 150. Ai componenti del tavolo di lavoro di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.».

26.0.24

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid-19)

1. In caso di accertamento di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.».

26.0.25

LA PIETRA, DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid-19)

1. In caso di accertamento di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute

nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.».

26.0.26

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)

1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020-tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.».

26.0.27

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid-19)

1. In caso di accertamento di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro,

sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.».

26.0.28

TOFFANIN, TIRABOSCHI, DE POLI, FLORIS, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid-19)

1. In caso di accertamento di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.».

26.0.29

PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid-19)

1. In caso di accertamento di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive

modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida dì cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.».

26.0.30

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«CAPO II-*bis.*

MISURE PER LA FAMIGLIA

Art. 26-*bis.*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 355 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000", sono sostituite con le seguenti: "il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 2.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.300 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 60.000";

b) le parole: "520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di

euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029", con le parole: "1.100 milioni di euro per l'anno 2020, 1.200 milioni di euro per l'anno 2021, 1.300 milioni di euro per l'anno 2022, 1.400 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, 1.600 milioni di euro per l'anno 2025, 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, 1.800 milioni di euro per l'anno 2027, 1.900 milioni di euro per l'anno 2028, 2.000 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2029".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 580 milioni di euro per l'anno 2020, 670 milioni di euro per l'anno 2021, 759 milioni di euro per l'anno 2022, 848 milioni di euro per l'anno 2023, 937 milioni di euro per l'anno 2024, 1026 milioni di euro per l'anno 2025, 1.115 milioni di euro per l'anno 2026, 1.203 milioni di euro per l'anno 2027, 1.291 milioni di euro per l'anno 2028 e a 1.379 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo».

26.0.31

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«CAPO II-*bis.*

MISURE PER LA FAMIGLIA

Art. 26-*bis.*

(Disposizioni in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi,

con i seguenti: "1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 600 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, Il. 104".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 2,2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo».

26.0.32

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«CAPO II-*bis.*

MISURE PER LA FAMIGLIA

Art. 26-*bis.*

(Disposizioni in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a de-

correre dall'anno 2021», *con le seguenti:* «240 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

26.0.33

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«CAPO II-*bis.*

MISURE PER LA FAMIGLIA

Art. 26-*bis.*

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quater*.01. Dall'imposta lorda si detrae l'intero importo delle spese sostenute dai soggetti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, per l'acquisto di libri scolastici per la frequenza dei corsi di studio della scuola dell'obbligo".

2. all'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 600 milioni annui a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge.».

26.0.34

CAMPAGNA, GUIDOLIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Coordinamento del Fondo sociale europeo)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema economico e sociale e della necessità che per contrastarli sia anche assicurata piena integrazione e complementarietà tra i programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e le politiche nazionali, le funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al fine di assicurare il trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo, un ufficio dirigenziale di livello non generale e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali sono trasferite dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il personale appartenente al comparto ricerca può essere eventualmente trasferito su base volontaria. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle modalità e procedure di trasferimento, si provvede nell'ambito dell'ordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con le procedure e nei termini previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8. Con il medesimo provvedimento è altresì rideterminata la dotazione organica dell'ANPAL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

26.0.35

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Rateizzazione debiti dei lavoratori di Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali)

1. Per i lavoratori delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia che abbiano accumulato, a seguito di accertamento da parte della Agenzia delle Entrate, un credito Ir-

pef da rimborsare superiore a 3000 euro, è possibile una rateizzazione concordata con la Agenzia delle Entrate fino ad un massimo di 72 mesi, commisurata all'ammontare del debito e alla retribuzione percepita».

26.0.36

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Semplificazione delle procedure di reclutamento del personale di diretta collaborazione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali)

1. Al comma 5 dell'articolo 156 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, dopo le parole: "tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per i contratti relativi al personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione del Presidente e dei componenti del Collegio, i quali rimangono disciplinati secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento interno del Garante".».

26.0.37

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Semplificazione delle procedure di reclutamento del personale di diretta collaborazione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali)

1. Al comma 5 dell'articolo 156 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, dopo le parole: "tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per i contratti relativi al personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione del Presidente e dei componenti del Collegio, il quale viene assunto con contratto di lavoro di durata non superiore al mandato del Collegio, sulla base di quanto stabilito con deliberazione del Garante".».

26.0.38

GASPARRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

1. All'articolo 31 della legge n. 340/2000, comma 2-*quinques*, sono aggiunte le seguenti parole: "potranno presentare atti societari non notarili su incarico' dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi certificati a nonna UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio".».

26.0.39

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Credito d'imposta per i servizi professionali alle imprese)

1. Alle micro e alle piccole imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute o maturate nel 2020 per acquisto di servizi di natura professionale di cui al comma 2, fino ad un massimo di 10.000 euro, nel limite complessivo di 200 milioni di curo per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è riconosciuto per le spese relative:

a) alle attività ed ai servizi di comunicazione, di *marketing* e di organizzazione di eventi;

b) alle ricerche di mercato;

c) ai servizi finanziari;

d) alla consulenza aziendale relativa all'analisi del rischio anche con riferimento alla gestione delle risorse umane.

3. Il credito d'imposta di cui ai precedenti commi è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti o maturati con riferimento all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, ed è utilizzabile a decorrere dall'anno 2021 esclusiva-

mente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 FINAL "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo».

Art. 27.

27.1

CANGINI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nelle aree della regioni Abruzzo, Marche e Umbria il cui tessuto socioeconomico risulti ancora gravemente compromesso a causa dai gravi eventi sismici occorsi negli anni 2008, 2009, 2016 e 2017 e in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo *pro capite* inferiore al75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114,

comma 4 del presente provvedimento è ridotto di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ed il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto dia 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

27.2

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere le parole:* «in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socioeconomico»;

2) *sostituire le parole da:* «in regioni che nel 2018 presentavano» *a* «tasso di occupazione inferiore alla media nazionale» *con le seguenti:* «nel territorio nazionale»;

b) *abrogare comma 2;*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«*4.* Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

27.3 (testo 2)

VERDUCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico» *inserire le seguenti:* «, di sostenere le aree di crisi industriale complessa ricomprese nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016» *e dopo le parole:* «inferiore alla media nazionale» inserire le seguenti: «nonché la cui sede di lavoro sia situata nelle aree di crisi industriale complessa ricomprese nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «dei divari territoriali» inserire le seguenti: «e il sostegno alle aree di crisi industriale complessa ricomprese nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016» *e dopo le parole:* « accessibilità al mercato unico europeo» *aggiungere le seguenti:* «e per il sostegno nelle aree di crisi industriale complessa ricomprese nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016».

c) *dopo il comma 2 inserire il seguente*:

«2-*bis*. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. I territori rientranti nella perimetrazione della zona franca urbana istituita ai sensi del comma 1 nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, sono ulteriormente definiti con decreto del Commissario per la ricostruzione, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni interessate, in considerazione dell'inasprimento della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19."».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» *con le seguenti:* «230 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro».

27.3

VERDUCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico» *inserire le seguenti:* «, di sostenere le aree di crisi industriale complessa ricomprese nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016» *e dopo le parole:* «inferiore alla media nazionale» inserire le seguenti: «nonché la cui sede di lavoro sia situata nelle aree di crisi industriale complessa ricomprese nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «dei divari territoriali» inserire le seguenti: «e il sostegno alle aree di crisi industriale complessa ricomprese nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016» *e dopo le parole:* « accessibilità al mercato unico europeo» *aggiungere le seguenti:* «e per il sostegno nelle aree di crisi industriale complessa ricomprese nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» *con le seguenti:* «230 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro».

27.4

NISINI, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «del settore agricolo e».

27.5

GINETTI, GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Al comma 1, dopo le parole: «la cui sede di lavoro sia situata» *sostituire le parole:* «in regioni» *con le seguenti:* «nelle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, ovvero abbia sede in regioni».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.100,8 milioni di per l'anno 2020, 634,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 86,9 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.487,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 72,2 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

27.6

GINETTI, GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Al comma 1, dopo le parole: «la cui sede di lavoro sia situata» *sostituire le parole:* «in regioni» *con le seguenti:* «nelle regioni Abruzzo, Umbria, Marche, Lazio, interessate dagli eventi calamitosi del 2016, ovvero abbia sede in regioni».

27.7

MODENA

Al comma 1 sopprimere le parole da: «e un tasso» *a:* «nazionale,».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «aree svantaggiate» *aggiungere la parola:* «e».

27.8

MODENA

Al comma 1 sopprimere le parole da: «e un tasso» *a:* «nazionale,».

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: «Decontribuzione Sud».

27.9

GINETTI, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «inferiore alla media nazionale» *inserire le seguenti:* «e, in ogni caso, nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni,».

b) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«*4*. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1029,3 milioni di per l'anno 2020, 646,2 milioni di curo per l'anno 2021 e in 81,2 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.675,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 81,2 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede, quanto a 1029,3 milioni per l'anno 2020, 623.2 milioni per l'anno 2021 e 81.2 milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 114, quanto a 23 milioni per l'anno 2021 a valere su Fondo di cui all'art. 3 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3».

Conseguentemente all'articolo 114 sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2020, di

41 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

27.10

MODENA

Al comma 1, dopo le parole: «e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale» *inserire le seguenti:* «e in regioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017».

Conseguentemente gli importi di cui all'art. 114, comma 4, sono ridotti di 200 milioni per il 2020 e di 50 milioni a decorrere dal 2021.

27.11

ZAFFINI, CALANDRINI

Al comma 1, dopo le parole: «media nazionale,»*, inserire le seguenti:* «nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017,».

27.12

MODENA

Al comma 1 dopo le parole: «e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale» *inserire le seguenti:* «in almeno una delle province,».

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: «-Decontribuzione Sud».

27.13

COLTORTI, PAVANELLI, FEDE, DI GIROLAMO, PUGLIA, GALLICCHIO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «media nazionale,» *inserire le seguenti:* «nonché nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».

27.14

FERRARI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Con riferimento ai dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) ammessi all'esonero contributivo di cui al presente comma, l'INPGI presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.».

27.15

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nel caso in cui la sede di lavoro sia situata in una delle regioni nelle quali siano ricompresi i crateri del sisma del 2016 e del 2017, l'esonero contributivo di cui al presente comma è riconosciuto anche in assenza di un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.».

27.16

MODENA, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «L'esonero di cui al primo periodo è riconosciuto nelle regioni Lazio Marche ed Umbria in favore dei medesimi soggetti con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia localizzata in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009 n. 99, nonché nell'area di crisi di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229.»;

b) *al comma 4, dopo le parole:* «dell'articolo 114» *aggiungere le seguenti:* «e per 90 milioni di euro mediante l'utilizzo dei residui delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 45 comma 4 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229.».

27.17

CALANDRINI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'esonero contributivo si applica nella medesima misura, con riferimento alle stesse tipologie di rapporto di lavoro ed in ogni caso qualora la sede di lavoro sia situata nei Comuni delle province di Latina e Frosinone, nei Comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina».

27.18

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche nei comuni colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016 e successivi, nelle località termali e nei comuni delle isole minori, ancorché ubicati in regioni diverse da quelle indicate al comma 1, nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, cioè alla data del 31 gennaio 2020».

27.19

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, BINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche nei comuni colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016 e successivi, nelle località termali e nei comuni delle isole minori, ancorché ubicati in regioni diverse da quelle indicate al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 114, sostituire le parole:«250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» *con le seguenti:* «220 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro».

27.20

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche nei comuni colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016 e successivi, nelle località termali e nei comuni delle isole minori, ancorché ubicati in regioni diverse da quelle indicate al comma 1.».

27.21

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, BATTISTONI, TOFFANIN, DE POLI, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche nei comuni colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016 e successivi, nelle località termali e nei comuni delle isole minori, ancorché ubicati in regioni diverse da quelle indicate al comma 1».

27.22

CALANDRINI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis.* Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche nei comuni colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016 e successivi, nelle località termali e nei comuni delle isole minori, ancorché ubicati in regioni diverse da quelle-indicate al comma 1».

27.23

LAUS

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese ai datori di lavoro privati con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, la cui sede di lavoro sia situate nelle aree periferiche delle città metropolitane caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, sono altresì indi-

viduati gli indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico volti ad individuare le zone periferiche urbane interessate dall'agevolazione. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per la selezione e la perimetrazione delle zone periferiche urbane interessate dall'agevolazione, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado e di grave situazioni di disagio socioeconomico. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del. Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 4 dell'articolo 114».

27.24

LOMUTI, PUGLIA, GALLICCHIO, ORTIS

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"L'applicazione della predetta misura è estesa altresì, anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo, e nel limite di io milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, ai comuni situati nelle zone economiche ambientali (ZEA), di cui all'articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito con legge 12 dicembre 2019, n. 141".».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché estensione delle misure agevolative alle Zone economiche ambientali».

Conseguentemente ancora gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di io milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

27.25

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. All'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2020, n.77, dopo

la parola: "vitivinicole" aggiungere il seguente testo: "orticole, limitatamente alla produzione di quarta gamma, e frutticole"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire: «200» *con:* «160» *e:* «50» *con:* «10».

27.26

La Pietra, Calandrini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. All'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2020, n. 77, dopo la parola: "vitivinicole" aggiungere le seguenti: "orticole, limitatamente alla produzione di quarta gamma, e frutticole"».

27.27

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. All'articolo 222, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2020, n.77, dopo la parola: "vitivinicole" aggiungere il seguente testo: "orticole, limitatamente alla produzione di quarta gamma"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire: «200» *con:* «160» *e:* «50» *con:* «10».

27.28

La Pietra, Calandrini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«5. All'articolo 222, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2020, n. 77, dopo la parola: "vitivinicole" aggiungere il seguente testo: "orticole, limitatamente alla produzione di quarta gamma"».

27.29

La Pietra, Calandrini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«5. All'articolo 222-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge n. 77 del 2020, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni";

b) il comma 2, le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni"».

27.0.1

Damiani, Pichetto Fratin, Fantetti, Saccone, Modena

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

(Piano infrastrutture ultimo miglio e greenways *nelle Zone Economiche Speciali)*

1. Al fine di assicurare il rapido completamento delle infrastrutture presenti Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il Presidente del Comitato di indirizzo di cui al medesimo articolo 4, comma 5, segnalano, al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e al Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni, le opere pubbliche incompiute, funzionali allo sviluppo dei territori interessati, tra quelle ricomprese nell'elenco anagrafe di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il cui grado di avanzamento è pari almeno al 60 per cento dell'intera opera e il cui completamento ha subito dei ritardi per ragioni ascrivibili all'iter autorizzativo o ad eventuali situazioni di sequestro.

2. In base ai dati forniti, il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e il Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, con il supporto di Investitalia, predispongono un elenco, per ciascuna ZES istituita, delle opere considerate strategiche il cui completamento riveste particolare rilievo per lo sviluppo del territorio.

3. Gli elenchi di cui al comma 2 sono approvati con Delibera CIPE che, eventualmente, dispone l'assegnazione dei fondi per tutte le nuove in-

frastrutture ricadenti nelle ZES e per quelle necessarie alla loro interconnessione.

4. Per le nuove infrastrutture, di cui al comma 3, sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Gli interventi volti a garantire il completamento delle opere infrastrutturali contenute negli elenchi di cui al comma 2, nonché tutti gli interventi funzionali alla rapida realizzazione delle suddette opere, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

6. Al fine di accelerare il completamento dell'opera, il Presidente del Comitato di indirizzo può convocare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate al procedimento, che siano tenute ad adottare atti d'intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. I termini di durata della conferenza di servizi sono ridotti alla metà, e il Commissario delegato è il soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990.

7. In caso di sequestro preventivo o probatorio dell'opera da realizzare o di una parte necessaria e funzionale al completamento della stessa, il Presidente del Comitato di indirizzo, con relazione tecnica motivata sulla qualificazione strategica dell'opera, sull'interesse pubblico generale e sulla permanenza di costi per la collettività a seguito del sequestro disposto, richiede al Giudice delle indagini preliminari (GIP) il dissequestro al solo fine di completare l'opera. Il Giudice delle indagini preliminari, sentito il Pubblico Ministero, adotta entro dieci giorni il provvedimento di dissequestro ai fini del presente comma. In caso di diniego, il Giudice delle indagini preliminari motiva le ragioni del mancato dissequestro.

8. Per lo svolgimento delle attività indicate nei precedenti commi, il Presidente del Comitato di indirizzo può avvalersi dell'Autorità di Sistema portuale di riferimento, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carica della finanza pubblica.

9. Il Commissario delle ZES istituite può richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in relazione alle opere da completare e alla tipologia degli interventi da attivare, le forme di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 4 del "Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi" adottato dall'ANAC in data 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.300 del 29 dicembre 2014.

10. All'articolo 2, della legge 9 agosto 2017, n. 128, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Al fine di contribuire allo sviluppo del turismo e della mobilità dolce e sostenibile e con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo dei territori delle Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto

2017, n. 123, sono individuate e approvate con delibera CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee ferroviarie dismesse del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in quanto ricadenti nei predetti ambiti, le quali possono essere convenientemente riconvertite in infrastrutture verdi' finalizzate al turismo ed alla mobilità dolce' non motorizzata *(greenways)*.

1-*ter*. All'onere derivante dal comma precedente sono destinati 2 milioni di euro per primi interventi da avviarsi nell'anno 2020, 13 milioni di euro per l'anno 2021 e 13 milioni per l'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

27.0.2

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

*(Applicazione dell'articolo 252-*bis *del decreto legislativo n. 152 del 2006 alle Zone economiche speciali)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, dopo la lettera *a*-sexies*)*, è aggiunta la seguente:

"*a*-septies*)*. Le ZES possono comprendere anche le aree definite Siti di interesse nazionale, alle quali si applica l'articolo 252-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla riconversione industriale dei siti di interesse nazionale (SIN)".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

27.0.3

DAL MAS, STABILE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

(Fondo per l'agevolazione contributiva per l'occupazione nella Regione Friuli Venezia Giulia)

1. Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 e dalla concorrenza dovuta dalla fiscalità di vantaggio applicata dagli altri Stati appartenenti all'Unione europea confinanti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 1º gennaio 2021 un Fondo per la riduzione del costo del lavoro nella Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Il Fondo, con una dotazione annuale di 500 milioni di euro, è utilizzato al fine di esonerare i datori di lavoro dal versamento di una quota dei contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Regione Friuli Venezia Giulia, sono determinate le modalità di accesso all'agevolazione e la quota di esonero, in modo che le minori entrate non siano superiori alla dotazione di cui al comma 2.

4. All'onere recato, stimato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Il Ministro del lavoro provvede a rideterminare i destinatari e gli importi dei benefici del reddito di cittadinanza al fine di garantire il rispetto del nuovo limite di spesa».

Art. 28.

28.1

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Al comma 1, dopo le parole: «sviluppo delle aree interne del Paese», *inserire le seguenti:* «, nonché delle piccole isole marine e lacuali».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «delle aree interne» *inserire le seguenti:* «e delle piccole isole marine e lacuali».

28.2

PIARULLI, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «di cui otto milioni da destinare alla città di Gravina in Puglia al fine di valorizzare l'habitat rupestre della città, con particolare riferimento al Parco Archeologico con le sue Chiese Rupestri, la Gravina sotterranea, la Cripta della Deesis, il Ponte dell'acquedotto orsiniano e la vasca di decantazione, nonché il Complesso rupestre delle Sette camere».

28.3

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per le finalità previste nel comma 1, le Province, attraverso le Assemblee dei sindaci, definiscono insieme ai sindaci del territorio programmi integrati di sviluppo per la coesione territoriale che favoriscano la collaborazione dei diversi soggetti pubblici e privati a livello locale e l'integrazione tra gli interventi ordinari con quelle straordinari, per promuovere strategie e azioni coerenti e sostenibili di sviluppo locale».

28.4

IANNONE, CALANDRINI

Dopo il comma, inserire il seguente:

«1-*bis.* Per le finalità previste nel comma 1, le Province, attraverso le Assemblee dei Sindaci, definiscono insieme ai Sindaci del territorio pro-

grammi integrati di sviluppo per la coesione territoriale che favoriscano la collaborazione dei diversi soggetti pubblici e privati a livello locale e l'integrazione tra gli interventi ordinari con quelle straordinari, per promuovere strategie e azioni coerenti e sostenibili di sviluppo locale».

28.0.1

LAUS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

1. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri periferici delle città metropolitane caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 3, nuove zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022 e 2023, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 3. L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa.

2. Le piccole e microimprese, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, una nuova attività economica nelle nuove zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 3, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1 a tal fine vincolante:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e. nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2021 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a curo 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dell'imposta comunale sugli immobili a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2023, per i soli immobili siti nelle nuove zone

franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbane.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle nuove zone franche urbane nelle aree periferiche delle città metropolitane, sulla base di parametri socioeconomici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 1. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

28.0.2

MARILOTTI, FENU, PUGLIA, MORONESE, ORTIS, DE LUCIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

(Istituzione del Fondo scolastico per il contrasto allo spopolamento)

1. Al fine di contenere gli effetti sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19, rafforzare e ampliare le strategie per lo sviluppo delle aree su cui gravano situazioni di disagio socio-economico, ovvero contenere lo spopolamento delle aree di montagna, insulari e periferiche, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, garantendo altresì il buon esito del processo formativo degli studenti e della continuità

didattica, nonché contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione il "Fondo scolastico per il contrasto allo spopolamento", con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità di riparto del fondo di cui al comma prevedendo:

a) deroghe alla chiusura e all'accorpamento di istituti scolastici in zone montane, insulari e periferiche rispetto alle vigenti normative sul numero di alunni per classe e sulle "pluriclassi";

b) l'introduzione di forme di premialità per i docenti che insegnano in zone montane o periferiche e che abbiano accumulato un'anzianità di almeno tre anni;

c) la promozione di un piano di formazione straordinaria per i docenti di sostegno destinati alle zone montane, insulari e periferiche a supporto della continuità didattica.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a io milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.3

LOMUTI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

(Modifiche al decreto legge 20 giugno 2017, n. 91).

1. Al decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2 dopo le parole: "comprenda almeno un'area portuale" sono inserite le seguenti: "o aeroportuale";

2) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis.* Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali o aeroportuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2 Le regioni che non posseggono aree

portuali o aeroportuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale o aeroportuale avente le caratteristiche di cui al comma 2".

3) al comma 5 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dall'articolo 5-*bis* del presente decreto».

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-*bis*.

(Requisiti della proposta e Piano di sviluppo strategico)

1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 4, devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:

a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'area portuale o aeroportuale;

b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio individuato secondo i criteri di cui all'articolo 4;

c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;

d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZFS, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'area portuale o aeroportuale. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali o aeroportuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;

e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;

f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;

g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, che possono essere concesse dalla regione o delle regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;

h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;

i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale;

j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES"».

28.0.4 (testo 2)

LOREFICE, PUGLIA, FLORIDIA, LA MURA, MORONESE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Misure di sostegno per la promozione di investimenti nell'area di crisi industriale complessa di Gela e nelle aree della Rete Natura 2000 nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta)

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell'area di crisi industriale complessa di Gela, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono in detta area, nonché alle imprese di cui al comma 6. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca operanti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Gela che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese;

aver approvato e depositato almeno due bilanci;

non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del trattamento dei rifiuti, ad eccezione di quelle operanti nella produzione di "compost di qualità", come definito ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *ee)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel recupero di nutrienti per usi agricoli.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese insediate nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta che operano nelle aree della Rete "Natura 2000", istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE , recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 6, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

operare nel settore agricolo e agroindustriale.

8. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.

10. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

28.0.4

LOREFICE, PUGLIA, FLORIDIA, L'ABBATE, MORONESE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Misure di sostegno per la promozione di investimenti nell'area di crisi industriale complessa di Gela e nelle aree della Rete Natura 2000 nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta)

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell'area di crisi industriale complessa di Gela, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono in detta area, nonché alle imprese di cui al comma 6. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca operanti nel territorio dell'area di crisi indu-

striale complessa di Gela che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese;

c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del trattamento dei rifiuti, ad eccezione di quelle operanti nella produzione di "compost di qualità", come definito ai sensi dell'articolo 183, comma i, lettera *ee)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel recupero di nutrienti per usi agricoli.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma i sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese insediate nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta che operano nelle aree della Rete «Natura 2000», istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto , ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge n febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 6, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

8. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.

10. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di lo milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

28.0.5

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Misure di semplificazione per la gestione dei terreni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni atta a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti

dall'articolo 3, comma 2, lettera *h)* del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

2. I terreni, come individuati dal comma 1, per i quali anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune.

3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni, individuati ai sensi del comma 1 e inseriti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei.

4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 3 rilasciata dal comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.

5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario, odi altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello stesso e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinati, ai sensi del comma 3».

28.0.6

SAPONARA, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

(Misure per favorire il sostegno ed il rilancio dei territori di montagna)

1. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Unione europea nell'ambito del *green new deal,* il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, adotta un programma operativo, finanziato con risorse europee, nazionali e regionali, per la realizzazioni di interventi di sviluppo delle aree montane, alpine e appenniniche, al fine di contrastare, secondo un approccio integrato

e coordinato di intervento, fenomeni di spopolamento e degrado ambientale nei suddetti territori.

2. Per i primi interventi di attuazione del programma operativo di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

28.0.7

De Bonis

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Destinazione dei fondi strutturali per la coesione territoriale al Mezzogiorno)

1. Gli stanziamenti di cui al presente decreto-legge garantiscono il rispetto .delle disposizioni di cui al comma 309 e del comma 310 di cui alla legge 27 dicembre 2019., n. 160, e il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

28.0.8

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone, Modena

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Risarcimento dei danni diretti ed indiretti prodotti dalla Xylella)

1. Ai fini della copertura dei danni prodotti dal morbo della *Xylella* e degli oneri relativi a indennizzi e risarcimenti posti a carico dello Stato e della Regione Puglia per i ritardi negli interventi di contrasto al diffondersi dell'infezione, nonché per i danni alle attività imprenditoriali, anche turistiche e all'immagine della Regione medesima, valutati in complessivi 1,6 miliardi di euro, sono stanziati 250 milioni di euro per l'anno 2020, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 . Le risorse sono altresì destinate a indennizzi e risarcimenti posti a carico dello Stato e della Regione derivanti da decisioni dell'autorità giudiziaria, ad esclusione degli

indennizzi e risarcimenti derivanti da sentenze relative a responsabilità personali dei soggetti politici e tecnici incaricati di gestire l'emergenza.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per l'individuazione dei soggetti, anche associativi, aventi diritto agli indennizzi e ai risarcimenti di cui al presente articolo, nonché le procedure per la presentazione delle richieste e l'erogazione delle risorse.

3. Gli indennizzi e i risarcimenti di cui al presente articolo sono aggiuntivi alle risorse previste dall'articolo 8-*quater* decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, concernente il Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia e si cumulano con gli interventi nel settore olivicolo previsti dal decreto legge n.27 del 2019 medesimo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 novembre 2020 e successivamente entro il 30 giugno di ciascun anno non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 20 dicembre 2020 e successivamente entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Art. 29.

29.1

BINETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «sino al 31 dicembre 2020» *con le seguenti:* «sino al 31 dicembre 2022»;

b) *ai commi 2 e 3 sostituire le parole:* «fino al 31 dicembre 2020» *con le seguenti:* «sino al 31 dicembre 2022»;

c) *al comma 4 sostituire le parole:* «fino al 31 dicembre 2020» *con le seguenti:* «sino al 31 dicembre 2022»

d) *al comma 5, sostituire le parole:* «fino al 31 dicembre 2020» *con le seguenti:* «sino al 31 dicembre 2022»;

e) *al comma 8, sostituire le parole da:* «Per l'anno 2020» *a:* «fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per un importo corrispondente» *con le seguenti:* «Per l'anno 2020, per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata rispettivamente la spesa di 187.406.980 euro e 440.811.792 euro, che include anche gli oneri previsti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera *c)*, per un totale di 10.000.000 di euro, per complessivi 628.218.772 euro, di cui 478.218.772 euro attraverso l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e 150.000.000 euro attraverso le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 114, comma 5, lettera *d*-bis. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 2 e 3, è autorizzata per ciascun comma 1, a spesa di 250 milioni di euro per complessivi 500 milioni annui, attraverso le maggiori entrate derivanti dal! 'attuazione dell'art. 114, comma 5, lettera *d*-bis»;

Conseguentemente, all'articolo 114:

al comma 5 inserire la seguente lettera:

«*d*-bis*)* quanto a 150 milioni per l'anno 2020, 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022 per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 29 del presente decreto attraverso le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 5-*bis*»;

dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis.* All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 2 6 ottobre 1995, n. 504, la parola: "venticinque" è sostituita dalla parola: "ottanta"».

29.2

PIRRO, PUGLIA, CASTELLONE, GALLICCHIO, PRESUTTO, PAVANELLI

Dopo i comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di ridurre il ricorso alla mobilità passiva, le Regioni provvedono all'accreditamento con il SSN di strutture sanitarie pubbliche e private dotate di autorizzazione specifica per coprire il fabbisogno di prestazioni nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.».

29.3

BINETTI, STABILE, RIZZOTTI

Ai commi 2 e 3, alla lettera a):

a) *sostituire le parole:* «a 80 euro» *con le seguenti:* «rispettivamente a 100 euro, se effettuate in giorni feriali ed in orario diurno, 120 euro per i giorni prefestivi, festivi e le ore serali (dopo le ore 20), 150 euro per le ore serali festive e prefestive»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'intensificarsi del lavoro per garantire la riduzione delle liste d'attesa deve, in ogni caso, avvenire nel rispetto dei tempi di riposo al fine di non determinare condizioni di rischio per i pazienti.».

29.4

ZAFFINI, CALANDRINI

Al comma 2, lettera a) *e al comma 3, lettera* a)*, sostituire le parole:* «a 80 euro» *con le seguenti:* «rispettivamente a 100 euro, se effettuate in giorni feriali ed in orario diurno, 120 euro per i giorni prefestivi festivi e le ore serali (dopo le ore 20), 150 euro per le ore serali festive e prefestive».

29.5

BINETTI, STABILE, RIZZOTTI

Ai commi 2 e 3, alla lettera a)*:*

a) *sostituire le parole:* «a 80 euro» *con le seguenti:* «rispettivamente a 100 euro, per l'attività ordinaria, lasciando alla contrattazione aziendale la determinazione per gli altri casi»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'intensificarsi del lavoro per garantire la riduzione delle liste d'attesa deve, in ogni caso, avvenire nel rispetto dei tempi di riposo al fine di non determinare condizioni di rischio per i pazienti.».

29.6

ZAFFINI, CALANDRINI

Al comma 2, lettera a) *e al comma 3, lettera* a)*, sostituire le parole:* «a 80 euro» *con le seguenti:* «rispettivamente a 100 euro, per l'attività or-

dinaria, lasciando alla contrattazione aziendale la determinazione per gli altri casi».

29.7

BINETTI, RIZZOTTI, STABILE

Ai commi 2 e 3, alla lettera a) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'intensificarsi del lavoro per garantire la riduzione delle liste d'attesa deve, in ogni caso, avvenire nel rispetto dei tempi di riposo al fine di non determinare condizioni di rischio per i pazienti.».

29.8

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 2, lettera e)*, sopprimere le seguenti parole:* «o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa».

29.9

BINETTI, STABILE, RIZZOTTI

Al comma 2, lettera c)*, sopprimere le seguenti parole:* «o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa».

29.10

ZAFFINI, CALANDRINI

Al comma 2, lettera c) *eliminare le seguenti parole:* «o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa».

29.11

ENDRIZZI, GALLICCHIO, PRESUTTO, PUGLIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le prestazioni aggiuntive di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, fatta salva, laddove prevista, la compartecipazione da parte degli utenti, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».

29.12

BINETTI, STABILE, RIZZOTTI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuavi ione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

29.13

ZAFFINI, CALANDRINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento».

29.14

MARINELLO, GALLICCHIO, PRESUTTO, PUGLIA, ORTIS

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Per le regioni sottoposte al piano di rientro, per le finalità di cui al comma 1 ed al fine di superare la grave emergenza di natura prestazionale, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del servizio sanitario nazionale, inclusi i limiti di cui all'articolo n del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito dalla legge di conversione 25 giugno 2019, n. 6o, il Ministero della

salute, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del Servizio sanitario regionale, autorizza il Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari a procedere, con un incremento non inferiore al 5 per cento delle dotazioni organiche vigenti, all'assunzione straordinaria di personale medico e infermieristico, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo anzitutto ricorso agli idonei delle graduatorie in vigore, nel limite di i milione di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2021, che costituisce tetto di spesa.

4-*ter*. Agli oneri di cui al comma 4-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

29.15

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Per le province autonome di Trento e di Bolzano i limiti alla spesa sanitaria previsti dal presente articolo e dalla legislazione statale emanata nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, sono riferiti alle risorse aggiuntive stanziate per l'emergenza e non trovano applicazione alle risorse proprie delle province medesime, le quali provvedono autonomamente all'integrale finanziamento del servizio sanitario nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

29.16

CASTELLONE, PUGLIA, FLORIDIA

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

29.17

IORI, BOLDRINI, BINI, FERRARI

Al comma 5, sostituire le parole: «Ferma restando la supervisione» *con le seguenti:* «Ferme restando la supervisione e la responsabilità» *e al comma 7, sostituire le parole:* «dì cui al comma 6» *con le seguenti:* «di cui ai commi 5 e 6».

29.18

MAUTONE, GALLICCHIO, PRESUTTO, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «la supervisione» *con le seguenti:* «l'autorizzazione»;

b) *al comma 5, dopo le parole:* «riservata al medico specialista»*, inserire le seguenti:* «Per le attività di refertazione, il Ministero dell'Università e della ricerca riconosce ai medici specialisti una specifica copertura assicurativa».

c) *al comma 7, dopo le parole:* «dell'accesso al Servizio Sanitario Nazionale» *inserire le seguenti:* «secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

29.19

PIRRO, GALLICCHIO, PRESUTTO, PUGLIA, ORTIS

Al comma 7, sostituire le parole: «al comma 6» *con le seguenti:* «al comma 5».

29.20

CANTÙ, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, e tenuto conto dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i medici di età superiore i 75 anni, non più titolari di partita In e che non esercitano più la professione ma ancora iscritti ai rispettivi Albi o Ordini, sono esentati dall'obbligo di comunicazione del proprio domicilio digitale di cui all'articolo 16 comma 7, del richiamato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185».

29.21

BOLDRINI, BINI, IORI, FERRARI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 2-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "a 650" sono sostituite con le seguenti: "a 800"».

29.22

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Nel quadro delle finalità di cui al presente articolo, le regioni possono destinare le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa termale nel triennio 2020-2022, per l'abbattimento delle liste d'attesa e ed il contenimento della spesa sanitaria attraverso il riconoscimento agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale - nell'ambito dei predetti limiti di spesa annualmente previsti e da parte delle aziende termali in possesso dello specifico accreditamento - dei cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, di individuazione dei livelli essenziali di assistenza».

29.23

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Nel quadro delle finalità di cui al presente articolo, le regioni possono destinare le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa termale nel triennio 2020-2022, per l'abbattimento delle liste d'attesa ed il contenimento della spesa sanitaria attraverso il riconoscimento agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale - nell'ambito dei predetti limiti di spesa annualmente previsti - dei cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, di individuazione dei livelli essenziali di assistenza».

29.24

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Nel quadro delle finalità di cui al presente articolo, le regioni possono destinare le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa termale nel triennio 2020-2022, per l'abbattimento delle liste d'attesa e ed il contenimento della spesa sanitaria attraverso il riconoscimento agli assistiti dai Servizio sanitario nazionale - nell'ambito dei predetti limiti di spesa annualmente previsti - dei cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, di individuazione dei livelli essenziali di assistenza».

29.25

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Nel quadro delle finalità di cui al presente articolo, le regioni possono destinare le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa termale nel triennio 2020-2022, per l'abbattimento delle liste d'attesa e ed il contenimento della spesa sanitaria attraverso il riconoscimento agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale - nell'ambito dei predetti limiti di spesa annualmente previsti - dei cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, di individuazione dei livelli essenziali di assistenza.».

29.26

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Nel quadro delle finalità di cui al presente articolo, le regioni possono destinare le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa termale nel triennio 2020-2022, per l'abbattimento delle liste d'attesa e ed il contenimento della spesa sanitaria attraverso il riconoscimento agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale - nell'ambito dei predetti limiti di spesa annualmente previsti e da parte delle aziende termali in possesso dello specifico accreditamento - dei cicli di riabilitazione

termale motoria e respiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, di individuazione dei livelli essenziali di assistenza.».

29.27

CALANDRINI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Nel quadro delle finalità di cui al presente articolo, le regioni possono destinare le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa termale nel triennio 2020-2022, per l'abbattimento delle liste d'attesa e ed il contenimento della spesa sanitaria attraverso il riconoscimento agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale - nell'ambito dei predetti limiti di spesa annualmente previsti e da parte delle aziende termali in possesso dello specifico accreditamento - dei cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, di individuazione dei livelli essenziali di assistenza.».

29.28

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 2-*quinquies*, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole: "a 650" sono sostituite con le seguenti: "a 800"».

29.29

ZAFFINI, CALANDRINI

Al comma 8, al primo periodo e al secondo periodo sostituire le parole: «per l'anno 2020» *con le parole:* «per l'anno 2021».

29.30

ZAFFINI, CALANDRINI

Al comma 8, al primo periodo e al secondo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2020» *inserire le seguenti:* «eventualmente prorogabile».

29.31

ZAFFINI, CALANDRINI

Al comma 8 sostituire le parole: «nella tabella di cui all'allegato B» *con le seguenti:* «nella tabella di cui all'allegato A».

29.32

BINETTI

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2021 una quota vincolata del fabbisogno sanitario nazionale standard è destinata allo smaltimento delle liste d'attesa. A tal fine è conseguentemente incrementato, a decorrere dall'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato attraverso le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 8-*ter*.

8-*ter*. All'articolo 39-*terdecies* comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: "venticinque" è sostituita dalla parola: "ottanta".».

29.33

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in funzione della rilevazione delle carenze di organico e dell'adeguamento, a partire dal 1 gennaio 2021, dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, sia per le prestazioni ospedaliere sia per le prestazioni diagnostiche e specialistiche.».

29.34

CASTELLONE, FLORIDIA, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, MORONESE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-*bis*. Al fine di consentire, nel rispetto della sicurezza degli operatori, una prosecuzione adeguata delle attività di ricerca scientifica oncologica di laboratorio, qualora il trend dei contagi si mantenesse costante o si dovessero ripresentare emergenze epidemiologiche, è istituito presso il Ministero della Salute un Tavolo tecnico formato dai principali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), per l'individuazione e l'adozione di un piano condiviso a livello nazionale per garantire continuità alle attività di ricerca oncologica durante i periodi di *lockdown* e una ripresa rapida al termine delle emergenze sull'intero territorio italiano.».

29.35

Giuseppe PISANI, GALLICCHIO, PRESUTTO, PUGLIA, MORONESE, ORTIS

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis.* Il Ministero della Salute di concerto col Ministero dell'Innovazione Tecnologica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito l'Istituto Superiore di Sanità e il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, nell'ambito dei piani operativi regionali per il recupero delle liste di attesa di cui al comma 9, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di gestione assistenziale-*ter*apeutica dei pazienti, ed al fine di promuovere l'impiego della telemedicina, anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle piattaforme informatiche e degli strumenti diagnostici adeguati per tali finalità nonché di ulteriori strumentazioni di tipo informatico per un corretto compendio dei piani terapeutici individualizzati.».

29.36

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, sono esentati dalla partecipazione alla spesa per cure termali tutti i cittadini di qualsiasi età, purché apparte-

nenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore ad euro 36.151,98.».

Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.

e, di conseguenza all'articolo 73, comma 2, le parole: «1.750 milioni per l'anno 2021» sono sostituite ogni volta dalle seguenti: «1.745 milioni per l'anno 2021».

29.37

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, sono esentati dalla partecipazione alla spesa per cure termali tutti i cittadini di qualsiasi età, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore ad euro 36.151,98.».

Conseguentemente: agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

29.38

CALANDRINI

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«*9*-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, sono esentati dalla partecipazione alla spesa per cure termali tutti i cittadini di qualsiasi età, purché apparte-

nenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore ad euro 36.151,98.».

Conseguentemente: per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

29.39

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, sono esentati dalla partecipazione alla spesa per cure termali tutti i cittadini di qualsiasi età, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito al! 'anno precedente non superiore ad euro 36.151,98.».

Conseguentemente all'art.114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «245 milioni» *e le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «45 milioni».

29.40

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, sono esentati dalla partecipazione alla spesa per cure termali tutti i cittadini di qualsiasi età, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore ad euro 36.151,98.».

Conseguentemente al comma 4, articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «245 milioni».

29.41

STABILE, RIZZOTTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato».

29.42

STABILE, RIZZOTTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 1, comma 375 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sopprimere le seguenti parole: »con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità,».

Conseguente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 114, comma 4.

29.43

STABILE, RIZZOTTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 83, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Al personale medico INAIL si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale".».

29.44

STABILE, RIZZOTTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Ai dirigenti sanitari e ai professionisti sanitari contrattualizzati nell'area delle funzioni centrali è corrisposta a partire dal 1º gennaio 2021 l'indennità di esclusività di rapporto nella misura prevista per la dirigenza medica e sanitaria del SSN.».

29.45

STABILE, RIZZOTTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 15-*quater* del Decreto legislativo n. 502/1992, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-*bis*. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della 1. 251/2000 e 1. 43/2006.

A decorrere dal 1º gennaio 2021 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria. Ai maggiori oneri si provvede a valere sul fondo sanitario nazionale".».

29.0.1

DE PETRIS, COLLINA, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Misure per il rafforzamento della prevenzione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di prevenire l'insorgenza e la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle summenzionate patologie, richiamate ai numeri 2 e 5 della sezione "Aventi diritto" dell'allegato predetto, hanno diritto a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.

2. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto.".

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 3 23.».

Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro, si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.

e, di conseguenza all'articolo 73, comma 2, le parole: «1.750 milioni per l'anno 2021» *sono sostituite ogni volta dalle seguenti:* «1.710 milioni per l'anno 2021».

29.0.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Misure per il rafforzamento della prevenzione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di prevenire l'insorgenza e la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle summenzionate patologie, richiamate ai numeri 2 e 5 della sezione "Aventi diritto" dell'allegato predetto, hanno diritto a fruire;

con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.

2. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto.".

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 che precedono, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro, si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge;

b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004».

29.0.3

CALANDRINI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Misure per il rafforzamento della prevenzione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di prevenire l'insorgenza e la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle summenzionate patologie, richiamate ai numeri 2 e 5

della sezione "A venti diritto" dell'allegato predetto, hanno diritto a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.

2. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto.".

3. Per le finalità di cui ai comma che precedono, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

Conseguentemente: per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro, si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

29.0.4

PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Misure per il rafforzamento della prevenzione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di prevenire l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie nei

soggetti maggiormente a rischio, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle patologie di cui ai numeri 1, 2, e 5 della sezione "Aventi diritto" dell'allegato predetto, hanno diritto a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.

2. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto.".

3. Per le finalità di cui ai commi che precedono, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24ottobre 2000, numero 323.».

Conseguentemente al comma 4, articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «210 milioni».

29.0.5

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Misure per il rafforzamento della prevenzione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di prevenire l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie nei soggetti maggiormente a rischio, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle patologie di cui ai numeri 1, 2, e 5 della sezione "Aventi diritto" dell'allegato predetto, hanno diritto a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali ali 'anno correlati alla specifica patologia.

2. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, dopo il comma ", è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile al!'avente diritto".

3. Per le finalità di cui ai comma che precedono, fermo restando, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, nel! 'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 31 I, e successive modifiche ed integrazioni. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

Conseguentemente all'art.114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «210 milioni» *e le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «10 milioni».

29.0.6

CENTINAIO, BERGESIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Misure per il rafforzamento della prevenzione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di prevenire l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie nei soggetti maggiormente a rischio, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle patologie di cui ai numeri 1, 2, e 5 della sezione "Aventi diritto" dell'allegato predetto, hanno diritto a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.

2. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con

oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto".

3. Per le finalità di cui ai comma che precedono, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

29.0.7

FUSCO, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Misure per il rafforzamento del sistema termale-nazionale)

1. Al fine di sfruttare le positive sinergie tra il sistema sanitario nazionale e le strutture termali, anche con riferimento alla riabilitazione respiratoria dei pazienti Covid-19 nella fase post-ospedaliera, è concesso un contributo iniziale di 15 milioni di euro, per l'anno 2020, sugli investimenti necessari alla ristrutturazione e riqualificazione dell'area di interesse strategico a livello nazionale delle Terme dei lavoratori -stabilimento ex INPS,' anche in un'ottica di sostegno al settore termale italiano colpito dagli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

29.0.8

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione".».

29.0.9

Moronese, Puglia, Floridia, Gallicchio, Presutto, Romano, Pavanelli

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Contributo per la riduzione del rischio infettivo)

1. Al fine di ridurre il rischio di propagazione delle malattie a genesi infettiva, per fare fronte al fabbisogno di macchinari per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo da effettuarsi, in situ, presso le strutture sanitarie pubbliche, utilizzando i criteri e i parametri previsti nella norma Uni 10384/ 94 Parte prima, è autorizzato un contributo pari a 5 milioni di euro a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti e la distribuzione delle risorse in favore delle regioni sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

29.0.10

CASTELLONE, PUGLIA, MORONESE, DE LUCIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Investimenti sulla formazione manageriale ai fini dell'accesso ai ruoli manageriali in sanità)

1. Presso l'Istituto Superiore di Sanità è istituita l'Alta scuola di formazione in *leadership* e management in sanità, con il compito di formare ed addestrare i profili manageriali delle Aziende sanitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e di ogni altro ente sanitario vigilato dal Ministero della Salute e dalle Regioni. Per le finalità di cui al presente comma 1,'Istituto Superiore di Sanità può collaborare con le Regioni e le Università nell'organizzazione di corsi di alta formazione e di master di II livello. L'Alta scuola di formazione in leadership e management in sanità è diretta da un comitato scientifico presieduto dal Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e composto da un membro designato dal Ministero della Salute, un membro designato dal Ministero dell'Università e Ricerca, due membri designati dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome, nonché due membri del Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità. Rientra, altresì, tra le prerogative del predetto comitato scientifico la verifica della corrispondenza dei corsi di formazione manageriale erogati sul territorio nazionale ai criteri generali di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

2. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è incaricata di effettuare una valutazione indipendente, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, del management delle Aziende sanitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e di ogni altro ente sanitario vigilato dal Ministero della Salute o dalle Regioni. Gli esiti della valutazione sono comunicati al Ministero della Salute ed alla Regione di pertinenza.

3. Fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti o in corso di conseguimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera *b)*, dopo le parole: "nel settore privato" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero l'avere svolto negli ambiti di sanità pubblica o organizzazione e management sanitario, per almeno sette

anni, servizio in posizioni dirigenziali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ovvero negli enti vigilati dal Ministero della Salute o negli enti vigilati dal Ministero dell'Università e Ricerca, fermo restando l'elevato livello della formazione di cui alla successiva lettera *c)*;";

b) al comma 4, lettera *c)*, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero, in alternativa, di diploma di master universitario di secondo livello o dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario che assicurino l'elevato livello della formazione previsto dallo specifico accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al successivo periodo. I corsi di formazione di cui al precedente periodo sono organizzati, con periodicità almeno biennale, dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Istituto Superiore di Sanità, e in collaborazione con le Università.";

c) al comma 4, lettera *e)*, terzo periodo, le parole: "e il termine per l'attivazione degli stessi" sono soppresse;

d) al comma 7-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"La Commissione, in riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera *b)* attribuisce un punteggio complessivo massimo non superiore a 40 punti, valutando, in riferimento alla comprovata esperienza dirigenziale, esclusivamente le esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni e tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera *a)*";

e) al comma 7-*sexies*, la parola: "40" è sostituita dalla seguente: "60".

4. Fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti, o in corso di conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono sostituiti dai seguenti:

"1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue antecedentemente all'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al successivo comma 2. Il requisito di cui al presente comma è riconosciuto anche ai soggetti in possesso di diploma di master universitario di secondo livello o di dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario, anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, fatti salvi i criteri stabiliti dall'accordo di cui al successivo comma 2.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, organizzano a livello regionale o interregionale, avvalendosi delle Università, i corsi per la formazione di cui al

comma 1. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto superiore di sanità organizza, anche in collaborazione con le Università, i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa che vengono attivati a livello nazionale.

3. Con decreto del Ministro della Salute sono definiti i criteri generali dei corsi di cui al comma 2 con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti.

4. Al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 4 e 9 dell'articolo 3-*bis* sono abrogati;

b) il comma 8 dell'articolo 15 è abrogato;

c) il comma 1 dell'articolo 16-*quinques* è sostituito dal seguente:

"1. La formazione manageriale che conferisce il requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, è disciplinata dall'articolo 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La formazione manageriale che conferisce il requisito necessario per l'ammissione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitari e locali, delle aziende Ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, è disciplinata dal comma 4, lettera *c)* dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.";

d) i commi da 2 a 5 dell'articolo 16-*quinquies* sono abrogati".

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, valutato in 1 milioni di euro annui a partire l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.11

LANNUTTI, PUGLIA, ORTIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Istituzione della figura del farmacista di famiglia)

1. È istituita la figura del farmacista di famiglia come figura di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi territoriali al fine di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini. Ogni cittadino è tenuto a scegliere il proprio farmacista di famiglia alla Asl competente della propria residenza.

2. Al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini al farmacista di famiglia garantisce attività assistenziale a:

a) pazienti deospedalizzati, prendendosi in carico la terapia medica assegnata dal medico specialista e verificando l'aderenza terapeutica del paziente;

b) malati cronici, a cui si prenderà in carico la terapia medica da seguire assegnata dal medico specialista e verificando l'aderenza terapeutica del paziente;

c) i servizi relativi alle prestazioni analitiche di prima istanza, come telemedicina e campagne di *screening*, interagendo col medico di famiglia scelto dal paziente.

3. È istituito, presso il Ministero della salute, un elenco nazionale dei farmacisti di famiglia. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione all'elenco nazionale.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, è istituito, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un corso di specializzazione per farmacisti di famiglia.

5. I requisiti per esercitare la professione di farmacista di famiglia sono:

a) essere iscritto all'elenco di cui al comma 3;

b) aver partecipato al corso di specializzazione di cui al comma 4;

c) essere dipendenti di una farmacia, proprietari di una farmacia senza dipendenti, farmacisti iscritti all'elenco non dipendenti né proprietari di una farmacia.

6. Un farmacista proprietario dipendente può prendere in carico massimo 750 pazienti. Un farmacista non dipendente né proprietario può arri-

vare fino a 1.500. Per ogni assistito al farmacista di famiglia la Asl di riferimento eroga 1 euro al mese.

7. Le farmacie i cui proprietari detengono di più di due farmacie possono ospitare al massimo un farmacista di famiglia, sia che sia un dipendente o che collabori senza vincolo di subordinazione. Le farmacie private possono avere anche tutti i loro dipendenti iscritti all'elenco dei farmacisti di famiglia di cui al comma 3, ma al massimo un collaboratore esterno come farmacista di famiglia. Le farmacie comunali possono avere tutti i loro dipendenti iscritti all'elenco dei farmacisti di famiglia e non hanno un vincolo numerico con riferimento ai collaboratori senza vincolo di subordinazione.

8. Il farmacista di famiglia non dipendente della farmacia:

a) ha la facoltà di scriversi all'elenco dei farmacisti di famiglia;

b) può collaborare con una farmacia senza vincolo di subordinazione;

c) non può svolgere compiti nella farmacia al di fuori di quelle strettamente connesse a quelle di farmacista di famiglia.

9. Le aziende sanitarie attingono dall'elenco dei farmacisti di famiglia al fine di assegnare l'iscritto alla farmacia in base alle esigenze del territorio.

10. Per due anni dal licenziamento del dipendente di una farmacia il datore di lavoro non può collaborare o assumere nessun soggetto che ricopra la figura di farmacista di famiglia.

11. Gli orari e i turni del farmacista di famiglia non dipendente della farmacia vengono stabiliti dalla Asl di riferimento e non dalla farmacia dove il professionista collabora».

29.0.12

CASTELLONE, PUGLIA, FLORIDIA, MORONESE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza COVID-19 e potenziamento dell'approccio di comunità e di cure primarie)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale e fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale a partire dal distretto sanitario di base, quale prima

dimensione di governo per assicurare l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.

2. Al fine di potenziare i servizi di salute mentale operanti nelle comunità locali e di garantire il benessere psicologico individuale e collettivo in considerazione della crisi psicosociale determinata dall'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, il Ministero della salute, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di salute mentale di comunità e la tutela delle fragilità psicosociali, attraverso i seguenti principi di riferimento:

a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse umane e tecnologiche per un modello organizzativo fondato su multiprofessionalità e multidisciplinarietà che permetta di sostenere e garantire un servizio di cura quotidiano e costante;

b) la valorizzazione dei Dipartimenti di salute mentale attraverso un adeguamento del budget tramite le rispettive aziende sanitarie locali perseguendo obiettivi di razionalizzazione nell'impiego delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alla salute mentale;

c) la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimità con il coinvolgimento dei Dipartimenti di salute mentale, delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo settore per garantire l'attuazione dei più appropriati modelli di intervento e la qualità delle prestazioni erogate attraverso la coprogettazione;

d) la promozione della partecipazione attiva della rete delle associazioni degli utenti, dei familiari e del volontariato, rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di cura quali gruppalità dialogiche e multifamiliari e gruppi di auto-mutuo-aiuto;

e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione abitativa attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità.

3. Al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale e fronteggiare adeguatamente le emergenze epidemiologiche, l'aumento di malattie croniche e i rischi correlati alle malattie infettive, quella da COVID-19, presso i distretti o i Dipartimenti di Cure Primarie viene istituito il servizio di Medicina Scolastica e Pediatria di Comunità, nel quale sono destinate ulteriori figure professionali referenti per l'ambito scolastico e per la medicina di comunità, in modo da garantire costantemente la presenza di un punto di contatto con le scuole del territorio. Tali figure professionali devono possedere conoscenze relative alle misure di prevenzione del rischio infettivo e quelle relative alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie non infettive e competenze di educazione alla salute.

4. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza e incrementare l'efficienza della rete assistenziale, all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera *h*-ter*)* è aggiunta la seguente:

"h-quater. Le aziende sanitarie locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 della legge 833 del 23 dicembre 1978, e in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, possono prevedere l'accesso attraverso concorso pubblico al ruolo di dirigente medico di medicina generale e cure primarie, nonché ai ruoli relativi alle funzioni di cui alle precedenti lettere *h)*, *h*-bis*)* e h-*ter)*.".

5. All'articolo 1 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso, comma 2, dopo le parole: "assistenza primaria attraverso" sono aggiunte le seguenti "personale dipendente o";

b) al comma 3, dopo le parole: "convenzione nazionale" sono aggiunte le seguenti "o dal contratto collettivo nazionale per la dirigenza medica,".

6. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 4, viene individuata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie" nell'area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui possono essere conferiti incarichi di struttura complessa nelle Aziende Sanitarie.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in s milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.13

CASTELLONE, PUGLIA, FLORIDIA, LANIECE, PAVANELLI, DE LUCIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Disposizioni urgenti sulla formazione del personale medico a supporto della medicina generale e delle cure primarie)

1. Al fine di garantire è potenziare i livelli essenziali di assistenza nonché di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale e cure primarie, la Scuola di specializzazione in Medi-

cina di Comunità e Cure Primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, è riordinata, in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico 2020-2021 di riferimento per le scuole di specializzazione di area sanitaria, con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, nella Scuola di specializzazione in "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie", il cui diploma consente l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

2. Con il decreto di cui al comma 1, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.

3. L'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito oltre che ai medici in possesso del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie, di cui ai precedenti commi, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

4. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie";

c) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, e al diploma di specializzazione in medicina di co-

munità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, i quali seguono un percorso accademico, secondo quanto previsto dagli articoli dedicati alla formazione specialistica del titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e definiti dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.".

d) all'Allegato E, dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie".

5. I medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che operano in rapporto di convenzionamento col Servizio Sanitario Nazionale, possono concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'art. 34 e seguenti del richiamato decreto legislativo, anche sui posti riservati al personale del SSN, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina generale, di comunità e delle cure primarie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente periodo, i suddetti medici, laddove si iscrivano presso una scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, sono ammessi dalle università ad uno degli anni di corso successivi al primo, sulla base del riconoscimento da parte dell'università medesima delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la pregressa formazione professionale specifica in medicina generale, fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari.

6. Il limite del 10 per cento indicato al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, non trova applicazione con riferimento alla specifica riserva di posti di cui al precedente comma, con riferimento al triennio accademico 2019/2020, 2020/2021, 2021/ 2022, non superando il limite ricettivo dichiarato per ciascuno scuola.

7. Con decreto del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti, ovvero istituiti, i settori scientifico disciplinari di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale ed ai medici operanti nelle cure primarie in possesso

dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni a partire dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.14

IWOBI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di contenimento del contagio Covid-19 connesso al fenomeno migratorio)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, per tutti i cittadini di nazionalità extra UE che entrano senza regolare permesso nel territorio italiano, è previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal Servizio sanitario regionale Dipartimento di prevenzione per l'isolamento domiciliare ed è attivato un sistema di sorveglianza sindromica con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.

2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero della Salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

29.0.15

BINETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di accoglienza sanitaria del migrante - Passaporto sanitario elettronico)

1. Al fine di tutelare la salute dei residenti che accolgono nel proprio territorio i migranti e definire le fragilità immunitarie ed infettive degli stessi, i dati sanitari sono raccolti nei Centri di accoglienza in un fascicolo sanitario elettronico (Passaporto sanitario) e sono comprensivi di uno screening infettivologico e di rischio all'arrivo e dopo 15 giorni di permanenza, con oneri a carico dello Stato.

2. Con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Regioni e Province autonome, è definito l'ambito di competenze per garantire il monitoraggio e la tracciabilità dei dati informativi ai fini della tutela della salute sia individuale che collettiva, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2021 una quota vincolata del fabbisogno sanitario nazionale *standard* è destinata all'accoglienza sanitaria del migrante. A tale fine è conseguentemente incrementato, a decorrere da gennaio 2021, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato attraverso le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 4.

4. All'articolo 39-*terdecies* comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: "venticinque" è sostituita dalla parola: "ottanta"».

29.0.16

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Disposizioni in materia di promemoria dematerializzato delle ricette)

1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020».

29.0.17

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza COVID-19)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale e fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale a partire dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governo per assicurare l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.

2. Al fine di potenziare i servizi di salute mentale operanti nelle comunità locali e di garantire il benessere psicologico individuale e collettivo in considerazione della crisi psicosociale determinata dall'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, il Ministero della salute, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di salute mentale di comunità e la tutela delle fragilità psicosociali, attraverso i seguenti principi di riferimento:

a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse umane e tecnologiche per un modello organizzativo fondato su multiprofessionalità e multidisciplinarietà che permetta di sostenere e garantire un servizio di cura quotidiano e costante;

b) la valorizzazione dei Dipartimenti di salute mentale attraverso un adeguamento del *budget* tramite le rispettive aziende sanitarie locali perseguendo obiettivi di razionalizzazione nell'impiego delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alla salute mentale;

c) la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimità con il coinvolgimento dei Dipartimenti di salute mentale, delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo settore per garantire l'attuazione dei più appropriati modelli di intervento e la qualità delle prestazioni erogate attraverso la coprogettazione;

d) la promozione della partecipazione attiva della rete delle associazioni degli utenti, dei familiari e del volontariato, rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di cura quali gruppalità dialogiche e multifamiliari e gruppi di auto-mutuo-aiuto;

e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione abitativa attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il *budget* di salute individuale e di comunità.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

29.0.18

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo, Sbrollini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e domiciliari)

All'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, premettere il seguente:

"04-*bis*. Per gli anni 2021 e 2022, le regioni e le province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del .decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento

dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-Cov-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.";

b) al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Per le finalità di cui al comma 04-*bis*, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal venticinque al settantacinque per cento dell'accisa di cui all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per ciascuna annualità il MEI; determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della Salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 04-*bis*. Il Ministero della Salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle predette risorse aggiuntive, determina altresì con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle stesse e la relativa ripartizione, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 04-*bis*. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili».

29.0.19

SBROLLINI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e domiciliari)

1. Per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome adottano piani straordinari di intervento pluriennali a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di as-

sistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, ulteriormente aggravate dall'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e tutelate di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in concessione o appalto con il sistema sanitario nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal venticinque al settantacinque per cento dell'accisa di cui all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per ciascuna annualità il MEF determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della Salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 1. Il Ministero della Salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle predette risorse aggiuntive, determina altresì con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle stesse e la relativa ripartizione, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni».

29.0.20

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 536, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "private di cura" inserire la seguente: "odontoiatrica"».

29.0.21

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Sostegno per la medicina dei servizi e passaggio alla dipendenza)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano i medici addetti alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro il 31 dicembre 2020 le regioni individuano aree di attività della emergenza territoriale, della medicina dei servizi e della continuità assistenziale che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, le aziende sanitarie sono tenute a:

a) attribuire le ore vacanti ai medici già titolari d'incarico di medicina dei servizi e che ne facciano richiesta fino al raggiungimento di 38 settimanali;

b) attribuire incarichi a tempo indeterminato nella medicina dei servizi ai medici convenzionati presenti nelle graduatorie di settore che facciano domanda per transitare dal settore continuità assistenziale o di assistenza primaria al settore medicina dei sevizi;

c) attribuire incarichi a tempo indeterminato di medicina dei servizi ai medici incaricati temporaneamente con un'anzianità di servizio, anche non continuativa, di almeno 18 mesi nella medica dei servizi.

Le regioni e le aziende sanitarie entro 6 mesi dal 31 dicembre 2020 espletano le procedure per l'inquadramento, a domanda nel molo sanitario nel limite della donazione risultante dal completamento delle procedure previste dal presente articolo, ai medici titolari di Continuità Assistenziale e Medicina dei Servizi».

29.0.22

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis.*

(Applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per i contratti di somministrazione)

1. Al fine di superare l'esclusione delle lavoratrici e dei lavoratori in somministrazione dalle quote di riserva in sede di procedure concorsuali, ai contratti di somministrazione del comparto sanità vengono applicate le norme previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga a quanto disposto dal comma 9 ultimo periodo dello stesso articolo».

29.0.23

STABILE, RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis.*

(Estensione alla dirigenza amministrativa della legge 8 marzo 2017, n. 24)

1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'Organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 4 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminato-

ria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.

5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

6. Resta fermo quanto previsto dal codice di procedura civile agli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-*bis* (Difesa delle pubbliche amministrazioni)».

29.0.24

SICLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Accesso libero alle scuole di specializzazione per le professioni sanitarie)

1. Le scuole di specializzazione per le professioni sanitarie sono, per il periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversine del presente decreto, ad accesso libero».

29.0.25

SICLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Riconoscimento dell'obesità quale malattia sociale)

1. L'obesità, accertata mediante diagnosi che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo».

29.0.26

SICLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Inserimento degli esami genomici nei Livelli Essenziali di Assistenza)

1. Gli esami genomici, eseguiti in funzione di prevenzione oncologica, sono inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza e sono effettuati a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4,-sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», *con le seguenti:* «20 milioni di euro per l'anno 2020».

29.0.27

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Disposizioni per incentivare l'apertura di ambulatori medici nei piccoli centri)

1. Al fine di sperimentare un sistema di incentivi, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *m*-quater*)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per favorire la presenza dei medici di medicina generale nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti almeno 3 giorni la settimana, è istituito un Fondo con dotazione di 44 milioni di euro.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, definisce, nei limiti delle dotazioni del Fondo, le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse alle Regioni che ne abbiano fatto richiesta per le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro nel 2020, 7 milioni di euro nel 2021 e 7 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 114 comma 4 del presente decreto.».

29.0.28

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Disposizioni per incentivare l'apertura di ambulatori medici nei piccoli centri)

1. Al fine di sperimentare un sistema di incentivi, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 comma 1, lettera *m*-quater*)*, del decreto legislativo n. 502/1992, per favorire la presenza dei medici di medicina generale nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti almeno 3 giorni la settimana, è istituito un Fondo con dotazione di 43 milioni di euro.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, definisce, nei limiti delle dotazioni del Fondo, le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse alle Regioni che ne abbiano fatto richiesta per le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro nel 2020, 7 milioni di euro nel 2021 e 7 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 114 comma 4 del presente decreto».

29.0.29

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Disposizioni per agevolare l'accesso ai farmaci da parte degli assistiti residenti nei piccoli comuni)

1. Al fine di consentire di dare prioritariamente attuazione, nei Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti, à quanto previsto dall'articolo 27-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, e dall'articolo 8, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un Fondo per la remunerazione delle farmacie che dispensano i farmaci di cui al presente comma in regime di distribuzione per conto.

2. Il Fondo di cui al comma I ha una dotazione pari a euro 3,5 milioni nel 2020, 7 milioni nel 2021 e 14 milioni nel 2022.

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, definisce, nei limiti delle dotazioni del Fondo, le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse alle Regioni che ne abbiano fatto richiesta.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari rispettivamente a 3,5 milioni nel 2020, a 7 milioni nel 2021 e a 14 milioni nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 114 comma 4 del presente decreto».

29.0.30

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Disposizioni per incentivare l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri)

1. Alle farmacie pubbliche e private che operano nei Comuni o nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti è riconosciuto, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un credito di imposta, per un importo massimo di 3.000 euro l'anno, per l'acquisto o il noleggio di apparecchiature per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e, e per le indicazioni tecniche relativi ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 153 del 2009".

2. Nelle farmacie di cui al comma 1, le prestazioni di telemedicina possono essere erogate anche a carico del Servizio Sanitario Regionale su prescrizione del medico di medicina generale, applicando la tariffa prevista dal Nomenclatore Tariffario Regionale e l'eventuale regime di esenzione previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 12,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 114 comma 4 del presente decreto.».

29.0.31

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. Al comma 5 dell'art, 2-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: "anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo" con le seguenti: "previa iscrizione gratuita all'albo professionale competente laddove non più iscritto in conseguenza del collocamento a riposo"».

Art. 30.

30.1

Giuseppe PISANI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dall'anno di imposta in corso, è riconosciuta a tutti i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e delle strutture sanitarie private anche non convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale una detrazione all'imposta-lorda sul reddito delle persone fisiche di un importo pari al quaranta per cento delle spese sostenute per l'iscrizione a master ovvero a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché delle spese, comprensive di quelle di viaggio e soggiorno, da tali contribuenti sostenute per l'iscrizione e per la partecipazione a convegni e congressi.».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 5 milioni a decorrere dall'anno 2021.

30.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Allo scopo di garantire le previsioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di parità di trattamento per i lavoratori in

somministrazione del comparto sanità, le risorse stanziate dall'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 vengono incrementate di 8 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse verranno ripartite su base regionale in funzione della presenza dei lavoratori in somministrazione certificata dalle regioni e verranno erogate con gli stessi criteri stabiliti su base regionale. Le regioni che hanno disposto risorse aggiuntive integreranno quanto previsto dal presente comma al fine di garantire gli stessi trattamenti complessivi.».

e, di conseguenza, all'articolo 114, comma 4, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni per l'anno 2020».

30.3

SICLARI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli stipendi tabellari del personale sanitario sono aumentati del 10 percento con decorrenza dal 1° gennaio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»*, con le seguenti:* «20 milioni di euro per l'anno 2020».

30.4

BINETTI, STABILE, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al comma 2 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 30/12/2019, n. 162 convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n. 8, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso dopo le parole: "medici specialisti" aggiungere le seguenti: "e specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi";

b) al primo capoverso dopo le parole: "dirigenti medici" aggiungere le seguenti: "e sanitari";

c) al secondo capoverso dopo le parole: "nuovi dirigenti medici" aggiungere le seguenti: "e sanitari"».

30.0.1

ENDRIZZI, PUGLIA, PAVANELLI, ORTIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Rilancio della rete di servizi odontoiatrici e provvidenze ai meno abbienti per l'accesso alle cure).

1. Al fine di favorire sia il rilancio delle attività e servizi nel settore odontoiatrico che l'inserimento e l'accesso dei giovani alla relativa professione, nonché assicurare al paziente consumatore una effettiva pariteticità ed uniformità di garanzie nell'ambito della concorrenzialità dei servizi odontoiatrici ed evitare che possa subire pregiudizi sul piano assistenziale ed economico da interruzioni dell'attività per crisi di impresa o per insolvenza, a far tempo dal 1º Luglio 2021 l'attività odontoiatrica è esercitata in via individuale, associata e da modelli societari professionali improntati all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non soggetti a fallimento o a procedure concorsuali, o da strutture imprenditoriali, individuali o societarie, ove le prestazioni relative ai piani di trattamento e cura del paziente sono oggetto di fatturazione in nome e per conto dei professionisti odontoiatri ivi operanti.

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo destinato alla realizzazione di un piano di accesso alle cure odontoiatriche per le fasce di popolazione meno abbiente, tramite l'assegnazione di un contributo, in ragione del reddito ISEE e con particolare attenzione ai minori, alle famiglie monoreddito con figli, alle famiglie numerose, agli anziani e in genere alle categorie deboli. La prescrizione delle terapie necessarie è effettuata dalle Aziende Sanitarie Locali. Il fondo ha una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021 ed è alimentato con il maggior gettito derivante dalle entrate di cui al comma 1.

3. Entro il 31 dicembre 2021, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri per la quantificazione del contributo e per il suo riconoscimento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad un milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.2

GIRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Tutela dei pazienti delle strutture odontoiatriche)

1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica da parte delle società indicate nella legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 153 ha natura imprenditoriale, non comporta esercizio dell'attività professionale e richiede l'autonoma decisione, prospettazione ed erogazione delle prestazioni odontoiatriche tipiche e strumentali da parte di professionisti, scelti dai pazienti tra quelli operanti nella struttura, iscritti all'albo degli odontoiatri, ferme le funzioni del direttore sanitario iscritto al suddetto albo e il rispetto del codice deontologico e delle norme sul trattamento dei dati personali.

2. Alle società del comma 1 si applica in ogni caso la legge 8 marzo 2017, n. 24 e l'assicurazione prevista dal suo articolo 10 deve comprendere i danni subiti dai pazienti, in misura non inferiore all'intero corrispettivo da loro corrisposto anche attraverso appositi finanziamenti, per cure che non siano state completate in ragione di procedure concorsuali alle quali siano sottoposte le società o di altre cause a queste imputabili. Prima dell'inizio dei pagamenti e delle cure è indicata la data della loro conclusione e anche le società sono tenute al rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'obbligo di assicurazione riguarda anche le cure in corso.

3. Nel caso di procedure concorsuali alle quali siano sottoposte le società indicate nel comma 1 sprovviste dell'assicurazione prevista nel comma precedente i corrispettivi versati dai pazienti, anche attraverso appositi finanziamenti, per cure che non siano state completate costituiscono per l'intero crediti ammissibili e hanno privilegio generale ai sensi dell'articolo 2751-*bis* del codice civile, collocandosi subito dopo quelli del comma 1, n. 1).».

30.0.3

PIRRO, FENU, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Modifica all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di operazioni-esenti dall'imposta)

1. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18, è aggiunto il seguente:

"18-*bis)* le prestazioni erogate dalle professioni sanitarie inserite negli elenchi speciali istituiti con decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 2019, n. 212".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.4

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Misure urgenti per il rafforzamento del servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 30/12/2019, n. 162 convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2*. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, e specialisti, biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale compresi gli analoghi dirigenti del Ministero della Salute che, in virtù dell'articolo 1 della legge 833/78 è parte dello stesso Sistema Sanitario Nazionale, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo armo di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predetermi-

nati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici e sanitari specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio"».

30.0.5

BOLDRINI, IORI, BINI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Disposizioni correttive in materia di ordinamento delle professioni di chimico e di fisico)

1. All'articolo 8, comma 8, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente ed il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi"».

30.0.6

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Disposizioni correttive in materia di ordinamento delle professioni di chimico e di fisico)

1. All'articolo 8, comma 8 della legge 11 gennaio 2018 n. 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attri-

buite dalla legislazione vigente ed il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi"».

30.0.7

ZAFFINI, CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

1. Al comma 2 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 30/12/2019, n. 162 convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n. 8, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso dopo le parole: "medici specialisti" aggiungere le seguenti: "e specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi";

b) al primo capoverso dopo le parole: "dirigenti medici" aggiungere le seguenti: "e sanitari";

c) al secondo capoverso dopo le parole: "nuovi dirigenti medici" aggiungere le seguenti: "e sanitari"».

30.0.8

BOLDRINI, IORI, BINI, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

*(*Bonus *per i medici in formazione specialistica per l'attività svolta durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19)*

1. All'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, dopo le parole: "i fondi incentivanti" sono aggiunte le seguenti: ", nonché possono riconoscere un *bonus* di 1.000 euro ai medici in formazione specialistica per l'attività svolta du-

rante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo dal 21 febbraio 2020 al 30 aprile 2020"».

30.0.9

BINI, BOLDRINI, IORI, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un molo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del compatto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del compatto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le seguenti: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le seguenti: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti moli della dirigenza e del comparto".».

30.0.10

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Competitività nella ricerca e Direttori Scientifici degli IRCCS pubblici)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16/10/2003, n. 288 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo sono eliminate le parole: "e direttore scientifico" e nel terzo periodo le parole da: "il direttore scientifico" a: "grande dimensione";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati l'incarico di direttore scientifico è di natura autonoma e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Il direttore scientifico deve essere in possesso di comprovate capacità scientifiche e manageriali. Il direttore sanitario deve essere laureato in medicina e chirurgia e avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione".».

30.0.11

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Disposizioni in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni e finanziamento annualità pregresse)

1. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con la dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2021; 200 milioni di euro per l'anno 2022; 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 per il rimborso delle anticipazioni alle regioni per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, a partire dall'annualità 2015. Le risorse sono ripartite fra le regioni interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di conversione, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto-legge».

30.0.12

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Disposizioni in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni)

1. Le Regioni che hanno erogato gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1º maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare del predetto finanziamento ove lo stesso fosse stato effettuato sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni, fatto salvo che, se tali finanziamenti rientrano nel Titolo II del decreto legislativo 118/2011, le Regioni devono reintegrare le relative risorse entro l'anno successivo anche con la finalità di ammodernamento tecnologico e investimento relativo al settore. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le Regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti».

30.0.13

BOLDRINI, BINI, IORI, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Misure in materia di Agenzie regionali per la prevenzione ambientale)

1. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di garantire la piena integrazione delle politiche di tutela ambientale e di tutela della salute, il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente opera in piena sinergia operativa e funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite con apposito decreto del Presidente della Repubblica, approvato dalla Conferenza Stato Regioni e delle Province autonome. Alle Agenzie regionali per la prevenzione ambientale si applicano le medesime norme di ordinamento giuridico e contrattuale previste per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4"».

30.0.14

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Modifica all'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132)

1. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di garantire la piena integrazione delle politiche di tutela ambientale e di tutela della salute il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla presente legge opera in piena sinergia operativa e funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, secondo modalità definite con apposito decreto del Presidente della Repubblica, approvato dalla Conferenza Stato Regioni e delle Provincie autonome. Alle Agenzie Regionali per la Prevenzione Ambientale si applicano le medesime norme di ordinamento giuridico e contrat-

tuale previste per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale"».

30.0.15

STABILE, RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Modifica dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132)

1. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132, concernente l"'Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. Al fine di garantire la piena integrazione delle politiche di tutela ambientale e di tutela della salute il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla presente legge opera in piena sinergia operativa e funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, secondo modalità definite con apposito Decreto del Presidente della Repubblica, approvato dalla Conferenza Stato Regioni e delle Provincie autonome. Alle Agenzie Regionali per la Prevenzione Ambientale si applicano le medesime nonne di ordinamento giuridico e contrattuale previste per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale".».

30.0.16

ZAFFINI, CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Modifica articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132)

1. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132, concernente l"'Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

"2-*bis*. Al fine di garantire la piena integrazione delle politiche di tutela ambientale e di tutela della salute il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla presente legge opera in piena sinergia operativa e funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, secondo modalità definite con apposito Decreto del Presidente della Repubblica, approvato dalla Conferenza Stato Regioni e delle Provincie autonome. Alle Agenzie Regionali per la Prevenzione Ambientale si applicano le medesime norme di ordinamento giuridico e contrattuale previste per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale"».

30.0.17

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*quinquies*, sono aggiunti i seguenti:

"1-*sexies*. Nell'applicazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'articolo 99 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni sopra richiamate.

1-*septies*. In attuazione della presente disposizione, il Presidente dell'Ordine dei medici della Provincia di Bolzano è autorizzato ad istituire una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione nella sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano

1-*octies*. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito agli utenti l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, secondo le norme del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 e successive modifiche ed integrazioni"».

30.0.18

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Semplificazioni in materia di conoscenze linguistiche nelle professioni)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al comma 1-*bis*., sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "o di una lingua amministrativa dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione.";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "lingua italiana", sono inserite le seguenti: "o di una lingua amministrativa dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione".».

30.0.19

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Incentivi alla formazione di base in medicina ed in infermieristica)

1. Nel comma 6-*bis* dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398 dopo le parole: "e per i corsi di perfezionamento all'estero," sono inserite le seguenti: "nonché le somme corrisposte a titolo di assegni di studio per la formazione di base dei medici e delle altre professioni sanitarie, in regime di convenzione con università e altri organismi pubblici o privati italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea,"».

30.0.20

RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(incremento borse di studio scuole di specializzazione medica)

1. Al fine di aumentare il numero dei contatti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato un incremento della spesa pari a 155 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024. A tal fine è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

b) quanto a 159,2 milioni di euro dal 2022, 2023, 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

30.0.21

CARIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Assistenti sociali e operatori socio-sanitari)

1. In considerazione dell'evoluzione normativa derivante dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e per rispondere al mutato quadro epidemiologico e demografico, il personale dipendente del servizio sanitario nazionale, appartenente ai profili di assistenti sociali e di operatori socio sanitario, è inserito nel ruolo socio sanitario costituito a modifica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole: «250 milioni di euro», *con le seguenti*: «200 milioni di euro», *e sopprimere le seguenti parole:* «e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

30.0.22

CARIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Modifica del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162)

1. Vista l'emergenza sanitaria in corso causata da COVID-19, all'articolo 5 comma 5 n. 162 D.L. 30/12/19 le parole: "entro il 30 giugno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020"».

30.0.23

BINETTI, STABILE, RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Modifica articolo 1 c. 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422: sostituire le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", con le seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423: dopo le parole: "424 a 434,": sostituire le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto", con le seguenti parole: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite se-

zioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,";

c) al comma 424: o dopo le parole: "di ricerca, personale", aggiungere le parole: "afferente alla sola area di ricercatori"; o dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro", aggiungere le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425: dopo le parole: "procedure concorsuali", aggiungere le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427 dopo le parole: "il personale", aggiungere le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428 dopo le parole: "a tempo indeterminato", sostituire le parole: "nei ruoli"; con le parole: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto".».

30.0.24

BINETTI, STABILE, RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Modifica articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132)

1. All'articolo 1 della Legge 28 giugno 2016, n. 132, concernente l'Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di garantire la piena integrazione delle politiche di tutela ambientale e di tutela della salute il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla presente legge opera in piena sinergia operativa e funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, secondo modalità definite con apposito Decreto del Presidente della Re-pubblica, approvato dalla Conferenza Stato Regioni e delle Provincie autonome. Alle Agenzie Regionali per la Prevenzione Ambientale si applicano le medesime norme di ordinamento giuridico e contrattuale previste per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale."».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni», *con le seguenti:* «50 milioni».

30.0.25

BARBONI, AIMI, FANTETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

1. Le disposizioni relative ai benefici di cui all'articolo 124, comma 2, e dell'art.125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, elencati dall'art. 130 bis, sono prorogate al 31 dicembre 2021,

2. La proroga dei benefici per l'acquisto dei dispositivi di protezione nel rispetto delle indicazioni dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo 125 è riconosciuta specificamente riservata ai soli laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, e alle professioni sanitarie che svolgono un lavoro definito: "di prossimità", o che sono nella impossibilità di rispettare la prassi del distanziamento interpersonale di oltre 1 metro.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse residue rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.».

30.0.26

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza)

1. Al fine di assicurare la tutela e la prevenzione della violenza di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo per centri per il recupero degli uomini autori di violenza", con uno stanziamento di 5 milioni per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021; il fondo è destinato al finanziamento all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per gli uomini autori di violenza e per il sostegno alle vittime di violenza domestica e di genere.

2. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e

le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e favorire il recupero degli uomini autori di violenza nei confronti delle donne offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza e strutture dalle medesime finalità, comunque denominate, già esistenti in ogni regione al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

c) delle necessità di uniformazione delle modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività, alla standardizzazione delle modalità di azione dei soggetti che gestiscono le strutture di accoglienza e delle metodologie di contatto e accoglienza delle vittime di violenza;

d) dell'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale specificamente indirizzati agli operatori dei centri di cui al presente articolo nonché al potenziamento degli stessi laddove già istituiti, coerentemente con le necessità di personale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere; la formazione degli operatori predetti promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza nei confronti delle vittime, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico.

3. I centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e per il sostegno alle vittime di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza nei confronti delle donne, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e recupero dei soggetti maltrattanti con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Ai fini dell'accesso alla ripartizione delle risorse mediante il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di accreditamento attraverso la ricognizione e eventuale integrazione dei requisiti minimi necessari per

accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge del 15 ottobre 2013, n. 119, sentite le associazioni di cui al comma 3, lettera *b)*.

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

7. Sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114 comma 4.».

30.0.27

ZAFFINI, CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Modifica articolo 1 c. 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 422, sostituire le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", con le seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, dopo le parole: "424 a 434,": sostituire le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto", con le seguenti parole: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in-ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,";

c) al comma 424:

1) dopo le parole: "di ricerca, personale", aggiungere le parole: "afferente alla sola area di ricercatori";

2) dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro", aggiungere le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" aggiungere le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale", aggiungere le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, dopo le parole: "a tempo indeterminato", sostituire le parole: "nei ruoli"; con le parole: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

30.0.28

FAZZOLARI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-*ter* del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020 medesimo.»

30.0.29

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Istituzione del profilo professionale dell'Autista Soccorritore)

1. È istituito il profilo professionale dell'Autista Soccorritore;

2. L'Autista soccorritore è l'esclusivo operatore che, a seguito dell'attestato professionale, conseguito al termine di specifica formazione professionale, ha le competenze e svolge attività di:

a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;

b) garantire l'efficienza e la sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;

c) collaborazione nell'intervento di emergenza sanitaria sul territorio nelle varie fasi del suo svolgimento, con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell'evento;

d) collaborazione nelle fasi di trasporto sanitario;

e) supporto alle attività tecniche della centrale operativa di emergenza sanitaria;

f) collaborazione alla formazione del medesimo profilo.

3. Il corso di formazione per Autista Soccorritore, ha una durata complessiva di 500 ore, suddivise in 300 ore di teoria-esercitazioni e 200 ore di tirocinio, di cui al termine previo superamento di esame valutativo sarà

rilasciato un attestato professionale quale titolo abilitante in tutto il territorio nazionale.

4. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di istituzione del presente profilo, provvederanno ad istituire, il percorso formativo con attestato abilitante alla professione, unitamente al Registro Regionale Pubblico degli Autisti Soccorritori.

5. In sostituzione della posizione di autista di ambulanza coordinatore all'interno del profilo è istituita la posizione di Autista Soccorritore Capo che svolge anche attività organizzative e gestionali del settore e categoria.

6. Per gli operatori che, alla data di entrata in vigore del presente profilo, svolgono da almeno un anno l'attività di autista di ambulanza e autista ambulanza coordinatore, le Regioni e le Province Autonome entro 180 giorni, provvederanno, previo eventuale formazione compensativa a rilasciare l'attestato professionale e ad aggiornare la loro posizione giuridica e funzionale».

Art. 31.

31.1

ENDRIZZI, GALLICCHIO, PRESUTTO, PUGLIA

Dopo il comma, inserire il seguente:

«1-*bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'Agenas è autorizzata, per l'anno 2020, e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa, presso l'Agenas, e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il personale di cui al presente comma è inquadrato come personale di ruolo non dirigenziale nella categoria corrispondente all'inquadramento a tempo determinato, con decorrenza dal 1º gennaio 2021.»

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: "del comma 1, pari a euro 463.071 per l'anno 2020 e ad euro 1.852.285 a decorrere dall'anno 2021" *con le seguenti:* "dei commi 1 e 1-*bis*, pari a euro 463.071 per l'anno 2020 e ad euro 4.028.913 a decorrere dall'anno 2021».

31.2

PARENTE, COMINCINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'Agenas è autorizzata, per l'anno 2020, e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa, presso l'Agenas, e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il personale di cui al presente comma è inquadrato come personale di molo non dirigenziale nella categoria corrispondente all'inquadramento a tempo determinato, con decorrenza dal 1º gennaio 2021».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «del comma 1, pari a euro 463.071 per l'anno 2020 e ad euro 1.852.285 a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «dei commi 1 e 2-*bis*, pari a euro 463.071 per l'anno 2020 e ad euro 4.028.913 a decorrere dall'anno 2021».

31.3

BINI, BOLDRINI, IORI, FERRARI

Dopo il comma, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenas è autorizzata, per l'anno 2020, e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa, presso l'Agenas, e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il personale di cui al presente comma è inquadrato come personale di molo non dirigenziale nella categoria corrispondente all'inquadramento a tempo determinato, con decorrenza dal 1º gennaio 2021.»

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «del comma 1, pari a euro 463.071 per l'anno 2020 e ad euro 1.852.285 a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «dei commi 1 e 1-*bis*, pari a euro 463.071 per l'anno 2020 e ad euro 4.028.913 a decorrere dall'anno 2021.»

31.4

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1 e per le medesime finalità, l'Agenas è autorizzata, per l'anno 2020, e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa, presso l'Agenas, e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il personale di cui al presente comma è inquadrato come personale di ruolo non dirigenziale nella categoria corrispondente all'inquadramento a tempo determinato, con decorrenza dal 1º gennaio 2021.»

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «220 milioni» *e le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «20 milioni».

31.5

Donno, Puglia

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Sino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, i beni mobili di qualsiasi genere necessari per fronteggiare la predetta emergenza e sequestrati ai sensi del decreto legislativo 9 settembre 2011, n. 159, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale al Dipartimento della Protezione Civile, possibilmente nella sede più prossima, così da essere impiegati immediatamente nelle attività di assistenza alle strutture ospedaliere. Sino al termine di cui al periodo precedente, i beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza, ed acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca ovvero adottato ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, sono ceduti a titolo gratuito al Dipartimento della Protezione Civile, possibilmente nella sede più prossima, così da essere impiegati immediatamente nelle attività di assistenza alle strutture ospedaliere».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni per la gestione dei beni confiscati da parte del Dipartimento della protezione civile per finalità sanitarie».

31.6
COMINCINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Per il Ministero della salute il temine di cui all'articolo 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 è prorogato al 28 febbraio 2021».

Conseguentemente nella rubrica dell'articolo alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, e del Ministero della salute».

31.0.1
PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema ordinistico dei chimici e dei fisici, degli ingegneri e dei periti industriali)

1. Al fine di pervenire alla semplificazione e al riordino della disciplina vigente dei titoli di studio necessari per l'iscrizione agli ordini dei chimici e dei fisici, degli ingegneri e dei periti industriali, sono approvate con apposito decreto del Presidente della Repubblica, modifiche ed integrazioni al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove d'esame.

2. Allo scopo indicato al comma 1, al citato decreto del Presidente della Repubblica, sono in particolare apportate le seguenti modifiche: 1) all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1, dopo le parole: «ordine dei chimici» sono aggiunte le parole: «e dei fisici»; *b)* al comma 2, dopo le parole: «sezione A» sono aggiunte le parole: «del settore Chimica»; *c)* al comma 3, dopo le parole: «sezione B» sono aggiunte le parole: «del settore Chimica». 2) Al medesimo articolo 35 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, sono poi aggiunti i seguenti commi: «4-*bis.* L'iscrizione alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici è consentita entro il 31 dicembre 2027. 4-*ter.* L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dei chimici e dei fisici non è consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 e successive modificazioni e integrazioni. 4-*quater.* Entro il 31 dicembre 2032, gli iscritti alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici potranno ottenere l'iscrizione alla sezione A del settore chimica del-

l'albo professionale dei chimici e dei fisici, secondo le previsioni dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della salute, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca e la Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici.»; 3) All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:«3-*bis.* L'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici è consentito sino all'ultima sessione del 2025.»; 4). All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-*bis*. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentita entro il 31 dicembre 2027. 4-*ter.* L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri non è consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 e successive modificazioni e integrazioni. 4-*quater.* Entro il 31 dicembre 2032, gli iscritti alla sezione B dell'albo degli ingegneri potranno ottenere l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale degli ingegneri, secondo le previsioni dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale degli ingegneri.»; 5) All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-*bis.* L'esame di Stato per l'iscrizione all'albo nella sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentito sino all'ultima sessione del 2025.»; 6) All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* alla rubrica sono soppresse le parole: «, perito industriale»; *b)* al comma 1, le parole: «, perito agrario e perito industriale» sono sostituite dalle seguenti «e perito agrario»; *c)* la lettera *d)* del comma 2 è soppressa; *d)* al comma 4 sono soppresse le parole «, perito industriale laureato»; 7) Al Titolo II Capo XI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo l'articolo 55, è aggiunto il seguente: «Art. 55-*bis.* (Professione di perito industriale) 1. Nell'albo professionale dell'ordine dei periti industriali sono previsti i seguenti settori: Settore: Costruzione, Ambiente e Territorio; Settore: Ambiente, Cave e Miniere; Settore: Meccanica ed Efficienza Energetica; Settore: Impiantistica Elettrica e Automazione; Settore: Chimica; Settore: Tutela e Sicurezza; Settore: Informatica; Settore: Design. 2. I settori individuati nel presente decreto non modificano le attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, alla professione, nonché le competenze professionali previste dalla normativa vigente. 3. L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 4. Le classi di laurea che danno titolo per l'accesso alla professione, relativamente ai settori in cui è ripartito l'albo, sono le seguenti: Settore Costruzioni, Ambiente e Territorio: classi L-7, L-17, L-21, L-23; Settore Ambiente, Cave e Miniere: classe L-34; Settore Meccanica ed Efficienza Energetica: classi L-9, L-30; Settore Impiantistica Elettrica e Automazione: classi L-8, L-9, L-30; Settore Chimica: classi L-25, L-26, L-27; Settore Tutela e Sicurezza: classi L-7, L-8, L-9, L-27, L-30, L-31; Settore

Informatica: classi L-8, L-31; Settore Design: classi L-3, L4.5. Alla professione si accede anche con la laurea di cui alle classi di laurea previste dalla tabella di equiparazione, allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009 recante la »equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi«. 6. Alla professione si accede altresì con il titolo conseguito all'esito dei corsi di laurea professionalizzanti di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 e successive modificazioni e integrazioni. 7. Gli esami di Stato si svolgono presso le Università. 8. Le procedure di ammissione, le modalità di svolgimento delle relative prove, nonché gli ambiti professionali individuati con i settori sono stabiliti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca. 9. Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i settori degli esami di Stato di cui al comma 1 intendono partecipare. 10. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione sono articolati nelle seguenti prove: *a)* una prova scritta, consistente in un tema, relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione; *b)* una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, corrispondenti al percorso formativo specifico del settore prescelto; *c)* una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale. 11. Per gli iscritti all'albo che richiedano l'iscrizione ad un settore diverso l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: *a)* una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione; *b)* una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore prescelto. 12. La commissione esaminatrice per lo svolgimento degli esami di Stato nominata con decreto dal Ministro dell'università e della ricerca è integrata da due componenti designati dall'Ordine professionale. 13. Agli iscritti laureati spetta il titolo professionale di dottore perito industriale, mentre gli iscritti con il diploma non accademico hanno il titolo professionale di perito industriale. Per questi, con apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale dei periti industriali, saranno fissati specifici percorsi formativi per il conseguimento della laurea. 14.

Per coloro che sono in possesso dei titoli di studio, dei requisiti e dei provvedimenti degli ordini, stabiliti dall'ordinamento previgente alla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'esame di Stato è consentito sino al 31 dicembre 2025. La durata del tirocinio è di sei mesi anche per i diplomati e può svolgersi in tutto o in parte durante l'ultimo anno del corso di studio, con tutte le modalità previste dall'ordinamento professionale. L'esame di Stato si svolge secondo le modalità previste dal precedente comma 7. 15. Con regolamento del Consiglio nazionale dei periti industriali si disciplina la corrispondenza nei settori dell'albo dei rispettivi titoli di studio di accesso alla professione, nonché i profili professionali di ciascuno dei settori. 16. In via transitoria, gli iscritti alla sezione B degli albi degli ingegneri e dei chimici e dei fisici possono scegliere di iscriversi ai corrispon-

denti settori dell'albo dei periti industriali senza necessità di sostenere le prove del relativo esame di Stato.17. Ogni norma contraria a quanto stabilito nel presente provvedimento è abrogata».

3. La rubrica del Capo III del Titolo II del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 è conseguentemente modificata, inserendo, dopo la parola: «universitario», le seguenti: «e ordinistico».

31.0.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Disposizioni per il funzionamento dell'Ordine degli Psicologi)

1. Al decreto del Presidente della repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro della giustizia" e "Ministero della giustizia" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: "Ministro della salute" e "Ministero della salute";

b) all'articolo 2, comma 4, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Le eventuali votazioni successive iniziano tra il terzo ed il decimo giorno successivo al termine della votazione precedente";

c) all'articolo 2, comma 6, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "L'iscritto che ha esercitato il diritto di voto per corrispondenza può sempre votare personalmente, in tal caso il plico contenente il voto espresso per corrispondenza viene annullato.";

d) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis.* Il Consiglio Nazionale adotta il regolamento per disciplinare le modalità per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Il regolamento può prevedere specifiche procedure operative del voto telematico in caso di istituzione di più seggi elettorali, nel rispetto dei principi costituzionali di personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto. I componenti del seggio elettorale sono responsabili della verifica dell'identità dell'elettore. Del regolamento adottato è data comunicazione al Ministero della salute".

2. Alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente periodo: "In terza convocazione qualunque sia il numero dei votanti. L'ele-

zione nel consiglio territoriale è incompatibile con l'elezione negli organi dell'Ente di assistenza e previdenza professionale.";

b) all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso d'impedimento ovvero di sua candidatura o di altra incompatibilità accertata è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine; in caso di più seggi elettorali il presidente dell'ordine nomina gli ulteriori segretari nel provvedimento di indizione"».

31.0.3

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, FREGOLENT

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Disposizioni in materia di iscrizione dei massofisioterapisti agli elenchi speciali ad esaurimento)

1. I soggetti che hanno conseguito il diploma di massofisioterapista entro il 30 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, i quali alla data del 30 giugno 2020 non siano stati inseriti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, possono presentare domanda di iscrizione con riserva nei medesimi elenchi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. L'iscrizione è confermata previa dimostrazione da parte dell'interessato di aver svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, entro il 31 dicembre 2023. La mancata acquisizione del requisito di cui al precedente periodo determina la cancellazione dagli elenchi e l'impossibilità di svolgere l'attività di massofisioterapista».

31.0.4 (testo 2)
MARINELLO, PUGLIA, PAVANELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Istituzione del profilo professionale dell'Autista Soccorritore)

1. L'Autista Soccorritore è l'operatore che, a seguito di specifica formazione professionale regionale, svolge le attività di conduzione dei mezzi di soccorso, garantendo l'efficienza e la sicurezza del veicolo assegnatogli, con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell'evento.

2. Nell'ambito del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto sanità pubblica è istituito il profilo tecnico, non sanitario, dell'Autista soccorritore nell'ambito del sistema di classificazione professionale.».

31.0.4
MARINELLO, PUGLIA, PAVANELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Istituzione del profilo professionale dell'Autista Soccorritore).

1. È istituito il profilo professionale dell'Autista Soccorritore.

2. L'Autista Soccorritore è l'esclusivo operatore che, a seguito dell'attestato professionale, conseguito al termine di specifica formazione professionale, ha le competenze e svolge attività di:

a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;

b) garantire l'efficienza e la sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;

c) collaborazione nell'intervento di emergenza sanitaria sul territorio nelle varie fasi del suo svolgimento, con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell'evento;

d) collaborazione nelle fasi di trasporto sanitario;

e) supporto alle attività tecniche della centrale operativa di emergenza sanitaria;

f) collaborazione alla formazione del medesimo profilo.

3. Il corso di formazione per Autista Soccorritore, ha una durata complessiva di 500 ore, suddivise in 300 ore di teoria e 200 ore di tirocinio, di cui al termine previo superamento di esame valutativo è rilasciato un attestato professionale quale titolo abilitante in tutto il territorio nazionale.

4. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono ad istituire un Registro Regionale Pubblico degli Autisti Soccorritori.

5. Gli operatori che, all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore, con almeno 2.000 ore di servizio effettuato, sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione, ai quali è rilasciato l'attestato professionale.

6. Le Regioni e le Province Autonome provvedono ad individuare l'eventuale formazione di compensazione dovuta per il rilascio dell'attestato professionale, per gli operatori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore, con meno di 2.000 ore di servizio effettuato.

7. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

31.0.5

SBRANA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della salute)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse.».

31.0.6

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Disposizioni previdenziali direttori scientifici IRCCS)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con riferimento alla figura del direttore scientifico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 50.000 per il 2021 e in euro 200.000 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute».

31.0.7

PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Estensione della tutela infortunistica Inail ai medici medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, caratterizzata da particolare contagiosità a causa della virulenza dell'agente patogeno, e delle modalità di svolgimento del lavoro dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e dei medici di continuità assistenziale che, per la loro peculiarità, comportano l'esposizione dei suddetti soggetti al rischio di un contagio da

COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro, le prestazioni INAIL sono erogate anche ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Servizio sanitario regionale competente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario dello stesso.».

31.0.8

GRIMANI, VONO, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Misure per il collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età)

1. Ai fini di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, su domanda dell'interessato da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei dirigenti medici e chirurghi di secondo livello, ospedalieri o universitari, che alla stessa data esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il SSN. Inoltre, ai fini di contenere il numero di carenze in organico di docenti in scuole di specializzazione in area sanitaria, ivi compresa l'istituenda Scuola di Medicina Generale, sulla base di quanto concordato nelle modifiche al testo del Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, specie al fine di istituire e potenziare gli ospedali di insegnamento, su domanda dell'interessato da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età dei professori di Prima Fascia che siano componenti o possiedano le mediane necessarie a partecipare alle Commissioni di valutazione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.».

31.0.9
RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

"Art. 102. - Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione del medico, dell'odontoiatra e del medico veterinario ai quali è consentito di svolgere la propria attività esclusivamente nell'ambito di campagne informative di educazione sanitaria e attività di prevenzione, nonché per emergenza e pronto soccorso. I farmacisti possono svolgere in farmacia anche attività di primo intervento.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulano con farmacisti convenzioni di qualsiasi tipo relative alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172 del citato testo unico delle leggi sanitarie, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000".».

31.0.10 (testo 2)
LANZI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo** *aggiungere in fine il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Valutazione dei servizi e dei titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica)

1. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le procedure per equiparare i servizi ed i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da sperimentazioni gestionali a partecipazioni miste pubblico private, ai corrispondenti servizi e ti-

toli, acquisiti presso le strutture pubbliche del SSN, ai soli fini dei concorsi di assunzione.».

31.0.10
LANZI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali)

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I servizi ed i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da sperimentazioni gestionali a partecipazioni miste pubblico private, sono equiparati, ai soli fini dei concorsi di assunzione, ai corrispondenti servizi e titoli, acquisiti presso le unità sanitarie locali. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge è istituito un tavolo tecnico per la valutazione dei titoli acquisiti".».

31.0.11
ASTORRE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Disposizioni in materia di iscrizione dei massofisioterapisti agli elenchi speciali di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Coloro i quali hanno conseguito il diploma di massofisioterapista ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, entro il 30 dicembre 2018, qualora entro il 30 giugno 2020 non siano stati inseriti negli elenchi speciali di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono presentare domanda di iscrizione con riserva in detti elenchi entro il 31 dicembre 2020. Lo scioglimento della riserva avverrà a

seguito di dimostrazione da parte dell'iscritto di aver svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuati vi, entro il 31 dicembre 2023. La mancata acquisizione di detto requisito comporterà la cancellazione dagli elenchi e l'impossibilità di svolgere l'attività di massofisioterapista.».

31.0.12 (testo 2)

IORI, BOLDRINI, BINI, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

1. Al fine di valorizzare l'integrazione sociosanitaria, il personale appartenente ai profili professionali di assistente sociale sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla suddetta legge.

2. All'articolo 2-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "a 650" sono sostituite con le seguenti: "a 800".».

31.0.12

IORI, BOLDRINI, BINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

1. Al fine di valorizzare l'integrazione sociosanitaria, il personale appartenente ai profili professionali di assistente sociale sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel- ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla suddetta legge.».

31.0.13

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Disposizione in materia di ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Entro trenta giorni dalla distribuzione delle cariche di cui all'articolo 20, ogni consigliere eletto può proporre ricorso avverso la predetta distribuzione alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide nel termine di tre mesi. Tutti i termini previsti per i ricorsi innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie in materia elettorale sono ridotti della metà"».

31.0.14

Rivolta, Ferrero, Tosato, Faggi, Zuliani

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Investimenti in materia sanitaria)

1. Le risorse di cui al comma 81, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono incrementate di 2 miliardi di euro. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160 per 50 milioni di euro ciascuno degli anni dal 2021 e 2022, per 70 milioni di euro per l'anno 2023, 75 milioni di euro per l'anno 2024, per 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 e per 165 milioni di euro per l'anno 2034.».

31.0.15
VONO, GRIMANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Disposizioni per l'acquisizione dei dati relativi alla dispensazione dei farmaci ed il monitoraggio della spesa farmaceutica)

1 All'articolo 33 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *e)* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscriversi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono dettate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessare provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili".».

31.0.16
COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Disposizioni per il calcolo della spesa farmaceutica per l'anno 2019)

1. La quota di cui al quarto periodo del comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non può, per il primo anno di applicazione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo al ripiano dell'anno precedente, come corrisposto ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera *g)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma 1 destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano».

31.0.17

FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Disposizioni sul finanziamento dell'assistenza farmaceutica)

1. A decorrere dall'anno 2020, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica previsto dalla legislazione vigente, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui si verifichi lo sforamento di uno soltanto dei due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sforamento è accertato, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento».

31.0.18

RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Misure di semplificazione per il calcolo della spesa farmaceutica per l'anno 2019)

1. La quota di cui al quarto periodo del comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non può, per il primo anno di applicazione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo al ripiano

dell'anno precedente, come corrisposto ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera *g)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma 1 destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano».

31.0.19

RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Disposizioni in materia di dispensazione d'urgenza)

1. Qualora sia richiesto un medicinale per la necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica ovvero la richiesta riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento, il farmacista può procedere alla dispensazione di medicinali soggetti a prescrizione medica, anche in assenza della stessa, ad eccezione di quelli inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Il farmacista, sulla base delle condizioni del caso, individua la durata della terapia che non può essere superiore a trenta giorni.

3. Di tale dispensazione è effettuata specifica annotazione esclusivamente nel fascicolo sanitario elettronico del paziente ovvero, qualora lo stesso non sia attivo, il farmacista conserva per quaranta giorni un documento di consegna nel quale sono indicati codice fiscale del paziente, farmaco dispensato, numero di confezioni e data della consegna e ne dà tempestivamente notizia al medico di riferimento.

4. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 31 marzo 2008 in contrasto con le previsioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo».

31.0.20

RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *b)* e *e)*, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 3, comma 3, lettera *b)* del decreto del Ministero della Salute 16 dicembre 2010, è consentita, per l'anno 2020, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali secondo specifici accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente Ordine professionale».

31.0.21

RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

1. Negli istituti di ricovero, presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT) e nelle case di cura private ed in tutte le altre strutture pubbliche e private, ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di farmacisti inquadrati nell'organigramma secondo le dimensioni della struttura».

31.0.22

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-*ter* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Annate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno

2020 a 1.000 milioni di curo. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto legge n.34 del 2020 medesimo».

31.0.23

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 2020, n. 32, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-*ter* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione7ione di cui all'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata, per l'anno 2020 a 200 milioni di curo. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

31.0.24

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)

1. Sono prorogati fino al termine del 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1º marzo 2020, con legge 20 dicembre 2019, n. 159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del Covid-19. Gli interventi di sanificazione devono essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.

2. I servizi di pulizia e disinfezione devono essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario».

31.0.25

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Semplificazione procedure di appalti di servizi e forniture per pulizia, sanificazione e disinfezione)

1. Al fine di accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle amministrazioni aggiudicatrici è consentito:

a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con temine di ricezione dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;

b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera *a)*, anche per i settori ordinari, la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'articolo 83 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;

d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. *stand still)*».

31.0.26

RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Linee guida per la stesura di capitolati di gara per i servizi integrati di gestione e manutenzione di dispositivi medici)

1. Al fine di garantire alti livelli di qualità e sicurezza nel mercato dei servizi per la manutenzione dei dispositivi medici, in linea con quanto

indicato nel nuovo Patto per la Salute, il Ministero della Salute, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, procede alla definizione ed approvazione di un Decreto Ministeriale recante Linee guida per la stesura di capitolati di gara per i servizi integrati di gestione e manutenzione di dispositivi medici, teso ad uniformare il sistema di affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dei dispositivi medici tra le diverse regioni.

2. Le linee guida di cui al comma precedente, identificano le informazioni e i requisiti essenziali per la stesura dei capitolati di gara in questo settore e sono tese a valorizzare elementi quali una adeguata formazione del personale addetto alla manutenzione, la capacità dell'operatore di fornire servizi in teleassistenza, la possibilità di utilizzo di forme di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, la presenza di investimenti in ricerca e sviluppo. Le stesse linee guida prevedono la definizione di indicatori di qualità e performance.

3. Nella predisposizione dei capitolati di gara, le linee guida prevedono la definizione di lotti omogenei sulla base della tecnologia utilizzata, e delle specificità derivanti dall'area di utilizzo».

31.0.27

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Proroga credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro)

1. All'articolo 120 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "delle spese sostenute", sopprimere le parole: "nel 2020" e, dopo le parole: "per un massimo di 80.000 euro" aggiungere le parole: "per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

b) al comma 2, dopo le parole: "utilizzabile nell'anno 2021" aggiungere le parole: "e, per le spese sostenute nel 2021 nell'anno 2022,".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 2.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

31.0.28
COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Esenzione iva per acquisto DPI lavoratori di prossimità)

1. All'articolo 124 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di tutelare i lavoratori sanitari maggiormente esposti al contatto con il pubblico, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e alle altre professioni sanitarie di prossimità per le cessioni di beni di cui al comma 1 effettuate entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministero della salute, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabilite le ulteriori professioni rientranti nella qualifica di professione di prossimità.".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 411 milioni per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a 211 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

31.0.29
DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione in favore del personale delle professioni sanitarie)

All'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 6, inserire il seguente:

"*6*-bis. Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, come previsto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo,

è prorogato in favore del personale delle professioni sanitarie fino al 31 dicembre 2021"».

e, di conseguenza all'articolo 73, comma 2, le parole: «1.750 milioni per l'anno 2021» *sono sostituite ogni volta dalle seguenti:* «1.700 milioni per l'anno 2021».

31.0.30

RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: "quattro mesi" sono sostituite con le seguenti: "due mesi".».

31.0.31

RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

1. All'art. 89, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole da "Il medico" a: "paziente" sono sostituite con le seguenti: "Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai medicinali disciplinati dal presente articolo il nominativo del paziente ovvero, su richiesta di quest'ultimo, il codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome"».

31.0.32

RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. Al comma 1 dell'articolo 148, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: "da euro tremila a euro diciottomila" aggiungere le seguenti: "Le sanzioni non si applicano nel caso in cui per il medesimo principio attivo a base del medicinale oggetto della mancata o ritardata comunicazione di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale di cui all'art. 34, siano in commercio sul territorio nazionale altri farmaci equivalenti a garanzia della continuità terapeutica del paziente.".».

31.0.32a

RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Modifiche al D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219)

1. All'art. 148 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 7, sostituire le parole: "trecento euro a milleottocento" con le seguenti: "cento a mille" e le parole: "duecento euro a milleduecento euro" con le seguenti: "cento euro a cinquecento";

b) al comma 8, *sostituire le parole:* "cinquecento euro a tremila" con le seguenti: "cento a mille";

e) al comma 11, sostituire le parole: "cinquecento euro a tremila" con le seguenti: "cento a mille".».

31.0.33

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del Farmaco)

1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello allo stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19 e dei vaccini, di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali, di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore del farmaco a tutela della salute pubblica, di revisione e aggiornamento del prontuario farmaceutico finalizzato al contenimento della spesa farmaceutica, e garantire, pertanto, lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente, l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito Aifa, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, un contingente di n. 13 unità di personale di cui 5 appartenenti all'Area III del comparto funzioni centrali e 8 appartenenti alla dirigenza sanitaria medica dell'area funzioni centrali.

2. L'Aifa, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, può, altresì, avviare procedure selettive, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di n. 79 unità appartenenti alla qualifiche di Area III F1 e di n. 21 unità appartenenti alle qualifiche di Area II F2, valorizzando le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia sia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. La dotazione organica di Aifa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è corrispondentemente incrementata di n. 113 unità.

4. Fino al completamento delle procedure selettive di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, l'Aifa può prorogare i contratti

di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità.

5. Per far fronte alle esigenze di cui al comma 1, l'Aifa può conferire, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rispetto alla percentuale ivi prevista, ulteriori quattro incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, nonché ulteriori quattro incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale ai sensi ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo, rispetto alla percentuale ivi prevista.

6. Per ciascuno degli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 11. 165, e successive modificazioni, di cui al comma 5, è previsto, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito e alle qualificazioni professionali possedute, un emolumento aggiuntivo pari a 40.000 euro lordi annui.

7. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'Aifa ai sensi dell'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125».

31.0.34

BOLDRINI, BINI, IORI, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del Farmaco)

1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19, nonché dei vaccini, l'Agenzia Italiana del Farmaco, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, può avviare procedure selettive, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le qualifiche di Area terza F1 e Area seconda F2, valorizzando le esperienze

professionali maturate dal personale in servizio presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Ai fini degli effetti di cui al comma 1, la dotazione organica dell'Agenzia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è incrementata di n. 100 unità di personale, di cui 79 unità appartenenti alla qualifica di Area terza F1 e di n. 21 unità appartenenti alla qualifica di Area seconda F2.

3. Fino al completamente delle procedure selettive di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, l'AIFA può prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge n. 78 del 2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.».

31.0.35

RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

1. Alla legge 2 aprile 1968 n. 475, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: "il comune" con le seguenti: "la Regione";

b) all'articolo 2 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le somme derivanti dal pagamento della tassa di autorizzazione all'esercizio della farmacia confluiscono in un apposito fondo regionale destinato ad incrementare le risorse per il pagamento dell'indennità di residenza di cui all'art. 2 della L. 8 marzo 1968, n. 221".».

31.0.36

RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

1. All'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, la parola: "compresi" è sostituita con le seguenti "ad eccezione di".».

31.0.37

RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Misure innovative per la presa in carico di pazienti cronici)

1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici complessi, per il biennio 2020-2021 il Ministero della Salute autorizza una sperimentazione nelle Regioni, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 2.000.000 per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

31.0.38

LAUS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Misure per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria a pazienti maggiorenni affetti da malattie acute e croniche tipiche dell'infanzia)

1. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria a pazienti maggiorenni affetti da malattie acute e croniche tipiche dell'infanzia, gli infermieri pediatrici possono prestare assistenza e cure ai pazienti maggiorenni affetti da patologie complesse, croniche e disabilitanti, in deroga al limite temporale previsto dal decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70.».

31.0.39

FREGOLENT, LUNESU, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, MARIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Deduzioni per malati sclerosi multipla)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera 12), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.917, dopo le parole: "sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti malati di sclerosi multipla con una invalidità riconosciuta pari al 100 per cento";

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

31.0.40

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

31.0.41

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Misure in materia di mobilità sanitaria)

1. Al fine di compensare le spese sostenute da disabili, malati gravi, persone affette da patologie oncologiche e dai loro familiari appartenenti al medesimo nucleo familiare, per caselli autostradali, parcheggi a pagamento interni o in prossimità dei poli sanitari, biglietti per tratte aeree e ferroviarie nazionali, traghetti, nonché per spese di pernottamento, che siano strumentali all'effettuazione di visite specialistiche e cure specifiche e adeguatamente documentate, è riconosciuta una detrazione fiscale fino ad un importo massimo di euro 1.000 annui per ciascun nucleo familiare.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di attuazione della misura di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

31.0.42

COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Disposizioni per incentivare l'uso della ricetta elettronica e dei farmaci generici)

1. Al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19, facilitare l'accesso all'uso dei farmaci generici, produrre risparmi per le famiglie ed evitare, al contempo, il fenomeno della rinuncia alle cure terapeutiche per problemi economici, è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica" sono sostituite dalle seguenti: "dei medicinali equivalenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e di cui all'articolo 8, comma 10, lettere *a)* e *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'ossigeno terapeutico, di cui alla Tabella n. 2 della F.0 XII ed. e successive modifiche ed aggiornamenti, dei farmaci da banco dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale".

2. Vengono esclusi dalle modifiche di cui al comma 1 del presente articolo, gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 la cui proprietà è in capo a società cooperative a responsabilità limitata e società di capitali,

a meno che per queste ultime i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, siano farmacisti iscritti all'albo.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Salute provvede ad estendere le specifiche della ricetta dematerializzata già in uso per le prescrizioni di farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e per le prescrizioni di farmaci veterinari, a tutte le ricette per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN. Le farmacie e gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, ai fini dell'erogazione dei farmaci prescritti con la ricetta dematerializzata, possono utilizzare l'infrastruttura della ricetta elettronica (SAC, ovvero tramite il SAR) di cui al decreto ministeriale 2 novembre 2011, nell'ambito del Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze».

31.0.43

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Disposizioni per incentivare l'uso della ricetta elettronica e dei farmaci generici)

Al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19 e facilitare l'accesso all'uso dei farmaci generici, produrre risparmi per le famiglie ed evitare, al contempo, il fenomeno della rinuncia alle cure terapeutiche per problemi economici, si dispone quanto segue:

1. Nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica" sono sostituite dalle seguenti parole: "dei medicinali equivalenti (legge n. 425 dell'8 agosto 1996, di conversione del decreto-legge 323 del giugno 1996, articolo 1, comma 3) di cui all'articolo 8, comma 10, lettere *a)* e *c)*, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dell'ossigeno terapeutico (Tabella n. 2 della F.U. XII ed. e successive modifiche ed aggiornamenti), dei farmaci da banco odi automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale".

2. Vengono esclusi dalle modifiche riportate nel comma 1 del presente articolo, gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 la cui proprietà è in capo a società cooperative a responsabilità limitata e società di capitali, a meno che per queste ultime i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, sono farmacisti iscritti all'albo.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Salute provvede ad estendere le specifiche della ricetta dematerializzata già in uso per le prescrizioni di farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e per le prescrizioni di farmaci veterinari, a tutte le ricette per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN. Le farmacie e gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, ai fini dell'erogazione dei farmaci prescritti con la ricetta dematerializzata, possono utilizzare l'infrastruttura della ricetta elettronica (SAC, ovvero tramite il SAR) di cui al decreto ministeriale 2 novembre 2011, nell'ambito del Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze».

31.0.44

MARINELLO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Disposizioni in materia di monitoraggio rischio sanitario del virus Sars-Cov-2)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e il monitoraggio del rischio sanitario dovuto al diffondersi del virus Sars-Cov-2, le Regioni e le Province autonome devono garantire la presenza di almeno una struttura di laboratorio con servizio di prelievi e analisi ogni 40000 abitanti o ogni 30 Km, per la diagnosi dei casi sospetti di infezione da Sars-Cov-2 indipendentemente dal criterio della soglia minima di prestazioni annue.

2. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

31.0.45

MAUTONE, PUGLIA, PAVANELLI, ORTIS, DE LUCIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Istituzione presso le aziende ospedaliere della culla per la vita, dei centri per la vita e formazione del personale medico e degli operatori sanitari)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano posso istituire presso le aziende sanitarie ospedaliere una struttura di accoglienza denominata "culla per la vita" al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei neonati.

2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i principi per l'installazione delle strutture di cui al comma i e in particolare:

a) stabilire un luogo facilmente accessibile;

b) garantire l'anonimato della persona che vuole lasciare il neonato nella culla di cui al comma 1;

c) prevedere un dispositivo di riscaldamento e chiusura in sicurezza della culla;

d) stabilire un presidio di controllo h 24 e rete con il servizio di soccorso medico;

e) istituzione di un numero verde nazionale per fornire informazioni sulla localizzazione e il funzionamento delle strutture sanitarie che istituiscono le strutture di cui al comma 1.

3. Le aziende sanitarie ospedaliere possono, istituire "centri per la vita" al fine di assistere le maternità difficili e salvaguardare ogni vita umana concepita, evitando la prematura interruzione o abbandono dopo la nascita.

4. I centri di cui al comma 3 forniscono assistenza alle donne e alle coppie in situazioni problematiche, fornendo supporto psico-pedagogico, economico e pratico, durante e dopo la gravidanza.

5. Il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni nell'ambito della pianificazione delle attività formative, sostiene specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento per il personale medico e operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche e private che forniscono il supporto di cui al comma 4.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

31.0.46

MAUTONE, PUGLIA, ORTIS, DE LUCIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno)

1. Al fine di promuovere l'importanza dell'allattamento naturale come momento di cura di un bisogno primario, di crescita affettiva e di promozione della salute infantile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono l'istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di istituzione delle aree attrezzate per l'allattamento al seno secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi e con particolare riferimento:

a) alle tipologie dei centri commerciali sottoposti all'obbligo di cui all'articolo i in relazione al numero di visitatori giornalieri;

b) alle tipologie di strutture materno-infantili;

c) alle tipologie di spazi pubblici commerciali, luoghi pubblici e aperti al pubblico;

d) alle tipologie di strutture sanitarie;

e) agli spazi negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie;

f) ai requisiti minimi per la realizzazione delle aree di cui al comma 1 e per la dotazione delle necessarie attrezzature;

g) alla definizione dei requisiti igienico-sanitari per la realizzazione delle aree;

h) alla collocazione delle aree che devono essere facilmente accessibili a entrambi i genitori e identificabili attraverso un apposito simbolo.

3. I titolari delle strutture individuate dal decreto di cui al comma 2 si adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Ai soggetti di cui al comma 3 che omettono di dotarsi delle aree attrezzate entro i termini previsti dalla presente legge è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 500 euro. Qualora entro trenta giorni dalla notifica della sanzione il soggetto non adempie all'obbligo di adeguarsi alle disposizioni della presente disposizione, la sanzione prevista dal periodo precedente è raddoppiata.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

31.0.47

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Disposizioni in materia di mototerapia)

1. Lo Stato riconosce la mototerapia quale trattamento a supporto e a integrazione delle cure cliniche e terapeutiche e ne promuove la conoscenza, lo studio e la diffusione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti e le associazioni interessati, provvede all'elaborazione di linee guida volte a disciplinare i requisiti e le modalità di svolgimento della mototerapia nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza, con l'accordo di genitori e medici curanti e con la partecipazione riservata a piloti esperti».

31.0.48

RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

1. Fermo restando il rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 162, al Regolamento 1170/2009/CE, al D.M. 14 febbraio 1991 e successive modificazioni e al D.M. 10 agosto del 2018, il Ministero della Salute, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definisce criteri e caratteristiche degli integratori nutraceutici.

2. Qualora, in sede di verifica da parte del Ministero della salute, si riscontri un'impropria qualificazione dell'integratore in sede di notifica, il Ministero provvede alla corretta qualificazione dello stesso e applica all'azienda produttrice una sanzione amministrativa fissata dal decreto di cui al precedente comma.

3. Gli integratori nutraceutici possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. In tali strutture, in attuazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, il farmacista, qualora sia in possesso di un titolo postuniversitario in materia

di alimentazione e nutrizione o della laurea in biologia, può consigliare diete e regimi alimentari personalizzati».

31.0.49

VONO, GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Modifiche all'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida)

1. All'art. 119, comma 2, dopo le parole: "deve essere effettuato nei gabinetti medici.", inserire le seguenti: "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida potrà, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal medico di medicina generale".».

31.0.50

RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193)

1. All'articolo 108 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 11, sostituire le parole: "1.549,00 a euro 9.296,00" con le seguenti: "300,00 a euro 2.000,00";

b) al comma 13, sostituire le parole: "2.600,00 a euro 15.500,00" con le seguenti: "700, 00 a euro 5.000,00"».

31.0.51

BOLDRINI, IORI, BINI, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-*quater*, comma 3, le lettere *a)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-*quinquies* sulla base dell'analisi dei bisogni di salute della popolazione, garantita anche dalla piena accessibilità ai dati del Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un sistema informativo integrato;

c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate, dal Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto ed è approvato dal direttore generale"».

Art. 32.

32.1

GALLONE, MORRA

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01. Nell'ottica del superamento della logica emergenziale degli interventi normativi adottati in seguito alla pandemia da SarsCov-2, al fine di intervenire alla riqualificazione della didattica e per sviluppare nuovi modelli di attività scolastiche, nonché di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico in corso, entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'istruzione, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, adotta un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica volto a riorganizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di distanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti l'istituzione scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento».

Conseguentemente:

- *al comma 1, prima delle parole* «Il fondo» *inserire le seguenti*: «Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma precedente,»;

- *dopo il comma 6 inserire il seguente*:

«6-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 01, valutato in 800 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

32.2

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole* «400 milioni» *con le seguenti* «500 milioni» *e le parole* «600 milioni» *con le seguenti* «640 milioni»;

b) *Al comma 2, sostituire le parole* «32 milioni» *con le seguenti* «132 milioni» *e le parole* «48 milioni» *con le seguenti* «88 milioni».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole «250 milioni» *con le seguenti* «150 milioni» *e le parole* «50 milioni» *con le seguenti* «40 milioni».

32.3

Ferrari, Nannicini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole*: «400 milioni di euro nell'anno 2020 e di 600 milioni di euro» *con le seguenti*: «468 milioni di euro nell'anno 2020 e di 700 milioni di euro»;

b) *al comma 2, le parole* «pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata:» *sono sostituite dalle parole* «pari a 100 milioni di euro nell'anno 2020 e a 200 milioni nell'anno 2021, è destinata:»;

c) *dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti*:

«6-*bis*. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico,

anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, VVFF e ASL, purché rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro.

6-*ter.* Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.»;

d) *al comma 7, sostituire le parole*: «400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro» *con le seguenti*: «468 milioni di euro nel anno 2020 e di 700 milioni di euro»

Conseguentemente,

- *all'articolo 114, comma 4, Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole*: «250 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti*: «182 milioni di euro per l'anno 2020»;

- *all'articolo 114, dopo il comma 4, aggiungere il seguente*:

«4-*bis*. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 32, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica delle amministrazioni centrali da adottare, entro il 31 dicembre 2020, nell'ambito della legge di legge di bilancio per l'anno 2021, in misura tale da assicurare minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora i predetti interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quelli previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte riduzioni delle misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 luglio 2021, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

32.4

IANNONE, CALANDRINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, le parole* «pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata» *sono sostituite dalle parole* «Pari a 100 milioni di euro nell'anno 2020 e a 200 milioni nell'anno 2021, è destinata»:

b) *al comma 3, le parole* «pari a 368 milioni di euro nell'anno 2020 e a 552 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata» *sono sostituite dalle parole* «pari a 300 milioni di euro nell'anno 2020 e 400 milioni nell'anno 2021, è destinata».

32.5

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 2, le parole: «pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata» *sono sostituite dalle parole* «pari a 100 milioni di euro nell'anno 2020 e a 200 milioni nell'anno 2021, è destinata».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2020 e 152 milioni per l'anno 2021, si provvede:

- Per 68 milioni per l'anno 2020 e 53 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

- Per 99 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

32.6

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Al comma 2, sostituire le parole «pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata» *con le parole* «pari a 100 milioni di euro nell'anno 2020 e a 200 milioni nell'anno 2021, è destinata».

32.7

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Al comma 2, sostituire le parole «pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata» *con le parole*: «pari a 100 milioni di euro nell'anno 2020 e a 200 milioni nell'anno 2021, è destinata».

32.8

IANNONE, CALANDRINI

Al comma 2, sostituire le parole «pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata» *con le parole* «pari a 100 milioni di euro nell'anno 2020 e a 200 milioni nell'anno 2021, è destinata».

32.9

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, lettera b), sostituire le parole* «alternando attività didattica ad», *con le seguenti* «integrando l'attività didattica con» *e dopo le parole* «motorio-sportivo», *aggiungere le seguenti* «in orario extrascolastico»;

b) *Al comma 3, lettera a), sopprimere il secondo periodo*;

c) *Al comma 3, lettera b), aggiungere infine i seguenti periodi:* «Al fine di remunerare le prestazioni del personale DSGA impegnato a supportare l'Amministrazione in tutte le attività necessarie all'avvio del nuovo anno scolastico, vengono stanziati 10 milioni di euro. I criteri di riparto di dette risorse tra il personale saranno stabiliti in sede di contrattazione integrativa nazionale tenendo conto della complessità delle istituzioni scolastiche. Al relativo onere si provvede mediante risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, II 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

d) *Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma*:

«3-*bis*. Al comma 1 lettera *b)* dell'articolo 213-*bis* del D. L. 19 maggio 2020, n.34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n.77, sopprimere le parole da "In caso di sospensione" fino a "alcun indennizzo"».

e) *Il comma 4 è soppresso.*

f) *Dopo il comma 6, aggiungere il seguente*:

«6-*bis*. All'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "valutazione finale", sono sostituite dalle seguenti "valutazione intermedia e finale"».

32.10

VONO, COMINCINI, CONZATTI

Al comma 2, lettera b) *è aggiunto infine il seguente periodo:* «Al fine di agevolare l'attuazione di tali accordi, gli Uffici Scolastici Regionali possono stipulare apposite convenzioni con Federazioni del settore maggiormente rappresentative di enti del terzo settore aventi sedi nel territorio di loro competenza».

32.11

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al fine agevolare il godimento di servizi primari da parte della popolazione residente nelle aree montane, salvaguardando i livelli di qualità e sicurezza, si provvede alla revisione dei criteri per il mantenimento dei presidi ospedalieri e scolastici, nonché per quelli della giustizia negli ambiti montani, predisponendo apposite linee di finanziamento per la qualificazione e potenziamento di strutture ed operatori e il costante aggiornamento di questi ultimi.

2-*ter* Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 10 milioni di euro milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

32.12

GRANATO, PUGLIA, DE LUCIA, CORRADO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4:*

1) *dopo le parole:* «di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», *inserire le seguenti:* «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41»;

2) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli assistenti amministrativi nonché al personale docente, temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni per la condizione di fragilità correlata alla situazione epidemiologica da COVID-19 come da accertamento di medici e strutture competenti che, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del comparto Scuola del 25 giugno 2008 abbia chiesto e ottenuto l'utilizzazione in altri compiti. Ai fini dell'accertamento dell'inidoneità dovuta a condizioni di fragilità di cui al precedente periodo, il giudizio espresso dal medico competente è sottoposto, ai fini della conferma, alla Commissione Medica di Verifica che si esprime entro il termine di trenta giorni.»;

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, con decreto del Ministro dell'istruzione, sono ripartite e erogate le risorse per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio tramite i servizi territoriali dell'INAIL. Agli oneri relativi, nel limite di spesa di 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

c) *dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«7-*bis*. All'articolo 1, comma 2-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo h parole: "dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione", sono inserite le seguenti: "periodica e".

7-*ter*. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio-

nale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità.";

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le attività di formazione sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1";

c) all'articolo 19:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione.»;

2) al comma 4, le parole: «dell'istruzione», sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

d) all'articolo 20, comma 2, le parole: "dell'istruzione", sono sostituite dalla seguente: "predetto";

e) all'articolo 24:

1) il comma 1, è sostituto dal seguente:

"1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può inviare, per esigenze di servizio, personale docente, amministrativo e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanee presso scuole statali all'estero ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre materie di tipologia linguistica o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma t. Il personale è collocato fuori molo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.";

2) al comma 2, le parole: "di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", sono soppresse;

f) all'articolo 30, comma 1, dopo la parola: "144", sono aggiunte le seguenti: "commi primo, secondo e terzo";

g) all'articolo 35, comma 2, le parole: "dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale", *sono sostituite dalle seguenti:* "degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione";

h) le parole: «dell'università e della ricerca», ovunque ricorrano, sono soppresse.

7-*quater*. Le lettere *a)*, *b)*, *d)* e *g)* del comma 7-*ter* si applicano a partire dall'anno scolastico 2021/22.

7-*quinquies*. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore dei commi da 7-*bis* a 7-*quater*, il personale già collocato fuori molo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma i, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 è ricollocato fuori molo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale che si oppone al ricollocamento di cui al primo periodo è restituito ai moli di appartenenza alla fine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori molo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di settanta unità. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei commi da 7-*bis* a 7-*quater*, le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolastiche».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 10 milioni per l'anno 2020.

32.13

SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica Covid-19, il Dirigente scolastico che abbia ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021" non è punibile penalmente ai sensi dell'articolo 51 c.p».

32.14

GRANATO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, DE LUCIA, CORRADO

Sostituire il comma con il seguente:

«5. Con il decreto di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si determinano le modalità e la misura del riparto delle risorse di cui ai commi 2 e 3 tra le finalità ivi indicate, includendo altresì la Regione auto-

noma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

32.15

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis)*. Le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 235 del d.1.34/ 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, sono destinate, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, ferma restando la possibilità di anticipare le somme con propri fondi, anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano».

32.16

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 6, sostituire le parole:* «al 30 settembre 2021», *con le seguenti:* «al 31 dicembre 2021» e aggiungere infine il seguente periodo: «All'articolo1 comma 147-*bis* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sopprimere le seguenti parole: "nonché del personale delle scuole e degli asili comunali"».

b) *Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non si computa ai tini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni».

32.17

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*) In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di molo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2019-21, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata"».

32.18

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il decreto attuativo di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e successive modificazioni, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

32.19

GRANATO, PUGLIA, MORONESE, DE LUCIA, CORRADO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. Al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, nonché i principi di trasparenza e pubblicità, nel sistema nazionale di istruzione, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, alle istituzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 13, 15, comma 1, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 21, 23, 29, commi 1 e 1-*bis*, e 30 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La mancata osservanza degli obblighi di cui al comma precedente può comportare la revoca dell'atto di riconoscimento della parità scolastica previa diffida da parte dell'ufficio scolastico regionale competente alla scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provve-

dere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni.".».

32.20

ANGRISANI, GRANATO, PUGLIA, PAVANELLI, DE LUCIA, CORRADO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole: "Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro e non oltre il 1° dicembre 2020".

7-*ter*. Per fare fronte ai disagi derivanti dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica per gli alunni con disabilità fisiche o sensoriali durante l'anno scolastico 2020/2021, il contributo a favore delle Regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con tali disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

7-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 7-*ter*, pari a i milione per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

32.21 (testo 2)

GRANATO, PUGLIA, PAVANELLI, DE LUCIA, CORRADO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: "nuovi edifici scolastici pubblici", sono aggiunte le seguenti: ", Poli per l'infanzia statali di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,".

7-*ter*. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, quota parte, pari a 20 milioni di euro per ciascun anno, del fondo nazionale per il Sistema integrato di istruzione e educazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nell'ambito degli interventi di cui al comma 2, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo, è destinato a finanziare la costituzione di nuovi Poli per l'infanzia statali, per l'accoglienza di bambine e bambini da tre mesi a sei anni d'età, di cui al comma 7-*bis*.

7-*quater*. Il fondo nazionale per il Sistema integrato di istruzione e educazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017,

n. 65, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

7-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 7-*quater*, pari a 40 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

32.21

GRANATO, PUGLIA, PAVANELLI, DE LUCIA, CORRADO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: "nuovi edifici scolastici pubblici", sono aggiunte le seguenti: ", Poli per l'infanzia statali di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,".

7-*ter*. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, quota parte, pari a 20 milioni di euro per ciascun anno, del fondo nazionale per il Sistema integrato di istruzione e educazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nell'ambito degli interventi di cui al comma 2, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo, è destinato a finanziare la costituzione di nuovi Poli per l'infanzia statali, per l'accoglienza di bambine e bambini da tre mesi a sei anni d'età, di cui al comma 7-*bis*.».

32.22

COMINCINI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto armo scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, VVFF e ASL, purché rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro».

32.23

IANNONE, CALANDRINI

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, VVFF e ASL, purché rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro».

32.24

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto armo scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, VVFF e ASL per il rispetto delle norme in materia di prevenzione sui luoghi di sicurezza sul lavoro».

32.25

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392».

32.26

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392».

32.27

IANNONE, CALANDRINI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392».

32.28

COLTORTI, ACCOTO, AGOSTINELLI, FEDE, ROMAGNOLI, PUGLIA, PAVANELLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-*bis*. AI fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 3o milioni di euro per l'anno 2020 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di costruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto delle risorse di cui al periodo precedente al fine di consentire lo scorrimento della gra-

duatoria approvata ai sensi dell'avviso pubblico Prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 3o milioni per l'anno 2020.

32.0.1

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Piano Straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID-19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, allo scopo di permettere l'attivazione di tutte le metodologie alternative atte ad assicurare la piena fruizione del diritto all'istruzione, una volta terminate le operazioni di nomina in molo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1º settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1º settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di molo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novem-

bre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento in sede di aggiornamento delle predette graduatorie, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'armo scolastico 2008/2009;

4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento in sede di aggiornamento delle predette graduatorie, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza. Ai suddetti corsi sono altresì ammessi, con oneri a proprio carico, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva ed al solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; ai percorsi di specializzazione sono altresì ammessi tutti i docenti in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto per quanto attiene agli insegnanti tecnico-pratici.

4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o

dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1º settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1º settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di soste-

gno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

7) docenti non di molo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

8) docenti non di molo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

9) docenti non di molo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.

6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.

7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.

8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

10. Quota pari al numero di posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali il 31 dicembre 2020».

32.0.2

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*.

(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese)

1. All'articolo 4, comma 1-*undecies* sono aggiunti i seguenti commi:

'1-*duodecies*. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-*octies*, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle se-

zioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali'. I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-*octies*. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera *b)* del comma 1-*quater*.

1-*terdecies*. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie provinciali e di istituto.

1-*quaterdecies*. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-*quinquiesdecies*. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2021;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2021.

2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"'».

32.0.3

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

'3-*bis*. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso) e con oneri a carico degli interessati, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito"'».

32.0.4

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma:

'3. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema. AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, con oneri a completo carico degli interessati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, allo scopo di non incrementare in alcun modo gli stanziamenti di spesa già previsti, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti

dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito"'».

32.0.5

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Rimodulazione del vincolo di permanenza)

Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*.

1. Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1º settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resta fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.

2. L'art. 1 comma 17-*octies* della medesima legge è abrogato"».

32.0.6

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado", in materia di concorsi per insegnanti di religione)

L'articolo 1-*bis* della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186, recante Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado' sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

'1-*bis*. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-*bis*. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.

1-*ter*. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5';

b) al comma 2, le parole: 'del primo concorso' sono soppresse;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali'.

2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

32.0.7

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico banditi anteriormente al 2017)

1. All'articolo 2 della legge 2019 n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015 n. 107 è aggiunta la seguente lettera:

c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e seguenti dell'articolo 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni"».

32.0.8

VERDUCCI, RAMPI, NENCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

1. Le graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono utilizzate per le assunzioni in molo dei docenti specializzati sul sostegno, sui posti vacanti e disponibili di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in molo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

2. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è inserito, in fine, il seguente periodo: "In seguito alla decadenza dei contratti a tempo indeterminato, ai titolari degli stessi è riconosciuta l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo".

3. Agli oneri derivante dal comma 2, valutato nel limite massimo di 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

32.0.9

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

*(Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 2, comma 2-*bis *del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 ai candidati che hanno superato le prove scritte ed orali dei concorsi per l'ammissione al corso di formazione per dirigenti scolastici nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)*

1. L'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16/11/2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6/02/2018, pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie. La nomina di tali candidati avverrà successivamente all'assunzione degli idonei del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca n.1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili».

32.0.10

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

1. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:

«6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le finzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

6-*bis*. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30%, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

6-*ter*. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista

per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.

6-*quater*. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto».

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

32.0.11

RAMPI, VERDUCCI, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 ed in deroga ai termini previsti dall'articolo 4-*bis* del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, nelle regioni nelle quali le procedure di cui al concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 non si sono concluse con l'approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito della approvazione delle graduatorie di merito, purché entro il 31 dicembre 2020, con immediata presa di servizio. Fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto-legge, gli effetti economici dei relativi contratti decorrono dalla data della presa di servizio. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per effetto di quanto previsto dai periodi precedenti, dalla data della presa di servizio dei vincitori di concorso, sono revocati le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento dell'incarico di DSGA agli assistenti amministrativi. Restano confermati, a potenziamento dell'attività di segreteria delle istituzioni scola-

stiche, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA. Agli oneri relativi, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della procedura di cui ai commi 3 e 4.

3. Nei limiti del 30 per cento della quota degli idonei di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al comma I possono presentare istanza per i posti di cui al comma 2 residuati in una o più regioni, nel limite delle facoltà assunzionali annualmente previste. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonché i termini, le modalità e la procedura per le relative immissioni in ruolo.

5. Al fine di dare continuità alle procedure concorsuali a direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare nei termini di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore ai 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo.

6. La configurazione delle commissioni di cui al comma 5 è altresì adottata per la procedura di cui all'articolo 2, comma 6 di cui al citato decreto-legge 126/2019.»

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la parola «250» *con la seguente:* «242» *e la parola:* «50» *con la seguente:* «38».

32.0.12

GRANATO, PUGLIA, DE LUCIA, CORRADO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche).

1. Al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 ed in deroga ai termini previsti dall'articolo 4-*bis* del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, nelle regioni nelle quali le procedure di cui al concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 non si sono concluse con l'approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito della approvazione delle graduatorie di merito, purché entro il 31 dicembre 2020, nel limite dei posti autorizzati per l'anno scolastico 2020/2021. La decorrenza giuridica ed economica dei relativi contratti decorre dalla data della presa di servizio. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della procedura di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti annualmente autorizzati.

3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, elevata al 50%, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al comma i possono presentare istanza per i posti di cui al comma 2 residuati in una o più regioni, nel limite delle facoltà assunzionali annualmente previste. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonché i termini, le modalità e la procedura per le relative immissioni in ruolo.

5. Al fine di dare continuità alle procedure concorsuali a direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare nei termini di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore ai 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo.

6. La configurazione delle commissioni di cui al comma 5 è altresì adottata per la procedura di cui all'articolo 2, comma 6, di cui al citato decreto-legge 126 del 2019.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4,5,6 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Considerata la necessità di valorizzare il personale delle istituzioni scolastiche afferente al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui alla Tabella A del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto 24 luglio 2003, area D, e al fine di riconoscere la crescente complessità del relativo ruolo professionale in relazione alla dotazione di personale Docente, Educativo ed ATA in organico di diritto, il fondo istituito in sede di contrattazione collettiva nazionale di cui all'articolo 88, comma 2, lettera *j)*, del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola 29 novembre 2007, ora ricompreso nelle finalità previste dall'articolo 40, comma 4, lettera *a)*, del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola 19 aprile 2018, è incrementato di 20 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dall'incremento disposto dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

32.0.13

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Contenzioso concorso dirigenti scolastici 2017)

1. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente

scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018 e del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n. 1921/2017 del 16.11.2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso. La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

32.0.14

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Incremento posti in organico di diritto)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della

legge 13 luglio 2015 n. 107 nonché dalle norme ivi richiamate, nel limite di curo 785 milioni nell'anno 2020, 2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'armo 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni nell'armo 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2030.11 suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di IIº grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare l'insegnamento nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede:

a) quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.962,50 milioni di curo a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione del fondo a disposizione del ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche;

b) quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2020, 392,50 milioni di euro per l'anno 2021, 437,50 milioni di euro per l'anno 2022, 487,50 milioni di euro per l'anno 2023, 537,50 milioni di curo per l'anno 2024, 587,50 milioni di curo per l'anno 2025, 637,50 milioni di euro per l'anno 2026, 687,50 milioni di curo per Panno 2027, 737,50 milioni di curo per l'anno 2028, 787,50 milioni di euro per l'anno 2029 e 837,50 milioni di curo a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

32.0.15

GALLONE

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Misure urgenti per l'assunzione di psicologi scolastici)

1. Dall'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, nel perdurare dell'emergenza da Covid-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle

eventuali problematiche di tipo psicologico generate dalla duratura esperienza della didattica a distanza e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'armo 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

32.0.16

VONO, GRIMANI, MAGORNO, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Responsabilità del dirigente scolastico in materia di sicurezza)

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 13, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Nelle sedi delle istituzioni scolastiche la vigilanza spetta al dirigente scolastico per i rischi individuati nella sezione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)* di sua competenza; spetta all'ente competente per i rischi individuati nella sezione di competenza dello stesso».

2) All'articolo 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli spettano all'ente proprietario e al dirigente scolastico nelle modalità indicate dall'articolo 28, comma 1-*ter*".

3) All'articolo 18, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. Ai fini della previsione di cui al precedente comma nelle istituzioni scolastiche, sulla base del disposto di cui all'articolo 28-*ter*, i dirigenti scolastici sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, e 25, i responsabili della sicurezza del-

l'ente proprietario sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24".

4) All'articolo 28, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Nelle istituzioni il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)* è composto di due parti distinte, ciascuna di esclusiva responsabilità dei soggetti competenti: una prima parte, di competenza del responsabile della sicurezza dell'ente amministrativo competente, relativa alla valutazione delle caratteristiche strutturali dell'edificio, stato dell'immobile, struttura di scale, tetti cornicioni e sottotetti, controsoffittature, locali tecnici, locali eventualmente interdetti all'uso scolastici, impianti antincendio; una seconda parte, di competenza del dirigente scolastico, relativa alla valutazione dei rischi di esercizio: utilizzo locali scolastici, porte e finestre, scale, ascensori e montacarichi, pertinenze esterne."».

32.0.17

GRIMANI, VONO, SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Adempimento di doveri e responsabilità in relazione all'anno scolastico 2020/2021)

1. Con riferimento all'anno scolastico 2020/2021 e fino al 31 agosto 2021, il rispetto da parte del personale scolastico delle prescrizioni e dei protocolli adottati dal Comitato tecnico scientifico, di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020, n. 663 e 15 maggio 2020, n. 673, nonché delle prescrizioni contenute nelle Linee guida "Piano scuola 2020/2021" di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2020, n. 39, costituisce adempimento di un dovere ai sensi dell'articolo 51 del codice penale.

2. Fino al 31 agosto 2021, ove l'organizzazione dello svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 nell'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il personale scolastico risponde verso terzi dei danni limitatamente ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dovuta a dolo o colpa grave.»

32.0.18

DAMIANI, MOLES

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

1. Al decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, dopo l'articolo 29-*bis*, è inserito il seguente:

"Art. 29-*ter*.

(Mobilità Dirigenti Scolastici)

1. I Dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure concorsuali nazionali hanno la priorità di rientro, fatto salvo il diritto al primo movimento dei dirigenti nella regione, secondo l'ordine della graduatoria nazionale, nella regione indicata come prima scelta nelle fasi di reclutamento su tutti i posti liberi, vacanti e disponibili comprensivi dei contingenti per le nuove assunzioni.

2. I Dirigenti ai quali è stata preclusa, nell'a.s. 2019/20 la scelta della regione Campania hanno diritto al rientro secondo quanto indicato al punto 1.

3. Nelle more dello stato di emergenza sanitaria da SARS COV2 e fino al ripristino delle condizioni di normalità su tutto il territorio nazionale si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza triennale al fine di favorire il rientro nelle regioni di provenienza per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute."».

Conseguentemente all'articolo 114 sopprimere il comma 4.

32.0.19

GALLONE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/

2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4 del presente decreto;

b) quanto a 150 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.»

32.0.20

GALLONE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

1. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo standard per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti internet istituzionali dei citati Ministeri.»

32.0.21

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Introduzione dell'educazione alle differenze di genere nei percorsi universitari)

1. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei princìpi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020.

32.0.22

VERDUCCI, RAMPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Misure in materia di valutazione degli alunni della scuola primaria)

1. Al fine di dare omogeneità e coerenza ai processi di valutazione degli alunni della scuola primaria, il comma 2-*bis*, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di appren-

dimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione."».

32.0.23

VONO, GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Misure per semplificare e agevolare l'utilizzo della carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n.145)

1. Al fine di agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n.145, il termine per l'utilizzo della medesima, di cui al Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, è prorogato di ulteriori dodici mesi.»

Art. 33.

33.1

MONTEVECCHI, VANIN, PACIFICO, PAVANELLI, ROMANO, PUGLIA, TRENTACOSTE, CORRADO, DONNO

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola «università,» *inserire le seguenti*: «e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica».

33.2

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. A decorrere dal 2021, le università statali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente.

2-*ter*. Qualora l'università non rispetti le condizione di cui all'articolo 7 del decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e abbia un Indicatore so-

stenibilità economico-finanziaria (ISEF) inferiore ad 1, la facoltà di cui al comma 1 non è concessa.

2-*quater*. L'università può assumere il personale di cui al comma 1 oltre il limite di spesa del 100 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, qualora soddisfi i seguenti parametri di valutazione:

a) valutazione della ricerca (complessivamente per il 67 per cento). In tale ambito i parametri sono:

1) qualità della ricerca sulla base del parametro della «revisione tra pari a doppio cieco» (50 per cento);

2) capacità di attrarre finanziamenti europei per la ricerca, normalizzato rispetto al settore scientifico di appartenenza (30 per cento);

3) numero di ricercatori impegnati in progetti di ricerca (20 per cento);

b) valutazione della didattica (complessivamente per il 33 per cento). In tale ambito i parametri sono:

1) numero di laureati che trovano occupazione in 3 anni (40 per cento);

2) numero di corsi coperti da docenti di ruolo interni (30 per cento);

3) numero di laureati che accedono a corsi post universitari, borse di studio con modalità di accesso tramite concorso (20 per cento);

4) possibilità di acquisire con questionari le valutazioni degli studenti (10 per cento).

I parametri 1 e 3 sono normalizzati rispetto ai valori statistici della regione ove ha sede l'Ateneo.

2-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attribuzione delle percentuali aggiuntive di assunzioni per ogni ateneo e le eventuali clausole di salvaguardia per compensare le disparità socio-economiche dei territori ove gli atenei insistono.

2-*sexies*. Il decreto ministeriale 22 ottobre 2012, n. 297, è abrogato».

33.3

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati e la piena attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca, nel rispetto dei principi di libertà ed autonomia della scienza è istituito un apposito Ente, denominato Comitato di Promozione della Ricerca (CPR), dotato di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale.

2-*ter*. Il CPR serve tutti i rami della scienza e delle scienze umane, coordinando e favorendo la raccolta di risorse economiche e strumentali al fine di finanziare progetti di ricerca anche facilitando la collaborazione nazionale e internazionale tra i ricercatori e le associazioni rappresentative degli ambiti culturali, scientifici e professionali. Il CPR dedica particolare attenzione al progresso e alla formazione dei ricercatori all'inizio della carriera e promuove le sinergie delle attività di ricerca promosse dai ministeri nel rispetto delle proprie autonomie. Il CPR promuove l'uguaglianza tra donne e uomini nella scienza e nel mondo accademico, garantisce e rispetta l'autonomia e la indipendenza dei ricercatori e degli enti di ricerca. Fornisce consulenza al parlamento e alle istituzioni di interesse pubblico in materia scientifica e promuove le relazioni tra la comunità della ricerca e la società e il settore privato, anche al fine di agevolare il trasferimento tecnologico, uno sviluppo sostenibile, nonché una omogenea crescita sociale del Paese.

2-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti, la natura giuridica, la struttura di governo e lo statuto del CPR, garantendo l'indipendenza, l'autonomia la competenza degli organi direttivi, nonché la rappresentatività della comunità scientifica e di tutte le discipline ed ambiti culturali.

2-*quinquies*. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-*quater*, le funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) sono trasferite al CPR.

2-*sexies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile».

33.4

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. La valutazione dei risultati della ricerca scientifica svolta dalle Università statali e non statali e dagli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, è effettuata con il metodo della revisione tra pari in doppio cieco, per assicurare l'anonimato sia dell'autore della ricerca che del revisore della medesima. I soggetti italiani e stranieri incaricati della valutazione di cui al comma 1, sono registrati in appositi elen-

chi, divisi per area scientifica, tenuti presso il Ministero dell'università e della ricerca, che stabilisce standard minimi di qualità scientifica e di esperienza nella valutazione. Questi elenchi sono aggiornati ogni due anni.

2-*ter*. La selezione dei revisori esterni, italiani e stranieri, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, si uniforma al principio di leale cooperazione istituzionale ed è retta da criteri di correttezza, obiettività e imparzialità. I revisori saranno scelti tra gli studiosi e specialisti più autorevoli e scientificamente qualificati delle discipline cui appartengono i prodotti della ricerca da esaminare. Deve essere garantito il mantenimento dell'anonimato dei revisori, sia nella fase di predisposizione dell'elenco dei revisori stessi, che nella fase operativa di valutazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di scelta degli esperti disponibili, le eventuali integrazioni e cancellazioni sulla base delle necessità che dovessero emergere in seguito alla trasmissione dei prodotti da parte delle istituzioni sottoposte a valutazione. Inoltre sono indicati i metodi di lavoro, le tipologie di valutazione dei prodotti e le ipotesi di soluzioni di eventuali conflitti di interessi.

2-*quater*. L'attività di valutazione di cui al comma 1, concorre a determinare la ripartizione della parte premiale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) di cui alla legge n. 240 del 2010».

33.5

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, alle Residenze Statali e ai Collegi universitari di merito accreditati di cui al Decreto Dirigenziale n. 38844 del 10 dicembre 2019, è riconosciuto un contributo di 6 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

2-*ter*. Il contributo di cui al comma 2-*bis* è ripartito tra le Residenze statali e i Collegi universitari di merito accrediti secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 23 novembre 2018, n. 763.

2-*quater*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 6 milioni di euro per gli armi 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

33.6
FERRARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-*bis*. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 2, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-*bis*. Ai fini della attuazione della riforma e quindi della elaborazione ed emanazione dei regolamenti di cui ai commi precedenti, ciascuna istituzione di cui all'articolo 1, sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, può sperimentare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo e fanne sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti"».

33.7
D'ALFONSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto il seguente periodo: "Ai rettori che espletano il mandato durante il periodo dell'emergenza sanitaria da Covid 19, a causa delle sospensioni delle attività e delle conseguenti difficoltà determinatesi, vista l'eccezionalità della contingenza pandemica, è attribuita la facoltà di riproporre alla scadenza del mandato la propria candidatura per ulteriore triennio non rinnovabile"».

33.8 (testo 2)
DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*). All'articolo 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti -

massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, nei limiti delle predette dotazioni organiche".

2-*ter).* Al fine di consentire alle università di adeguarsi alle previsioni di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167 attraverso la definizione dei contratti integrativi di sede, finalizzati a superare il contenzioso esistente e a prevenire l'insorgere di ulteriore contenzioso, anche in ambito unionale, al comma 2 del medesimo articolo 11 le parole: "entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".

2-*quater)* Per l'anno 2020, alle somme corrisposte a titolo di sussidio per fini di studio, in favore degli studenti delle università e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, non si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni.».

33.8

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, nei limiti delle predette dotazioni organiche"».

33.9

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di consentire alle università di adeguarsi alle previsioni di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167 attraverso la definizione dei contratti integrativi di sede, finalizzati a superare il contenzioso esistente e a prevenire l'insorgere di ulteriore contenzioso,

anche in ambito unionale, al comma 2 del medesimo articolo 11 le parole: "entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021"».

33.10

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per l'anno accademico 2020/2021, alle somme corrisposte a titolo di sussidio per fini di studio, in favore degli studenti delle università e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, non si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

33.11

FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono il titolo di studio come idoneo all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo».

33.12

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera *c)*, aggiungere la seguente:

"*c*-bis*)* Studentesse in stato di gravidanza"».

33.0.1

IORI, DE PETRIS, BOLDRINI, LAFORGIA, SBROLLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio pedagogici nei presidi socio sanitari e della salute)

1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e la necessità di garantire la presenza degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti nei servizi e nei presidi socio sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 517, della legge n. 145 del 2018, nonché al fine di evitare contenziosi, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dall'università e della ricerca, con apposito decreto, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerato che il tratto specifico del molo della suddetta figura professionale è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza.

2. Le funzioni dell'educatore socio pedagogico di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altre figure socio sanitarie e in applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, fanno riferimento alle seguenti attività professionali:

a) individuare, promuovere, sviluppare le potenzialità cognitive, affettive, ludiche, relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogico elaborati in autonomia professionale o con una équipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale;

b) contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialità di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale;

c) progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi sia in contesti formali pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzate alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento, all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilità esistenziale, marginalità sociale e povertà materiale ed educativa, durante tutto l'arco della vita;

d) costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza, responsabilità, prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate».

33.0.2

FLORIDIA, PUGLIA, CASTELLONE, L'ABBATE, ROMANO, RUSSO, VACCARO, BOTTO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, MORONESE, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis.*

(Misure di semplificazione in materia di ITS)

1. All'articolo i, comma 466, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio";

b) sono soppresse le parole: "alle regioni, che le riversano".

2. All'articolo 6, comma i, del decreto legislativo lo settembre 2003, n. 276, dopo la lettera *a)*, e aggiunta la seguente:

"*a*-bis*)* Gli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di iscrizione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;".

3. All'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "gli organismi di ricerca," sono aggiunte le seguenti: "gli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,"».

33.0.3

GALLONE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis.*

(Misure a sostegno degli Istituti tecnici superiori)

1. Per l'anno 2020 è istituito un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS" con una dotazione pari a euro 1.122.235 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione con le seguenti finalità:

a) provvedere all'acquisto dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali;

b) provvedere all'acquisto di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'Istruzione previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di cui al precedente comma tra le Fondazioni di cui al Capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, secondo i seguenti criteri:

a) 5 euro pro capite per studente per l'acquisto dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali di cui al comma 1 lettera *a)* del presente articolo nel limite massimo di 82.235 euro;

b) 10.000 euro per ciascuna Fondazione per l'acquisto di piattaforme digitali di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo nel limite massimo di 1.040.000 euro. Le risorse di cui alla presente lettera sono trasferite alle Fondazioni previa rendicontazione delle spese sostenute, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero dell'Istruzione.

Conseguentemente, ridurre di euro 1.122.235 per il 2020 l'importo di cui all'articolo 114, comma 4».

33.0.4

DRAGO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Misure per la mobilità straordinaria per i dirigenti scolastici)

1. Si dispone la riapertura della Mobilità straordinaria interregionale e interprovinciale per i dirigenti scolastici che hanno partecipato al concorso, di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017.

2. I Dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure concorsuali nazionali hanno ogni anno la priorità di rientro, nelle procedure di mobilità interregionale, nella regione di residenza, provenienza, o altra regione limitrofa - fatte salve le precedenze di cui alla L. 104/92 e altre leggi speciali e il diritto al primo movimento dei dirigenti nella regione -, nella regione indicata come prima scelta nelle fasi di reclutamento su tutti i posti liberi, vacanti e disponibili comprensivi

dei contingenti per le nuove assunzioni, senza vincolo di permanenza triennale, di cui al comma 5, art. 15, del Decreto direttoriale del 23 novembre 2017, nelle regioni di prima assegnazione.

3. Nel comma 4, dell'articolo 9, del CCNL Area V Dirigenza Scolastica 2006-2009, dopo la parola "limite" sostituire "30%" con "100%"».

33.0.5

DRAGO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Misure per la mobilità straordinaria per il personale docente)

1. Considerata la situazione di emergenza di diffusione epidemiologica da Covid-19 si dispone la riapertura dei termini di mobilità straordinaria interregionale, interprovinciale e intercompartimentale destinando ad essa, annualmente, il 100% delle cattedre disponibili, di cui all'articolo 5 del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6 marzo 2019, per la mobilità del personale docente in ruolo. Il 100% del residuo è destinato ai vincitori di concorso alla data odierna. Il 100% dell'ulteriore residuo è destinato alle stabilizzazioni dei docenti GAE per titoli e servizi con anno di prova selettivo. Il residuo è destinato ai nuovi assunti.».

33.0.6

GIRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Ampliamento degli organici nelle istituzioni AFAM)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze di funzionalità delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro da destinarsi all'ampliamento della dotazione organica delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise tra personale docente e non docente, da assegnarsi a ciascuna istituzione.

2. È autorizzata, altresì, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, la spesa di 5 milioni di euro per l'assunzione di korrepetitor al pianoforte e al clavicembalo per il supporto durante le lezioni ai docenti titolari delle classi di canto e strumento (corsi tradizionali), nonché nei saggi e nelle attività artistiche, negli Istituti Superiori di Studi Musicali e di tecnici di laboratorio nelle Accademie di Belle arti e negli ISIA.

3. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definiti i profili giuridici ed economici del personale di cui al comma 2. Il trattamento economico spettante non potrà comunque essere inferiore a quello previsto per l'Area Terza-Collaboratore del ceni Istruzione e ricerca 2016/2018, sezione Afam. Con il medesimo decreto saranno determinate le dotazioni organiche del personale di cui al comma 2 da assegnare a ciascuna istituzione.

4. 1 contratti di cui ai commi 2-3-4 del presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso alla professione di docente nelle Istituzioni AFAM.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

b) quanto a 15 milioni di euro dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.»

33.0.7

GIRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Mobilità professionale nelle istituzioni AFAM)

1. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, in esito alla mobilità territoriale del personale docente delle istituzioni AFAM, sono attivate le procedure di mobilità orizzontale a valere su una quota delle cessazioni dal servizio.

2. All'articolo 1, c. 654 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo:

"Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici sono attuate nell'ambito delle ordinarie procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

33.0.8

GIRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Graduatorie nazionali AFAM)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole "e 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti parole: ", 2020-2021 e seguenti.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.»

33.0.9

GIRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1, comma 285 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Al comma 258 dell'articolo 1 della legge 160/2019, dopo le parole "al personale in servizio di ruolo" sono aggiunte "nelle istituzioni AFAM"».

33.0.10

GIRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 22-*bis *del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 in materia di statizzazioni delle istituzioni AFAM non statali)*

1. All'articolo 22 bis, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, le parole "del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle parole "del personale docente e non docente in servizio alla data di statizzazione dell'istituzione".»

33.0.11

GIRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Ex Istituto Musicale di Ceglie Messapica)

1. Fino all'esaurimento delle graduatorie permanenti di cui alla Delibera della Giunta Comunale di Ceglie Messapica del 28.2.2001, n. 36 si provvede prioritariamente alla individuazione degli aventi titolo alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato presso l'ex Istituto Superiore di Studi Musicali di Ceglie Messapica dalle predette graduatorie permanenti.»

33.0.12

GIRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1, c. 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole "nelle istituzioni di cui al comma 653" sono sostituite dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508."».

33.0.13

CARIO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Stabilizzazione personale ASACOM)

1 Ai fine di sostenere i soggetti più deboli colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19" è prevista la stabilizzazione della figura riconoscimento e l'inserimento dell'assistente all'autonomia e comunicazione nel comparto scuola (ASACOM), nella categoria ATA, Area B.

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole "250 milioni di euro" con le seguenti "200 milioni di euro" e sopprimere le seguenti parole: "e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021"».

33.0.14
CARIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Misure urgenti per la continuità didattica degli studenti con disabilità attraverso il reclutamento dei docenti specializzati sul Sostegno didattico)

1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire per l'anno scolastico 2020-2021, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure concorsuali per il sostegno previste dal Decreto Dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e dal Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1 - Ripartizione posti, Decreto Dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020; Allegato 1 - Prospetto Ripartizione Posti, Decreto Dipartimentale n. 649 del 03 giugno 2020; Allegato A - Prospetto ripartizione posti, Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020.

2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da D.M. n. 176 dell'11 marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.41. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al D.P.R. 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10. Tra i titoli valutabili per la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su posti di sostegno, purché in possesso

del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, presso le istituzioni scolastiche statali.

4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.

5. In considerazione della pandemia Covid-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei docenti di Sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3 sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021. L'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sui sostegno che avranno superato la prova orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 01.09.2020».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole «250 milioni di euro» *con le seguenti* «200 milioni di euro» *e sopprimere le seguenti parole*: «e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

33.0.15

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis.*

(Fondo per la comunicazione aumentativa e alternativa)

1. Al fine di favorire la didattica a distanza attraverso la comunicazione aumentativa e alternativa per gli studenti con disturbi dello spettro autistico o disturbi del linguaggio, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per il 2021, destinato all'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa.

2. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche accedono al finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione per le spese relative alle finalità di cui al comma 1. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'istruzione provvede all'emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 consentendo la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4.».

33.0.16

FEDELI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis.*

1. All'articolo 21, comma 1, lettera *e)*, e all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati al successivo articolo 23".

2. Restano ferme le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'albo stabilite dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste al decreto del Ministro della giustizia 2 agosto 2013, n. 106.

3. Le disposizioni di cui al comma I non si applicano ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risultano già iscritti al Corso di laurea magistrale LM 87».

33.0.17

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis.*

(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)

1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31/2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al conteni-

mento del covid-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.

2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

3. 1 servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatoci, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. *e)* del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50.

4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario».

33.0.18

GARAVINI, COMINCINI, CONZATTI, ALFIERI, FERRARA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Riorganizzazione e rilancio del sistema dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero)

1. Allo scopo di riorganizzare, consolidare e rilanciare il sistema dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero nel quadro della promozione integrata del sistema Paese nel mondo, in conseguenza delle criticità venutesi a determinare a seguito della pandemia da Covid-19, le risorse previste per il settore di cui al capitolo 3153, Tabella n. 6, dello Stato di previsione del Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale sono integrate per il 2020 di 1.000.000 euro e per il 2021 di 2.350.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

33.0.19

SICLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Aumento stipendi del personale docente)

1. Gli stipendi tabellari del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado sono aumentati del 10 percento con decorrenza dal 1º gennaio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di curo per l'anno 2020 e di 50 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2021»*, con le seguenti:* « 20 milioni di euro per l'anno 2020».

Art. 34.

34.1

MONTEVECCHI, VANIN, PACIFICO, PAVANELLI, ROMANO, PUGLIA, BOTTICI, TRENTACOSTE, CORRADO, DONNO, GALLICCHIO

Al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: «Una quota delle predette risorse pari a 80 milioni per l'anno 2020 e 300 milioni per l'anno 2021 è destinata alla ricerca pubblica, allo sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali. Non è ammessa l'acquisizione di quote di capitale di industrie private».

34.2

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «alla ricerca e sviluppo» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «alla Fondazione Toscana Life Sciences, per l'attività di ricerca e sviluppo, nonché acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali».

34.0.1

FAZZOLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)

1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, sono prorogati fino al termine del 31.12.2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del covid-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.

2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. *c)* del d.lgs 18 aprile 2016, n.50.

4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario».

Art. 35.

35.1

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 1 sostituire le parole:* «15 ottobre 2020» *con le seguenti:* «31 dicembre 2020»;

2. *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. Le unità di personale di cui al presente comma sono ulteriormente incrementate di 247 unità specificamente destinate a garantire la sicurezza delle stazioni ferroviarie e degli aeroporti».

3. *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 e 1-*bis*, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 30 milioni, di cui euro 24 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 16 milioni per gli altri oneri connessi all'impiego del personale».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 30 milioni si provvede:

a) quanto a euro 12.610.836 si provvede ai sensi dell'articolo 114;

b) quanto a euro 17.389.164 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

35.2

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del miglior impiego del personale di cui al comma 1, i Prefetti, nel disporre l'impiego delle unità a loro assegnate, devono prioritariamente privilegiare, salvo oggettivi impedimenti, l'adozione di modalità operative più aderenti alla peculiarità d'impiego delle Forze armate, prevedendo lo svolgimento di servizi maggiormente dinamici».

35.3

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 2, sostituire le parole:* «euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario»*, con le seguenti:* «euro 18.079.577,4 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario».

Conseguentemente, sostituire le parole: «euro 12.610.836» *con le seguenti:* «euro 23.012.587,4».

2. *ai maggiori oneri, pari a euro 10.401,751,40, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro» *con le seguenti:* «239.598.248,6 euro».

35.0.1

MARILOTTI, FENU, PUGLIA, MORONESE, ORTIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis.*

(Disposizioni concernenti la sicurezza delle aree periferiche e montane)

i. Al fine di garantire la sicurezza dei territori, in particolare nelle aree periferiche e montane caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico, i provvedimenti di soppressione dei distaccamenti di Polizia stradale in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sospesi sino al 31 dicembre 2021.

2. Sino alla data di cui al comma t, gli enti locali favoriscono modalità di coinvolgimento e confronto delle comunità locali con la Polizia di Stato, al fine di giungere a soluzioni condivise per il rafforzamento dei presidi operativi di pubblica sicurezza, soprattutto nelle aree periferiche e montane».

35.0.2

VATTUONE, ORTIS, MININNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis.*

(Misure per la funzionalità delle Forze annate - operazione «Strade sicure»)

1. Al fine di sostenere la prosecuzione, da parte del contingente delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 6.330.298 per il pagamento delle connesse prestazioni di lavoro straordinario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 6.330.298 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4».

35.0.3

MININNO, ORTIS, VATTUONE, PUGLIA, ROMANO, DI MICCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis.*

(Proroga termini in materia di esenzione dal servizio, procedure concorsuali e corsi di formazione nei Comparti difesa, sicurezza e soccorso)

1. Al fine di consentire la corretta funzionalità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di garantire lo svolgimento in sicurezza dal rischio di contagio da COVID-19 dei relativi concorsi e dei corsi di formazione, i termini previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e agli articoli 259 e 26o del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati, senza soluzione di continuità, fino al 15 ottobre 2020».

Art. 36.

36.1

De Vecchis, Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero della Difesa, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale ufficiale medico, con il grado di tenente, e del personale sottufficiale infermiere, con il grado di maresciallo, arruolato temporaneamente ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alla cessazione del medesimo periodo di ferma eccezionale.».

Conseguentemente,

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto ai commi 1 e 2, nel limite massimo di euro 4.589.346 a decorrere dall'anno 2021, nell'ambito delle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; quanto al comma 2-*bis*, nel limite massimo di 10 milioni a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondete riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) *alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché il personale ufficiale medico e sottufficiale infermiere».

36.0.1

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis.*

(Misure concernenti il personale del Corpo delle Capitanerie di porto)

1. Al fine di assicurare l'operatività del servizio del Corpo delle Capitanerie di porto - GUARDIA COSTIERA per fronteggiare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 a mezzo di personale prontamente impiegabile, a valere sul novero delle assunzioni già previste per l'anno 2020, e, comunque, nel numero massimo di tre unità, sono prioritariamente richiamati in servizio permanente, entro il 30 Ottobre 2020, presso l'ultima destinazione, i vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n, 215, che, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto con decorrenza dal 24 agosto 2007».

36.0.2

De Falco

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis.*

(Misure concernenti il personale del Corpo delle Capitanerie di porto)

1. Al fine di assicurare l'operatività del servizio del Corpo delle Capitanerie di porto - GUARDIA COSTIERA per fronteggiare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 a mezzo di personale prontamente impiegabile, a valere sul novero delle assunzioni già previste per l'anno 2020, e, comunque, nel numero massimo di tre unità, sono prioritariamente richiamati in servizio permanente, entro il 30 Ottobre 2020, presso l'ultima destinazione, i vin-

citori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto con decorrenza dal 24 agosto 2007».

36.0.3

COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis.*

(Misure concernenti il personale del Corpo delle Capitanerie di porto)

1. Al fine di assicurare l'operatività del servizio del Corpo delle Capitanerie di porto - GUARDIA COSTIERA per fronteggiare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 a mezzo di personale prontamente impiegabile, a valere sul novero delle assunzioni già previste per l'anno 2020, e, comunque, nel numero massimo di tre unità, sono prioritariamente richiamati in servizio permanente, entro il 30 Ottobre 2020, presso l'ultima destinazione, i vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto con decorrenza dal 24 agosto 2007».

Art. 37.

37.1

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*). Ai fini della prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza e assicurazione dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica in corso da parte anche delle polizie locali si chiarisce che la corresponsione della Indennità di Ordine Pubblico è compatibile con la contestuale erogazione degli altri istituti e indennità previste dal CCNL della Funzioni Locali del 21 maggio 2018».

37.2

GASPARRI

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. Alle Forze di Polizia è erogata la metà dell'importo delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni del divieto di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al T.U. 309/90. Gli importi confluiscono nel Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 per essere riassegnati ai bilanci delle Forze di Polizia di cui all'articolo 16, comma 1 della legge l'aprile 1981, n. 121 ai fini del controllo del territorio.

4-*ter*. Chiunque violi i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore, ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300.

4-*quater*. Dopo l'articolo 337 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 337-*bis*. - *(Violenza contro il personale appartenente alle Forze dell'Ordine durante le manifestazioni)*. - Chiunque esercita violenza o minaccia nei confronti di appartenenti alle Forze di polizia o di chi, legalmente richiesto, presti loro assistenza, durante manifestazioni di piazza ovvero sportive, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.

Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, devastare, saccheggiare o perseverare nel reato, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione

personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo".

4-*quinquies*. All'articolo 73, comma 1, del A.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'articolo 42 della legge";

b) il secondo e terzo comma sono soppressi."».

37.3

LOMUTI, PIARULLI, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. AI fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio rilevate nell'ultimo trimestre 2017 e nel corso dell'anno 2018, determinate dalla necessità di innalzare i livelli di sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, per il medesimo periodo non sono dovuti, dagli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria di cui all'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 314 del 2006, gli oneri accessori relativi alle concessioni per l'utilizzo degli stessi alloggi, che sono posti a carico del bilancio dello Stato.».

b) *al comma 5, sostituire le parole:* «euro 41.245.140» *con le seguenti:* «euro 42.895.140».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 1,65 milioni di euro per l'anno 2020.

37.4

DONNO, PUGLIA, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo la lettera *d*-quater*)* è aggiunta la seguente:

"*d*-quinquies*)* ai soli fini della progressione di carriera, per i vice ispettori vincitori del nono corso di formazione, la decorrenza degli effetti giuridici dell'ingresso nel ruolo è fissata al primo gennaio 2005;"»;

b) *al comma 5, sostituire le parole:* «pari ad euro 41 245 140, per l'anno 2020» *con le seguenti:* «pari ad euro 42.245.140 per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di i milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni a decorrere dall'anno 2021.

37.5

DONNO, PUGLIA, PAVANELLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-*bis*. Il personale appartenente alla Polizia di Stato deve effettuare periodicamente attività di aggiornamento operativo-professionale e di mantenimento di uno stato psico-fisico adeguato, sulla base delle specifiche disposizioni previste dal Ministero dell'Interno ai sensi del regolamento di cui al comma 5-*quinquies*. Per l'attuazione di quanto disposto dal primo periodo, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 7 del decreto legislativo n. 195 del 1995, sono apportate le opportune modifiche al contratto collettivo nazionale di settore in vigore, di concerto con le organizzazioni maggiormente rappresentative, prevedendo un numero minimo di ore giornaliere di attività fisica o sportiva, anche in orario di servizio, al fine di garantire un adeguato allenamento e il mantenimento fisico proporzionato alle funzioni di polizia attribuite al personale.

5-*ter*. Al fine di garantire il miglioramento delle prestazioni al servizio della Polizia di Stato, tutto il personale appartenente alla Polizia di Stato è sottoposto periodicamente a controlli medici volti al monitoraggio costante dello stato di salute e al mantenimento della necessaria efficienza psicofisica per lo svolgimento delle relative mansioni. Il personale appartenente alla Polizia di Stato è sottoposto a verifiche sul livello di efficienza psicofisica con cadenza biennale Tutte le prove devono essere completate nel corso dello stesso anno solare, salvo diversa disposizione del

Ministro dell'Interno in ragione della particolare tipologia di impegno ed alla dislocazione sul territorio del personale. La verifica dello stato psicofisico ha l'obiettivo di: a) fornire al singolo un riscontro sullo stato di salute e sulla condizione fisica, al fine di orientare ed approfondire la propria attività di allenamento, raffrontando le proprie prestazioni a dei parametri di riferimento minimi; b) garantire alle strutture della Polizia di Stato, ad ogni livello territoriale, la disponibilità di dati oggettivi sullo stato di efficienza fisica del proprio personale. Il controllo periodico dello stato di salute, cui deve essere sottoposto il personale della Polizia di Stato, è disciplinato dal Ministero dell'Interno che, con apposita direttiva e nel rispetto del regolamento di cui al comma 5-*quinquies*, definisce la periodicità degli accertamenti sanitari e i protocolli sanitari per fasce di età.

5-*quater*. Le modalità delle decisioni sanitarie e degli eventuali provvedimenti medico-legali sono di competenza dell'autorità sanitaria della Polizia di Stato istituita ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, primo comma, lettera z), e dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Lo svolgimento dell'attività fisica o sportiva di cui al comma 5-*bis* è consentito unicamente al personale che, in sede di controllo di cui al comma 5-*ter*, non risulta soggetto a controindicazioni di natura medica. L'organismo sanitario della Polizia di Stato di cui al primo periodo redige una certificazione di idoneità alle suddette attività ginniche, in base ai soli dati anamnestici raccolti in sede di visita. Qualora dalla raccolta anamnestica emergano possibili controindicazioni sanitarie per l'effettuazione delle prove ginnico-sportive, il suddetto organismo sanitario della Polizia di Stato indica al personale gli accertamenti medici ritenuti necessari. La Polizia di Stato stabilisce per il proprio personale gli standard relativi al livello di efficienza psicofisica, secondo i principi e i limiti previsti dai commi da 5-*bis* a 5-*ter* e dal regolamento di cui à comma 5-*quinquies* in relazione alla fascia di età, alle caratteristiche fisiche e alle risultanze del controllo di cui al comma 5-*ter* del presente articolo.

5-*quinquies*. Il Ministero dell'Interno, con regolamento da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge del 23 agosto 1988 n. 400, stabilisce le modalità organizzative e gestionali delle attività di aggiornamento operativo-professionale e delle verifiche del livello di efficienza psicofisica.

5-*sexies*. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 5-*bis* a 5-*quinquies* si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

37.6

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Alla Tabella 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla colonna "2":

1) la parola: "623" è sostituita dalla seguente: "635";
2) la parola: "98" è sostituita dalla seguente: "86".

5-*ter*. Alla Tabella 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla colonna "2":

1) la parola: "623" è sostituita dalla seguente: "635";
2) la parola: "98" è sostituita dalla seguente: "86".

5-*quater*. Il comma 4 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è sostituito dal seguente:

"4. Il ciclo formativo del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente articolo è a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed è articolato in:

a) un corso di Accademia, di durata biennale, da frequentare nella qualità di allievo ufficiale;

b) un corso di Applicazione, di durata triennale, da frequentare per due anni nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente.".

5-*quinquies*. Le disposizioni di cui al comma 5-*quater* hanno effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022».

37.0.1

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 37-*bis*.

(Modifiche alle Tabelle A del DPR 24 aprile 1982, n. 335 e del DPR 24 aprile 1982, n. 337)

1.Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, le parole "dirigente di ufficio territoriale a li-

vello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza;", sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;";

b) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente:

1) le parole "nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "nonché a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni";

2) dopo le parole "vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni", sono aggiunte le seguenti: "; vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;";

c) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto:

1) dopo le parole "dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "di significativa rilevanza";

2) dopo le parole "vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato" sono aggiunge le seguenti: "di significativa rilevanza";

3) le parole "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata";

4) le parole "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale";

5) le parole "direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione";

d) nella colonna di destra, alla riga relativa alla qualifica di sostituto commissario, la parola "5.720" è sostituita dalla seguente: "5.643";

e) la parola "gabinetto", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "centro".

2. Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla voce "CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI Dl POLIZIA" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole "direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico" sono sostituite dalle seguenti: "direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico"; nella colonna attinente ai posti in organico, le parole "Posti in organico" sono sostituite dalle seguenti: "Posti di funzione" e, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, la parola "102" è sostituita dalla seguente: "135";

b) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole "direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico" sono sostituite dalle seguenti: "direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico" e, nella colonna relativa ai posti di funzione, alle righe relative alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, le parole "100 (120)" sono sostituite dalle seguenti: "115 (135)".

3. All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole "Nella sostituzione" sono sostituite dalle seguenti: "Se titolari del relativo incarico, nonché nella sostituzione".

Art. 37-*ter*.

(Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che conservano efficacia per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, sono prorogati al 15 ottobre 2020 i termini delle seguenti disposizioni:

a) articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) articolo 73-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) articolo 87, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

d) all'articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Le disposizioni del comma 1 sono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Art. 37-*quater*.

1. All'articolo 103, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 23, nel primo periodo, l'importo "30.000.000 di euro" è sostituito da "6.153.846 di euro" e dopo le parole "per il 2020" sono inserite le seguenti "e di 5.384.616 di euro per il 2021";

b) al comma 25, nel primo periodo:

1) l'importo "24.234.834 di euro" è sostituito da "24.234.635 di euro";

2) dopo le parole "per prestazioni di lavoro straordinario" sono inserite le seguenti "eccedente rispetto al monte ore previsto";

3) dopo le parole "Polizia di Stato" sono inserite le seguenti "e dell'Amministrazione civile dell'Interno di cui all'articolo 3, comma secondo, lettere *a)* e *b)*, della legge 1 aprile 1981, n 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle Questure e presso la Direzione centrale dell 'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno".

4) l'importo "30.000.000 di euro" è sostituito da "6.153.846 di euro" e dopo le parole "per il 2020" sono inserite le seguenti "e di 5.384.616 di euro per il 2021";

5) l'importo "di euro 4.480.980" è sostituito da "di euro 2.389.856", dopo le parole "per il 2020" sono inserite le seguenti "e di euro 2.091.124 per l'anno 2021" e dopo le parole "mediazione culturale," sono inserite le seguenti "anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio;";

c) al comma 25, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli oneri del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno relativi al 2021 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario"».

37.0.2 (testo 2)

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo 37** *inserire i seguenti:*

«Art. 37-*bis*.

(Semplificazioni in materia di autorizzaziani di competenza del Ministro dell'interno)

1. La competenza al rilascio delle licenze previste dagli articoli 28 e 46 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, richieste dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al Prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni di cui all'articolo 9, del decreto legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

2. La competenza al rilascio delle licenze di cui all'articolo 54, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richieste dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al Prefetto della provincia di destinazione dei prodotti esplodenti.

3. Alla tabella A, parte I, punto 36, colonna "concentrazione di regimi amministrativi" del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, le parole da "Nel caso di esercizi di minuta vendita" a "VVF" sono soppresse.

4. La validità delle autorizzazioni e degli atti abilitativi comunque denominati, di cui all'articolo 103, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di competenza del Ministero dell'Interno o delle autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza, giunte a scadenza nel periodo compreso tra il 1º agosto 2020 e il 14 novembre 2020, è prorogata al 15 novembre 2020. Conservano altresì la loro validità fino al 15 novembre 2020 i permessi di soggiorno e i titoli di cui ai commi 2-*quater* e 2-*quinquies* del medesimo articolo 103, compresi quelli aventi scadenza tra il 1ºsettembre ed il 14 novembre 2020.».

Art. 37-*ter*.

(Norme in materia di operazioni sotta copertura)

1. All'articolo 4 del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 dopo le parole "impiego nel territorio nazionale," sono inserite le seguenti: "nonché per quelle che prevedono l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di co-

pertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici,".

Art. 37-*sexies.*

(Misure in materia di requisiti per I'approvazione della nomina a guardia particolare giurata)

1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole "dal prefetto" sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente da un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero da uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133".

2. Al fine di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti interessati, i decreti di approvazione di cui all'articolo 138 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, eventualmente rilasciati per l'esercizio del mestiere di guardia giurata in forma di lavoro autonomo antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano la propria efficacia fino alla data di scadenza del predetto titolo di polizia che può essere rinnovato per una sola volta».

37.0.2

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo 37** *inserire i seguenti:*

«Art. 37-*bis.*

(Semplificazioni in materia di autorizzaziani di competenza del Ministro dell'interno)

1. La competenza al rilascio delle licenze previste dagli articoli 28 e 46 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, richieste dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al Prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni di cui all'articolo 9, del decreto legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

2. La competenza al rilascio delle licenze di cui all'articolo 54, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richieste dagli interessati successivamente

alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al Prefetto della provincia di destinazione dei prodotti esplodenti.

3. Alla tabella A, parte I, punto 36, colonna "concentrazione di regimi amministrativi" del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, le parole da "Nel caso di esercizi di minuta vendita" a "VVE" sono soppresse.

4. La validità delle autorizzazioni e degli atti abilitativi comunque denominati, di cui all'articolo 103, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di competenza del Ministero dell'Interno o delle autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza, giunte a scadenza nel periodo compreso tra il 1º agosto 2020 e il 14 ottobre 2020, è prorogata al 15 ottobre 2020. Conservano altresì la loro validità fino al 15 ottobre 2020 i permessi di soggiorno e i titoli di cui ai commi 2-*quater* e 2-*quinquies* del medesimo articolo 103, compresi quelli aventi scadenza tra il 1'settembre ed il 14 ottobre 2020.«

Art. 37-*ter.*

(Norme in materia di operazioni sotta copertura)

1.All'articolo 4 del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 dopo le parole "impiego nel territorio nazionale," sono inserite le seguenti: "nonché per quelle che prevedono l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici,".

Art. 37-*sexies.*

(Misure in materia di requisiti per I 'approvazione della nomina a guardia particolare giurata)

1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 1 8 giugno 1931, n. 773, dopo le parole "dal prefetto" sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente da un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero da uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133".

2. Al fine di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti interessati, i decreti di approvazione di cui all'articolo 138 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, eventualmente rilasciati per l'esercizio del mestiere di guardia giurata in forma di lavoro autonomo antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente

disposizione, conservano la propria efficacia fino alla data di scadenza del predetto titolo di polizia che può essere rinnovato per una sola volta».

37.0.3

GARRUTI, PUGLIA, ORTIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Disposizioni relative a procedure concorsuali per la Polizia di Stato)

1. Al fine di definire i numerosi contenziosi insorti in relazione al concorso interno per 1400 Vice Ispettori della Polizia di Stato di cui al B.U. del 24 settembre 2013 - Ministero Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio III-Attività Concorsuali n. 333-B/12P.I.I3 ed assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono nulli tutti i provvedimenti amministrativi di esclusione dalla prova orale del suddetto concorso avverso i soggetti per i quali sono pendenti ricorsi giurisdizionali aventi ad oggetto i medesimi provvedimenti o la graduatoria definitiva del concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I soggetti di cui al comma i sono ammessi allo svolgimento di una procedura selettiva, sulla base di titoli ed esame, per l'accesso al ruolo di viceispettore della Polizia di Stato. La procedura consta di una prova orale sostenuta dinanzi una commissione da nominare con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con le procedure di cui al decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 6 agosto 2020 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti idonei al termine della procedura di cui al periodo precedente, sono esonerati dall'accertamento dei requisiti attitudinali previsti nel bando di concorso, coerentemente con la previsione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera *aaaa*-sexies*)* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e con la legislazione speciale relativa all'emergenza epidemiologica in atto, e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione per la qualifica di Vice Ispettore, da svolgersi con modalità congrue alle disponibilità organizzative e logistiche degli istituti d'istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3. La dotazione organica prevista a legislazione vigente per i vice ispettori della Polizia di Stato è aumentata di un numero corrispondente ai soggetti che completano con esito positivo la procedura selettiva di cui al comma 2. Il soprannumero è riassorbito mediante le vacanze ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella

Tabella A allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondenti riduzioni dei posti disponibili per le promozioni nei moli sovraordinati, per un ammontare economico-finanziario equivalente.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

37.0.4

SANTANGELO, FEDE, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, MORONESE, DE LUCIA, DONNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Disposizioni in materia di idonei del concorso per allievi vice ispettori del corpo forestale dello Stato).

1. Per gli anni 2020 e 2021, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali dell'organo, le Prefetture-Uffici territoriali del Governo sono assunti gli idonei della graduatoria finale del concorso per allievi vice ispettori del corpo forestale dello Stato, approvata con decreto del capo del corpo forestale dello Stato del 24 luglio 2014, a domanda e previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui alle lettere *d), h), i), l)* e *m)* del comma i dell'articolo 2 del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale n. 94, del 29 novembre 2011, e nei limiti della dotazione organica, nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno. Le assunzioni avvengono nel limite di spesa di i milione di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114 del presente decreto.».

37.0.5

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Assorbimento del personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi vice-ispettori del Corpo Forestale dello Stato nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno)

1. Per gli anni 2020-2021, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, il personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi vice-ispettori del Corpo Forestale dello Stato, approvata con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 24 luglio 2014, è assorbito, a domanda, e previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui alle lettere *d) h) i) l)* e *m)*, del comma 1, dell'articolo 2, del bando di Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 - Serie Speciale, n.94 del 29 novembre 2011, e nei limiti della dotazione organica, nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno».

37.0.6

FEDELI, LAUS, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Misure per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applicano anche agli operatori dei Vigili del fuoco.

2. All'articolo 1, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

3. All'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono ag-

giunte, in fine, le seguenti parole "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 11 milioni di curo a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

37.0.7

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Misure per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1 e 4 della legge 1124/1965, Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa agli operatori dei Vigili del fuoco. Di conseguenza al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

2. L'art. 12 bis D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, è così modificato alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco"».

37.0.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Misure per garantire la funzionalità degli interventi da parte dei Corpi dei vigili del fuoco volontari delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco," sono inserite le seguenti: "i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni

delle province autonome. di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,"».

37.0.9

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e della Protezione civile della Regione Valle d'Aosta)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 3 73, comma 2, lettera *d)*, sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile della Regione Valle d'Aosta.».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 114, comma 4.

37.0.10

SICLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Aumento stipendi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Gli stipendi tabellari del personale delle Forze di polizia e delle Forze annate sono aumentati del 10 percento con decorrenza dal 1º gennaio 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: « 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», *con le seguenti*: « 200 milioni di euro per l'anno 2020».

37.0.11

PIARULLI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

(Equiparazione dei Dirigenti Penitenziari ai Dirigenti di P.S. del trattamento previdenziale e pensionistico)

1. Al comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "giuridici ed economici", sono sostituite dalle seguenti: "giuridici economici e previdenziali";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "È facoltà del personale della carriera dirigenziale il riconoscimento degli istituti pensionistici previsti dal legislatore vigente per il personale di Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 25.440.885 per l'anno 2020, euro 25.208.558 per l'anno 2021 a euro 28.282.224 per l'anno 2022, euro 30.136.064 per l'anno 2023, euro 29.706.809 per l'anno 2024, euro 29.150.324 per l'anno 2025, euro 29.669.579 per l'anno 2026, euro 28.110.488 per l'anno 2027, euro 28.625.850 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

37.0.12

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

(Misure per l'implementazione di professionalità psicologiche negli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

37.0.13

GASPARRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. La Regione Lazio, in sede di Conferenza Unificata, provvede al sostegno finanziario unitamente a Roma Capitale delle misure di sicurezza integrata necessarie per la Città di Roma provvedendo anche ad un'indennità c.d. di Roma Capitale nei confronti delle Forze di Polizia ivi impiegate quotidianamente nei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica, così come avviene in tutte le Capitale Europee.

2. Le Regioni Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia e Sicilia, in sede di Conferenza Unificata, provvedono alla copertura finanziaria speciale per la sicurezza delle Città di Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Bari e Palermo predisponendo un'indennità integrata alle Forze di Polizia in misura ridotta rispetto a Roma Capitale.

3. Per le città comprendenti Stadi di Calcio di serie A e serie B, in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, partecipano alla messa in sicurezza delle aree interessate anche la F.I.G.C. e il C.O.N.I., per gli eventi olimpici, e le Società Sportive che, in base a forme di solidarietà e sussidiarietà stabilite nella misura del 75% per le Società Sportive, intervengono all'erogazione alle Forze di Polizia impiegate delle indennità previste per i servizi connessi all'Ordine ed alla Sicurezza Pubblica».

37.0.14

RIZZOTTI, PAGANO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno

2020 a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge n.34 del 2020 medesimo».

37.0.15

PAGANO, RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)

1.Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31/12/2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n. 159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del covid-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.

2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M. 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. *c)* del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50.

4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario».

37.0.16
RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori dei servizi integrati di noleggio, sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in strutture ospedaliere e ambulatoriali, pubbliche e private riconducendo ad equità i relativi rapporti contrattuali, come evidenziato anche dalla delibera ANAC n. 540 del 1 luglio 2020, il corrispettivo dei predetti servizi è adeguato, con decorrenza dal 23 febbraio 2020, a seguito di rinegoziazione con il committente che tenga conto dell'effettivo incremento del costo di erogazione del servizio verificatosi rispetto al periodo antecedente la situazione emergenziale, da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in difetto di accordo, il corrispettivo dei predetti servizi è incrementato del venti per cento. Inoltre, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi decurtazioni del corrispettivo, rispetto a quello medio mensilmente liquidato nel quadrimestre ottobre 2019 - gennaio 2020, incrementato ai sensi della disposizione di cui sopra, in ragione delle minori giornate di degenza verificatesi e/o del minor numero di posti letto utilizzati e/o delle minori prestazioni erogate rispetto a quelle contrattualmente stabilite. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contratti che prevedano specifici meccanismi di riequilibrio in deroga ai criteri da essi previsti e sono efficaci per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020».

37.0.17
MIRABELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Disposizioni in materia di Procuratore telematico)

Il conferimento a un soggetto terzo, denominato Procuratore telematico; del potere di rappresentanza per il deposito di documenti, nonché per il compimento di specifici adempimenti burocratici ed amministrativi, ivi comprese le operazioni telematiche, nei confronti della pubblica amministrazione è conferito a mezzo di delega con sottoscrizione non autenticata

ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del delegante. È fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere la produzione della delega secondo modalità diverse da quelle di cui al primo periodo. Ai fini del compimento di atti telematici il Procuratore telematico deve essere munito di dispositivo di firma digitale qualificato, emesso da un Ente Certificatore accreditato.

Con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati le procedure e i criteri di idoneità necessari per il conseguimento della qualifica di Procuratore telematico».

37.0.18

MARINELLO, PUGLIA, MORRA, ORTIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Riutilizzo delle imbarcazioni confiscate).

Al fine di agevolare i traffici marittimi e lo svolgimento delle attività commerciali, all'articolo 12, del testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "o di tutela ambientale" sono aggiunte le seguenti parole: "o ad associazioni e fondazioni che ne abbiano formulato espressamente richiesta per fini di interesse pubblico o per fatalità sociali o culturali";

b) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti destinatari della concessione di cui al presente comma provvedono, con oneri a proprio carico, allo smaltimento, al momento della cessazione dell'esigenza che ha giustificato la richiesta, delle imbarcazioni assegnate, dandone tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente";

c) al comma 8-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È fatta salva la possibilità, per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, di valutare eventuali istanze di affidamento tardive";

d) al comma 8-*quinquies*: al primo periodo dopo la parola: "assegnati," sono aggiunte: "in via prioritaria," e dopo le parole: "o trasferiti all'ente" sono aggiunte: "o ad associazioni e fondazioni"».

37.0.19

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Interventi in materia di tutori volontari)

1. All'articolo 1, comma 883, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "di concerto con", aggiungere le seguenti: "il Ministero della giustizia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e"».

37.0.20

Ferrari, Collina, Giacobbe

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art 37-*bis*.

(Interventi in materia di tutori volontari)

1. All'articolo 1, comma 883, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "di concerto con", aggiungere le seguenti: "il Ministero della giustizia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e"».

Art. 38.

38.0.1

MAIORINO, PUGLIA, PAVANELLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, PIRRO, NATURALE, MONTEVECCHI, VACCARO, VANIN, LANZI, EVANGELISTA, Marco PELLEGRINI, Giuseppe PISANI, PIARULLI, ORTIS, ENDRIZZI, TRENTACOSTE, MORONESE, ACCOTO, MORRA, DI NICOLA, DI MICCO, MARINELLO, ROMANO, MOLLAME, PRESUTTO, GRANATO, MANTERO, RUSSO, MAUTONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 105-*quater *del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti "annui a decorrere dall'anno 2020";

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nei limiti delle risorse di cui al comma i, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-*bis* del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

2-*bis*. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

2-*ter*. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-*bis*»;

c) à comma 3, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

38.0.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, del decreto-legge, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 105-*quater *del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e

di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-*bis* del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

2-*bis*. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

2-*ter*. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-*bis*";

c) al comma 3, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

38.0.3 (testo 2)
CIRINNÀ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 105-*quater *del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"*2*. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonchè per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

2-ter. Il programma di cui al comma 2 è definito con decreto del Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-*bis*";

c) al comma 3, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

38.0.3
CIRINNÀ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 105-*quater *del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";
2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-*bis* del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

2-*bis*. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari

e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

2-*ter*. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-*bis*";

c) al comma 3, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

d) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

38.0.4

GIROTTO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire, in fine, il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 2001, n. 74).

1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, anche in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite à CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, à soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e soccorso dei dispersi e à recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone

impervie del territorio nazionale. Restano ferme k competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti, amministrazioni dello Stato ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni è assunta dà responsabile del CNSAS.";

b) all'articolo 2, il comma i è sostituito dà seguente:

"1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con Centrali del numero unico di emergenza n. 112";

c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dà seguente:

"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso.";

d) l'articolo 3 è sostituito dà seguente:

"Art. 3. *(Attività del CNSAS)* - 1. Ai fini della presente legge, l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro.

2. In ragione delle responsabilità direttamente connesse con l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli i e 2 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e successive modifiche e integrazioni, nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto.";

e) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera *i)* sono aggiunte le seguenti:

"*i*-bis*)* tecnico di centrale operativa;
i-ter*)* coordinatore operazioni di ricerca;
i-quater*)* tecnico di ricerca;
i-quinquies*)* tecnico di soccorso in pista;
i-sexies*)* tecnico disostruttore;
i-septies*)* tecnico speleosubacqueo;
i-octies*)* pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.";

f) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Art. 8-*bis*. *(Contributo integrativo)* - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021 è autorizzato un contributo integrativo annuo di euro 750.000 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano in conseguenza dell'aumento degli oneri assicura-

tivi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le autorizzazioni di spesa in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano presenti nel bilancio dello Stato - stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - sono esposte in un unico capitolo di spesa ad esso riferito ed articolate in specifici piani di gestione"».

38.0.5

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)

1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sordocecità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. *(Definizione)* 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.

2. Le persone affette da sordocecità, come definite dal comma 1 del presente articolo, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.";

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "di entrambe le disabilità" sono sostituite dalle seguenti: "delle disabilità"; all'ultimo periodo, dopo le parole: "cecità civile", sono inserite le seguenti: , di invalidità civile;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili";

c) all'articolo 5, comma 1, la parola: "possono" è sostituita dalle seguenti: "sono tenute a"».

38.0.6

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, SAPONARA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Misure per favorire l'accesso all'informazione da parte delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditive)

1. Nelle more della definizione di una disciplina organica in materia di riconoscimento e promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle persone sorde e sordocieche, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione web e mobile, con interfaccia valida su tutto il territorio nazionale, volta a garantire il pieno, tempestivo e gratuito accesso all'informa-

zione e al contenuto dei provvedimenti di primaria rilevanza per la popolazione da parte delle persone sorde, sordocieche o con altre disabilità uditive in genere.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

38.0.7

GARAVINI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. All'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "tre".

2. All'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, con precedenza sulle altre destinazioni annuali, è destinato all'estero il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013 n. 4055 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 39.

39.1

BOTTICI, PUGLIA, GALLICCHIO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese,» *inserire le seguenti:* «, compresi i mancati incassi del contributo di estrazione previsti dalla normativa regionale dei Comuni dei Distretti Lapidei,».

39.2

PEROSINO, TOFFANIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere i commi 2, 3 e 4;*

b) *al comma 5 dopo le parole*: «di bilancio» *aggiungere le seguenti:* «dei comuni, delle province e delle città metropolitane».

39.3

IANNONE, CALANDRINI

Al comma 2 le parole: «sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali» *sono sostituite dalle seguenti:* «previa intesa in Conferenza Stato Città ed autonomie locali».

39.4

COMINCINI, CONZATTI

Al comma 2 le parole: «sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali» *sono sostituite dalle seguenti:* «previa intesa in Conferenza Stato Città ed autonomie locali».

39.5

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Al comma 2 sostituire le parole: «sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali» *con le seguenti:* «previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali».

39.6

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata su aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, l'imposta sulla pubblicità comunale di cui al capo I del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i diritti sulle pubbliche affissioni di cui al medesimo capo del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non si applicano agli impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi e proiezioni di immagini comunque, diverse dalle insegne di esercizio, come definite dal comma 1 dell'articolo47 del Dpr 495 del 1992 per il periodo dal 1 marzo al 30.6.2020 Per il medesimo intervallo temporale e alle medesime fattispecie di cui al periodo precedente non si applicano, altresì, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, nonché il canone di cui all'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997. I comuni rimborsano le somme eventualmente versate riconducibili al periodo di non applicazione dei tributi o canoni di cui al presente comma. La presente misura viene coperta mediante l'utilizzo dell'incremento disposto al precedente comma 1.

5-*ter* Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

39.7

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE

Dopo il comma 5 inserire i seguenti commi:

«5-*bis*. Al fine di favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata su aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, l'imposta sulla pubblicità comunale di cui al capo I del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i diritti sulle pubbliche affissioni di cui al medesimo capo del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non si applicano agli impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi e proiezioni di immagini comunque, diverse dalle insegne di esercizio, come definite dal comma 1 dell'articolo 47 del Dpr 495 del 1992 per il periodo dal 1 marzo al 30.6.2020 Per il medesimo intervallo temporale e alle medesime fattispecie di cui al periodo precedente non si applicano, altresì, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, nonché il canone di cui all'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997. I comuni rimborsano le somme eventualmente versate riconducibili al periodo di non applicazione dei tributi o canoni di cui al presente comma. La presente misura viene coperta mediante l'utilizzo dell'incremento disposto al precedente comma 1.

5-*ter* Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

39.8

IANNONE, CALANDRINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

«5-*bis*. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 2019, per l'anno 2020, in deroga agli articoli 12 e 42 D.lgs 15 novembre 1993, n. 507, agli articoli 62 e 63 D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e all'articolo 27 D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, per l'attività di pubblicità effettuata su cartelli ed altri mezzi pubblicitari, non maturano i rispettivi Imposta di Pubblicità , Cimp , Cosap e canone non ricognitorio calcolati su base annuale, per il periodo dal 1º marzo al 30 giugno 2020. Il relativo calcolo dei tributi e canoni viene effettuato in relazione

ai mesi o frazioni di essi di effettiva esposizione od occupazione dei cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari installati».

39.9 (testo 2)

LOREFICE, Giuseppe PISANI, LEONE, CAMPAGNA, MOLLAME, ANASTASI, D'ANGELO, DRAGO, RUSSO, FLORIDIA, MARINELLO, SANTANGELO, TRENTACOSTE, PUGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis.* Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, è autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 500.000 euro, per ciascuno dei Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse di cui al primo periodo, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.».

Conseguentemente, nella rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e risorse per la regolare gestione dei flussi migratori».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 3,5 milioni per l'anno 2020.

39.9

LOREFICE, Giuseppe PISANI, LEONE, CAMPAGNA, MOLLAME, ANASTASI, D'ANGELO, DRAGO, RUSSO, FLORIDIA, MARINELLO, SANTANGELO, TRENTACOSTE, PUGLIA, PAVANELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. AI fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, è autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 500.000 euro, per ciascuno dei Comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono

definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse di cui al primo periodo, nonché le modalità di monitoraggio della spesa».

Conseguentemente:

- *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e risorse per la regolare gestione dei flussi migratori»;
- gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 3,5 milioni di euro per l'anno 2020.

39.10

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 816 le parole: "2021" sono sostituite con le parole: "2022";

b) al comma 836 le parole: "2021" sono sostituite con le seguenti: "2022";

c) al comma 837 le parole: "2021" sono sostituite con le seguenti: "2022";

d) al comma 843 le parole: "2020" sono sostituite con le seguenti: "2021"».

39.0.1

PIROVANO, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali)

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, il reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali ed al parere favorevole espresso della Conferenza Stato - città ed autonomie locali nella seduta

del 13 marzo 2019, avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Interno cui consegue la immediata l'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo, secondo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.

3. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusivamente fra quelli nei quali la carenza di segretari sia proporzionalmente più elevata nonché quelli interessati dagli eventi sismici di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 11 ottobre 2016, n. 399 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016" ai quali è assegnato l'intero contingente, prevedendo altresì l'obbligo di permanenza in tali albi per un periodo non inferiore a 3 anni decorrenti dalla prima presa di servizio.

4. Fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 13 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465. Per i vincitori del concorso il Ministero dell'Interno istituisce un corso di formazione straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria.

5. Sino alla data di immissione nell'albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come tali individuate dal responsabile dell'Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:

a) i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente; per le sedi di classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore apposita pubblicazione andata deserta;

b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui siano assegnati incarichi di reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede.

6. Gli iscritti all'Albo dei segretari nella fascia iniziale a seguito di superamento dei precedenti corsi concorsi già espletati che non abbiano preso servizio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto sono cancellati dall'Albo senza possibilità di chiedere la reiscrizione; ai fini della presa di servizio, per i predetti iscritti è possibile presentare la domanda nelle sedi di segreteria degli albi regionali di cui al comma 5 a prescindere dall'albo regionale di prima assegnazione.

7. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati».

39.0.2

GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Misure per il reclutamento dei segretari comunali)

1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, gli idonei delle graduatorie dei concorsi per segretari comunali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di sei mesi con tirocinio di tre mesi presso gli enti locali, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021, l'abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è altresì concessa ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni

3. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 2 è autorizzato un contributo di 500.000 euro per il 2020. Per l'assunzione di segretari comu-

nali e provinciali tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto».

39.0.3

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, PICHETTO FRATIN, COMINCINI, STEGER

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Trattenimento in servizio dei segretari comunali)

1. Al fine di consentire ai comuni e alle province uno svolgimento efficiente ed efficace delle proprie funzioni fondamentali, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».

39.0.4

PIROVANO, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. Sino alla data di immissione in ruolo dei candidati vincitori del Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il consegui-

mento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di duecentoventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28 dicembre 2018, i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari. Nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente.

2. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati».

39.0.5

GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

1. La figura dei segretari comunali e provinciali è abrogata. Le relative funzioni sono trasferite ai dirigenti degli enti locali.».

39.0.6

GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come "periferici" o "intermedi" nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.

4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari-al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque armi di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità

individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 230 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 ottobre 202Q sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.».

39.0.7

GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni sotto i mille abitanti)

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei piccoli comuni con meno di mille abitanti stabilmente residenti, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.

4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma I per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 230 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 settembre 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari-agli importi di cui al-periodo precedente, 33.1687 ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».

39.0.8

CROATTI, COLLINA, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Sostegno ai comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2020)

1. Dopo l'articolo 112-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

"Art. 112-*ter*.

(Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2020)

1. In favore dei comuni oggetto dell'Ordinanza del Ministro della Salute 3 aprile 2020, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, e dei successivi provvedimenti regionali e comunali attuativi, concernenti la sospensione delle attività economiche e la limitazione della

mobilità dei cittadini, è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

2. Il fondo di cui al comma i è ripartito sulla base della popolazione residente e tenendo anche conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 3o giugno 2020, nonché scomputando fino a concorrenza gli importi eventualmente spettanti ai sensi dell'articolo 112-*bis*, mediante le modalità disciplinate da un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

39.0.9

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Modifiche all'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77)

All'articolo 183 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere un nuovo comma 4-*bis*:

"4-*bis*. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti Locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l'erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2020 e 2021 al fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di riconversione"».

39.0.10

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

1. All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "28 febbraio 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021" per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;

b) dopo le parole: "abilitati ad operare sulla piattaforma." aggiungere le seguenti: "Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 settembre 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l'integrazione con la piattaforma.";

c) nell'ultimo periodo sostituire le parole: "di cui al precedente periodo" con le seguenti: "di cui al presente comma"».

39.0.11

PICHETTO FRATIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, in materia di erogazione gratuita del servizio di trasporto scolastico)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta" sono inserite le seguenti: ", salvo il caso di cui al comma 3-*bis.*";

b) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-*bis*. Felino restando il rispetto del saldo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le regioni e gli enti locali, in deroga all'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono erogare il servizio di cui al comma 2 del presente

articolo senza alcun pagamento della quota di partecipazione diretta da parte degli utenti"».

39.0.12

GALLONE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

1. Al fine di sopperire alla mancanza di personale esaminatore della motorizzazione civile e risolvere i pesanti disagi che stanno subendo cittadini e imprese di settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, è ammesso all'esercizio del molo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.

3. Gli uffici delle Motorizzazioni civili possono reperire personale da altri enti pubblici per l'espletamento delle funzioni amministrative in sostituzione del proprio personale destinato alle funzioni di esaminatori.

4. Presso le Prefetture U.T.G. è istituito l'elenco dei soggetti abilitati per il ruolo di esaminatore per far conseguire la patente di guida composto da personale proveniente dai moli delle Forze di polizia, previo espletamento di apposito corso di formazione».

39.0.13

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Potenziamento del personale dei comuni e loro consorzi)

1. Al fine di consentire ai comuni uno svolgimento efficiente ed efficace delle proprie funzioni fondamentali, per gli anni 2020 e 2021 i comuni e i foro consorzi possono assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione dei COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali, in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile

2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».

39.0.14

GALLONE, MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Misure urgenti per il potenziamento delle funzionalità degli enti locali)

1. Al fine di potenziare la funzionalità degli enti locali e mettere i Comuni nelle condizioni di assumere personale a tempo indeterminato ed erogare servizi puntuali ed efficienti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente è sospesa l'applicazione dell'articolo 1 comma 557 della legge n. 296 del 2006 come modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui a decorrere dal 2014 i comuni devono seguire come base di riferimento la spesa del personale sostenuta nel triennio 20112013.

2. Le Unioni di Comuni possono assumere personale in modo indipendente dai Comuni che ne fanno parte per tutte quelle che sono le funzioni gestite dalle Unioni stesse. Eventuali limitazioni che ricadono sui Comuni appartenenti alle Unioni non devono inficiare le opportunità di gestione del personale in capo alle Unioni stesse».

39.0.15

GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

1. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, provvedono ad effettuare un nuovo censimento prima dello svolgimento delle elezioni amministrative 2021».

39.0.16

TOSATO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*ter*.

(Strumenti finanziari regionali)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi».

39.0.17

MOLES

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE».

39.0.18

CIOFFI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Disposizioni in materia di sicurezza delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 33-*septies* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia. I soggetti che detengono i dati ed i loro server devono essere stabiliti sul territorio italiano e devono avere repliche di backup solo e soltanto su territorio italiano in numero sufficiente a garantire i più elevati livelli di affidabilità e ridondanza ed avere primo, secondo e terzo livello di assistenza tecnica sul territorio italiano.";

b) al comma 1-*bis*, ultimo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia. I soggetti che detengono i dati ed i loro server devono essere stabiliti sul territorio italiano e devono avere repliche di backup solo e soltanto su territorio italiano in numero sufficiente da garantire i più elevati livelli di affidabilità e ridondanza ed avere primo, secondo e terzo livello di assistenza tecnica sul territorio italiano.";

c) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", prevedendo altresì modalità che assicurino l'esclusiva disponibilità in capo alla pubblica amministrazione delle chiavi crittografiche necessarie alla lettura dei dati."».

39.0.19

SBROLLINI, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 436-*bis *della legge 23 dicembre 2014, n. 190)*

1. All'articolo 1, comma 436-*bis*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d)* le parole "a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020, in misura pari al 50 per cento";

b) alla lettera *d*-bis*)*, la parola "100" è sostituito dalla seguente: "75";

c) dopo la lettera *d*-bis*)*, è aggiunta la seguente:

"*d*-ter*)* a decorrere dall'anno 2022, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata".».

Art. 41.

41.0.1

MONTANI, BORGHESI, BAGNAI, SIRI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "con priorità" sono sostituite dalla seguente: "esclusivamente".

2. A far data dal 1º gennaio 2021, il Fondo di garanzia per la prima casa concede garanzie secondo le modalità di cui al comma 1. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche della famiglia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguate le norme di attuazione del Fondo di garanzia per la prima casa».

41.0.2 (testo 2)

GRIMANI, COMINCINI, CONZATTI

1. Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa)

All'articolo 1, comma 48, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. le parole "con priorità" sono sostituite dalla seguente: "esclusivamente";

b. è aggiunto infine il seguente periodo: "La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le politiche della famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità, sul totale delle risorse del Fondo di cui alla presente lett. c), e che illustri l'avvenuta attività di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento".

1. A far data dal 1º gennaio 2021, il Fondo di garanzia per la prima casa concede garanzie secondo le modalità di cui al comma 1, lettera *a)*. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche della famiglia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.».

41.0.2

GRIMANI, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 41-*bis.*

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "con priorità" sono sostituite dalla seguente: "esclusivamente".

2. A far data dal 1º gennaio 2021, il Fondo di garanzia per la prima casa concede garanzie secondo le modalità di cui al comma 1 Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche della famiglia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.».

41.0.3

MONTANI, BORGHESI, BAGNAI, SIRI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis.*

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. Alla lettera *c)* dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è aggiunto il seguente periodo: «La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le politiche della famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità, sul totale delle risorse del Fondo di cui alla presente lett. *c)*, e che illustri l'avvenuta attività di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento».

41.0.4

GRIMANI, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

All'articolo 1, comma 48, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è aggiunto infine il seguente periodo: «La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le politiche della famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità, sul totale delle risorse del Fondo di cui alla presente lett. *e)*, e che illustri l'avvenuta attività di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento».

41.0.5

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16)

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la parola: "quindici" è sostituita dalla parola: "sedici" e dopo le parole: "Provincia autonoma di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «uno della Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO,";

b) all'articolo 3-*bis*, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La composizione di cui al precedente periodo deve prevedere tra i membri del comitato di cui al presente articolo la presenza di un rappresentante della Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO"».

Art. 42.

42.1

SCHIFANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di accelerare la spesa dei fondi extraregionali, per l'anno 2020 è consentito alle Regioni a statuto speciale il pieno utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione derivanti da risorse nazionali e comunitarie».

42.2

SCHIFANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità».

42.0.1

Marco PELLEGRINI, DELL'OLIO, BOTTICI, ACCOTO, PUGLIA, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Gli articoli 243-*bis* e 243-*quater* del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 243-*bis*. - *(Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)* - 1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente .articolo. La predetta pro-

cedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di adozione, al Ministero dell'Interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità'per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera *a)*, del presente articolo.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1 e 3. In ogni caso la sospensione delle procedure esecutive non può avere una durata superiore a nove mesi decorrenti dalla data di presentazione di adozione del piano.

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di adozione della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato della dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziario che analizza le cause che hanno reso necessario l'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuto il decreto di cui al comma 4, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla data di sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilan-

cio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di deliberazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, tenendo anche conto della rateizzazione degli stessi debiti fuori bilancio nei termini di cui al comma 7.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può'- provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera *a)* del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare:

I) una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando:

- i residui attivi inesigibili da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione;

- residui passivi per i quali non si riscontrino obbligazioni passive giuridicamente perfezionate o peri quali siano comunque venute meno le ragioni del pagamento;

II) la reimputazione, secondo esigibilità, degli accertamenti degli impegni erroneamente imputati in bilancio in violazione del principio della competenza finanziaria potenziata;

III) una verifica straordinaria delle modalità di quantificazione e di finanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di garantire il pieno rispetto delle regole previste dall'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-*ter*, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera *a)*, che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può'essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter*, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso la diminuzione delle risorse variabili inserite nei fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e non dirigente ai sensi dei contratti collettivi nazionali vigenti;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del io per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

c-bis*)* ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere *b)* e *c)*, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in

valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere *b)* e *c)* del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto'dal primo periodo del comma 8, lettera *g)*, per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

9-*bis*. In deroga al comma 8, lettera *g)*, e al comma 9, lettera *d)*, del presente articolo e all'articolo 243-*ter*, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma r dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Art. 243-*quater*. - *(Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa)* - 1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso al Ministero dell'Interno.

2. Il piano di riequilibrio è istruito dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155, che entro il termine di sessanta giorni dalla data di cui al comma precedente, conclude la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione esprime un parere sulla congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure previste nel piano dall'ente.

3. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può'formulare rilievi o richieste istruttorie e di approfondimento, cui Pente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità', nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone il piano di riequilibrio pluriennale all'approvazione del Ministro dell'Interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo le prescrizioni per la corretta ed equilibrata esecuzione del piano. Il decreto ministeriale di approvazione è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di to giorni dall'adozione.

5. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro dell'Interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione con-

siliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, un nuovo piano di riequilibrio idoneo a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione del nuovo piano ha carattere definitivo.

6. In caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello stesso e sul raggiungimento degli obiettivi in esso indicati nell'ambito degli ordinari controlli previsti per i bilanci ed i rendiconti degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266

7. Il decreto ministeriale di approvazione o di diniego del piano può essere impugnato nei termini e nei modi di legge. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 243-*bis*, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.

7-*bis*. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. La delibera con la quale è adottata la rimodulazione del piano, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155 TUOEL per le conseguenti determinazioni. La Commissione all'esito del suo esame e delle conseguenti decisioni trasmette le relative determinazioni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

8. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, nonché il mancato invio delle relazioni di cui al comma 6, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149"».

42.0.2
De Poli

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, in favore della Regione Veneto, al fine di consentire la rapida ripresa delle attività economiche dei comuni colpiti dal maltempo di fine agosto nelle province di Belluno, Padova, Verona e Vicenza, destinatari della dichiarazione di emergenza del 10 settembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di curo per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.»

Art. 43.

43.0.1
Ferrari, Nannicini, Collina, Giacobbe, Boldrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario)

1. È assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 per la riduzione del debito pari a 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A. Le risorse conseguentemente liberate possono essere utilizzate dalle regioni a statuto ordinario per implementare le politiche sociali in relazione all'emergenza Covid-19.

2. È altresì assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo pari a 100 milioni di euro per le operazioni di estinzione anticipata del debito effettuate nel corso dell'anno 2020. Le risorse sono assegnate, su richiesta delle regioni, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della quota spettante alle regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 115, del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, «Sezione per assicurare

la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari».

TABELLA A

Regioni	Percentuale di riparto tabella 1, c. 134, L. 145/2018	Riparto del contributo per la riduzione del debito
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37
Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Marche	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32
Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47
Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
Totale	100,00%	250.000.000,00

43.0.2

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario)

1. È assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 per la riduzione del debito pari a 250 milioni di euro ripartito

secondo la tabella A. Le risorse conseguentemente liberate possono essere utilizzate dalle regioni a statuto ordinario per implementare le politiche sociali in relazione all'emergenza Covid-19.

2. È altresì assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo pari a 100 milioni di euro per le operazioni di estinzione anticipata del debito effettuate nel corso dell'anno 2020. Le risorse sono assegnate, su richiesta delle regioni, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della quota spettante alle regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 115, del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari».

TABELLA A

Regioni	Percentuale di riparto tabella 1, c. 134, L. 145/2018	Riparto del contributo per la riduzione del debito
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37
Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Marche	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32
Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47
Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
Totale	100,00%	250.000.000,00

43.0.3

DE PETRIS, BOLDRINI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario)

1. È assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 per la riduzione del debito pari a 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A. Le risorse conseguentemente liberate possono essere utilizzate dalle regioni a statuto ordinario per implementare le politiche sociali in relazione all'emergenza Covid-19.

2. È altresì assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo pari a 100 milioni di curo per le operazioni di estinzione anticipata del debito effettuate nel corso dell'anno 2020. Le risorse sono assegnate, su richiesta delle regioni, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della quota spettante alle regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 115, del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari"».

43.0.4

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Disposizioni per semplificare la procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni e Province autonome)

1. Al fine di accelerare i tempi di pagamento verso fornitori e di semplificare la procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio per alcune tipologie di spesa nel caso in cui i bilanci delle Regioni e Province autonome prevedano nel bilancio di previsione risorse per le coperture fi-

nanziarie in fondi e stanziamenti, all'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 della lettera *e)* le parole: "preventivo sono soppresse;

b) il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera *a)* e lettera *e)*, la Giunta regionale provvede entro trenta giorni con propria deliberazione, da comunicarsi al Consiglio regionale entro dieci giorni, qualora i debiti trovino copertura finanziaria negli idonei stanziamenti previsti a bilancio"».

43.0.5

PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

A decorrere dall'armo 2020 cessano di avere applicazione le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole di finanza pubblica accertato ai sensi dei commi 28 e 29 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dei commi 724 e 725 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dei commi 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Restano ferme le sanzioni già applicate fino all'anno 2019».

43.0.6

SICLARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

1. La Regione Calabria non è soggetta al rispetto della normativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il debito sanitario esistente alla data del 31 dicembre 2019. Tale debito in carico allo Stato, viene rimborsato dalla regione Calabria tramite incremento delle addizio-

nali regionali sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di trent'anni fino a tutto il 31 dicembre 2049».

43.0.7

FLORIS, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

1. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di *phase out* delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire l'avvio della concorrenza sul prezzo finale del gas per tutti i consumatori sardi, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari e della regolazione, l'insieme delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di stoccaggio e rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da realizzare all'interno delle aree portuali dell'isola. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il MISE e la Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di competenza, definiscono l'elenco dei terminali di stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella rete nazionale di trasporto, con particolare riferimento alle infrastrutture GNL già in costruzione, in autorizzazione ovvero da autorizzare nelle aree portuali ed industriali. Le infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione come sopra definite, sono regolate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche prevedendo un regime transitorio, secondo principi di accessibilità e non discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinando le condizioni di accesso che garantiscano ai consumatori sardi benefici di prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del gas naturale la Regione Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari nazionali.

2. Al comma 4-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo la parola: "1102", e prima della seguente: "nonché" sono aggiunte le parole: "nei comuni della Sardegna,".

3. Il comma 6 dell'articolo 60 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 è soppresso"».

43.0.8

DE SIANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Rilancio delle Avvocature degli enti pubblici territoriali e locali)

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è istituito il molo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, diverse dallo Stato, con riferimento alle Regioni, Province, Comuni ed altri Enti del comparto Regioni-Enti locali.

2. Nel molo professionale di cui al comma 1, sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine, che abbiano avuto accesso alla carriera mediante pubblico concorso.

3. Gli avvocati appartenenti al molo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.

4. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio almeno triennale quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o complessa.

5. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale di cui al presente articolo, è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;

b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.

6. Nell'ambito della contrattazione collettiva, agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva di ciascun comparto di appartenenza.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 1, nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli altri avvocati appartenenti al molo professionale istituito con la presente legge, spetta un trattamento economico equiparato a quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una 203 indennità di toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50% dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni caso entro i limiti delle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.

8. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il molo professionale, all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto non dirigenziale».

43.0.9

VACCARO, PUGLIA, ROMANO, DONNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, è destinata ad incentivare gli investimenti delle Regioni nel rinnovo del parco mezzi in favore di veicoli a basse emissioni di CO_2 g/Km, elettrici o ibridi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni

dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la quota dell'incremento da destinare alla finalità di cui al precedente periodo e sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

43.0.10

PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

1. All'articolo 10 comma 3 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "dal 20 al 30" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 al 20";

b) le parole: ", fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento" sono soppresse».

43.0.11

MARILOTTI, FENU, PUGLIA, MORONESE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedendo il riconoscimento in via prioritaria della compensazione alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale che svolgono la loro attività in territori periferici ed insulari».

43.0.12

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Disposizioni in materia riscossione dei contributi dei Consorzi di Bonifica)

i. Ai Consorzi di Bonifica di cui agli articoli 54 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, non si applicano per la riscossione dei contributi le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette a mezzo di molo esattoriale e cartelle di pagamento».

Art. 44.

44.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 61, comma 2, del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 il secondo capoverso è sostituito dal seguente: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa"».

44.0.1 (testo 2)
D'Arienzo, Ferrari, Nannicini, Astorre

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

(Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", sono sostituite dalle seguenti "derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 non assegnate per le finalità di cui allo stesso comma, sono attribuite ad ANAS S.p.A. a copertura delle minori entrate dell'anno 2020 derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al comma 23-*quinquies* dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 pari a 6.365.000 euro. Le risorse riconosciute ai sensi del presente comma sono assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,

n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.";

d) al comma 4 le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

e) al comma 5, dopo le parole "imprese beneficiarie" sono inserite le seguenti: ", a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4,";

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate dal decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 1º agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente procedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 1º agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalità definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021.

5-*ter*. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale (MTO) limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate sul territorio nazionale. A tal fine, le imprese di cui al periodo precedente provvedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021.";

g) al comma 6, le parole "del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*";

2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera *f)*, capoverso 5-*ter* del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7.».

44.0.1

D'Arienzo, Ferrari, Nannicini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

(Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertita, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", sono sostituite dalle seguenti "derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 non assegnate per le finalità di cui allo stesso comma, sono attribuite ad ANAS S.p.A. a copertura delle minori entrate dell'anno 2020 derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al comma 23-*quinquies* dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 pari a 6.365.000 euro. Le risorse riconosciute ai sensi del presente comma sano assegnate con il decreta di cui al comma 2 del presente articolo";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo, unitamente al riconoscimento dell'effetto finanziario derivante dall'erogazione rateale del contributo, è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 28 febbraio 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertita, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato"».

44.0.2

D'Arienzo, Ferrari, Nannicini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

(Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole "imprese beneficiarie" sono inserite le seguenti: ", a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4 unitamente al riconoscimento dell'effetto finanziario derivante dall'erogazione rateale del contributo,";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate dal decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente procedono a rendicontare entro il 28 febbraio 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalità definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie, unitamente al riconoscimento dell'effetto finanziario derivante dall'erogazione rateale del contributo, con decreta del Ministro delle infra-

strutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021.";

c) al comma 6, le parole "del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 5 e 5-*bis*"».

44.0.3 (testo 2)

D'ARIENZO, FERRARI, NANNICINI, ASTORRE

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

(Conferimento alle Regioni Veneto e Friuli V.G. delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi e regolarizzazione degli stessi)

1. Previa sottoscrizione di apposito Accordo di Programma fra le Regioni e le Province Autonome interessate, sono attribuiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione a quanto previsto all'articolo 9, comma 7 del Dlgs. 111/2004, tutti i servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionale indivisi attualmente svolti sulle direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine-Venezia e, alla Regione Veneto, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi interregionali ferroviari indivisi attualmente svolti sulla relazione Bologna-Brennero.

2. Entro il 31 dicembre 2021 la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia procedono all'affidamento dei servizi di cui al comma 1 e alla sottoscrizione dei relativi contratti di servizio, che costituiscono a tutti gli effetti servizi di interesse regionale. Fino alla data di decorrenza dei contratti di cui al periodo precedente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti assicura la continuità dei collegamenti di cui al comma 1 e il Ministero dell'Economia e delle Finanze mantiene la disponibilità delle risorse necessarie al pagamento del relativo corrispettivo.

3. Dalla data di decorrenza degli affidamenti dei servizi di cui al comma 1, le risorse per i servizi ferroviari regionali indivisi disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono assegnate per il 33,13 per cento alla Regione Veneto e per il 66,87 per cento alla Regione Friuli Venezia Giulia.

4. Dalla data di decorrenza degli affidamenti dei servizi di cui al comma 1, le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, già stanziate a favore del rinnovo del materiale rotabile ferroviario, sono assegnate alla Regione Veneto per 8.636.250 euro per l'anno 2020, 11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, 21.875.000 euro per l'anno 2023, 22.649.375 euro per l'anno 2024 e

4.375.000 euro per l'anno 2025, e alla Regione Friuli Venezia Giulia per 11.103.750 euro per l'anno 2020, 14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022, 28.125.000 euro per l'anno 2023, 29.120.625 euro per l'anno 2024 e 5.625.000 euro per l'anno 2025.

5. Le risorse per i servizi ferroviari regionali indivisi sono incrementate di 3.906.278 di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare le risorse stanziate per il periodo 2009 - 2020, ivi inclusi i residui perenti, al fine di procedere alla definitiva regolarizzazione dei rapporti con l'attuale gestore per gli obblighi di servizio pubblico connessi allo svolgimento dei servizi erogati nelle Regioni a statuto speciale e per i servizi interregionali indivisi.».

44.0.3

D'ARIENZO, FERRARI, NANNICINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

(Conferimento alle Regioni Veneto e Friuli V.G. delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi a partire dal 1º gennaio 2021)

1. Con decorrenza 1º gennaio 2021 le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi interregionali ferroviari sono conferiti alla Regione Veneto per la relazione Bologna-Verona-Brennero ed alla Regione Friuli Venezia Giulia per le relazioni Trieste-Venezia-Udine.

2. Per i servizi di cui al comma 1, le regioni di cui al medesimo comma subentrano allo Stato e procedono, entro il 31 dicembre 2020, a porre in essere le procedure per l'affidamento dei relativi servizi, a seguito della sottoscrizione di apposito Accordo di Programma fra le regioni e le Province Autonome interessate dai collegamenti.

3. Per l'effettuazione dei servizi interregionali ferroviari le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono assegnate per 9.918.167 di euro alla regione Veneto e per 20.021.417 di euro alla regione Friuli Venezia Giulia.

4. Le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 già stanziate a favore del rinnovo del materiale rotabile ferroviario sono assegnate per le medesime finalità alla Regione Veneto

per 8.636.250 euro per l'anno 2020, 11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, 21.875.000 euro per l'anno 2023, 22.649.375 euro per l'anno 2024 e 4.375.000 euro per l'anno 2025, e alla Regione Friuli Venezia Giulia per 11.103.750 euro per l'anno 2020, 14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022, 28.125.000 euro per l'anno 2023, 29.120.625 euro per l'anno 2024 e 5.625.000 euro per l'anno 2025.

5. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di garantire la continuità del servizio provvede ad assicurare la continuità dei collegamenti secondo il contatto attualmente vigente fino all'affidamento dei servizi di cui al comma 2 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021».

44.0.4

D'Arienzo, Ferrari, Nannicini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario - ERTMS)

1. Al fine di accelerare il "Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System - ERTMS)" e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo di 300 milioni di euro, con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento del rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe "B" al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A 2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016 e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato la al Decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1º gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre

2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficia re del contributo nella misura massima in relazione a una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.

5. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025».

44.0.5

D'Arienzo, Ferrari, Nannicini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

(Assegnazione risorse già stanziate relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare le risorse stanziate per il periodo 2009-2020, ivi inclusi i residui perenti, al fine di procedere alla regolarizzazione dei rapporti con l'attuale gestore per gli obblighi di servizio pubblico connessi allo svolgimento dei servizi erogati nelle Regioni a statuto speciale e per i servizi interregionali indivisi».

44.0.6

FENU, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

(Semplificazioni in materia di accesso da parte degli Enti Locali all'incentivo "ecobonus" per l'acquisto di particolari categorie di veicoli).

1. Con riferimento all'acquisto di veicoli di categoria M1 e delle categorie L1e e L3 nuovi di fabbrica acquistati, anche in locazione finanziaria, ed immatricolati in Italia, nel periodo dal 1º marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per i quali sia prevista la possibilità di accesso e fruizione di contributi, nonché per l'acquisto di veicoli e di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km e di motoveicoli elettrici o ibridi di cui agli articoli 44 e 44-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i venditori dei veicoli agevolabili, i quali per la prenotazione di detti contributi siano tenuti a provvedere alla propria registrazione sull'apposito sistema informatico gestito dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa, sono esonerati dall'obbligo di inserimento su tale piattaforma dei dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo agevolabile qualora l'acquirente sia un Comune, una Provincia, una Città metropolitana, una Comunità montana, una Comunità isolana o un'Unione di Comuni».

44.0.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

(Misure per la mobilità sostenibile)

1. All'articolo 229, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "di contratti stipulati con gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "di contratti stipulati con gli enti locali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano";

b) al secondo periodo, le parole: "Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse del fondo sono destinate ai soggetti di cui al primo periodo";

c) al terzo periodo le parole: "sono ripartite tra i comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti: "sono ripartite tra i soggetti di cui al primo periodo";

d) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Gli enti locali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono integrare le risorse del fondo con risorse proprie"».

44.0.8 (testo 2)

VATTUONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis.*

1. Il Comune di Genova è autorizzato, per gli anni 2020 e 2021, ad assumere a tempo indeterminato, secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale assunto presso il dipendente Corpo di Polizia locale ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che, al 31 dicembre 2020, abbia maturato i soli requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, nonché almeno 12 mesi di servizio, anche non continuativi.

2. Al comma 7 dell'articolo 2259-*ter* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 25 per cento e non superiore al 70 per cento".

3. Al fine di sostenere la prosecuzione, da parte del contingente delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 6.330.298 per il pagamento delle connesse prestazioni di lavoro straordinario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 6.330.298 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4.».

44.0.8

VATTUONE, PINOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

1. Il Comune di Genova è autorizzato, per gli anni 2020 e 2021, ad assumere a tempo indeterminato, secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale assunto presso il dipendente Corpo di Polizia locale ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che, al 31 dicembre 2020, abbia maturato i soli requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, nonché almeno 12 mesi di servizio, anche non continuativi».

44.0.9

RUSSO, PUGLIA, ROMANO, ENDRIZZI, TRENTACOSTE, PACIFICO, GIANNUZZI, MORONESE, MONTEVECCHI, PAVANELLI, CORRADO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

(Disposizioni in materia di sosta dei veicoli al servizio di persone con disabilità)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. I veicoli al servizio di persone autorizzate ai sensi del comma 2 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento"».

44.0.10

RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

1. Le sanzioni di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 si applicano ai veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui alla sperimentazione autorizzata dall'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Art. 45.

45.1

LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA, PAVANELLI, L'ABBATE, MORONESE, MONTEVECCHI, QUARTO, TRENTACOSTE

Al comma 1, lettera b)*, apportare le seguenti modifiche:*

1) all'alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» *con le seguenti:* «sono aggiunti i seguenti»;

2) dopo il capoverso «51-*bis*» *aggiungere, in fine, il seguente:*

«51-*ter*. Al fine di facilitare la realizzazione dei cosiddetti interventi integrati, così come previsti all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge n novembre 2014, n. 164, le risorse di cui al comma 51-*bis*, sono finalizzate, altresì, alla realizzazione di studi di fattibilità propedeutici alla progettazione di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Tali risorse, nella misura di due milioni di euro annui, sono assegnate a ciascuna regione. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione delle predette risorse».

45.2

BITI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1079, primo periodo, le parole: "cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi" sono sostituite dalle seguenti: "finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi";

b) al comma 1080:

1) ovunque ricorra, la parola: "cofinanziamento" è sostituita dalla seguente: "finanziamento";

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi alle annualità successive"».

45.3

IANNONE, CALANDRINI

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 1079 della legge n. 205 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) sostituire le parole "e dei progetti definitivi degli enti locali" con le seguenti: ", dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali".

2-*ter*. All'articolo 1, comma 1080 della legge n. 205 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) sopprimere il periodo: "I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.";

c) alla fine del capoverso, aggiungere il seguente periodo: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i. - punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva";

2-*quater*. Il comma 1083 dell'articolo 1, legge 205del 2017 è abrogato».

45.4

FERRARI, NANNICINI, D'ARIENZO, ASTORRE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1079, sostituire la parola: "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento" e le seguenti: "e dei progetti definitivi degli enti locali" con le parole: ", dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali";

b) al comma 1080, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire la parola: "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

2) sopprimere il periodo: "I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.";

3) aggiungere in fine il seguente periodo: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria « allegato 4.2 » al decreto legislativo 23 giugno 2001 n. 118 « punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva";

c) sopprimere il comma 1083».

45.5

FERRARI, NANNICINI, D'ARIENZO, ASTORRE

Dopo il comma 2 è aggiunto il comma seguente:

«2-*bis*. Per rafforzare gli uffici di progettazione e delle stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, anche al fine di favorire i processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale, è autorizzata l'assunzione di 500 funzionari tecnici altamente specializzati, a valere sui bilanci degli enti e al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individuai fabbisogni di personale e definisce i

tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato » Città ed autonomie locali».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» *con le seguenti:* «215 milioni di euro per l'anno 2020 e di 15 milioni di euro».

45.0.1

D'Arienzo, Astorre, Ferrari, Nannicini

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

(Qualificazione e rafforzamento delle stazioni uniche appaltanti di province e città metropolitane)

1. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

"5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 30 giugno 2021, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 giugno 2021. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore".

2. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 dicembre 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forare di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedimentali per le assunzioni fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi

per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture dell'amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma».

45.0.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

1. Al comma 1-*bis*, articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, al secondo periodo, sostituire le parole: "è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito,", con le seguenti: "è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni contermini i cui confini si trovano nel raggio di 20 chilometri rispetto al confine del comune nel cui territorio è ubicato il sito".

2. Al fine di consentire l'invarianza delle aliquote della tariffa elettrica, di cui al comma 1-*bis*, articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, in conseguenza dell'ampliamento dei territori beneficiari delle compensazioni territoriali, previsto dal precedente comma, e contestualmente di garantire almeno il livello di compensazioni esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stanziati, fino al definitivo smantellamento degli impianti, 2 milioni di curo annui.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

45.0.3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

1. Ai fini della tutela economico/finanziaria delle imprese appaltatrici, dei fornitori, dei subappaltatori, nella fase di riavvio dei lavori pubblici, la cui sospensione a causa del COVID-19 ha generato forti perdite nel tessuto economico, e in considerazione delle difficoltà incontrate dalle imprese nelle operazioni di richieste di accesso al credito, sebbene garantito dallo Stato, le stazioni appaltanti provvedono al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori, maturati alla data del 4 maggio 2020, nonché dei successivi SAL maturandi fino alla data del 31 dicembre 2021, indipendentemente dal fatto che si sia raggiunto l'importo previsto da contratto.

2. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 1, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 113-*bis*, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino alla data del 31 dicembre 2021 i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di dieci giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e prescindendo dal diverso termine espressamente concordato nel contratto. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e comunque senza previsione di un termine massimo entro il quale devono essere adottati».

45.0.4

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

(Modifiche alla L. 27 dicembre 2019 n. 160 in materia di termini di inizio lavori per contributo ai comuni in tema di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile)

1. All'articolo 1, comma 32, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre"».

Art. 46.

46.1
COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2020 non si applicano le disposizioni riguardanti la revoca, nei casi in cui l'avvio dei lavori sia avvenuto non oltre il 31 dicembre 2020. Conseguentemente, i termini relativi alle revoche e alle riassegnazioni di cui al comma 34 sono prorogati di un mese"».

46.0.1 (testo 2)
FARAONE, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Disposizioni in materia di sicurezza ed efficientamento energetico degli impianti di ascensori)

1. Al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale i livelli di sicurezza degli impianti permanenti di ascensori per persone o per merci, a trazione, ad argano agganciato o idraulici, che servono livelli di fermata definiti, la cui cabina è mossa tra guide inclinate non oltre di 15 gradi, installati precedentemente al 1° luglio 1999, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprietario dell'impianto o il suo legale rappresentante adottano, alla prima verifica utile, un piano di interventi finalizzato ad adeguare i livelli di sicurezza attuali agli standard europei.

2. Per i fini del comma 1, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini, i criteri e le modalità per la redazione del piano di interventi di cui ai commi precedenti.

3. All' articolo 121, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "lettere *a)* e *b)*" sono sostituite con le seguenti: "lettere *a)*, *b)* ed *e)* inclusi anche gli interventi aventi ad oggetto l'efficientamento energetico ed il miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensori e montacarichi".

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

46.0.1

FARAONE, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti di ascensori)

1. Al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale i livelli di sicurezza degli impianti permanenti di ascensori per persone o per merci, a trazione, ad argano agganciato o idraulici, che servono livelli di fermata definiti, la cui cabina è mossa tra guide inclinate non oltre di 15 gradi, installati precedentemente al 14 luglio 1999, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Proprietario dell'impianto o il suo legale rappresentante adottano, alla prima verifica utile, un piano di interventi finalizzato ad adeguare i livelli di sicurezza attuali agli standard europei.

2. Per i fini del comma 1, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini, i criteri e le modalità per la redazione del piano di interventi di cui ai commi precedenti.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

46.0.2

FARAONE, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Disposizioni in materia di incentivi alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti di ascensori e montacarichi)

1. Alli articolo 121, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "lettere *a)* e *b)*" sono sostituite con le seguenti: "lettere *a)*, *b)* ed *e)* inclusi anche gli interventi aventi ad oggetto l'efficientamento energetico ed il miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensori e montacarichi"».

46.0.3

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Proroga dell'avvio dei lavori di efficientamento energetico degli immobili pubblici)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32, le parole: "entro il 15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020 e a partire dall'anno 2021 entro il 15 settembre";

b) al comma 34, le parole: "Nel caso di mancato rispetto del tendine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno." sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di mancato rispetto del temine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 gennaio del 2021 per i lavori da avviare entro il 31 dicembre 2020 e entro il termine

del 31 ottobre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2021 di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno"».

46.0.4

Simone Bossi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 46-*bis.*

(Interventi per il restauro delle mura storiche)

1. Ai fini del consolidamento strutturale, del restauro, del risanamento conservativo, della manutenzione e della valorizzazione delle mura storiche della città di Pizzighettone, è autorizzata la spesa di 250.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250.000 euro l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento, relativo, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

46.0.5

Tosato, Zuliani, Stefani, Candura, Fregolent, Ostellari, Pizzol, Saviane, Vallardi, Ferrero, Rivolta, Faggi

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis.*

(Istituzione di un Fondo finalizzato alla prevenzione di esondazioni e alluvioni)

1. Al fine di consentire agli enti locali di effettuare interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico, di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani, nonché interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, presso il Mini-

stero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge».

46.0.6

TOSATO, ZULIANI, STEFANI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis.*

(Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)

1. Al fine di garantire efficacia e tempestività agli interventi di riparazione, ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture e degli edifici pubblici, nonché di garantire ristoro ai privati per i danni subiti al proprio patrimonio immobiliare, mobiliare registrato, nonché alle proprie attività economiche, conseguenti agli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio delle provincie di Verona, Vicenza e Padova, alla Regione Veneto è riconosciuto un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge».

46.0.7

FUSCO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)

1. Al fine di garantire tempestività agli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture, degli edifici pubblici e del territorio, nonché di garantire ristoro ai danni al patrimonio immobiliare privato conseguenti agli eventi atmosferici calamitosi del 30 agosto 2020 che ne hanno colpito il territorio, al Comune di Viterbo è riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge».

46.0.8

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Misure urgenti n favore dei territori della Provincia di Alessandria interessati da eventi atmosferici eccezionali)

1. Al fine di far fronte ai danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi l'1 e il 2 agosto 2020 nella Provincia di Alessandria, sono stanziati a favore della regione Piemonte e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 10 milioni di euro per il 2020».

Conseguentemente all'articolo114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «240 milioni».

46.0.9

PESCO, PUGLIA, ANASTASI, L'ABBATE, ACCOTO, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Modifiche del sisma bonus per immobili destinati ad attività produttive)

1. All'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "e ad attività produttive" sono aggiunte le seguenti: "con superficie inferiore a mille metri quadri";

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per gli immobili adibiti ad attività produttive di superficie uguale o superiore a mille metri quadri, l'ammontare complessivo delle spese è determinato in euro per metro quadrato, per ciascun armo, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili:

1) da 1.000 a 1.999 metri quadrati: 100 euro per metro quadrato;
2) da 2.000 a 5.999 metri quadrati;
3) 50 euro per metro quadrato;
4) oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato.».

46.0.10

SANTANGELO, PUGLIA, MORONESE, DONNO, GRANATO, BOTTO, ROMANO, PIRRO, PACIFICO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Rifinanziamento «Fondo demolizioni»)

1. All'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni dal 2018 al 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

46.0.11

DE PETRIS, BOLDRINI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Incremento delle risorse per gli investimenti degli enti territoriali)

1. Gli stanziamenti di cui al comma 134, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono incrementati per le medesime finalità ivi previste, di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022; di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

46.0.12

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Incremento delle risorse per gli investimenti degli enti territoriali)

1. Gli stanziamenti di cui al comma 134, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementati per le medesime finalità ivi previste, di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022; di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

46.0.13

MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

1. All'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di contratti di forniture e di servizi il responsabile del procedimento provvede, secondo le medesime modalità, in relazione allo stato di avanzamento delle prestazioni eseguite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge e, successivamente in relazione alle scadenze previste nel contratto;";

b) alla lettera *b)*, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Tra i detti oneri aggiuntivi rientrano anche i costi che fanno capo alle prestazioni rese dai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione. La presente disposizione si applica con le medesime modalità anche ai servizi e alle forniture"».

Art. 47.

47.1

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«0*a) al comma 29, lettera* b), *dopo le parole:* "edifici pubblici" *sono inserite le seguenti:* ", impianti sportivi"».

47.2

MORONESE, CAMPAGNA, PUGLIA, FLORIDIA, PAVANELLI, VANIN, ANASTASI, MININNO, ANGRISANI, BOTTO, ROMANO, GUIDOLIN, L'ABBATE, GIANNUZZI, LEONE, QUARTO, DONNO

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* al comma 32, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva l'annualità 2020 per la quale il termine ultimo per l'inizio dei lavori è posticipato al 31 dicembre."».

47.0.1

ROJC

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis.*

(Disposizioni in materia della casa di cultura "Narodni dom" di Trieste)

1. L'articolo 19 della 23 febbraio 2001, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. *(Restituzione di beni immobili) -1.* La casa di cultura "Narodni dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, proprietà della regione Friuli-Venezia Giulia viene utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. L'edificio di Via Filzi 14 a Trieste, già "Narodni dom", è trasferito - a titolo gratuito e libero da oneri e pesi - in proprietà alla Fondazione Narodni dom dell'Unione Culturale Economica Slovena - SKGZ e della Confederazione Organizzazioni Slovene - SSO. Nell'edificio trovano sede prevalentemente istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska knjiinica -Biblioteca degli studi di Trieste). Nell'edificio di Corso Verdi, già "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in Studijska knjiZnica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra regione e Ministero delle finanze.

2. Le modalità di uso e di gestione dell'edificio già "Trgovski dom" e della casa di cultura "Narodni dom" di Trieste - rione San Giovanni, sono stabilite dall'amministrazione regionale sentito il Comitato Paritetico"».

47.0.2

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis*.

(Deroghe al testo Unico delle società pubbliche)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d)*, 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito dal 31 maggio al 30 settembre 2020».

47.0.3

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis*.

1. Al fine di assicurare il più ampio utilizzo dei fondi assegnati a sostegno degli investimenti comunali, si applicano le seguenti disposizioni:

a) al comma 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2020 non si applicano le disposizioni riguardanti la revoca nei casi in cui l'avvio dei lavori sia avvenuto non oltre il 30 ottobre 2020. Conseguentemente, i termini relativi alle revoche e alle riassegnazioni di cui al comma 34 sono prorogati di un mese;

b) all'articolo 114 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per l'anno 2020 non si applicano le disposizioni riguardanti la revoca nei casi in cui l'avvio dei lavori sia avvenuto non oltre il 15 ottobre 2020. Conseguentemente, i termini relativi alle revoche e alle riassegnazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1"».

47.0.4

VONO, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis*.

All'articolo 2 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai progetti di interesse pubblico rilevanti per lo sviluppo regionale, anche da realizzarsi attraverso accordi di programma, *project financing* e progetti sostenuti da finanziamenti pubblico-privati, anche finalizzati al rilancio di aree industriali dismesse, aree ZES ovvero ricadenti in territori interessati da crisi industriali complesse o non complesse di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181"».

47.0.5

CORTI, PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis*.

(Istituzione del fondo per la ristrutturazione delle reti idriche dei piccoli comuni)

1. Al fine di consentire ai comuni con popolazione fino a 5.000 di procedere a interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento delle reti idriche, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con dotazione iniziale di 50 milioni di euro.

2. Le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge».

Art. 48.

48.0.1

CROATTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, PAVANELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

(Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni)

1. La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale è determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo».

48.0.2

CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. L'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici degli enti locali di opere pubbliche oggetto di richieste di contributi a valere su risorse dello stato, delle regioni e delle province autonome, rese disponibili da bandi pubblici, può essere effettuato entro 15 giorni dalla concessione del contributo con variazione del programma triennale per mezzo di

delibera di giunta e successivamente approvata nei termini di legge dal consiglio dell'ente locale"».

Art. 49.

49.1

FERRARI, NANNICINI, D'ARIENZO, ASTORRE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base dei criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 1077, della legge 205/2017, con particolare riferimento al livello di rischio territoriale valutato. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

49.2

IANNONE, CALANDRINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base dei criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 1077, della legge 205/2017, con particolare riferimento al livello di rischio territoriale valutato. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

49.3

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «a favore delle Città metropolitane e delle province territorialmente competenti,» *sono aggiunte le seguenti:* «ovvero a favore delle regioni che esercitano le medesime funzioni amministrative».

49.4

QUARTO, PUGLIA, FLORIDIA, ABATE, L'ABBATE, MARINELLO, PAVANELLI, ROMANO, RUSSO, VANIN, MORONESE

Al comma i, dopo le parole: «secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza» *inserire le seguenti:* «del manufatto, alla pericolosità idrogeologica del sito dove insiste l'opera,».

49.5

FREGOLENT, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Una quota pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 è specificatamente destinata alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino dei fiumi Piave, Livenza, Brenta».

Conseguentemente:

- all'articolo 49, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «200 milioni» *con le seguenti:* «250 milioni»;

- agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede a valere delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

49.6

RICCIARDI, PUGLIA, PAVANELLI, DE LUCIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Quota parte della dotazione del Fondo di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di ponti e viadotti realizzati in calcestruzzo armato precompresso. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è altresì definita la quota parte destinata alle finalità di cui al precedente periodo ed il relativo riparto».

49.7

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le risorse di cui al comma 1, assegnate alle province e alle città metropolitane, devono coprire tutti gli oneri da detti soggetti sostenuti relativamente alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza o di realizzazione per la sostituzione delle suddette infrastrutture».

49.8

DI GIROLAMO, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. AI decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede, o suo delegato, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti designati dal Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali, da tre rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale del Dipartimento della Polizia stradale della Polizia di stato, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza.";

2) dopo il comma n è inserito il seguente:

"11-*bis*. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione può promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie.";

b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

"Art. 10-*bis.*

(Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3)

1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza' alla Commissione, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete TEN-T così come definita con Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2o1o/UE, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza', corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali ed impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi i e 2 deve essere almeno quello di un progetto definitivo di cui all'articolo 23 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e comunque tale da:

a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali e i requisiti prestazionali di opere ed impianti;

b) consentire la valutazione dell'idoneità delle specifiche scelte progettuali adottate in relazione ai requisiti minimi di sicurezza dell'allegato 2.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del 'progetto della sicurezza', la Commissione procede alla sua valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni.

5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 ovvero, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.

6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, la Commissione, previa visita sopralluogo della galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifiche prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all'esercizio.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui a comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il controllo delle attività finalizzate all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*, trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:

a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all'articolo 3, del decreto, che evidenzi l'avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui ai commi i e 2;

b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*;

c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*, alla luce della progressiva realizzazione e collaudo delle opere e degli impianti;

d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneità, sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui 10-*ter*.

9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione può proporre agli Uffici Territoriali di Governo competenti di adottare le necessarie azioni e misure correttive. In caso di mancata presentazione della messa in servizio di cui al comma 5, gli Uffici Territoriali di Governo possono disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi ovvero ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-*ter*.

Art. 10-*ter*.

(Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3)

1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in sevizio di cui all'articolo 10-*bis*, comma 5, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma io, la Commissione può disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di:

a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;

b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-*bis* comma 8.";

c) all'articolo 16:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere entro i termini agli obblighi di cui all'articolo 10-*bis*, comma 5.";

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-*bis*, 2 e 3".

2-*ter*. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformità a quanto previsto dal comma 2-*bis*».

49.9

SANTILLO, VACCARO, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 11 è sostituito dai seguenti:

"11. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 8, ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono versate nell'anno 2020 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:

a) al capitolo 7002 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Fondo unico ANAS', le risorse residue relative ai lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 Ofantina' in località Nerico, per un importo pari ad euro 7.362.418,05;

b) al capitolo 7529 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse residue relative ai lavori di completamento delle attività relative al collegamento A3 (Contursi) - SS 7Var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli) - tratta campana strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per un importo pari a euro 36.051.394;

c) al capitolo 7342 - PG 15 di bilancio dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici negli anni 1980 e 1981', sulla base delle attribuzioni definite dal presente decreto, la totalità delle risorse residue per gli interventi da completare nei territori di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria nelle Aree di sviluppo industriale (ASI).

11-*bis*. Nelle more dell'adozione del medesimo decreto di cui al comma 8, le risorse di cui al comma 11 sono gestite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dello sviluppo economico competenti secondo gli importi ivi determinati"».

49.10 (testo 2)

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione dei nuovi ponti di importanza strategica, della Becca, di Casalmag-

giore e di San Michele, in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, nel bacino del Po, il Presidente della Regione Lombardia è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali. Ai fini della riduzione dei relativi tempi di approvazione dei progetti ed esecuzione dei lavori, il Commissario straordinario opera, fino all'ultimazione degli interventi, il collaudo e la messa in funzione dei tre ponti, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-*bis* e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con oneri a carico del fondo di cui al comma 1.

2-*ter*. Alla tabella di cui all'allegato A del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 5 agosto 2016, le parole "Saronno- Como" sono sostituite dalle seguenti: "Saronno - Como Borghi".».

49.10

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, SAPONARA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione dei nuovi ponti di importanza strategica, della Becca, di Casalmaggiore e di San Michele, in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, nel bacino del Po, il Presidente della Regione Lombardia è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali. Ai fini della riduzione dei relativi tempi di approvazione dei progetti ed esecuzione dei lavori, il Commissario straordinario opera, fino all'ultimazione degli interventi, il collaudo e la messa in funzione dei tre ponti, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-*bis* e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con oneri a carico del fondo di cui al comma 1».

49.11

MOLLAME, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. AI fine di realizzare l'intervento di "Costruzione per il raddoppio della circonvallazione di Palermo, relativo al tronco compreso tra via Giafar e via Altofonte, progetto stralcio relativo ai lavori di costruzione per i ponti laterali sul fiume Oreto", la dotazione finanziaria del capitolo 7544 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2020 è incrementata di 11,7 milioni di euro.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

49.0.1

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Estensione del fondo di solidarietà mutui per l'acquisto della prima casa)

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera *b*-bis*)* aggiungere le seguenti:

b-ter*)* mutui per l'acquisto di terreni edificabili finalizzati alla costruzione dell'abitazione principale prima casa;

b-quater*)* mutui per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale prima casa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244 del 2007 sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

49.0.2

BOTTO, PUGLIA, VACCARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis.*

(Disposizioni urgenti in favore di Genova città metropolitana).

1. Al fine di migliorare la viabilità nell'area della città metropolitana di Genova, sono attribuiti al comune di Genova 10 milioni di curo per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la progettazione e la realizzazione di interventi di riqualificazione del Lungomare di Canepa e San Pier d'Arena e la realizzazione di una galleria finalizzata à contenimento dei livelli di inquinamento acustico. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative di cui al presente articolo.

2. Per la finalità di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta h nomina di un Commissario straordinario.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a io milioni per ciascuno degli anni 2020, 221 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

49.0.3

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis.*

(Risorse per la messa in sicurezza e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023 fino all'esercizio 2034, al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo

sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422, ivi comprese quelle delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritaria mente per gli interventi relativi a:

a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;

c) sviluppo delle reti ferroviarie.

2. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e te province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

49.0.4

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Risorse per la messa in sicurezza e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per Fanno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422, ivi comprese quelle delle Regioni

a statuto speciale e delle Province Autonome. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;

c) sviluppo delle reti ferroviarie.

2. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e te province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

49.0.5

VONO, GRIMANI, MAGORNO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario - ERTMS)

1. Al fine di favorire una più rapida realizzazione del "Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System - ERTMS)", è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli armi dal 2020 al 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento del rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe "B" al sistema ERTMS rispondente alle Speci-

fiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A 2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016 e alle norme tecniche definite dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1º gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le nonne sul mercato unico della Commissione europea, sono definiti, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo di cui al comma 1, i criteri e le modalità di erogazione del contributo ai beneficiari per gli interventi di cui al comma 2.4 Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotta di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024».

49.0.6

GRIMANI, VONO, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Aggiornamento delle disposizioni del Codice civile concernenti l'attività di spedizione merci)

Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, Libro IV, Titolo III, Capo IX, Sezione III sono apportate le seguenti modifiche.

a) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:

"Art. 1737. - *(Nozione)* - Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.";

b) l'articolo 1738 è sostituito dal seguente:

"Art. 1738. - *(Revoca)* - Ferma restando l'osservanza del disposto dell'articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mandante può revocare l'ordine di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.";

c) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:

"Art. 1739. - *(Obblighi dello spedizioniere)* - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante. Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salvo espressa richiesta del mandante.";

d) l'articolo 1740 è sostituito dal seguente:

"Art. 1740. - *(Diritti dello spedizioniere)* - Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto. Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra dette parti terze ed il mandante. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, comma 1 e 1739 comma 1, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che comunque intervengono nella esecuzione del trasporto.";

e) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:

"Art. 1741. - *(Spedizioniere vettore: nozione e responsabilità)* - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto - in tutto o in parte - viene definito spedizioniere vettore ed ha gli obblighi e i diritti del vettore. Qualora lo Spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non potrà essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696.";

f) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:

"Art. 1696. - *(Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate)* - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore. Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa, e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà in ogni caso essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali, e a tre euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali. La previsione di

cui ai commi precedenti non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.";

g) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:

"Art. 2761. - *(Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario)* - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752"».

Art. 50.

50.1
FERRAZZI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito "Fondo", con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 fino all'anno 2040. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

1-*ter*. Ai fini di cui al comma 1-*bis*, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Le aree territoriali ricomprese negli ambiti urbani sono dichiarate aree di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*duodecies*. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree, il Comune, o i Comuni interessati, procedono; tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvato in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti dai Piani comunali:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito; con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

b) alla Tasi di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) alla Tari di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

1-*quinquies*. I Comuni, per gli interventi di rigenerazione, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

1-*sexies*. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

1-*septies*. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica odi iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

1-*octies*. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari, o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*novies*. La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano nella misura del 65 per cento alle spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi realizzati sugli edifici ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Per tali spese, il contribuente, in luogo della detrazione può optare per la cessione del corrispondente credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari, o ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*decies*. Le disposizioni di cui ai commi 3-*octies* e 3-*novies* si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

1-*undecies*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

1-*duodecies*. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana è consentita, allo scopo di favorire gli interventi di *retrofit* energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell'energia solare e la ventilazione naturale, la riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze tra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la Classe B di certificazione energetica o riducano almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2009, n. 59. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42.

1-*terdecies*. Al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.";

b) all'articolo 9, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche ovvero interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati".

1-*quaterdecies*. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica odi pubblica utilità; ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile".

1-*quinquiesdecies*. All'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati".

1-*sexiesdecies*. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

"*a)* quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile".

Nell'aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i Comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in Consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 10 per cento, a fronte della corresponsione al Comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal Comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito oggetto di rigenerazione urbana.

1-*septiesdecies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*sexiesdecies*, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse dell'articolo 114, comma 4».

50.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di sostenere il settore delle costruzioni nella fase di ripresa economica, in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, i soggetti e le amministrazioni chiamate a partecipare alle Conferenze dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 7 agosto 1990, sono tenute a pronunciarsi nei tempi stabiliti dalla normativa vigente ai fini delle relative autorizzazioni. Decorso inutilmente tali termini, l'autorizzazione si intende acquisita».

50.0.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-*bis*.

"1. Al fine di sostenere il settore delle costruzioni nella fase di ripresa economica, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2022, sono sospesi i vigenti obblighi di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), di segnalazioni- certificate di agibilità, nulla osta, autorizzazioni paesaggistiche. Conseguentemente i lavori possono essere iniziati anche precedentemente all'acquisizione preventiva di atti, nulla osta, pareri comunque denominati e degli obblighi di cui al precedente periodo. L'autorità competente può svolgere gli accertamenti relativamente a carenza o meno dei requisiti, presupposti e alla legittimità dei suddetti lavori"».

50.0.2

FERRAZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 50-*bis*.

(Norme in materia di rigenerazione urbana)

1. Al fine di favorire la rigenerazione urbana quale complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie su aree e complessi edilizi caratterizzate da uno stato di degrado urbanistico edilizio o socio-economico, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nelle more dell'adozione della normativa quadro in materia di governo del territorio, il presente decreto definisce i principi fondamentali in materia di rigenerazione urbana, individua i compiti affidati ai diversi livelli istituzionali, le risorse e gli incentivi per gli interventi da realizzarsi negli ambiti urbani caratterizzati da un elevato degrado urbanistico edilizio, ambientale e socio-economico.

2. Ai fini di cui al comma 1, la rigenerazione urbana persegue una o più delle seguenti finalità:

a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado, o abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

b) favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e alberature, e l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano;

d) ridurre dei consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

e) favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educative e didattiche promosse da soggetti pubblici e privati, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

f) tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti;

g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;

h) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità;

i) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare, e dei percorsi perdonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;

I) favorire nelle aree oggetto di rigenerazione urbana elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la diffusione capillare dell'infrastrutturazione digitale;

m) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa e la coesione sociale;

n) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di intervento.

Art. 50-*ter*.

(Piano nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto. 1997, n. 281.

2. Gli obiettivi del Piano di cui al comma 1 sono:

a) la messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato;

b) la riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici;

c) la rivitalizzazione sociale ed economica degli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

d) la salvaguardia dei centri storici e la loro rivitalizzazione;

e) la rivalutazione degli spazi pubblici, del verde urbano e dei servizi di quartiere;

f) la razionalizzazione della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti;

g) l'implementazione delle infrastrutture digitali innovative con la messa in rete delle città italiane;

3. Il Piano nazionale di cui al comma 1, è inserito annualmente, con apposito allegato, nel Documento di economia e finanza e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la descrizione degli obiettivi del Piano nazionale di rigenerazione urbana;

b) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;

c) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;

b) costi stimati per ciascuno degli interventi;

c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;

d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;

e) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.

4. Il Piano nazionale per la rigenerazione urbana può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.

Art. 50-*quater*.

(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito «Fondo», con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 fino all'anno 2040. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana.

2. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per In demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigene-

razione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Il riparto annuale delle risorse del Fondo è effettuato, entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dal 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il decreto di cui al comma 1 ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i fondi da destinare al cofinanziamento dei bandi regionali di cui all'articolo 5-*septies*, tenuto conto dei criteri e dei principi fissati dal decreto di cui all'articolo 5-*ter*, comma 3, delle risorse stanziate dalle singole Regioni e dell'esito dei bandi regionali di cui all'articolo 5-*septies*.

Art. 50-*quinquies.*

(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. Le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di intervento di rigenerazione urbana selezionati con i Bandi regionali di cui all'articolo 50-*septies*, rispondenti alle finalità del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 50-*ter*, sono dichiarate aree di interesse pubblico per gli effetti e le finalità di cui all'articolo 50-*bis*.

Art. 50-*sexies.*

(Compiti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini di cui all'articolo 50-*bis*, le regioni e le province di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottano disposizioni, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, che nel rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di cui all'articolo 50-*ter*, prevedano:

a) il recupero del volume esistente dell'immobile inteso quale somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda;

b) il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella esistente come misura premiale, non superiore al 20 per cento di quella originaria, esclusivamente per gli edifici residenziali con superfice lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

c) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;

d) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali con superfice lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

e) la riduzione del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

f) la riconducibilità degli interventi di rigenerazione urbana comportante demolizione e ricostruzione alla ristrutturazione edilizia, di seguito rottamazione edilizia;

g) l'esonero, in caso di variante urbanistica, dal contributo straordinario di urbanizzazione;

h) la possibilità per i Comuni, con apposita deliberazione, di consentire, su proposta dei proprietari o dei soggetti aventi titolo, di insediare negli immobili, in attesa dell'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, per un periodo non superiore a tre anni, ove del caso in deroga agli articoli 27 e 79, comma 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, usi temporanei anche in deroga a quanto previsto dagli strumenti urbanistici generali;

i) l'attuazione di interventi derogatori di maggiore dimensione o portata urbanistica esclusivamente attraverso gli istituti degli accordi pubblico/privato o dei crediti edilizi, in cui il beneficio pubblico derivante sia finalizzato alla rigenerazione urbana.

I) la destinazione ad edilizia residenziale sociale di una quota delle superfici realizzate, trasformate o riusate nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana;

m) il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del terzo settore nelle iniziative di rigenerazione urbana;

2. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 5, ciascuna Regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri per l'individuazione da parte dei Comuni degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e individua le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana.

3. Le Regioni, per il finanziamento dei bandi di cui all'articolo 5-*septies p*ossono fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei.

Art. 50-*septies*.

(Bandi regionali per la rigenerazione urbana)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicano il Bando per la rigenerazione urbana, di seguito Bando, al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di intervento di rigenerazione urbana.

2. Il bando di cui al comma 1 definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando di cui al comma 1 per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

Art. 50-*octies*.

(Piani comunali di intervento di rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui all'articolo 50-*bis*, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella defini-

zione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana.

2. A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il Comune, o i Comuni interessati, procedono, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento di rigenerazione urbana intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici alla integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione del sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di accessibilità con mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili e di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce, altresì, l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi.

3. I soggetti pubblici o privati aventi titolo possono presentare all'amministrazione comunale una proposta di Piano di rigenerazione urbana, al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi indicati dallo strumento urbanistico comunale. Tale proposta di Piano prevede, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, nei medesimi termini di cui al comma 2, e l'insieme organico degli interventi ritenuti necessari per garantire il conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi.

4. Le proposte di Piano di cui ai commi 2 e 3, devono deve essere corredate dalla seguente documentazione di base:

a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano;

b) la relazione tecnico-illustrativa del Piano;

c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario di massima;

d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati; Le proposte di Piano prevedono, altresì:

a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, ed agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile.

b) la previsione di realizzazione o individuazione di alloggi di edilizia temporanea, nonché la previsione di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale;

c) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado;

d) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti da demolizione o costruzione; Le proposte di Piano non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;

b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili.

5. La proposta di Piano è approvato in sede di consiglio comunale. Qualora il Piano di rigenerazione urbana richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più Comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

6. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana ai sensi del comma 5, costituisce il presupposto per l'accesso al bando regionale di cui all'articolo 95-*septies* e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione di risorse del Fondo di cui all'articolo 95-*quater*.

Art. 50-*novies*.

(Misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici)

1. I Piani di cui all'articolo 50-*septies* e i relativi interventi di attuazione sono ammessi sugli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, ferma restando l'applicazione delle misure di protezione e conservazione previste dal citato decreto.

2. I Piani di cui all'articolo 50-*septies* che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico sono approvati dal Comune, e ad integrazione della documentazione di cui all'articolo 50-*octies*, comma 4, devono prevedere:

a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;

b) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico, ai fini della loro integrazione architettonica nel contesto del centro storico;

c) l'indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività Produttive e commerciali nel centro storico;

3. L'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: "Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in

tema di locazione" sono aggiunte le parole: "e dalla legislazione regionale sulla disciplina del turismo".

4. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 135 del 2001, la propria legislazione del turismo, per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche di strutture alberghiere ed extra-alberghiere, eliminando per gli ambiti territoriali individuati come ZTO di tipo A (centro storico), delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, l'eventuale esclusione dall'obbligo di conformità con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico comunale ovvero dall'obbligo di richiesta dell'atto abilitativo comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, per l'insediamento di alcune categorie di ricettività turistica complementare.

6. L'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214«, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis*. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, censiscono e mappano annualmente gli immobili commerciali e artigianali, localizzati nei centri urbani e storici, inutilizzati da più di 12 mesi e, rilevando il danno di immagine per la comunità dovuto al degrado urbano causato da tale inutilizzo, possono modificare in aumento l'aliquota di base, definita ai sensi del comma 6, sino a tre volte. Tale aumento viene sospeso a fronte di un riutilizzo, anche temporaneo, dell'immobile e cessa a fronte della definizione di un contratto di locazione o di utilizzo a titolo gratuito della durata di almeno 3 anni."

Art. 50-*decies*.

(Attuazione degli interventi)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e alle leggi applicabili in materia di governo del territorio.

2. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

3. Ai fini di cui all'articolo 5, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono ammessi:

a) interventi diretti di ristrutturazione edilizia che comportino un miglioramento antisismico dell'edificio nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e un miglioramento non inferiore al 50 per cento delle prestazioni energetiche dell'edificio e il raggiungimento di almeno la classe B di certificazione energetica se inferiore alla classe C;

b) salvo quanto previsto all'articolo 50-*novies*, interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio:

1) con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del piano o dei piani in cui gli interventi sono realizzati;

2) con modifiche delle destinazioni d'uso;

3) con diversa distribuzione volumetrica, diverso posizionamento sulle aree di sedime, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti, purché nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 14.

4. Per la gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi di demolizione e ricostruzione si applicano le disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 50-*undecies*.

(Ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ad integrazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 50-*quater*, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani di cui all'articolo 50-*octies* costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.

2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i Comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti, dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di Fondi comuni di investimento. A tal fine, i Comuni:

a) possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani selezionati con bando regionale. Il prestito dovrà essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi;

b) possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani selezionati dai bandi regionali, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.

3. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 50-*duodecies*.

(Semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa)

1. Al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Sono ammesse altezze superiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.";

b) all'articolo 9, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche ovvero interventi previsti da progetti o programmi di rigenerazione urbana sostenibile approvati.".

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile.".

3. All'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis*)* per gli interventi edilizi ricompresi in programmi di rigenerazione urbana approvati.".

4. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

"*a)* quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica odi pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un programma di rigenerazione urbana sostenibile.".

5. Nell'aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i 'Comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in Consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 10 per cento, a fronte della corresponsione al Comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal Comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito oggetto di rigenerazione urbana.

Art. 50-*terdecies.*

(Disposizioni in materia di qualità della progettazione. Concorsi di progettazione e concorsi di idee)

1. Ai fini di cui all'articolo 95-*bis*, la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli da 152 a 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.

2. I concorsi di cui al comma 1, sono organizzati su due livelli successivi, di cui:

a) il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso. Ai vincitori del concorso è affidato il grado successivo di progettazione;

b) il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il vincitore del concorso, ai sensi dell'articolo 152 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i successivi sessanta giorni perfeziona gli elaborati al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando di cui all'articolo 95-*septies*.

3. Con il pagamento del compenso le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso.

4. I Comuni, in relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 3, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la Cassa depositi e prestiti nonché avvalersi di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

5. I Fondi di cui al comma 4 sono altresì utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dall'articolo 5, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partnership Pubblico-privata, che devono essere redatti nelle forme adatte a ottenere il co-finanziamento comunitario. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi Concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale, economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica, valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. La partnership pubblico privata per le finalità del presente comma, può essere costituita per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui agli articoli da 50-*bis *a 50-*terdecies*, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 all'anno 204, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4.*

50.0.3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 50-*bis*.

(Disposizioni in materia di oneri di urbanizzazione)

1. Al fine di sostenere il settore delle costruzioni nella fase di ripresa economica, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2022, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni deliberano una riduzione degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione in misura non inferiore al settanta per cento.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attribuito ai comuni un contributo annuo a ristoro del minor gettito conseguente alle disposizioni di cui al comma 1, nel limite

massimo complessivo di 600 milioni di euro l'anno. Entro sessanta giorni dalla suddetta data di entrata in vigore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

50.0.4

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-*bis*.

(Disposizioni in materia di permessi di costruire)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-*bis*. Sono prorogati di tre anni i termini di pagamento degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. 11 mancato pagamento delle somme scadute nel medesimo periodo non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

50.0.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-*bis*.

(Disposizioni in materia di permessi di costruire)

Al comma 4, primo periodo dell'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, sostituire le parole: "rispettivamente di un anno e di tre anni" con le seguenti: "di tre anni"».

50.0.6

DAMIANI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 50-*bis*.

1. All'articolo 2-*bis* del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-t*er* è sostituito con il seguente:

"1-*ter*. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita anche con una diversa sistemazione piano volumetrica, ovvero con diversa dislocazione del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo».

50.0.7

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente articola:*

«Art. 50-*bis*.

(Trascrizione del contratta preliminare di acquisto di immobili)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo la parola: "autenticata", sono inserite le seguenti: "con esclu-

sione dell'obbligo di trascrizione del preliminare stesso, ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile, anche in deroga all'articolo 5, comma 1-*bis*"».

50.0.8

GARRUTI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 50-*bis*.

(Disposizioni in materia di giustizia contabile)

1. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"» .

50.0.9

TRENTACOSTE, PUGLIA, ANASTASI, ROMANO, LEONE, MORONESE, DONNO, MAIORINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 50-*bis*.

(Fondo per gli impianti elettrici e telefonici)

1. Al fine di favorire la riqualificazione urbana dei centri storici, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa, finalizzato a favorire interventi volti alla riorganizzazione degli impianti elettrici e telefonici disposti sulle facciate degli edifici pubblici ricadenti nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 6o giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

di cui al presente decreto, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, prevedendo che almeno il 50 per cento delle risorse sia destinata in favore dei progetti presentati dai Comuni in forma singola o associata con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di cinque milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

Art. 51.

51.1

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *le risorse di cui al comma 1 lettera* b) *sono incrementate di 10 milioni a decorrere dal 2021 fino al 2035 e le risorse di cui al comma 5-*ter*, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 1 milione a decorrere dal 2021 fino al 2035 per le stesse finalità ivi previste. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *all'ultimo periodo del comma 1 lettera* b) *dell'articolo 51 dopo le parole:* "dal codice unico di progetto (CUP)" *aggiungere le seguenti:* "nel caso di realizzazione di opere pubbliche da parte di soggetti pubblici.";

c) *al comma 2 dopo le parole:* "del presente decreto," *aggiungere le seguenti:* "e di cui all'articolo 24, comma 5 bis del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,";

d) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:*

"2-*bis*. Al fine di garantire tempestività nell'attuazione, da parte delle Regioni, delle misure previste dalle disposizioni di cui alla lettera *b)* del comma 1 e di cui al comma 2, le risorse sono erogate alle regioni interessate per l'80% sulla base degli accordi conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2020 entro il 31 ottobre 2020 e a decorrere dal 2021 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. A seguito della rendicontazione della spesa da effettuarsi ogni anno entro il 31 marzo, si procede all'erogazione del saldo pari al 20% entro il 30 aprile"».

51.2

QUARTO, PUGLIA, FLORIDIA, ABATE, L'ABBATE, MARINELLO, PAVANELLI, ROMANO, RUSSO, VANIN, MORONESE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma i, lettera* b)*, sostituire le parole:* «41 milioni» *con le seguenti:* «31 milioni»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria, nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2021 da destinare ai comuni capoluogo di provincia, per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Ai comuni capoluogo di provincia, si applicano le stesse disposizioni previste per i centri metropolitani di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141».

51.3

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere l'ultimo periodo.*

51.4

FERRARI, COLLINA

Al comma 2, dopo le parole: «di inquinamento dell'aria» *inserire le seguenti:* «, e della necessità di attuare interventi per il miglioramento della qualità dell'aria in tutte le zone del territorio nazionale che fanno registrare superamenti dei già citati valori limite,».

51.5

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il primo periodo del comma 4, dell'articolo 112-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito con il seguente: "Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti gli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza, nonché l'utilizzo di contributi agli investimenti assegnati ai sensi di norme di legge dello Stato. Sono valide le deliberazioni assunte in conformità con il presente comma in data antecedente all'entrata in vigore del provvedimento"».

51.6

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il primo periodo del comma 4, dell'articolo 112-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito con il seguente: "Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti gli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza, nonché l'utilizzo di contributi agli investimenti assegnati ai sensi di norme di legge dello Stato. Sono valide le deliberazioni assunte in conformità con il presente comma in data antecedente all'entrata in vigore del provvedimento"».

51.7

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il primo periodo del comma 4, dell'articolo 112-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito con il seguente: "Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti gli interventi necessari per

fronteggiare l'emergenza, nonché l'utilizzo di contributi agli investimenti assegnati ai sensi di norme di legge dello Stato. Sono valide le deliberazioni assunte in conformità con il presente comma in data antecedente all'entrata in vigore del provvedimento"».

51.8

BRIZIARELLI, TESTOR, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, le aree interessate da discariche o ammassi di rifiuti, storicamente risalenti, con atto formale, a epoche anteriori all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, sono sottoposte a un'indagine preliminare volta ad accertare il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

3-*ter*. Nel caso in cui nelle aree di cui al comma 4, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sia stato superato, si provvede alla messa in sicurezza permanente della area interessata in applicazione delle disposizioni in materia di bonifica di siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3-*quater*. Nel caso in cui, nelle aree di cui al comma 4, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, l'area interessata rimane fruibile per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, secondo le destinazioni previste dalle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5 della parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.».

51.9

BRIZIARELLI, ARRIGONI, TESTOR, BRUZZONE, PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di favorire interventi volti all'abbattimento dell'inquinamento ambientale, per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo 188 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 dello

stesso, sono esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli articoli 251 e 252,Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate.

3-*ter*. Tale misura è applicabile agli Enti Locali che abbiano presentato disavanzo di amministrazione o stato di dissesto finanziatici nel biennio 2016-2020

3-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

51.10

BRIZIARELLI, ARRIGONI, TESTOR, BRUZZONE, PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 3 aggiungere in fine i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di favorire l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, quale contributo alla riduzione dell'inquinamento ambientale, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)* del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

3-*ter*. Le variazioni di combustibile di cui al comma precedente non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-*bis)* e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

51.11

PAVANELLI, PUGLIA, FLORIDIA, ROMANO, GALLICCHIO, L'ABBATE, MORONESE, QUARTO

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-*bis*. Al fine di favorire le operazioni di bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti di Interesse Nazionale, di cui agli articoli 251 e 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli enti locali con bilancio in disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero in dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 200o, n. 267, in deroga alle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono utilizzare i finanziamenti disponibili per le operazioni di bonifica con vincolo di destinazione esclusivamente a tale finalità di risanamento ambientale.».

51.12

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*ter*. Al fine di agevolare da parte di soggetti pubblici e privati il ricorso ad appalti di manutenzione del territorio e del verde, anche per realizzare interventi di contrasto alle emissioni inquinanti, all'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera *b)* del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto alla data del 25 agosto 2016 attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."».

51.13

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità delle acque del lago del Garda e risolvere le problematiche connesse alla situazione emergenziale che si è verificata, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per l'anno 2022, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi urgenti di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago. All'onere derivante dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

51.0.1

GALLONE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis.*

1. Al fine di preservare con un'azione strutturale il territorio, di favorire le attività turistico balneari duramente colpite dagli effetti derivanti dal fenomeno dell'erosione marina e dall'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un fondo con una dotazione finanziaria pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023, da destinare alle Regioni per i Comuni costieri delle aree di cui sopra per la progettazione di opere di difesa della costa al fine di limitare l'aggravarsi delle condizioni di stabilità fisica delle stesse e di preservare quella parte del comparto economico strettamente connessa ai territori rivieraschi duramente colpiti dagli eventi indicati.

2. Le modalità di riparto delle risorse di cui al comma I ai Comuni e agli Enti interessati dai predetti eventi, sono definite con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo di intesa con la Conferenza Stato-Regioni sulla base del censimento dei danni al patrimonio pubblico, privato e alle attività economiche e produttive, avviato da parte delle Regioni interessate.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4 del presente decreto;

b) quanto a 200 milioni di euro dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

51.0.2

GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis*.

(Fondo per i Comuni virtuosi impegnati nel limitare il consumo del suolo)

1. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un Fondo denominato "Fondo per i comuni virtuosi impegnati nel limitare il consumo del suolo", per le amministrazioni locali che nei propri territori stabiliscono e rispettano gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, con una dotazione pari a 200 milioni di euro a partire dal 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4 del presente decreto;

b) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

51.0.3
GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis*.

(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote ammali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo e le risorse necessarie per la manutenzione del verde pubblico, è autorizzata a decorrere dal 2020, la spesa di 15 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.,

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

51.0.4

GALLONE, MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis*.

1. All'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3-*septies* inserire il seguente:

«3-*octies*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono indicate le ulteriori tipologie e caratteristiche dei rifiuti e delle relative attività di recupero degli stessi. Con medesimo decreto si provvede ad integrare l'allegato 1, suballegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, con le seguenti tipologie di rifiuto:

a) biomasse di natura arborea ed algale provenienti dalla pulizia delle spiagge [200301];

b) rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle spiagge ed attività di recupero e cernita per la separazione della componente sabbiosa e dei materiali disomogenei;

c) rifiuti costituiti unicamente dalla frazione ligno-cellulusica ed algale derivanti dal processo di selezione e cernita;

d) scarti allo stato solido derivanti da operazioni di selezione, cernita e vagliatura su impianto di trattamento.

3-*novies*. È prevista quale attività di recupero la produzione di fertilizzanti conformi alla legge 19 ottobre 1984, n.748 [R3] e per le caratteristiche delle materie prime e del prodotto ottenuto, il fertilizzante conforme alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.12 di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

4. Il decreto di cui al comma 3-*octies* dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge.».

51.0.5

GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 51-*bis.*

(Incentivi per impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse già esistenti.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Per gli impianti alimentati da biomasse viene aumentato di 4 anni il periodo di durata degli incentivi alla produzione di cui al presente decreto. Tali incentivi trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica"».

51.0.6

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 51-*bis.*

(Misure per teleriscaldamento e teleraffreddamento a biomassa legnosa)

1. Alla Tabella A Parte 11-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, aggiungere in fine il seguente punto:

"1-*quinquies)* fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa legnosa;".

2. Al n. 122 della Tabella A-Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sostituire le parole: "alle forniture di energia da altre fonti" con le seguenti: "alla quota di fornitura di energia da altre fonti"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020.

51.0.7

PRESUTTO, PUGLIA, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis*.

(Disposizioni in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "ad emissione nulla" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie"».

51.0.8

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis*.

(Destinazione dei proventi delle sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche)

1. A decorrere dall'anno 2020, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel limite massimo dell'80 per cento, ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e per il restante 20 per cento sono assegnati all'associazione di cui all'articolo 1 comma 338 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per la realizzazione d'iniziative di sensibilizzazione, informazione e rilevazione in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche».

51.0.9

MOLLAME, PUGLIA, PAVANELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis.*

(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)

1. A decorrere dall'anno 2021, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati agli enti territoriali al fine di garantire l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

51.0.10

DRAGO, DE BONIS, LANNUTTI, TRENTACOSTE, ANASTASI, NOCERINO

*Dopo l'***articolo***, inserire in seguente:*

«Art. 51-*bis.*

(Misure per l'abbattimento delle barriere architettoniche)

1. Al fine di assicurare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, dell'articolo 119, sostituire le parole: "si applica anche" con le seguenti: "si applica sia agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 9 gennaio 1989, n.13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, sia";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera *b)* inserire la seguente:

"*b*-bis*)* superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n.13 come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119. Il contributo di cui al comma 1 all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 non è cumulabile con la

detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo;".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

51.0.11 (testo 2)

MOLLAME, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis*.

(Utilizzo dei SAPR e degli APR in agricoltura)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola "vietata", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quella svolta mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di massa operativa al decollo minore di 25 chilogrammi e che effettuano operazioni entro la distanza di visibilità (Visual Line of Sight)";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei SAPR e degli APR di cui al comma 1 in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione di agrofarmaci.";

c) al comma 2, all'alinea, dopo le parole "può essere autorizzata" sono inserite le seguenti: ", con mezzi diversi da quelli di cui al comma 1,"».

51.0.11

MOLLAME, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis*.

(Utilizzo dei droni in agricoltura)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i, dopo la parola: "vietata", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quella svolta mediante l'utilizzo di droni.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei droni in agricoltura"».

51.0.12

PIZZOL, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 51-*bis*.

(Istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace)

1. Al fine di rafforzare ulteriormente l'azione dell'Italia a livello internazionale in tema di cooperazione allo sviluppo e partenariato con le società civili in relazione a quanto indicato all'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 26, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, anche per attuare le finalità previste dall'articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di stimolo e sostegno alla cooperazione anche economica nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero, la Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta contro la povertà nel Mediterraneo-Mar Nero (FISPMED) ONLUS che opera secondo le finalità generali di cui all'articolo 1 della legge 6

giugno 2016, n. 106 comma 1, provvede in collaborazione con il "Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo - EU-MED", avvalendosi del contributo e raccordo dei Comuni e delle città Metropolitane di Venezia e Napoli, le Regioni Veneto e Campania, le università cittadine, gli istituti di ricerca pubblici ovvero privati non profit, e avviando *partnership* con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali ed attraverso i membri del suo *network* presenti in trentanove Paesi, all'istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace, di seguito denominato "Osservatorio". La gestione dell'Osservatorio è vigilata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Segreteria generale. La sede dell'Osservatorio potrà essere collocata in locali inutilizzati di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nelle città di Venezia e di Napoli.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED ONLUS e il "Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo - EU-MED" presentano alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di attività dell'Osservatorio.

3. Le attività dell'Osservatorio:

a) perseguono finalità di cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace;

b) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) favoriscono, indicano e sostengono buone pratiche nei Paesi dell'Unione per il Mediterraneo e nei Paesi dell'Unione europea anche per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD);

d) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei paesi africani e del vicinato orientale;

e) attivano campagne di monitoraggio e di analisi dello stato dell'ambiente nel Mediterraneo;

f) attivano un fondo di sviluppo per le attività di partenariato economico nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero.

g) attività di informazione e educazione in partnership con il Centro di cui al comma 3 dell'articolo 95 del presente decreto-legge per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo Mar Nero. Alfine dello svolgimento delle attività

di cui al punto *g)* è autorizzato il trasferimento di una quota pari a 65.000 euro l'anno, quale concorso dello Stato alle spese di funzionamento dell'Osservatorio riducendo di pari importo quanto definito dal comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

4. Gli oneri di istituzione e funzionamento dell'Osservatorio sono posti a carico della EISPMED.

5. Una quota parte pari al 35 per cento dei premi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta annualmente al Centro secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto direttoriale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Fispmed per la gestione dell'Osservatorio potrà avvalersi di contributi privati, erogati secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106, e s.m.i. Apporto finanziario incrementabile da contributi delle persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del Codice civile idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività».

Art. 52.

52.1

FERRARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei soggetti coinvolti, le modifiche introdotte dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 57, comma 2-*quater*, lettera *a)*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si considerano automaticamente recepite nelle convenzioni di tesoreria».

52.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei soggetti coinvolti, le modifiche introdotte dal precedente comma 1 e dall'articolo 57 comma 2-*quater*, lettera *a)* del

decreto legge 124/2019, si considerano automaticamente recepite nelle convenzioni di tesoreria».

52.3

DURNWALDER, STEGER

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In relazione alla necessità di consentire una sostanziale semplificazione nell'operatività dei soggetti coinvolti, le modifiche introdotte dal precedente comma 1 e dall'articolo 57 comma 2-*quater*, lettera *a)* del decreto legge 124/2019, si considerano automaticamente recepite nelle convenzioni di tesoreria».

52.0.1 (testo 2)

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di entrate locali)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere".

2. All'articolo 8, comma 5, lettera *b)*, alinea, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "non definitivamente accertati" sono sostituite dalle seguenti: "definitivamente accertati".».

52.0.1

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Rinegoziabilità contratti di gestione entrate locali)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere».

52.0.2

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONE, FERRO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 52-*bis*.

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

Conseguentemente all'articolo 114 sopprimere il comma 4.

52.0.3

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Misure in materia di tributi locali)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati».

52.0.4

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo** *inserire seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento peri distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n.

347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri».

52.0.5

CENTINAIO, TESTOR, RIPAMONTI, BERGESIO, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, è inserito seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento peri distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento e gli oneri della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri».

52.0.6

MALLEGNI, DE POLI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri».

52.0.7

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governante del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri».

52.0.8

CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, è inserito seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria Rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri».

52.0.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, è inserito seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri».

52.0.10

VALENTE, FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo** *inserire seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Sostegno al settore termale)

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria, per gli anni 2020-2023.

4. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 ottobre 2000, n. 323, la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1, comma 419, della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVO 19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724».

52.0.11

De Poli, Mallegni, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone, Ferro, Battistoni, Toffanin

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Sostegno al settore termale)

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria, per gli anni 2020-2023.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo1 comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID 19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724».

52.0.12

CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, è inserito seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Sostegno al settore termale)

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria, per gli anni 2020-2023.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID 19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724».

52.0.13

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, è inserito seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Sostegno al settore termale)

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria, per gli anni 2020-2023.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID 19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724».

52.0.14

LEONE, PUGLIA, PAVANELLI, MORONESE, L'ABBATE, TRENTACOSTE, VANIN, DONNO, ROMANO, GIANNUZZI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Istituzione del cassetto tributi comunali)

1. Al fine di semplificare l'accesso ai servizi fiscali degli Enti Locali è istituito il cassetto dei tributi comunali nell'ambito del Portale del Federalismo Fiscale di cui all'articolo i, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il cassetto di cui al comma i rende disponibili al contribuente tutte le informazioni relative alla propria posizione tributaria nei confronti degli Enti Territoriali. Dette informazioni sono fruibili dalla banca dati catastale e dalle altre banche dati ministeriali nonché dai dati relativi alle dichiarazioni fiscali presentate.

3. All'interno del cassetto di cui al comma i, sono fruibili tutte le informazioni rinvenienti dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Con decreto del Ministero delle finanze, da adottarsi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità attuative del presente articolo, stante la definizione delle modalità di interscambio dei dati inseriti dal contribuente a favore degli Enti impositori e ferma restando la possibilità per i contribuenti di accedere al cassetto dei tributi comunali mediante l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale ovvero della Carta d'identità elettronica».

52.0.15

LUPO, LANNUTTI, MAIORINO, PAVANELLI, BOTTO, GALLICCHIO, PUGLIA, PERILLI, GIANNUZZI, L'ABBATE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Poteri speciali Roma capitale)

1. Ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto, alla città di Roma capitale è consentito l'accesso diretto ai fondi statali, con particolare riferimento ai fondi in materia di politiche sociali, al fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo i, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ai fondi che gestiscono risorse finanziarie provenienti dall'Unione Europea. L'accesso ai fondi avviene nel limite degli stanziamenti ad essa spettanti secondo la ripartizione regionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 è aggiunto in fine il seguente comma:

"2-*bis*. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Conferenza Unificata è convocata su richiesta del Sindaco di Roma capitale, entro una settimana dalla richiesta.".

b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate, per l'attuazione delle riforme dell'ordinamento di Roma capitale e del relativo conferimento di poteri speciali, nonché con funzioni di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui al periodo precedente è convocato su richiesta del sindaco di Roma capitale."».

52.0.16

VACCARO, MANTOVANI, PUGLIA, ROMANO, PAVANELLI, MORONESE, MORRA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Modifiche alle norme della legge 8 marzo 1989, n. 95, per le modalità di composizione dei seggi elettorali).

1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato nell'albo pretorio on-line e affisso nell'albo pretorio del co-

mune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera *a)* in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni."».

52.0.17

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Digitalizzazione Atti Anagrafici)

1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali i Comuni sono autorizzati a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale.

2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite stampante laser con emissione di timbro digitale.

3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla dematerializzazione degli atti di cui al comma 1 in versione cartacea conservati presso i loro archivi.

4. Con apposito decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di digitalizzazione degli atti di cui al comma 1.»

52.0.18

CARIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Graduatorie pubblici concorsi)

1 Le graduatorie dei pubblici concorsi approvate dai Comuni negli anni 2011-2018 sono utilizzabili sino al 31.11.2021».

52.0.19

MOLLAME, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Semplificazione dell'accertamento dei requisiti dell'imprenditore agricolo professionale)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale."».

52.0.20
MOLLAME, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

1. All'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: ", nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito", sono sostituite dalle seguenti: ", nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso.";

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-*bis*. La commissione, al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, può avvalersi di modalità di prenotazione *on-line*.".»

Art. 53.

53.1
SICLARI

Al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», *con le seguenti*: «200 milioni di miro per l'anno 2020 e 100 milioni di curo per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», *con le seguenti*: « pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», *con le seguenti*: « 150 milioni di euro per l'anno 2020».

53.2

MANGIALAVORI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione».

53.3

Assuntela MESSINA

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero che abbiano deliberato, in data successiva al 31 luglio 2019 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia o che lo abbiano riformulato o rimodulato nel medesimo periodo.»

53.4

AUDDINO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo di cui al periodo precedente, limitatamente alle risorse ivi previste, è destinato anche ai comuni capoluoghi di provincia per i quali sia stata trasmessa alla Corte dei Conti la redazione finale sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall'articolo 243-*quater*, comma i del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

53.5

AUDDINO, PUGLIA, NOCERINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse stanziate, è altresì ripartito tra i comuni capoluogo di provincia che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno trasmesso alla Corte dei Conti il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

53.6

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Il fondo di cui al comma precedente è integrato con una ulteriore dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tale integrazione è ripartita, sulla base dei criteri di cui al comma 2-*ter*, tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 14 agosto 2020 risultano avere il piano di riequilibrio deliberato e trasmesso alla competente Sezione regionale della Corte dei conti a seguito dell'avvenuto esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano, nonché tra i comuni che alla stessa data hanno deliberato, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

2-*ter*. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato, con le modalità di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sulla base dei seguenti criteri:

a) ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite inferiore a 495, come determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2018, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario;

b) per i comuni della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMU, alla Tasi e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera *a)*;

c) il riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 tiene conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato considerando la popolazione residente al 1° gennaio 2020 e il peso della quota da ripianare sulle entrate correnti;

d) ai fini del riparto, sono esclusi gli enti già beneficiati dal contributo di cui ai commi 1 e 2 e gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono considerati come enti di 100.000 abitanti.».

53.7

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Il fondo di cui al comma precedente è integrato con una ulteriore dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tale integrazione è ripartita, sulla base dei criteri di cui al comma 2-*ter*, tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 14 agosto 2020 risultano avere il piano di riequilibrio deliberato e trasmesso alla competente Sezione regionale della Corte dei conti a seguito dell'avvenuto esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano, nonché tra i comuni che alla stessa data hanno deliberato, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

2-*ter*. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato, con le modalità di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sulla base dei seguenti criteri:

a) ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite inferiore a 495, come determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2018, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario;

b) per i comuni della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMU, alla Tasi e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera *a)*;

c) il riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 tiene conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato considerando la popolazione residente al 1º gennaio 2020 e il peso della quota da ripianare sulle entrate correnti;

d) ai fini del riparto, sono esclusi gli enti già beneficiati dal contributo di cui ai commi 1 e 2 e gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono considerati come enti di 100.000 abitanti.».

53.8

RUSSO, PUGLIA, ROMANO, TRENTACOSTE, PACIFICO, GIANNUZZI, MORONESE, MONTEVECCHI, CORRADO

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-*bis*. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, agli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a garantire la copertura minima del 36 per cento dei costi dei servizi a domanda individuale prevista dall'articolo 243, comma 2, lettera *a)* del medesimo decreto, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243».

53.0.1

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

(Ulteriori misure a sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali in stato di dissesto finanziario)

1. All'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. In aggiunta alle risorse di cui al comma precedente, tra i soli comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, che si trovino in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartiti ulteriori 75 milioni di euro.

1-*ter*. Le risorse di cui al comma precedente sono allocate in una apposita sezione separata del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, e possono essere in tutto o in parte utilizzate in deroga ai vincoli derivanti dalle prescrizioni previste dal piano di riequilibrio e dai bilanci di previsione riequilibrati, di cui all'articolo 261 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267. Gli enti locali beneficiari possono utilizzare le predette risorse per sopperire ai servizi essenziali posti a rischio dalle minori entrate o maggiori uscite determinate dall'emergenza sanitaria ed epidemiologica dovuta alla diffusione di COVID-19. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 ottobre 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti locali interessati dal comma 1-*bis* del presente articolo, che tengano conto

della composizione demografica dei comuni e delle relative consistenze di bilancio.

1-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, pari a euro 75 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 144, comma 4, del presente decreto-legge."».

53.0.2

MODENA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

"848-*bis*. Gli enti, sotto i 15 mila abitanti, che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 settembre 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma."».

53.0.3

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

(Procedure provvisorie di ripianamento del disavanzo tecnico)

1. Nel corso degli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, si trovino in condizione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3 comma 13 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono prevedere il ripianamento dei residui passivi che costituiscono tale disavanzo in tre anni, consentendo, per il triennio interessato, lo svincolo degli avanzi vincolati non destinati all'operazione di ripianamento».

53.0.4

SANTANGELO, PUGLIA, PAVANELLI, DONNO, GRANATO, ROMANO, PACIFICO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

(Disposizioni per il contrasto delle carenze in organico degli enti in dissesto o predissesto)

1. Al fine di sopperire alle gravi carenze in organico e di assicurare il regolare funzionamento degli enti locali strutturalmente deficitari individuati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e degli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto, il prefetto su richiesta dell'ente interessato, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. L'assegnazione in via temporanea di cui al periodo precedente avviene con il medesimo inquadramento economico e giuridico previsto dall'amministrazione di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

53.0.5

SANTANGELO, PUGLIA, DONNO, GRANATO, ROMANO, PACIFICO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 53-*bis.*

(Assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico per il regolare funzionamento degli enti in dissesto)

1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto e assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito ai medesimi enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente, nel limite di i milione di euro, che costituisce limite di spesa, a decorrere dal 2021. Lo stanziamento di cui al periodo precedente è ripartito fra i medesimi enti sulla base de criteri stabiliti da un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad i milione di curo a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 4 dell'articolo 114 del presente decreto».

53.0.6

GASPARRI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53-*bis.*

1. Al comma 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "di cui al comma 754" sono soppresse».

Art. 54.

54.1

MOLLAME, PUGLIA

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le disposizioni previste alla lettera *a)* del comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per violazione accertate relativo all'esercizio di bilancio 2016».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni per la disapplicazione delle sanzioni ai medesimi».

54.2

FERRARI, NANNICINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il termine di cui all'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 novembre 2020"».

54.3

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 107, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2020."».

54.4

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con riferimento alle nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente in materia di potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, le spese e le relative entrate correnti poste a copertura delle medesime assunzioni non rilevano ai fini del valore soglia.».

54.0.1

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 54-*bis.*

(Sospensione recuperi dei disavanzi)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-*bis* e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020».

Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

54.0.2

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Utilizzo degli avanzi di amministrazione non vincolati)

Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato».

54.0.3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato».

54.0.4

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

Per gli anni 2020 e 2021, non trova applicazione il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

54.0.5

LUCIDI, BRIZIARELLI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Misure urgenti in materia di contabilità degli enti locali)

1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali, di mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla connessa crisi economica, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, anche per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dalla diminuzione delle entrate proprie dovuta all'emergenza stessa.

2. Agli stessi fini di cui al comma 1, e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, anche in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n.145, possono:

a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili, anche con riferimento a squilibri di parte corrente;

c) disporre l'utilizzo dei fondi vincolati risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza;

d) applicare al bilancio di previsione le quote vincolate di avanzo di amministrazione correlate ad entrate certe derivanti da trasferimenti da terzi e da mutui e prestiti non ancora incassati;

e) fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 dicembre 2020 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Le spese sostenute

attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, da sottoporre alla ratifica dell'organo consiliare entro il 30 dicembre 2020».

54.0.6
MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

1. Per la finalità di mantenimento dei livelli occupazionali pre covid e per la manutenzione dei beni di proprietà pubblica, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera delle quote dell'avanzo di amministrazione, anche per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, anche in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n.145, possono: *a)* utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-*bis*, del medesimo testo unico; *b)* utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili; *c)* disporre l'utilizzo dei fondi vincolati risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza; *d)* applicare al bilancio di previsione le quote vincolate di avanzo di amministrazione correlate ad entrate certe derivanti da trasferimenti da terzi e da mutui e prestiti non ancora incassati; *e)* fare ricorso alle anticipazioni

di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 maggio 2020 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Resta fermo che le spese sostenute attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, da sottoporre alla ratifica dell'organo consiliare entro il 30 novembre 2020».

54.0.7

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis.*

(Deroghe all'utilizzo delle quote vincolate e destinate dell'avanzo di amministrazione)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2020 gli enti locali possono dispone l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

2. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 è consentita in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza».

54.0.8

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2020 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

2. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 è consentita in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza».

54.0.9

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Utilizzo entrate vincolate enti locali)

1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della crisi economica ad essa connessa, e in conseguenza della riduzione delle entrate tributarie di propria competenza, gli enti locali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli anni 2020 e 2021, possono utilizzare temporaneamente le entrate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera *d)*, del citato decreto, senza vincolo di destinazione per sostenere la spesa corrente e garantire l'effettiva erogazione dei servizi pubblici essenziali».

54.0.10

BRIZIARELLI, ALESSANDRINI, LUCIDI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Riduzione quota minima di accantonamento al Fonda crediti di dubbia esigibilità)

1. Limitatamente all'anno 2020, in considerazione dei pregiudizi riflessisi sui bilanci comunali e derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al cinquanta per cento dell'importo totale.

2. AI paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per l'esercizio 2020, in base alle norme vigenti in regime di emergenza"».

54.0.11

MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

1. Limitatamente all'anno 2020, in considerazione dei pregiudizi riflessisi sui bilanci comunali e derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al cinquanta per cento dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per l'esercizio 2020, in base alle norme vigenti in regime di emergenza"».

54.0.12

De Vecchis, Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Misure urgenti in materia di riequilibrio finanziario degli enti locali)

1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali, di mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla connessa crisi economica, e di semplificare le procedure di ripianamento dei disavanzi di amministrazione degli enti locali, all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "in ogni caso non oltre la durata della consiliatura," sono soppresse.

2. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, all'articolo 39-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "quindici annualità" sono sostituite dalle seguenti: "trenta annualità"».

54.0.13

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone, Modena, Gallone, Caligiuri

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente.*

«Art. 54-*bis*.

(Disposizioni in materia di contabilità degli enti locali)

1. Per le annualità di bilancio 2021 "2022" 2023 delle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020 "2021" 2022 non si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

54.0.14

IANNONE, CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Disposizioni in materia di contabilità degli enti locali)

Per le annualità di bilancio 2021 "2022" 2023 delle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020 "2021" 2022 non si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

54.0.15

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria)

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater*, è inserito il seguente comma:

"3. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi 1-*bis* e 2 del presente articolo, non concorrono alla determinazione dell'ammontare complessivo della spesa di personale le spese che trovano specifico finanziamento in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati; le spese rimborsate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal triennio 2016-2018. Non rientrano, altresì, nel predetto limite, le spese di personale necessarie per garantire i servizi scolastici, educativi, sociali e socio assistenziali, nonché le spese sostenute per il personale appartenente alle categorie protette. Per la determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020".

2. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo previsto al comma 2, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente».

54.0.16

SANTANGELO, PUGLIA, GALLICCHIO, DONNO, GRANATO, ROMANO, PACIFICO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Disposizioni in materia di bilancio degli Enti locali in predissesto).

1. All'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

"2-*ter*. La riproposizione di cui al comma 2-*bis* deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato nel rispetto della disciplina vigente, l'aggiornamento delle proiezioni di entrata e di spesa, la ricognizione delle situazioni creditorie e debitorie, la definizione degli accordi con i creditori non soddisfatti, nonché la prova di aver destinato i prestiti stipulati all'adempimento delle pregresse obbligazioni passive. Non è, in ogni caso, consentito l'utilizzo per la spesa corrente di risorse vincolate al pagamento di debiti pregressi"».

54.0.17

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Misure a sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il 30 per cento del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D riservato allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della

legge 27 dicembre 2019, n. 160, è versato direttamente al comune in cui è situato l'immobile oggetto di imposta.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 947 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.139 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 si provvede:

a) quanto a 947 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 settembre 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 ottobre 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 1.139 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

54.0.18

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 54-*bis.*

(Differimento termini)

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività riguardanti la gestione finanziaria e contabile degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti:

a) i comuni interessati dalle elezioni del sindaco e dei consigli comunali del 20 e 21 settembre 2020, che non abbiano approvato il bilancio

di previsione 2020-2022 entro la data prevista dalle norme vigenti, sono considerati in esercizio provvisorio fino al 30 novembre 2020;

b) all'articolo 107, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "30 settembre", sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".

c) all'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "30 novembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021"».

54.0.19

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis.*

(Differimento termini)

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività riguardanti la gestione finanziaria e contabile degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti:

a) i comuni interessati dalle elezioni del sindaco e dei consigli comunali del 20 e 21 settembre 2020, che non abbiano approvato il bilancio di previsione 2020-2022 entro la data prevista dalle nonne vigenti, sono considerati in esercizio provvisorio fino al 30 novembre 2020;

b) all'articolo 107, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "30 settembre", sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".

c) all'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "30 novembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021"».

54.0.20

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Differimento termini)

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività riguardanti la gestione finanziaria e contabile degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti:

a) i comuni interessati dalle elezioni del sindaco e dei consigli comunali del 20 e 21 settembre 2020, che non abbiano approvato il bilancio di previsione 2020-2022 entro la data prevista dalle norme vigenti, sono considerati in esercizio provvisorio fino al 30 novembre 2020;

b) all'articolo 107, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "30 settembre", sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".

c) all'articolo 110, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "30 novembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021"».

54.0.21

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Deroghe Testo Unico delle Società Pubbliche)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d)*, 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito dal 31 maggio al 30 settembre 2020».

54.0.22

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Tolleranza per brevi ritardi nell'avvio lavori con utilizzo contributi statali agli investimenti)

1. Al fine di assicurare il più ampio utilizzo dei fondi assegnati a sostegno degli investimenti comunali, si applicano le seguenti disposizioni:

a) Al comma 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2020 non si applicano le disposizioni riguardanti la revoca nei casi in cui l'avvio dei lavori sia avvenuto non oltre il 30 ottobre 2020. Conseguentemente, i termini relativi alle revoche e alle riassegnazioni di cui al comma 34 sono prorogati di un mese.";

b) all'articolo 114 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per l'anno 2020 non si applicano le disposizioni riguardanti la revoca nei casi in cui l'avvio dei lavori sia avvenuto non oltre il 15 ottobre 2020. Conseguentemente, i termini relativi alle revoche e alle riassegnazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1"».

54.0.23

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd Canone unico))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 816 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";

b) al comma 836 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";

c) al comma 837 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";

d) al comma 843 le parole "2020" sono sostituite con le parole "2021"».

54.0.24

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis.*

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 816 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";

b) al comma 836 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";

c) al comma 837 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";

d) al comma 843 le parole "2020" sono sostituite con le parole "2021"».

54.0.25

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 54-*bis.*

(creazione "Parco Progetti")

1. Fino al 31.12.2022 la spesa di progettazione di investimenti degli enti locali può essere sostenuta anche in deroga alle disposizioni contenute nell'allegato 4/2, punto 5.3.12 del decreto legislativo n. 118/2011».

54.0.26

IANNONE, CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Creazione "Parco Progetti")

Fino al 31 dicembre 2022 la spesa di progettazione di investimenti degli enti locali può essere sostenuta anche in deroga alle disposizioni contenute nell'allegato 4/2, punto 5.3.12 del decreto legislativo n. 118 del 2011».

54.0.27

DAMIANI, FERRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

1. All'articolo 24, comma 5-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "un risultato medio", sono inserite le seguenti: "in pareggio o"».

54.0.28

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONE, FERRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

1. All'articolo 26, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di cui alla delibera CIPE 21 marzo 1997"».

Conseguentemente, all'articolo 114 sopprimere il comma 4.

Art. 55.

55.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN, MALLEGNI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'anno 2021 gli enti di cui al comma precedente che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro i termini stabiliti, accantonano, entro il 28 febbraio 2021, al Fondo di garanzia debiti commerciali, di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2017, n. 145, un importo pari al 10 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi. Restano ferme le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 della legge 30 dicembre 2017, n. 145».

55.2

CALANDRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'anno 2021 gli enti di cui al comma precedente che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro i termini stabiliti, accantonano, entro il 28 febbraio 2021, al Fondo di garanzia debiti commerciali, di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2017, n. 145, un importo pari al 10 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi. Restano ferme le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 della legge 30 dicembre 2017, n. 145».

55.0.1

ACCOTO, FENU, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

(Fondo di rotazione per il risanamento dell'anticipazione di tesoreria)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito il "Fondo di rotazione per il risanamento dell'anticipazione di tesoreria", di natura rotativa, con una dotazione iniziale di 200 milioni di

euro per l'anno 2020. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, fino ad un massimo del 30 per cento dell'importo, agli Enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che, al 31 dicembre 2020, registrino un utilizzo di cassa non rimborsato, nell'ultimo triennio, superiore à 10% delle entrate correnti di ciascun anno.

2. Con decreto dà Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dà decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui à comma 1, nonché le modalità di concessione e rimborso della medesima, in un periodo massimo di 5 anni decorrente dall'anno successivo a quello di effettiva erogazione, con conseguente divieto di utilizzo di anticipazione di Tesoreria fino à rimborso integrale dell'intera somma.

3. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del comma 1 sono destinate all'incremento della dotazione dà medesimo Fondo».

55.0.2

PRESUTTO, PUGLIA, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

(Disposizioni in materia di utilizzo di risorse vincolate)

1. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità».

55.0.3

GALLICCHIO, PUGLIA, PRESUTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

(Disposizioni in materia di quote vincolate e destinate dell'avanzo di amministrazione)

1. Al fine di accelerare la spesa dei fondi extraregionali, per l'anno 2020 è consentito alle Regioni a statuto speciale il pieno utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, derivanti da risorse nazionali e comunitarie».

55.0.4

PICHETTO FRATIN

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

L'articolo 45, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, Art. 45 (Ristrutturazione del debito delle Regioni) è abrogato».

55.0.5

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

(Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni le cui infrastrutture siano qualificate "Poli Strategici Nazionali", possono promuovere forme di aggregazione anche attraverso la costituzione di società in *house* ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nell'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, al fine di sviluppare in-

frastrutture e servizi ICT ed accelerare l'introduzione di modelli operativi di supporto alla digitalizzazione, in grado di garantire efficacia, efficienza e rapidità dell'innovazione finalizzata alla semplificazione dei servizi erogati al Paese. La costituzione di tali Organismi deve perseguire, in coerenza e continuità con l'Agenda Digitale Europea e con quanto previsto nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 20192020, obiettivi volti a rafforzare la sicurezza dello scambio di informazioni nei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, efficientare la gestione delle infrastrutture IT e realizzare strategie integrate di innovazione dei servizi al cittadino e alle imprese.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le risorse umane il modello di *governance* e di funzionamento degli Organismi.

3. Le amministrazioni interessare provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

55.0.6

PAGANO, PAROLI, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

(Semplificazioni per il trasporto degli imballaggi usati)

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti criteri:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali

non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'articolo 183, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Art. 56.

56.0.1

SANTANGELO, MANTOVANI, PUGLIA, PAVANELLI, TRENTACOSTE, DONNO, MAIORINO, GRANATO, BOTTO, ROMANO, PIRRO, PACIFICO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 56-*bis*.

(Disposizioni in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni europee).

1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano presso un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, entro il trentesimo giorno dalla data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui studiano, lavorano o si trovano in cura. Alla dichiarazione sono allegate, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, ovvero autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, se si tratta di lavoratore autonomo, attestante il motivo della temporaneità del domicilio, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

2. Il comune di iscrizione elettorale procede alla verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

3. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia all'elettore, tramite modalità telematiche, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.

4. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

5. Le medesime procedure previste dai commi precedenti si applicano alle elezioni europee purché l'elettore dichiari di esercitare il proprio diritto di voto in una regione comunque rientrante tra le regioni della circoscrizione di appartenenza, come indicate dalla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

56.0.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 56-*bis*.

(Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria)

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater*, è inserito il seguente comma:

"3. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi 1-*bis* e 2 del presente articolo, non concorrono alla determinazione dell'ammontare complessivo della spesa di personale le spese che trovano specifico finanziamento in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati; le spese rimborsate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal triennio 2016-2018. Per la determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020.".

2. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto,

nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo previsto al comma 2, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.».

56.0.3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 56-*bis*.

1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato, tra l'altro, la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31.12.2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'art. 243, comma 2, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all'I per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018, di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.

2. Per l'anno 2020 agli enti locali in condizione di deficitarietà strutturale non si applicano i limiti e i controlli previsti dall'articolo 243, commi 1, 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

56.0.4

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 56-*bis*.

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-*bis* e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali sog-

getti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

56.0.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 56-*bis*.

(Rinegoziabilità contratti di gestione entrate locali)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere».

56.0.6

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 56-*bis*.

(Norma interpretativa su ristoro IMU-porti art. 1, comma 582, n. 205/17)

1. L'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nelle parti in cui fa riferimento alle rendite proposte nel corso del 2019 ed alle rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'armo 2019 ai sensi del comma 579, articolo 1, della medesima legge, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le rendite proposte successivamente al 2019, anche per effetto di procedimenti contenziosi, che hanno effetto dal 1º gennaio 2020, nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 della citata legge n. 205 del 2017».

Art. 57.

57.1

DE PETRIS, VERDUCCI, ASTORRE, D'ALFONSO, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo 57 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole «31 dicembre 2021» *con le parole* «31 dicembre 2024»;

- *al comma 1 sostituire le parole* «è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021» *con le parole* «è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024»;

b) al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2021» *con le parole* «31 dicembre 2024»;

- *al comma 2 sostituire le parole* «per l'armo 2020.» *con le parole* «per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.».

Agli oneri di cui alle lettere a) *e* b) *si provvede ai sensi dell'articolo 114.*

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricom-

presi nel cratere del 2016, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti di pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

d) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole* «e del sisma del 2016,» *sono aggiunte le seguenti:* «nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,»;

2) *dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente*: «A tal fine sono definiti criteri e modalità con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai DPCM 3 settembre 2019 e 17 marzo 2020.».

e) dopo il comma 3 sono inseriti seguenti:

«3-*bis* All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole »sono comprese un'unità con funzioni di livello dirigenziale generale e due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale.«, sono aggiunte le seguenti: »Le unità con funzioni di livello dirigenziale non generale possono essere reclutate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in deroga alle percentuali previste al primo periodo del medesimo comma.

3-*ter*. All'articolo 50, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", il Commissario straordinario, fermo restando quanto previsto al comma 3, può reclutare ulteriori due unità di livello dirigenziale non generale secondo le modalità previste al medesimo comma 3.".

3-*quater*. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

"1-*quater*. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori colpiti dai sisma del 2016 e 2017, il Commissario Straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, può destinare ulte-

riori risorse di personale destinate ad operare presso gli Uffici Speciali della Ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, utilizzando le risorse della contabilità speciale già stanziate e non utilizzate negli anni 2017, 2018 e 2019 , fino ad un importo di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Per tali finalità il Commissario straordinario stipula apposite convenzioni con lnvitalia e Fintecna.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a trenta milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto".

3-*quinquies*. Allo scopo di costituire un contingente di personale specializzato ed esperto nella gestione dei processi di ricostruzione da poter impiegare anche sull'intero territorio nazionale per assicurare, per limitati periodi di tempo, un qualificato sostegno all'avviamento delle strutture di supporto dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile, il personale assunto a tempo determinato di cui al comma 3, entro il limite massimo di 300 unità, transita nei ruoli della Presidenza del consiglio dei ministri al fine di rafforzare l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei predetti soggetti istituzionali, previste dall'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificate dall'art. 9-*undiecies*, comma 1, lettera *a)*, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

3-*sexies*. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

3-*septies*. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso de-

gli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi.

3-*octies*. Al comma 3-*quinquies* dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi».

f) dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5-*ter*. Una quota delle risorse stanziate per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

5-*quater*. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

5-*quinquies*. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, ac-

quisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5-*sexies*. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

5-*septies*. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5-*octies*. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

g) sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al collima 3 le parole "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026";

b) al comma 4, le parole "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i nove anni successivi" e le parole "per il 2019 e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026";

c) al comma 6 le parole "e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026" e le parole "dal 2019 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2026".

6-*bis*. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma

2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

h) dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *e)* del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del DL del 17 ottobre 2016, n. 189, il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione post sisma 2016 provvede con ordinanza, ai sensi dell'art. 2 cornuta 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge 189/2016 nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114.

18-*ter*. All'articolo 13 comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole "per l'anno 2018" sono aggiunte le seguenti: "e di euro 70 milioni per gli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114."».

57.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2021» *con le parole:* «31 dicembre 2024».

Al comma 1 sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021» *con le parole:* «è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024».

Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2021» *con le parole:* «31 dicembre 2024».

Al comma 2 sostituire le parole: «per l'anno 2020.» *con le parole:* «per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.».

57.3

COLTORTI, AGOSTINELLI, ACCOTO, FEDE, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, PUGLIA, GALLICCHIO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» *con le seguenti:* «31 dicembre 2024» *e le parole:* «è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024».

57.4

ZAFFINI, CALANDRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei confronti dei soggetti che hanno subito danneggiamenti certificati da ordinanze sindacali nei territori dei Comuni di Norcia e Cascia in seguito agli eventi sismici del 1º settembre 2019 si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni».

57.5

COLTORTI, AGOSTINELLI, ACCOTO, FEDE, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, PUGLIA, GALLICCHIO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 13 comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "per l'anno 2018" sono aggiunte le seguenti: "e di euro 70 milioni per gli anni 2021, 2022 e 2023"».

57.6

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 2 dopo il primo periodo è inserito il seguente:* «A tal fine:

a) i rapporti di lavoro a tempo determinato istaurati ai sensi degli articoli 3 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per le esigenze degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, degli Enti locali e degli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, sono prorogati in deroga ai limiti di durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

b) i contratti prorogati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge, di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono derogare ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) alle proroghe di cui alle lettere *a)* e *b)* non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato».

2. *Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1º gennaio 2022, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 20 e 29 maggio 2012 e del sisma del 2016, nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, in deroga ai valori soglia definiti rispettivamente con i DPCM 3 settembre 2019 e 17 marzo 2020, e sulla base dei criteri e delle modalità definite con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso le strutture commissariali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, gli enti locali dei predetti crateri e gli enti parco nazionali interessati. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale. Per tale finalità gli stessi enti possono utilizzare aggiuntivamente le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021,

e certificate dagli organi di controllo interni, a condizione che lo stesso valore di spesa venga ridotto definitivamente, a decorrere dal 1º gennaio 2026, nei rispettivi bilanci, in misura corrispondente agli importi utilizzati per le assunzioni a tempo indeterminato».

3. *Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-*bis*. Allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'art. 20 del d.lgs. 75/2017 per il personale di cui al comma 3 si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili».

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere d-*bis*), d-*ter*). *Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera* d-*bis*) *e* d-*ter*), *non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.».*

Conseguentemente all'articolo 114, comma 5, aggiungere, in line, le seguenti lettere:

«*d*-bis*)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

d-ter*)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso.

57.7

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2 dopo il primo periodo inserire il seguente:* «A tal fine:

a) i rapporti di lavoro a tempo determinato istaurati ai sensi degli articoli 3 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i., per le esigenze degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, degli Enti locali e degli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, sono prorogati in deroga ai limiti di durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

b) i contratti prorogati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge, di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del-decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i., possono derogare ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) alle proroghe di cui alle lettere *a)* e *b)* non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.»;

2) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'art. 20 del d.lgs. 75/2017 per il personale di cui al comma 3 si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili».

57.8

SBROLLINI, COMINCINI, CONZATTI

1. Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 14, comma 12-*ter*, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021"».

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli importi del contributo per l'anno 2021 per ciascuno dei Comuni di cui al medesimo articolo 14, comma 12-*ter*, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede nel limite di 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 114, comma 4, del presente decreto.

57.9

BOLDRINI, COLLINA, IORI, MIRABELLI, FERRARI, ALFIERI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1º gennaio 2022, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso le strutture commissariali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione e gli enti locali dei predetti crateri. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale»;

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al comma 3 si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili.»;

c) *al comma 15:*

- *al primo periodo, dopo le parole:* «dagli eventi sismici» *aggiungere le seguenti:* «del 2009, del 24 agosto 2016 e»;

- *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012» *aggiungere le seguenti:* «, nonché delle apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui assegnate le risorse destinate agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo periodo.»;

- *aggiungere infine il seguente periodo:* «Alla lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018 n. 130, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021"»;

d) *al comma 16 sopprimere le parole:* «per l'anno 2021»*, ovunque ricorrano;*

e) *dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:*

«18-*bis*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n.

122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a)*," sono aggiunte le seguenti parole: "*c)* e *d)*,".

18-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a)*, *b)*" sono aggiunte le seguenti parole: ", *c)* e *d)*,";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,".

18-*quater*. All'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

18-*quinquies*. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

18-*sexies*. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

18-*septies*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 762 è soppresso.

18-*octies*. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

18-*nonies*. Agli oneri derivanti dal comma 18-*sexies*, pari a 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal comma 18-*septies*, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* « 235 milioni di euro per l'anno 2020, di 65 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

57.10

PARAGONE

Al comma 3 aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di 15 milioni di curo per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114».

57.11

DI GIROLAMO, PUGLIA, MORONESE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Al fine di continuare a garantire, mediante l'istituto dello scorrimento, le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, le graduatorie formatesi a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-*ter*, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vigenti al 30 settembre 2020, sono prorogate fino al 31 marzo 2021.

3-*ter*. All'articolo 22 decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-*ter*. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti";

b) *dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

"9-*bis*. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del citato articolo 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, decurtato del 10 per cento.

9-*ter*. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 9-*bis*, vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 9-*bis*, gli stati di avanzamento lavori ven-

gono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo n del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.

9-*quater*. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

9-*quinquies*. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contributo - Scheda Progetto Parte Seconda - depositate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate, ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014, in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-*sexies*. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui ai commi da 9-*bis* a 9-*quinquies*, entro 3o giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-*septies*. All'articolo n del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:

'3-*bis*. Per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei Comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.

3-*ter*. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui al comma 5'.

9-*octies*. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

'2-*bis*. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno col-

legato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera *a)*"'».

57.12

D'ALFONSO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, si applicano, in quanto compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni contenute nell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui al precedente periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la sezione speciale dell'Anagrafe degli esecutori, prevista dall'articolo 2-*bis*, comma 33, del decreto-legge 6 ottobre 2017, n. 148, come introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, è soppressa e gli operatori economici già iscritti confluiscono nella predetta Anagrafe, senza ulteriori adempimenti da parte degli interessati. Il comma 33 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 6 ottobre 2017 n. 148, come introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017 n. 172, è abrogato».

57.13

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.

3-*ter*. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'art. 11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125».

57.14

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo il comma 3 il seguente comma:

«3-*bis*. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 giugno 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera *a)*"».

57.15

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole "fino a un valore massimo del" sono sostituite dalle seguenti: "pari ad almeno il"».

57.16

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato.

Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

57.17

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

«3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali

delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

57.18

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

57.19

ACCOTO, PUGLIA, PAVANELLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 3, alle Regioni e agli Enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni,

vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 3o aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

57.20

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti commi:

«3-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi".

3-*ter*. Al comma 3-*quinquies* dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: 'Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi"'».

57.21

ARRIGONI, BAGNAI, BRIZIARELLI, FERRERO, PAZZAGLINI, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi".

3-*ter*. Al comma 3-*quinquies* dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi"».

57.22

PAGANO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

«3-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi".

3-*ter*. Al comma 3-*quinquies* dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi"».

57.23

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1-*bis* è sostituito con il seguente: "Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-*quinquies* e all'articolo 50, comma 3, lettere *b)* e *c)* con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio carico"».

57.24

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

«3-*quinquies* All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2022 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono adottati provvedimenti regolamentari ed amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare corrispondenti minori spese.

57.25

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

«3-*bis*. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi,

rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2022 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020"».

57.26-*ter*

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

57.26-*bis*

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis* Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi.

3-*ter*. Al comma *3*-quinquies dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi"».

57.26

VERDUCCI, DE PETRIS, ASTORRE, D'ALFONSO, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti commi:

«3-*bis*. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2022 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020".

3-*ter*. All'articolo 9-*viciesexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole "prorogato al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole "prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque sino al completamento delle relative opere di ricostruzione privata".

3-*ter*. Agli oneri di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si provvede ai sensi dell'articolo 114».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» *con le seguenti:* «227,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 27,4 milioni di euro».

57.27

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-*sexies*. All'articolo 9-*viciesexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole "prorogato al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole "prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque sino al completamento delle relative opere di ricostruzione privata"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono adottati provvedimenti regolamentari ed amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare corrispondenti minori spese.

57.28

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*sexies*. All'art. 9-*viciesexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole "prorogato al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole "prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque sino al completamento delle relative opere di ricostruzione privata"».

57.29

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'art. 9-*viciesexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole "prorogato al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole "prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque sino al completamento delle relative opere di ricostruzione privata"».

57.30

FEDE, ACCOTO, AGOSTINELLI, COLTORTI, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, PUGLIA, PAVANELLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 9-*viciesexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole "prorogato al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole "prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque sino al completamento delle relative opere di ricostruzione privata"».

57.31

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5-*ter.* Una quota delle risorse stanziate per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

5-*quater*. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in

misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

5-*quinquies*. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5-*sexies*. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

5-*septies*. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5-*octies*. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

57.32

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti commi

«5-*bis*. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti im-

prenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5-*ter*. Una quota delle risorse stanziate per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese,

5-*quater*. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

5-*quinquies.* Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5-*sexies*. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'ar-

ticolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

5-*septies.* Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5-*octies*. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

57.33

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti commi

«5-*bis*. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5-*ter.* Una quota delle risorse stanziate per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

5-*quater*. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal line, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

5-*quinquies*. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5-*sexies*. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

5-*septies*. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5-*octies*. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono adottati provvedimenti regolamentari ed amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in ma-

teria di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare corrispondenti minori spese.

57.34

AGOSTINELLI, ACCOTO, COLTORTI, FEDE, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, PUGLIA, PAVANELLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 12o, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5-*ter*. Una quota delle risorse stanziate per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

5-*quater*. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

5-*quinquies.* Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5-*sexies*. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

5-*septies*. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. « Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5-*octies*. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».

57.35

PAGANO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui" è inserito il seguente: "Per gli anni 2021, 2022 e 2023 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui";

b) al comma 2, dopo il periodo: "Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro", è inserito il seguente: "Per ciascuno

degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato un contributo dell'importo annuale pari a 1,5 milioni di euro";

c) al comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: ", nonché per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis* si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

57.36

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui" è inserito il seguente: "Per gli anni 2021, 2022 e 2023 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui";

b) al comma 2, dopo il periodo: "Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro", è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato un contributo dell'importo annuale pari a 1,5 milioni di euro";

c) al comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: ", nonché per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis* si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

57.37-bis

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui"

è inserito il seguente: "Per gli anni 2021, 2022 e 2023 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui";

b) al comma 2, dopo il periodo: "Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro", è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato un contributo dell'importo annuale pari a 1,5 milioni di euro";

c) al comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: ", nonché per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis* si provvede ai sensi dell'articolo 114».

57.37

CALANDRINI, ZAFFINI

Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui" è inserito il seguente: "Per gli anni 2021, 2022 e 2023 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui";

b) al comma 2, dopo il periodo: "Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro", è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato un contributo dell'importo annuale pari a 1,5 milioni di euro";

c) al comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: ", nonché per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis* si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

57.38

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026";

b) al comma 4, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i nove anni successivi" e le parole: "per il 2019 e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026";

c) al comma 6 le parole: "e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026" e le parole: "dal 2019 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2026".

6-*bis*. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono adottati provvedimenti regolamentari ed amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare corrispondenti minori spese.

57.39

FEDE, ACCOTO, AGOSTINELLI, COLTORTI, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, PUGLIA, PAVANELLI, GALLICCHIO

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026";

b) al comma 4, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i nove anni successivi" e le parole: "per il 2019

e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il 2019, il 2020, 11 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026";

c) al comma 6 le parole: "e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026" e le parole: "dal 2019 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2026".

6-*bis*. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

57.40

FEDE, ACCOTO, AGOSTINELLI, COLTORTI, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, PUGLIA, GALLICCHIO

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026;

b) al comma 4, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i nove anni successivi" e le parole: "per il 2019 e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026";

c) al comma 6 le parole: "e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026" e le parole: "dal 2019 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2026"».

6-*bis*. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblica-

zione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

57.41

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026";

b) al comma 4, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i nove anni successivi" e le parole: "per il 2019 e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026";

c) al comma 6 le parole: "e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026" e le parole "dal 2019 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2026".

6-*bis*. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di curo per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

57.42

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BAGNAI, BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* e), *dopo le parole:* «di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019», *inserire le seguenti:* «di 144 milioni di euro per l'anno 2020,»;

b) *sopprimere il penultimo periodo;*

c) *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «Agli oneri derivanti dal presente comma», *inserire le seguenti:* «pari a 144 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e».

57.43

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Al comma 6, sostituire le parole: «non hanno fruito in tutto o in parte» *con le seguenti:* «non hanno ancora avviato la fruizione».

57.44

CALANDRINI

Al comma 6, sostituire le parole: «non hanno fruito in tutto o in parte» *con le seguenti:*«non hanno ancora avviato la fruizione».

57.45

PAVANELLI, PUGLIA, FLORIDIA, ROMANO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Alla legge 27 dicembre 2017, a 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 745, le parole: «all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati i e 2»;

b) al comma 746, le parole: «31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 di-

cembre 2016, nonché nel periodo dal 1º novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo precedente.».

57.46

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 15 dell'articolo 57, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «dagli eventi sismici» *sono aggiunte le parole:* «del 2009, del 24 agosto 2016 e»;

b) *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012» *sono aggiunte le parole:* «, nonché delle apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria stalale su cui assegnate le risorse destinate agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo periodo.».

c) *è inserito infine il periodo che segue:*

«Alla lettera *b)* del comma 4, dell'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018 n. 130, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021".».

57.47

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Al comma 16 le parole: «per l'anno 2021», *ovunque ricorrono, sono soppresse.*

Agli oneri si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere d-*bis*), d-*ter*). *Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al colma 114, comma 5, lettera* d-*bis*) *e* d-*ter*), *non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.».*

Conseguentemente all'articolo 114, comma 5, aggiungere, infine, le seguenti lettere:

«*d*-bis*)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

d-ter*)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

57.48

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-*bis*. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

17-*ter*. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2021".

17-*quater*. All'articolo 1, comma 444, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 la parola: "privata" è soppressa.

17-*quinquies*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n.122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte le seguenti parole: "*c)* e *d)*,".

17-*sexies*. Al comma 1 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole ""lettere *a)*, *b)*" sono aggiunte le seguenti parole: ", *c)* e *d)*,";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o rico-

struzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,".

17-*septies*. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 20072013 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50% del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10% annuo su una durata del bene di 10 anni.".

17-*octies*. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

57.49

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 18 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) *premettere le seguenti parole*: «le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"»;

b) dopo la lettera a) *inserire la seguente*:

«*a*-bis*)* dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'agevolazione di sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche se successiva all'evento sismico"»;

e) sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Le agevolazioni di cui al primo e al secondo periodo possono essere prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 31 ottobre 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con tra-

smissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120 mesi."».

57.50

VACCARO, PUGLIA, ROMANO, PRESUTTO, DE LUCIA, DONNO, MAIORINO

Dopo il comma 18, aggiungere, in fine, i seguenti:

«18-*bis*. Per la definitiva e completa chiusura dell'opera di ricostruzione nei comuni delle Regioni Campania e Basilicata, le competenze di programmazione e controllo ancora in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono trasferite alle citate regioni. Le rispettive regioni possono disciplinare la materia nei limiti della competenza ad esse attribuita e nei limiti di cui al decreto legislativo 3o marzo 1990, n. 76 e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32.

18-*ter*. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, sono assegnate ai singoli comuni del cratere le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme e dei residui riferiti agli importi assegnati con i decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.13333/1 del 30/12/2008 e n.3724 del 26/03/2010 e Delibera CIPE n. 45 del 23/03/2012. Tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni aperte sono assegnate ai Comuni per il completamento delle opere. I comuni beneficiari delle misure previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, a seguito degli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del febbraio 1981, sono autorizzati all'utilizzo dei residui dei fondi stanziati dalla stessa legge agli articoli 8, 9 e 22.

18-*quater*. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

57.51

DRAGO, ANASTASI

Aggiungere i seguenti commi:

«19. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui all'Allegato I) del D.L. 32/2019, a seguito di determinazione dell'Autorità competente, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti, non diversi dai territori di cui all'Allegato I) del D.L. 32/2019, non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente ovvero resi edificabili a seguilo di apposita variante Per la ricostruzione degli edifici può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area e comunque non superiore al 10%. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona.

20. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi del precedenti comma, il Commissario può autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, ubicato in uno dei Comuni di cui all'allegato più sopra indicato ed equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente.

21. Nei casi di cui al precedente comma, il contributo massimo concedibile per l'acquisto dell'edificio e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo ira: il prezzo dì acquisto, dell'edificio e della relativa area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata di professionista abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo parametrico calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare.

22. L'acquisto di edificio equivalente può avere a oggetto anche un edificio avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio preesistente. In tal caso, il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato aumentato di non oltre il 25%.

23. Al contributo così come sopra determinato si aggiunge in ogni caso la totale copertura delle spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie nonché per l'atto pubblico di trasferimento della proprietà e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti l'imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile».

57.52

DRAGO, ANASTASI

Inserire il seguente comma:

«19. Si dispone l'obbligo di redazione, a cura delle strutture commissariali impegnate nell'emergenza e nella ricostruzione a seguito di calamità naturali, di un crono-programma triennale, per l'intera durata dell'attività commissariale, con verifica annuale dei risultati conseguiti».

57.53

COMINCINI, CONZATTI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«18-*bis*. Nelle aree a rischio di frana elevato e molto elevato di cui al D.P.C.M. 29 settembre 1998 sono consentiti gli interventi di demolizione con ricostruzione purché necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità anche da eventuali eventi sismici, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico.»

57.54

DRAGO, ANASTASI

Aggiungere il seguente comma:

«19. I benefici della ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per l'adozione di misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, già decretato dal Ministero dell'Istruzione con decreto R.0000049 in data 30.06.2020, sono estesi ai territori che hanno subito danni causati da eventi sismici alla data successiva del 24 Agosto 2016».

57.55

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BAGNAI, CORTI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e, nel contempo, accelerare la conclusione della ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici sul territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2023, i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, procedono all'affidamento diretto di tutte le attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro.».

57.56

QUARTO, PUGLIA, FLORIDIA, PAVANELLI, ABATE, L'ABBATE, MARINELLO, ROMANO, RUSSO, VANIN, MORONESE

Dopo il comma 18, aggiungere, in fine, il seguente:

«18-*bis*. Al fine di migliorare la stima della pericolosità sismica e della comprensione degli effetti di sito nell'area interessata dalla sequenza sismica dell'Italia centrale del 2016-2017 presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 da destinare all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 5 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

57.57

DRAGO, ANASTASI

Inserire il seguente comma:

«19 Si dispone l'apertura della Contabilità Speciale per ognuno dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, colpiti dal sisma del 26 Dicembre 2018, al fine di semplificare le procedure di assegnazione e affidare la gestione del Contributo di Autonoma Sistema-

zione, di cui all'art. 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, esclusivamente ai comuni».

57.58

DI GIROLAMO, PUGLIA

Dopo il comma 18, aggiungere, in fine, i seguenti:

«18-*bis*. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della Regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

18-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

18-*quater*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori.»

57.59

DRAGO, ANASTASI

Aggiungere i seguenti commi:

«19. Lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2019, n. 1, è prorogato fino al 31 dicembre 2021. Sono, conseguentemente, prorogati alla medesima data il termine dei benefici di cui all'ar-

ticolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2019, n. 1, e il termine di sospensione delle rate dei mutui di cui all'articolo 4 della stessa ordinanza.

20. Il termine di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2021.

21. I contributi di autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2020.

22. Il termine di sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2021.

23. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione prevista dal decreto e che hanno comprovato mediante documentazione il perdurare dello stato di necessità, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero a decorrere dalla stessa data mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese».

57.60

CARIO

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-*bis.* Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e/o di nuova costruzione di edifici scolastici ricadenti in zone sismiche 1 e 2 delle quattro regioni del Centro Italia, come ripartito con decreto dei Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 427 del 21 maggio 2019 al fine di permettere lo scorri-

mento della graduatoria istituita con avviso pubblico prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019.».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole «250 milioni» *con le seguenti* «200 milioni».

57.61

SANTANGELO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, DONNO, GRANATO, ROMANO, PACIFICO

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Gli interventi di cui all'art 13-*bis* del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, nei limiti delle risorse di cui all'art. comma 1010 della legge 296/207, possono essere effettuati sulla base della sola dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, corredata dal documento unico di regolarità contributiva del soggetto esecutore dei lavori.

18-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13-*bis* della legge 27 marzo 1987, n. 120 per l'assegnazione e l'erogazione del contributo, la relativa determinazione è effettuata sulla base del costo di intervento fissato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vigente al momento del rilascio della concessione edilizia ovvero della presentazione della dichiarazione di inizio di attività.

18-*quater*. L'utilizzo delle somme di cui ai commi 18-*bis* e 18-*ter* è subordinato alla rendicontazione delle spese di realizzazione delle opere e, a tal fine, i Sindaci territorialmente competenti trasmettono semestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i progetti approvati, lo stato di avanzamento degli affidamenti e le relative somme impegnate, il cronoprogramma dei lavori e i relativi stati di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini di una eventuale riprogrammazione, di azioni di coordinamento amministrativo e procedurale, di assegnazione di nuovi finanziamenti o della valutazione di definanziamento degli interventi».

57.62

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: "quinquennio 2016-2020" sono sostituite dalle seguenti: "novennio 2016-2024" e le parole: "massimo di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "massimo di nove anni"».

57.63

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

18-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4 del presente decreto.

18-*quater*. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

57.64

COMINCINI

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazione dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, la frase: "e ad attività produttiva" è soppressa;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati: 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati: 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati: 50 euro per metro quadrato; oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato".

18-*ter*. Agli oneri di cui al comma 18-*bis*, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 144, comma 4».

57.65

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "e ad attività produttive" sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati: 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati: 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati- 50 euro per metro quadrato; oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato"».

57.66

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazione dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, la frase: "e ad attività produttiva" è soppressa;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati: 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati: 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati: 50 euro per metro quadrato; oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato.".

18-*ter*. Agli oneri di cui al comma 18-*bis*, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

57.67

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, FERRERO, BAGNAI, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 25 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto. Le misure straordinarie di sostegno di cui al presente comma hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di tali aree.

2-*ter*. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla data dell'entrata in vigore del comma 2-*bis*, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-*quater*.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

57.68

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«19. All'articolo 48, comma 16, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "e comunque fino all'armo d'imposta 2020" sono sostituite dalle parole: "e comunque fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021";

c) le parole: "e di 30 milioni di curo annui per il triennio 2017-2019" sono sostituite dalle parole: ", di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 e di 16 milioni di euro per l'anno 2020"».

57.69

ROMAGNOLI, ACCOTO, AGOSTINELLI, COLTORTI, FEDE, DI GIROLAMO, PUGLIA, PAVANELLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 48, comma 16, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "e comunque fino all'anno d'imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021";

c) le parole: "e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: ", di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 e di 16 milioni di euro per l'anno 2020"».

57.70

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BAGNAI, BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali"».

57.71

DRAGO, ANASTASI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57.

(Disposizioni in materia di eventi sismici)

19. Nei comuni di cui all'allegato 1) decreto-legge 18 Aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 Giugno 2019, n. 55, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 29 Maggio 2018, n. 55, convertito in legge 24 Luglio 2018, n. 89.

20. Quanto riferito nel comma precedente si rimanda ai decreti attuativi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma».

57.72

FENU, PUGLIA

Dopo il comma 18, aggiungere, in fine, il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, al comma 4, terzo periodo, le parole: "Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni del primo e del secondo periodo si applicano anche agli edifici"».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

57.73

MALLEGNI

Dopo il comma 18, aggiungere infine il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera *b)* si applicano anche in riferimento agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione dei fabbricati privati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 giugno 2009, n. 77, e nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

b) alla rubrica, sono aggiunte infine le parole: "e cantieri privati della ricostruzione post sisma"».

57.0.1

CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

1. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, le parole: "rispettivamente di un anno e di tre anni" sono sostituite con le seguenti: "di tre anni"».

57.0.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GASPARRI, GALLONE, MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

1. Al comma 4, primo periodo dell'articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 nel testo risultante dalla conversione in legge, sostituire le parole "rispettivamente di un anno e di tre anni" con le seguenti parole: "di tre anni"».

57.0.3

DE PETRIS, VERDUCCI, ASTORRE, D'ALFONSO, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020)

1. All'articolo 119 del decreto legge decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, l'incentivo di cui al comma precedente concorre con il contributo di ricostruzione, secondo modalità e criteri da determinare con ordinanza, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189".;

- dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Gli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, di cui ai commi precedenti, sono aumentati del 50% negli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dal decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, compresi le case diverse dalla prima abitazione e gli immobili destinati alle attività produttive".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

57.0.4
CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Modifiche all'art. 119, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

All'art. 119 comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole da "sostenute dal 1º luglio 2020" fino a "di pari importo," sono sostituite dalle seguenti: "con riferimento agli interventi di cui alle successive lettere *a), b,* e *c)*, ai commi 2, 4, 4-*bis*, 5, 6 ed 8 iniziati dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2021, terminati entro il 31 dicembre 2023 e sostenute entro tale ultima data, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo,"».

Conseguentemente:

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

57.0.5
CALANDRINI, ZAFFINI

*Dopo l'***articolo***. inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, il Commissario straordinario e i soggetti attuatori di cui agli articoli 15 e 15-*ter*, compresi quelli da essi delegati, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e dei beni culturali, ivi compresi gli interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».

57.0.6

CALANDRINI, ZAFFINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* il Commissario straordinario e i soggetti attuatori di cui agli articoli 15 e 15-*ter*, compresi quelli da essi delegati, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e dei beni culturali, ivi compresi gli interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea."».

57.0.7

VERDUCCI, DE PETRIS, ASTORRE, D'ALFONSO, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di eventi sismici)

1. All'articolo 22 decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis.* Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancia e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, per entrambi gli Uffici Speciali per la ricostruzione, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 23 de115 febbraio 2012 ed uno, con le funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti. Gli oneri derivanti dal compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori, comunque contenuti nei limiti massimi determinati dalla legge in riferimento ai revisori degli Enti Locali, sono a carico degli Uffici speciali a valere sui propri fondi".

2. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "e comunque fino all'anno d'imposta 2020" sono sostituite dalle parole "e comunque fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo, le parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021";

c) le parole "e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019" sono sostituite dalle parole ", di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 e di 16 milioni di euro per l'anno 2020".

3. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali".

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: « 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» *con le seguenti*: « 234 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro».

57.0.8

CALANDRINI, ZAFFINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Modifica all'articolo 22 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32)

All'articolo 22 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a), b)* e *c)*, nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere."».

57.0.9

FEDE, COLTORTI, PUGLIA, PAVANELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Disposizioni in materia di istituzione di una Free economic Zone nei comuni delle Regioni del Iazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016)

1. Nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita una Free Economie Zone (FEZ), di seguito FEZ Sisma Centro Italia, al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale e di favorire nuovi insediamenti produttivi nei territori interessati dai citati eventi sismici.

2. La FEZ Sisma Centro Italia è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione della FEZ Sisma Centro Italia , la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

4. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma r per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

5. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

6. Al fine di avviare un polo di ricerca e specializzazione nell'area della FEZ Sisma Centro Italia viene avviata presso il Ministero dell'Università e Ricerca la procedura per l'istituzione della Scuola Universitaria superiore ad Ascoli Piceno quale istituto scientifico speciale, dotato di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nell'ambito delle disposizioni previste in materia, dal Ministero dell'Università e della ricerca. Le procedure per l'istituzione saranno svolte dal Consorzio Universitario Piceno.

7. Presso la regione capofila è istituita la cabina di monitoraggio per la FEZ Sisma Centro Italia al fine di migliorarne l'efficacia.

8. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a io milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nella FEZ Sisma Centro Italia di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a io milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, entro la data del 31 dicembre 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a io milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

57.0.10

CANDIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Disposizioni per lievi difformità edilizie nell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati danneggiati dal sisma)

1. Nei comuni di cui all'allegato 1) del decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n.55, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-*sexies* del de-

creto legge 29 maggio 2018, n.55, convertito in legge 24 luglio 2018, n. 89.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono adottati provvedimenti regolamentari ed amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare corrispondenti minori spese».

57.0.11

CALANDRINI, ZAFFINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale e stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono de-

finiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori».

57.0.12

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Cumulo sisma ed eco bonus con contributi ricostruzione)

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della Regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori».

57.0.13

ARRIGONI, PAZZAGLINI, CORTI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, BAGNAI, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della Regione Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 2012, realizzati dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori».

57.0.14

CALANDRINI, ZAFFINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della Regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori».

57.0.15

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola "privata" è soppressa.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente comma si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere *d*-bis*)*, *d*-ter*)*. Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d*-bis*)* e *d*-ter*)*, non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.

3. Conseguentemente all'articolo 114, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

"*d*-bis*)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento', il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

d-ter*)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento', il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso"».

57.0.16

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola "privata" è soppressa».

57.0.17

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Criteri di utilizzabilità dei Fondi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato")

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" la parola "privata" è soppressa».

57.0.18

CALANDRINI, ZAFFINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle nonne di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti"».

57.0.19

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Modifica all'articolo 22 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. All'articolo 22 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. All'articolo 46-*quinquies* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere"'».

57.0.20

CALANDRINI, ZAFFINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

Al comma 1-*ter* dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali"».

57.0.21

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Modifica all'articolo .50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali"».

57.0.22

PAGANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

*(Modifica all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 6 è inserito, in fine, il seguente: "Gli Uffici speciali sino a concorrenza delle 50 unità loro assegnate potranno, altresì, utilizzare, sino ad un massimo di 5 unità ciascuno e su base volontaria, le unità di personale assegnate alle province ed alla Regione Abruzzo"».

57.0.23

CALANDRINI, ZAFFINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

*(Modifica all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 6 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Gli Uffici speciali sino a concorrenza delle 50 unità loro assegnate potranno, altresì, utilizzare, sino ad un massimo di 5 unità ciascuno e su base volontaria, le unità di personale assegnate alle province ed alla Regione Abruzzo"».

57.0.24

CALANDRINI, ZAFFINI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

*(Modifica all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2021, il personale di cui comma 6, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione"».

57.0.25

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

*(Modifica all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 6 è inserito, in fine, il seguente: "CU Uffici speciali sino a concorrenza delle 50 unità loro assegnate potranno, altresì, utilizzare, sino ad un mas-

simo di 5 unità ciascuno e su base volontaria, le unità di personale assegnate alle province ed alla Regione Abruzzo"».

57.0.26

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

*(Modifica all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2021, il personale di cui comma 6, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione"».

57.0.27

GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

1. A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 25 luglio e il 13 agosto e nei giorni venerdì 28 agosto, sabato 29 agosto e domenica 30 agosto 2020 in molte delle province della Lombardia, a seguito delle criticità riscontrate, in favore dei Comuni e degli Enti interessati dai predetti eventi, in attesa del riconoscimento dello stato di emergenza, è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, per interventi di ripristino di manufatti stradali, per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati. E sempre riconosciuta la sospensione del pa-

gamento delle rate di mutuo, per almeno 24 mesi, per le aziende danneggiate.

2. Le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1 ai Comuni e agli Enti interessati dai predetti eventi, sono definite dal presidente della Regione sulla base del censimento dei danni al patrimonio pubblico, privato e alle attività economiche e produttive».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: «250»*, con la seguente:* «200».

57.0.28

TOFFANIN, FERRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

1. A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni di sabato 22 agosto e domenica 23 agosto 2020 in alcune zone delle province di Belluno, Verona, Vicenza e Padova, e della dichiarazione di Stato di Crisi da parte del Presidente della Regione Veneto, di cui al DPGR n. 90 del 24 agosto 2020, a seguito delle criticità riscontrate, in favore dei Comuni e degli Enti interessati dai predetti eventi, in attesa del riconoscimento dello stato di emergenza, è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, per interventi di ripristino di manufatti stradali, per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati. È sempre riconosciuta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, per almeno 24 mesi, per le aziende danneggiate.

2. Le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1 ai Comuni e agli Enti interessati dai predetti eventi, sono definite dal presidente della Regione sulla base del censimento dei danni al patrimonio pubblico, privato e alle attività economiche e produttive, avviato con note prot. n. 333064 del 25/08/2020 e prot. n. 333101 del 25/08/2020».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra «250»*, con la seguente:* «200».

57.0.29

PAGANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

*(Modifica all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali"».

57.0.30

PAGANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 'Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *e)*, nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato - a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere"'».

57.0.31

PAGANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

*(Modifica all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. A decorrere dal 1 gennaio 2021, il personale di cui comma 6, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione"».

57.0.32

PAGANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di curo, destinato ad attività e programmi di promozione turi-

stica e culturale (Priorità B - Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009».

57.0.33

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis.*

(Procedure esecutive su immobili siti in Piani di Zona)

1. Le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione a mezzo Pec agli uffici competenti del Comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dall'inquilino detentore, prenotatario o socio della società esecutata.

2. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 1 del presente articolo per consentire ai soggetti di cui al citato comma 1 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.

3. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio sia la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sia l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale azionata».

57.0.34

TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

1. Al fine di giungere al completamento dell'idrovia Padova-Venezia utilizzabile anche come scolmatore per il risanamento idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio e dei bacini coinvolti, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 114, comma 4 del presente decreto».

57.0.35

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di curo, destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009.»

57.0.36

DE PETRIS, D'ALFONSO, VERDUCCI, ASTORRE, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Conferenza permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009)

1. Al fine di accelerare il completamento la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata ad un Organo unico denominato "Conferenza permanente". La conferenza è deputata ad esprimersi su interventi i cui lavori sono di importo pari o superiore a 1 milione.

2. La Conferenza permanente è presieduta dal Provveditore Interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in qualità di rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o da un suo delegato ed è altresì composta dagli ulteriori seguenti componenti:

a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) un rappresentante unico delle Amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere *a)*, e *b)*;

d) un rappresentante unico della Regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Regione territorialmente competente;

e) un rappresentante dell'Ente Parco territorialmente competente;

f) un rappresentante unico della Provincia e di tutte e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Provincia territorialmente competente;

g) un rappresentante unico del Comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo Comune territorialmente competente;

h) Un rappresentante dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente competente.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza permanente, individuandone, altresì, il sostituto in caso di impedimento.

4. Il rappresentante unico di cui alla lettera *c)* è individuato secondo le modalità previste dall'articolo 14-*ter*, comma 4, della Legge n. 241 del 1990. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il Prefetto, territorialmente competente, procede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza permanente.

5. La Regione Abruzzo provvede, entro il medesimo termine previsto dal comma 3, alla designazione del rappresentante unico di cui alla lettera *d)*. Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, gli Enti Parco, le Province ed i Comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento dalla convocazione della Conferenza permanente.

6. Ciascuna amministrazione o ente è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

7. Resta salva la possibilità di invitare alle riunioni della Conferenza permanente tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentate nei modi e nelle forme di cui alla lettera *e)*, di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.

8. Al fine di accelerare il completamento dell'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nell'aprile 2009, la Conferenza permanente opera esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 14-*ter* della Legge n. 241 del 1990.

9. La partecipazione alla Conferenza permanente è obbligatoria e la stessa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; l'assenza di una amministrazione non impedisce la conclusione del relativo procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo. La Conferenza permanente si riunisce, di regola, con cadenza mensile, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta in volta, interessate.

10. Il Provveditore Interregionale delle opere pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna provvede, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente alle attività descritte nel precedente punto 1, a comunicare, secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti ed alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a dieci giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della Legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in pos-

sesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) la data della prima riunione della Conferenza permanente che non può essere fissata prima di tre giorni della scadenza del termine previsto dalla precedente lettera *b)*.

11. I lavori della conferenza si concludono non oltre quindici giorni, decorrenti della data della riunione di cui alla lettera *c)* del punto 3. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale del procedimento».

57.0.37

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole "di cui al comma 1, lettera *a)"*, sono aggiunte le seguenti parole: "*c)* e *d)*,".

2. Al comma 1 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole "lettere *a)*, *b)*" sono aggiunte le seguenti parole: ", *c)* e *d)*,";

- dopo le parole "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,";

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere *d*-bis*)*, *d*-ter*)*. Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d*-bis*)* e *d*-ter*)*, non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*d*-bis*)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, - Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento -, il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

d-ter*)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, - Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento -, il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

57.0.38

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Proroga validità delle graduatorie)

1. Al comma 147 lettera *b)* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "fino al 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2021"».

57.0.39

Laforgia, De Petris, Grasso, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Proroga validità delle graduatorie)

1. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera *b)*, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

57.0.40

PAZZAGLINI, CORTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Misure in materia di gestione delle reti idriche)

1. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, secondo periodo, lettera *a)*, le parole "già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148" sono sostituite con le seguenti "istituite ai sensi del comma 2-*ter* del presente articolo";

b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. L'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito, previo accordo di programma, sono definiti criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito medesima."».

57.0.41

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

All'articolo 48, comma 16, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "e comunque fino all'anno d'imposta 2020" sono sostituite dalle parole "e comunque fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo, le parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021";

c) le parole "e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019" sono sostituite dalle parole ", di 30 milioni di curo annui per il triennio 2017-2019 e di 16 milioni di euro per l'anno 2020".

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono adottati provvedimenti regolamentari ed amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare corrispondenti minori spese».

57.0.42

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Stabilizzazione personale assunto a tempo determinato per la città di Genova)

1. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonché la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, sono autorizzati ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

57.0.43

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Criteri di utilizzabilità dei Fondi concessi mediante il meccanismo del credito di imposta)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1º agosto 2012, n.122, dopo le parole "di cui al comma 1, lettera *a)*," sono aggiunte le seguenti parole: "*c)* e *d)*,".

2. Al comma 1 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "lettere *a)*, *b)*" sona aggiunte le seguenti parole: ", *c)* e *d)*,";

b) dopo le parole "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."».

57.0.44

DESSÌ, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Istituzione della zona franca urbana nel Comune di Rocca di Papa)

1. Ai fini del superamento dell'emergenza, conseguente all'esplosione verificatasi il 10 giugno 2019, nel centro storico del Comune di Rocca di Papa, provincia di Roma, è istituita una zona franca urbana il cui ambito territoriale è definito con provvedimento del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Interno, sentiti la Regione Lazio e il Comune di Rocca di Papa, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa dell'evento di cui al comma i una riduzione del fatturato almeno pari al 25

per cento nel periodo dal 10 giugno 2019 al io giugno 2020, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, possono richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nel Comune di Rocca di Papa, le seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte dei redditi derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui al periodo precedente spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2020.

4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel limite massimo, che costituisce tetto di spesa, di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 114 del presente decreto.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico io aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

57.0.45

MANTOVANI, PUGLIA, PAVANELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Ulteriori norme per garantire il completamento della ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a)*," sono aggiunte le seguenti: "*c)* e *d)*,".

2. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a)*, *b)*" sono aggiunte le seguenti: ", *c)* e *d)*,";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".

3. Al comma 444 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,

l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Il comma 762 dell'articolo i della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

8. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge i agosto 2012, n. 122 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

57.0.46

LOMUTI, PUGLIA, MORRA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Modifica al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, all'articolo 132-*bis*, comma 1, dopo la lettera *a*-bis*)*, è inserita la seguente:

"*a*-ter*)* ai delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*quater* e 452-*quaterdecies* del codice penale"».

57.0.47

BOTTO, PUGLIA, VACCARO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 57-*bis.*

(Interventi urgenti in favore delle imprese danneggiate dal crollo del viadotto del Polcevera - Ponte Morandi)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti della regione Liguria del 23 luglio 2020, in relazione allo stato di inutilizzazione delle risorse provenienti dallo Stato, a seguito del crollo del viadotto del Polcevera - Ponte Morandi, le somme assegnate alla regione Liguria, a causa del grave e mancato rispetto nelle procedure di liquidazione, s'intendono revocate, per essere riassegnate in un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il medesimo Ministero.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità attuative, al fine di prevedere adeguate procedure per l'accelerazione dell'assegnazione delle risorse di cui al precedente comma, da erogare comunque entro e non oltre il 30 novembre 2020, in favore delle imprese danneggiate dal crollo del Ponte Morandi».

57.0.48 (testo 2)

VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis.*

(Ammodernamento infrastrutturale delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016, ovvero risorse specifiche per il progetto denominato "Mare-Monti")

1. Al fine di implementare il sistema di collegamento stradale tra le aree del cratere del sisma del 2016, l'area di crisi industriale complessa del Distretto Fermano Maceratese, istituita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 dicembre 2018, e oggetto degli Accordi di programma in adozione del Progetto di Riconversione e Riqualificazione

Industriale (PRRI), di cui all'articolo 27 del decreto-legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, e la rete autostradale presente nel territorio della Regione Marche, sono stanziate risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla realizzazione degli interventi in variante, ammodernamento e costruzione viari nell'ambito del progetto stradale denominato "Mare-Monti".

2. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. I territori rientranti nella perimetrazione della zona franca urbana istituita ai sensi del comma 1 nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, sono ulteriormente definiti con decreto del Commissario per la ricostruzione, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni interessate, in considerazione dell'inasprimento della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19."».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti*: «230 milioni di euro per l'anno 2020».

57.0.48

VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Ammodernamento infrastrutturale delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016, ovvero risorse specifiche per il progetto denominato "Mare-Monti")

1. Al fine di implementare il sistema di collegamento stradale tra le aree del cratere del sisma del 2016, l'area di crisi industriale complessa del Distretto Fermano Maceratese, istituita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 dicembre 2018, e oggetto degli Accordi di programma in adozione del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI), di cui all'articolo 27 del decreto-legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, e la rete autostradale presente nel territorio della Regione Marche, sono stanziate risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla realizzazione degli interventi in variante, ammodernamento e co-

struzione viari nell'ambito del progetto stradale denominato "Mare-Monti"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «230 milioni di euro per l'anno 2020».

57.0.49

VONO, GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Misure in materia di locazione finanziaria per opere pubbliche o di pubblica utilità)

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Al fine di agevolare le attività di supporto alle stazioni appaltanti, e con riferimento a quanto previsto all'art. 213, comma 2, l'ANAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Banca d'Italia, sentita l'Assilea e le associazioni maggiormente rappresentative del settore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione redige bandi-tipo secondo i princìpi contenuti nell'art. 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

57.0.50

GRIMANI, VONO, MAGORNO, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e delle regioni e province autonome)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga

alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un importo non superiore al 30 per cento del valore del contratto vigente alla data dell'8 marzo 2020».

57.0.51

GRIMANI, VONO, MAGORNO, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Semplificazione variazioni di bilancio in esercizio provvisorio)

1. Al fine di semplificare le procedure di spesa relative a risorse disponibili presso gli enti locali, per l'anno 2020, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite anche nel corso dell'esercizio provvisorio le variazioni di bilancio per l'utilizzo di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti dei quali l'ente locale risulta assegnatario, nonché le variazioni compensative tra diversi programmi o missioni finalizzate all'ordinato svolgimento delle finzioni fondamentali degli enti locali. Le variazioni di cui al periodo precedente sono deliberate dall'organo esecutivo e sottoposte alla ratifica dell'organo consiliare contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione».

57.0.52

VONO, GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Semplificazione delle procedure di deposito dei progetti)

All'articolo 65 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-*bis*. Per le opere realizzate da parte di società incaricate di eseguire o far eseguire opere pubbliche di interesse nazionale, fino al 31 dicembre 2021, il direttore dei lavori procede alla sola presentazione della relazione di cui al comma 6 allo sportello unico, senza trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale"».

57.0.53

SUDANO, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Istituzione della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

1. Con la finalità di imprimere una accelerazione all'attuazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, che si raccorda con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La struttura di missione di cui al periodo precedente opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i compiti, le funzioni e la composizione della Struttura di missione di cui al presente comma.

2. I commi 3, 5, 6 e 8 dell'articolo 2 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 97 sono soppressi.

3. L'articolo 40 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo.

5. Le risorse di cui al comma 4, già trasferite al bilancio del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e disponibili, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede ad adeguare le strutture organizzative della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo la Presidenza del Consiglio provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

57.0.55

CALANDRINI, ZAFFINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 12-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104"».

57.0.56
CALANDRINI, ZAFFINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere sisma 2009)

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati e condomini privati situati nei comuni del cratere del sisma del 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, articolo 4 e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, articolo 4, decurtato del 10%.

2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1, vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.

3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contributo - Scheda Progetto Parte Seconda - depositate alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

57.0.57

CALANDRINI, ZAFFINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Misure urgenti per accelerare la ricostruzione pubblica nell'area del cratere sismico del 2009)

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi relativi alle opere pubbliche nell'area del cratere sismico del 2009, i sindaci e i presidenti delle province operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'Ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi relativi alle opere pubbliche, i sindaci e i presidenti delle province, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro

adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

4. I sindaci e i presidenti delle province:

a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;

b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;

c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;

d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse».

57.0.58

CALANDRINI, ZAFFINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

*(Modifica all'articolo 67-*ter *del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)*

1. Dopo l'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è inserito il seguente:

"Art. 67-*ter*.1.

1. La selezione dell'impresa esecutrice è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 2-*bis*, comma 33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.

2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'articolo 67-*quater*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.

3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi cinque anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto ne rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.

4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario del contributo e compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale, garantendo criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione comprovante i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al comma che precede e consentito il ricorso all'autocertificazione.

6. Il comma 4 dell'articolo 2 del d.p.c.m. 4 febbraio 2013 è abrogato"».

57.0.59

CALANDRINI, ZAFFINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009».

57.0.60

CALANDRINI, ZAFFINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 50-*bis *del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Tenuto conto del maggior numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, gli stessi sono autorizzati ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso degli anni 2020 e 2021, ulteriori unità di personale con profilo professionale di tipo tecnico, contabile o amministrativo, fino ad un massimo di otto unità ciascuno, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-*ter*. Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 5-*bis* possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

5-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis* il Commissario straordinario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza"».

57.0.61

CALANDRINI, ZAFFINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale, o che intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno dei Comuni di cui ai Commi 1 e 5 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono concesse le esenzioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i dieci anni successivi"».

57.0.62

CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

1. All'articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

"4-*bis*. Sono prorogati di tre anni i termini di pagamento degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. II mancato pagamento delle somme scadute nel medesimo periodo non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

57.0.63

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis.*

(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici interventi effettuati dai condomìni)

1. Il termine "condomini" di cui all'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera *a)*, ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari».

57.0.64

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN, MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis.*

1. Sono prorogati di tre anni i termini di pagamento degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il mancato pagamento delle somme scadute nel medesimo periodo non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

57.0.65

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Cumulo sisma ed ecobonus *con contributi ricostruzione)*

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Tenne e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della Regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori.».

57.0.66

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

1-*bis*. All'articolo 13 comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "per l'anno 2018" sono aggiunte le seguenti: "e di euro 70 milioni per gli anni 2021, 2022 e 2023"».

57.0.67

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

1. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni, il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione *post* sisma 2016 provvede con ordinanza, ai sensi dell'articolo 2 comma 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in base ai danni effettivamente subiti.».

57.0.68

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a)*," sono aggiunte le seguenti: "*c)* e *d)*,".

2. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a)*, *b)*" sono aggiunte le seguenti: ", *c)* e *d)*,";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,"».

57.0.69

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

57.0.70

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con

modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

57.0.71

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

57.0.72

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.».

57.0.73

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

57.0.74

MODENA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

1. Nel territorio dei comuni inseriti negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, abrogazioni e integrazioni, al fine di favorire la piena disponibilità di immobili sul territorio, in considerazione dei tempi lunghi del processo di ricostruzione, la somma a titolo di oblazione determinata ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è ridotta al dieci per cento.

2. Nei territori di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è ridotta, fino al 31 dicembre 2021, al dieci per cento.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il richiedente è tenuto al pagamento, senza sanzioni o interessi, del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione relativi all'immobile non assentito o il cui assenso sia stato annullato a cui si riferisce la domanda, o alla sola parte di esso priva di assenso amministrativo o relativa all'assenso annullato, dedotti gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione eventualmente già versati per l'immobile o le parti di esso oggetto della domanda.».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 114, comma 4.

57.0.75

GASPARRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

1. All'articolo 2-*bis*, comma 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: "Nelle zone omogenee" fino a: "vigenti" sono soppresse.».

57.0.76

GASPARRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

1. All'articolo 23-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di inizio attività", sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 22"».

57.0.77
GASPARRI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis.*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A", sono soppresse e le seguenti: "siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente" sono sostituite con le parole: "sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente"».

Art. 058.

058.1
FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*All'***articolo***, premettere il seguente:*

«Art. 0.58.

(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma sarà imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente all'epidemia di SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni

di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-*bis* e 103 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-*bis*, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico».

058.2

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*All'***articolo***, premettere il seguente:*

«Art. 0-58.

(Iperammortamento - Proroga del termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera *b)*, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2021"».

058.3

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*All'***articolo***, premettere il seguente:*

Art. 0.58-*bis.*

(Cessione del credito d'imposta 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 191 il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale." è soppresso;

b) al comma 204 il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale." è soppresso;

c) dopo il comma 209 è aggiunto il seguente:

"209-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari."».

Art. 58.

58.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, dopo la parola: «ristorazione» *aggiungere le seguenti:* «in sede fissa e su aree pubbliche»;

e, al comma 2, sostituire le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20»*, con le seguenti:* «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10, 56.29.20, 47.80 e 47.81».

58.2

STEFANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola:* «ristorazione»*, aggiungere le seguenti:* «in sede fissa e su aree pubbliche»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20» *aggiungere le seguenti:* «47.80 e 47.81».

58.3

ANASTASI, PUGLIA, L'ABBATE, MORONESE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «esercizi di ristorazione» *inserire le seguenti:* «in sede fissa e su aree pubbliche»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20»*, inserire le seguenti:* «, nonché 47.81».

58.4

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la parola:* «ristorazione» *aggiungere le seguenti:* «in sede fissa e su aree pubbliche»;

b) *al comma 2, dopo la parola:* «56.29.20»*, aggiungere le seguenti:* «47.80 e 47.81».

58.5

FAZZOLARI

Al comma 1, le parole: «600 milioni di euro» *sono sostitute dalle seguenti:* «620.075.000 euro».

Conseguentemente:

a) all'articolo 24, sopprimere il comma 1;

b) all'articolo 67, sopprimere il comma 4.

58.6

NATURALE, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Una quota della dotazione di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro, è destinata all'acquisto di olio italiano DOP e IGP.»;

b) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «anche DOP e IGP»*, con le seguenti:* «anche DOP, IGP, STG e PAT»;

c) *al comma io, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I criteri di attribuzione del contributo assicurano la priorità ai soggetti interessati che documentano, con le modalità di cui al comma 3, di avere acquistato prevalentemente prodotti *Made in Italy*.».

58.7

GARAVINI

Al comma 2, dopo le parole: «alle imprese»*, inserire le seguenti:* «, anche situate all'estero e gestite da titolari italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470,».

Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente, si provvede nei limiti di 5 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo di cui all'articolo 114, comma 4.

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «600 milioni» *con le seguenti:* «605 milioni» *e, al comma 11, sostituire le parole:* «600 milioni» *con le seguenti:* «605 milioni».

58.8 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 2, sostituire le parole* «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20» con le seguenti «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.10.30, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00.».

2. *Al comma 11, sostituire le parole:* «nel limite di 600 milioni di euro» *con le seguenti* «nel limite di 680 milioni di euro».

58.8

COMINCINI, CONZATTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire la parole:* «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20» *con le seguenti:* «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00»;

b) *al comma 11, sostituire la parole:* «nel limite di 600 milioni di euro» *con le seguenti:* «nel limite di 680 milioni di euro».

58.9

TARICCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20,» *con le seguenti:* «con codice ATECO prevalente 55.20.52, 56.10.11, 56.10.12, 56.29.10, 56.29.20»;

b) *dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-*bis*. All'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2*. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica mantenga i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, sulla base di linee guida comuni, le Regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto alle attività agricole le quali devono restare essenziali all'esercizio della stessa attività agrituristica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

11-*ter*. Al fine di far fronte alle difficoltà di mercato delle produzioni lattiero casearie conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle cooperative agricole della filiera lattiero casearia che nel periodo compreso tra il 1º marzo ed il 30 maggio del corrente anno hanno incrementato il ritiro di latte di almeno il 5 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019, è concesso un contributo proporzione all'incremento in volume del latte ritirato nel periodo di riferimento.

11-*quater*. Il contributo di cui al comma 11-*ter* è concesso a condizione che le aziende conferenti e lo stesso latte conferito siano trattate con le medesime condizioni di tutti gli altri conferenti e di tutto l'altro prodotto conferito nel medesimo periodo.

11-*quinquies*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e

le modalità di attuazione del comma 11-*ter* nonché la revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 11-*quater*.

11-*sexies*. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della pesca, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione del medesimo articolo 25.2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

11-*septies*. Al fine di fornire un aiuto concreto alle imprese ed alle famiglie colpite da sinistri in mare nel corso di attività di pesca, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Il suddetto aiuto è attribuito secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro 30 dall'entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

11-*octies*. All'articolo 1, comma, 3, della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: "pescicoltura", sopprimere la seguente: "ecc";

b) dopo il punto, aggiungere i seguenti periodi: "I requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel periodo precedente sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.".

11-*novies*. Rimangono comunque validi i versamenti contributivi e le iscrizioni, con i relativi effetti ai fini previdenziali ed assistenziali, negli elenchi dei marittimi di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)* imbarcati su natanti di dimensioni inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda e che ricoprano il ruolo di armatore o proprietario-armatore imbarcato.

11-*decies*. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" aggiungere le seguenti: "e delle acque interne".

11-*undecies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 11-*ter* a 11-*septies*, pari a 29 milioni di curo per l'anno 2020, si provvede ai sensi del successivo articolo 114.».

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché misure in favore del settore agricolo, lattiero-caseario e della pesca)».

58.10

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20,» *con le seguenti:* «con codice ATECO prevalente 55.20.52, 56.10.11, 56.10.12, 56.29.10, 56.29.20»;

b) *al comma 11, sostituire le parole:* «600 milioni» *con le seguenti:* «620 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

58.11

ABATE, PUGLIA, L'ABBATE, TRENTACOSTE, NATURALE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20,» *con le seguenti:* «con codice ATECO prevalente 55.20.52, 56.10.11, 56.10.12, 56.29.10, 56.29.20».

58.12

La Pietra, Calandrini

Al comma 2, sostituire le parole: «con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20,» *con le seguenti:* «con codice ATECO prevalente 55.20.52, 5610.11, 56.10.12, 56.29.10, 56.29.20».

58.13

Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, De Vecchis, Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani

Al comma 2, sostituire le parole: «56. 10.11, 56.29.10 e 56.29.20» *con le seguenti:* «55.10, 55.20, 56.10.11, 56.10.12, 56.29.10, 56.29.20».

58.14

Conzatti, Comincini

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11,» *aggiungere le seguenti:* «56.21.00 e 56.10.30».

58.15

Accoto, Dell'Olio, Naturale, Puglia, L'Abbate, Mininno, Giannuzzi, Lannutti, Presutto, Pacifico, Angrisani, La Mura, Croatti, Donno, Mollame, Gallicchio, Maiorino

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11,» *inserire le seguenti:* «56.21.00,».

58.16

Fantetti

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «codice ATECO prevalente 56 10.11,» *aggiungere le seguenti:* «56.21.00,».

58.17

CALANDRINI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11,» *aggiungere le seguenti:* «56.21,00,».

58.18

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «56.29.10 e 56.29.20» *con le seguenti:* «56.29.10, 56.29.20, 55.10 e 55.20»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto anche alle imprese turistico-ricettive che svolgono attività di ristorazione.».

58.19

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 2, le parole: «56.29.10 e 56.29.20» *sono sostituite dalle seguenti:* «56.29.10, 56.29.20, 55.10 e 55.20».

58.20

MARINO, CONZATTI, COMINCINI

Al comma 2, sostituire le parole: «56.29.10 e 56.29.20» *con le seguenti:* «56.29.10, 56.29.20, 55.10 e 55.20».

58.21

CALANDRINI

Al comma 2, le parole: «56.29.10 e 56.29.20» *sono sostituite dalle seguenti:* «56.29.10, 56.29.20, 55.10 e 55.20».

58.22

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, BATTISTONI, TOFFANIN, DE POLI, RIZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «56.29.10 e 56.29.20» *con le seguenti:* «56.29.10, 56.29.20, 55.10 e 55.20».

58.23

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la parola:* «56.29.20» *aggiungere le seguenti:* «nonché ATECO 56.10.12, anche ove non prevalente»;

b) *al comma 11, sostituire le parole:* «600 milioni» *con le seguenti:* «620 milioni».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «230 milioni».

58.24

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la parola:* «56.29.20» *aggiungere le seguenti:* «nonché ATECO 56.10.12, anche ove non prevalente»;

b) *al comma 11, sostituire le parole:* «600 milioni» *con le seguenti:* «620 milioni».

Conseguentemente all'articolo 114, contino 4, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «230 milioni».

58.25

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 2, sostituire le parole: «per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio» *con le seguenti:* «per l'acquisto di prodotti realizzati e provenienti da aziende agricole, ovvero di filiere agri-

cole e alimentari, anche DOP e IGP, che valorizzano la materia prima del territorio di riferimento».

58.26

GASPARRI

Al comma 2, sostituire le parole: «per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio» *con le seguenti:* «per l'acquisto di prodotti realizzati e provenienti da aziende agricole, ovvero di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, che valorizzano la materia prima del territorio di riferimento».

58.27

PESCO, NATURALE, PUGLIA, L'ABBATE, ACCOTO, GALLICCHIO

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

58.28

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto anche alle imprese turistico-ricettive che svolgono attività di ristorazione.».

58.29

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, BATTISTONI, TOFFANIN, DE POLI, RIZZOTTI

Dopo il colma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto anche alle imprese turistico-ricettive che svolgono attività di ristorazione.».

58.30

CALANDRINI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto anche alle imprese turistico-ricettive che svolgono attività di ristorazione.».

58.31

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Sostituire i commi 7 e 8, con i seguenti:

«7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua verifiche a campione sui beneficiari nelle modalità da determinarsi con il decreto di cui al comma 10, e comunica, ai fini dell'eventuale recupero, gli esiti di tale verifica all'Ufficio che ha erogato i contributi.

8. Salvo che il caso costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre al recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'ammontare di cui al secondo comma dell'articolo 316-*ter* del codice penale è elevato a 20.000, euro. Non si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. All'irrogazione della sanzione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione con crediti, entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di notifica dell'atto di intimazione alla restituzione del contributo erogato, emesso dall'Ufficio che ha erogato il medesimo, e dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati si procede all'emissione dei moli di riscossione coattiva«. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

8-*bis*. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudizia-

ria, nel settore agroalimentare, a decorrere dall'anno 2021 l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari è autorizzato a destinare fino al quaranta per cento del gettito dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-*ter*, decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.231, dell'articolo 83, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8-*ter*. All'articolo 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "un numero massimo di 57", sono soppresse».

58.32

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, a decorrere dall'anno 2021 l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari è autorizzato a destinare fino al quaranta per cento del gettito dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-*ter*, decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.231, dell'articolo 83, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8-*ter*. All'articolo 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "un numero massimo di 57", sono soppresse».

58.33

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. Nell'ambito della strategia "dal produttore al consumatore", elemento centrale del *Green Deal* europeo, al fine della diffusione e incentivazione di un sistema alimentare sostenibile, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali affida al medesimo concessionario individuato ai sensi del comma 6 lo sviluppo e la gestione mediante interfaccia elettronica di un mercato virtuale *(marketplace)* del sistema agroalimentare volto a facilitare le vendite a distanza di beni agroalimentari all'interno del territorio nazionale, usufruendo della rete logistica nella disponibilità del concessionario per l'invio dei beni nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari. Gli operatori della filiera agroalimentare rivolgono, attraverso il mercato elettronico agroalimentare sostenibile (MEAS), la propria offerta alle imprese del canale ho.re.ca.; i beni agroalimentari commercializzati devono rispettare i requisiti di qualità, le denominazioni, le etichettature e le certificazioni previsti dalla normativa europea e nazionale e le norme igienico-sanitarie e sulla contraffazione vigenti. Al fine di promuovere la trasparenza dei prodotti alimentari posti in vendita, il *marketplace* mette, comunque, a disposizione un sistema di tracciatura registrata in *blockchain* dei passaggi rilevanti della filiera alimentare. Al fine di facilitare attraverso il MEAS il recupero delle eccedenze con destinazione al sostegno delle persone in difficoltà è istituita un'apposita sezione attraverso cui avvengono le cessioni gratuite ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166; una ulteriore sezione è dedicata all'informativa sul sistema alimentare sostenibile e destinata ai consumatori finali. Entrambe le sezioni sono curate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il gestore della piattaforma non sono responsabili di eventuali violazioni accertate nell'ambito di controlli delle Autorità competenti sui prodotti commercializzati o sui produttori e fornitori delle stesse. Il rapporto contrattuale è diretto tra compratore e singolo venditore con conseguente accollo di ogni responsabilità esclusivamente a carico di quest'ultimo; si applicano, tra l'altro, le disposizioni del decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 sui contratti a distanza e del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. Il MEAS mette a disposizione un'apposita sezione per i reclami e segnalazioni degli utenti. Il MEAS partecipa indirettamente alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali i produttori potranno mettere in vendita i beni e gestisce direttamente l'offerta dei produttori attraverso la catalogazione dei prodotti nonché i pagamenti effettuati dagli acquirenti e la relativa riscossione in relazione alla vendita dei beni. Attraverso il MEAS le pubbliche amministrazioni centrali e locali possono mettere a disposizione dei produttori del settore agroalimentare i benefici economici per essi previsti da disposizioni statali, regionali o di enti locali erogati attraverso lo stesso

MEAS. È previsto un periodo di sperimentazione per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati le caratteristiche tecniche del MEAS e delle diverse sezioni, i criteri per l'accreditamento e l'accesso al MEAS da parte dei venditori nonché i relativi obblighi, le attività che il concessionario deve assicurare, i criteri e le modalità di supervisione e misurazione, da parte delle Istituzioni, sul funzionamento dell'attività di compravendita posta in essere attraverso il MEAS, i contributi da versare al concessionario a carico dei venditori per ciascuna transazione e per la pubblicizzazione dei propri beni agroalimentari nonché i criteri di attribuzione degli stessi al concessionario; i contributi da versare al concessionario per l'attuazione del sistema di tracciatura registrata in *blockchain*; i criteri e le modalità per l'accreditamento dei benefici economici messi a disposizione in favore dei produttori del settore agroalimentare; è altresì determinato lo sviluppo territoriale dell'attività nel periodo di sperimentazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, 18 milioni di euro annui per l'anno 2021 e 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente provvedimento».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, «e disposizioni in materia di mercato elettronico agroalimentare sostenibile».

58.34

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 133 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n.77/2020, la lettera *a)* è sostituita come segue:

"*a)* i commi da 634 a 652 sono abrogati"».

58.35

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 133 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77, la lettera *b)* è sostituita come segue:

"*b)* i commi da 661 a 676 sono abrogati"».

58.36

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. All'articolo 43, comma 4, lettera *d)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 le parole: "dall'Autorità competente", sono sostituite dalle seguenti: "dal MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati"».

58.37

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, sopprimere la lettera *e)*».

58.38

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

«12. Al comma 1 dell'articolo 133 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sostituire la lettera *a)* con la seguente:

"*a)* i commi da 634 a 652 sono abrogati"».

58.39

La Pietra, Calandrini

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

«12. Al comma 1 dell'articolo 133 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sostituire la lettera *b)* con la seguente:

"*b)* i commi da 661 a 676 sono abrogati"».

58.40

La Pietra, Calandrini

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

«12. All'articolo 43, comma 4, lettera *d)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 le parole: "dall'Autorità competente", sono sostituite dalle seguenti: "dal MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati"».

58.41

La Pietra, Calandrini

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

«12. Al comma 4, dell'articolo 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sopprimere la lettera *e)*».

58.0.1

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

(Ammodernamento fabbricati rurali destinati ad agriturismo)

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b*-bis*)* dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-*bis*, del decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge

del 26 febbraio 1994 n. 133, destinati all'esercizio delle attività agrituristiche, preservando per gli immobili rurali che presentano carattere storico o elementi di testimonianza dell'economia rurale tradizionale o comunque, realizzati prima del 1940, i caratteri tipologici e morfologici nonché gli elementi tradizionali e le caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 20 milioni per l'anno 2020 ed in 100 milioni animi per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto.».

58.0.2

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Disposizioni in materia di agriturismo)

1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" sono aggiunte le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2".

2. All'articolo 1, comma 659, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo"».

58.0.3

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Disposizioni in materia di agriturismo)

1. All'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2*. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica mantenga i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le Regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto alle attività agricole le quali devono restare essenziali all'esercizio della stessa attività agrituristica.".

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

58.0.4

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta)

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del *virus* COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è concesso per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, ed è

pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma 1 nonché la revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al precedente comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi del successivo articolo 114, comma 4.».

58.0.5

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta)

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del *virus* COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è concesso per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma 1 nonché la revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al precedente comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi del successivo articolo 114.».

58.0.6

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta)

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del *virus* COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è concesso per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni, beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma 1 nonché la revoca del contributo ove non

sia rispettata la condizione di cui al precedente comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi del successivo articolo 114.».

58.0.7

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta)

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del *virus* COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è concesso per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma 1 nonché la revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al precedente comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi del successivo articolo 114.».

58.0.8

ABATE, PUGLIA, TRENTACOSTE, NATURALE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma)

1. Al fine di sostenere interventi di promozione della commercializzazione dei prodotti di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, di stimolare la ripresa ed il rilancio del relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria iniziale di io milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione del fondo di cui al comma i, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

58.0.9

GASPARRI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Sostegno all'organizzazione di eventi promozionali presso le aziende agricole)

1. Al fine di fronteggiare le ricadute della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema agricolo e sul suo rapporto con il turismo rurale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, e forestali è istituito il Fondo nazionale per rilanciare, attraverso eventi promozionali ed informativi, le produzioni agroalimentari, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate alle spese sostenute dalle imprese agricole, organizzate in forma singola o associata, per la progettazione e l'organizzazione di eventi ed incontri promozionali ed informativi, anche di piccola entità, rivolti a turisti ed aventi ad oggetto le produzioni agricole aziendali.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 114, quarto comma sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» *e* «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «255 milioni di euro per l'anno 2020» *e* «55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

58.0.10

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)

1. AI fine di fornire un aiuto concreto alle imprese ed alle famiglie colpite da sinistri in mare nel corso di attività di pesca, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il suddetto aiuto è attribuito secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro 30 dall'entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

58.0.11

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)

1. Al fine di fornire un aiuto concreto alle imprese ed alle famiglie colpite da sinistri in mare nel corso di attività di pesca, la dotazione finan-

ziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il suddetto aiuto è attribuito secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro 30 dall'entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

58.0.12

BATTISTONI, BERARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)

1. Al fine di fornire un aiuto concreto alle imprese ed alle famiglie colpite da sinistri in mare nel corso di attività di pesca, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il suddetto aiuto è attribuito secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro 30 dall'entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

58.0.13

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)

1. Al fine di fornire un aiuto concreto alle imprese ed alle famiglie colpite da sinistri in mare nel corso di attività di pesca, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il suddetto aiuto è attribuito secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro 30 dall'entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4 del presente decreto».

58.0.14

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Contributi per il settore della pesca)

1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della pesca, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione del medesimo articolo 25.

2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

4. Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "240 milioni di euro per l'anno 2020"».

58.0.15

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Contributi per il settore della pesca)

1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della pesca, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione del medesimo articolo 25.

2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

58.0.16

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Contributi per il settore della pesca)

1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della pesca, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione del medesimo articolo 25.

2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

58.0.17

BATTISTONI, BERARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Contributi per il settore della pesca)

1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei set-

tori della pesca, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione del medesimo articolo 25.

2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

58.0.18

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Credito di imposta per piani di comunicazione del prodotto ittico nazionale)

1. Al fine di rilanciare il consumo di prodotti ittici nazionali e di valorizzare le produzioni anche attraverso lo sviluppo di nuove dinamiche di distribuzione e commercializzazione ed il rafforzamento e la modernizzazione del sistema, agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2020, nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato nella pesca, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo per attività di promozione nei confronti del consumatore finale nonché per iniziative volte allo sviluppo di nuove dinamiche di mercato e di commercializzazione, anche attraverso accordi promossi dalle organizzazioni di rappresentanza dei pescatori e degli esercizi commerciali.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per la fruizione del credito di imposta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

58.0.19

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Credito di imposta per piani di comunicazione del prodotto ittico nazionale)

1. Al fine di rilanciare il consumo di prodotti ittici nazionali e di valorizzare le produzioni anche attraverso lo sviluppo di nuove dinamiche di distribuzione e commercializzazione ed il rafforzamento e la modernizzazione del sistema, agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2020, nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato nella pesca, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo per attività di promozione nei confronti del consumatore finale nonché per iniziative volte allo sviluppo di nuove dinamiche di mercato e di commercializzazione, anche attraverso accordi promossi dalle organizzazioni di rappresentanza dei pescatori e degli esercizi commerciali.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per la fruizione del credito di imposta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

58.0.20

BATTISTONI, BERARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Credito di imposta per piani di comunicazione del prodotto ittico nazionale)

1. Al fine di rilanciare il consumo di prodotti ittici nazionali e di valorizzare le produzioni anche attraverso lo sviluppo di nuove dinamiche di distribuzione e commercializzazione ed il rafforzamento e la modernizzazione del sistema, agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2020, nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato nella pesca, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo per attività di promozione nei confronti del consumatore finale nonché per iniziative volte allo sviluppo di nuove dinamiche di mercato e di commercializzazione, anche attraverso accordi promossi dalle organizzazioni di rappresentanza dei pescatori e degli esercizi commerciali.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per la fruizione del credito di imposta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

58.0.21

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Credito di imposta per piani di comunicazione del prodotto ittico nazionale)

1. Al fine di rilanciare il consumo di prodotti ittici nazionali e di valorizzare le produzioni anche attraverso lo sviluppo di nuove dinamiche di distribuzione e commercializzazione ed il rafforzamento e la modernizzazione del sistema, agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto

legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2020, nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato nella pesca, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo per attività di promozione nei confronti del consumatore finale nonché per iniziative volte allo sviluppo di nuove dinamiche di mercato e di commercializzazione, anche attraverso accordi promossi dalle organizzazioni di rappresentanza dei pescatori e degli esercizi commerciali.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per la fruizione del credito di imposta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

58.0.22

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Rifinanziamento Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di consentire la piena realizzazione degli interventi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020, n. 40, è stanziata la somma ulteriore di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4 del presente decreto.».

58.0.23

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Rifinanziamento Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di consentire la piena realizzazione degli interventi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020, n. 40, è stanziata la somma ulteriore di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

58.0.24

BATTISTONI, BERARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Rifinanziamento Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di consentire la piena realizzazione degli interventi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020, n. 40, è stanziata la somma ulteriore di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

58.0.25

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1º gennaio 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, ed invia una relazione mensile al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 140712013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro dall'anno 2021 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

58.0.26

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1º gennaio 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 140712013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

58.0.27

GASPARRI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1º gennaio 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 140712013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.».

Conseguentemente, all'articolo 114, quarto comma sostituire le parole: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

58.0.28

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali)

1. Le autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i centottanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

2. All'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le installazioni relative alle attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del presente decreto le tariffe relative alle attività istruttorie e di controllo di cui al Titolo III-*bis* della Parte Seconda sono ridotte fino al 50 per cento"».

58.0.29

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Fondo per le imprese dei settori pelletteria, calzaturiero e abbigliamento)

1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese dei settori pelletteria, calzaturiero e abbigliamento, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato al riconoscimento di un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, per l'acquisto di prodotti realizzati in Italia, individuati secondo i criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e tenuto conto di quanto previsto a livello europeo dalla normativa in materia di origine delle merci.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del predetto credito d'imposta, assicurando il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante le economie derivanti dall'applicazione di cui all'articolo 114, comma 5, lettera *d*-bis*)*. Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d*-bis*)*, non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.

5. All'espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«*d*-bis*)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 81) acqua, acque minerali è soppresso.».

58.0.30

PARAGONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

(Fondo per le imprese dei settori pelletteria, calzaturiero e abbigliamento)

1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese dei settori pelletteria, calzaturiero e abbigliamento, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato al riconoscimento di un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, per l'acquisto di prodotti realizzati in Italia, individuati secondo i criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e tenuto conto di quanto previsto a livello europeo dalla normativa in materia di origine delle merci.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del predetto credito d'imposta, assicurando il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. All'espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

58.0.31

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Fondo per le imprese dei settori pelletteria, calzaturiero e abbigliamento)

1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese dei settori pelletteria, calzaturiero e abbigliamento, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato al riconoscimento di un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, per l'acquisto di prodotti realizzati in Italia, individuati secondo i criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e tenuto conto di quanto previsto a livello europeo dalla normativa in materia di origine delle merci.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del predetto credito d'imposta, assicurando il rispetto del limite di spesa.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 250 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto;

b) quanto a 350 milioni per l'anno mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

58.0.32

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Adempimenti amministrativi nel settore della zootecnia)

1. La declaratoria dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è considerata caso di forza maggiore e circostanza eccezionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione ai procedimenti afferenti ai pagamenti diretti ai detentori di animali e non trovano applicazione nei confronti dei predetti soggetti le riduzioni e le sanzioni previste dalla normativa statale e dell'Unione europea nei seguenti casi:

a) le notifiche da registrare in Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica, anche relativamente ad informazioni i cui termini per la registrazione non erano scaduti al 31 gennaio 2020, siano effettuate tardivamente e comunque entro la vigenza del periodo emergenziale, fermo restando l'obbligo di identificazione e di registrazione degli animali prima delle movimentazioni in uscita dall'azienda;

b) il mancato o tardivo censimento dei capi nella richiamata Banca dati sempreché esso avvenga entro il periodo di vigenza dello stato di emergenza.».

58.0.33

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

(Esenzione bollo avvio esercizio agricoltura biologica)

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

Art. 58-*bis.*

(Misure di semplificazione per l'agricoltura biologica)

1. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, limitatamente all'attività di produzione agricola, è esente dall'obbligo di bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B) allegata all'articolo 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Gli adempimenti per il Piano annuale di produzione, di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) n. 889/2008, sono soddisfatti dalla compilazione del Piano colturale aziendale o Piano di coltivazione, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «249 milioni» *e le parole:* «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

58.0.34

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

(Misure per favorire l'accesso delle imprese agricole ai servizi digitali)

1. Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete nonché di sostenere l'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi di vendita nelle aree rurali, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo

2135 del codice civile, iscritti nella previdenza agricola e le cui aziende siano ubicate in zone montane e zone agricole svantaggiate, individuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, è concesso per dodici mesi dall'entrata in vigore del presente articolo un contributo per le spese necessarie all'attivazione di soluzioni *e-commerce*, sviluppate ed erogate da soggetti con sede legale e operativa nel territorio dello Stato italiano che abbiano esperienza nella fornitura di soluzioni di elaborazione ed applicazione di servizi tecnologici nel settore agroalimentare.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1 sono ammissibili le spese documentate, sostenute dal 1º novembre 2020 al 31 ottobre 2021, relative all'attivazione di servizi tecnologici atti a realizzare e attivare soluzioni *e-commerce* integrate con piattaforme digitali dedicate e funzionali a garantire l'attivazione e l'accelerazione delle vendite *on-line* e *off-line*.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 50 per cento dell'importo delle spese sostenute per un massimo di 500 euro per ciascun beneficiario, entro il limite massimo complessivo di spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 75 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e le procedure per l'erogazione dei contributi, nel limite di spesa di cui al comma 5.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 75 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

58.0.35

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Misure per la competitività delle imprese agricole ed agromeccaniche e per la semplificazione di adempimenti)

1. Al fine di contenere il divario di competitività tra le imprese agricole italiane e le imprese agricole degli altri Paesi dell'Unione europea in ordine agli adempimenti funzionali all'impiego in lavori agricoli dei prodotti petroliferi ad accisa agevolata, all'articolo 5, comma 2, del decreto-

legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 ed alle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera *a)* e *c)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dalla comunicazione e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25».

58.0.36

TRENTACOSTE, PUGLIA, LEONE, DONNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Fondo per la frutta in guscio)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo competitivo del comparto, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore della frutta in guscio è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la frutta in guscio, con una dotazione finanziaria iniziale di 500.000 euro per l'anno 2020, 650.00 euro per l'anno 2021 e 850.000 euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 6o giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti gli aggiornamenti dei piani di cui al comma i e la ripartizione delle risorse finanziarie per l'esecuzione delle azioni previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" e del regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma i, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, 650.00 euro per l'anno 2021 e 850.000 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

58.0.37

AUDDINO, PUGLIA, NOCERINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(IVA per la filiera della ristorazione)

1. In via transitoria, al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione, per le imprese con codice ATECO del gruppo 56 "RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE" fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto si applica in misura pari al 20 per cento e l'aliquota ridotta in misura all'otto per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari 2 milioni di euro per l'anno 2020 e i milione di euro per l'ano 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

58.0.38

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Esenzione degli operatori della distribuzione dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: "al consumatore finale" sono soppresse."».

58.0.39

PUGLIA, NATURALE, GALLICCHIO, PRESUTTO, L'ABBATE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Disposizioni per la filiera brassicola)

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498 è abrogato.».

58.0.40

NATURALE, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Misure urgenti in materia di agricoltura)

1. La garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere altresì rilasciata, ferme restando le specifiche condizioni previste dalla vigente normativa dello strumento, in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimenti riferite a soggetti attivi nei settori agricolo e forestale e della pesca e acquacoltura, in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 702/ 2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e dal regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014. Il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *a)* della legge 27 dicembre 2013, n. 147, adotta le modifiche e integrazioni alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo di garanzia necessarie ai fini della istituzione dei regimi di aiuto a valere sui regolamenti di esenzione di cui al presente comma. Le disposizioni operative così integrate sono approvate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 9.

2. Al fine di favorire l'emersione di prestazioni non denunciate, per ogni operaio agricolo assunto a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro annue, è riconosciuto, per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 182, lo sgravio totale dei contributi previdenziali. Alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul red-

dito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di applicazione del comma 2.

4. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2022 e limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento ricorrendo ad un servizio di intermediazione bancaria da attivarsi presso uno o più istituti bancari, di seguito denominati Istituti, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della Comunicazione della Commissione, "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 1/01)", attraverso un dirigente delegato. I rapporti tra il Ministero e gli Istituti sono regolati mediate atto convenzionale i cui costi sono a carico delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente. Anche al fine di escludere l'eventuale insorgenza di interessi passivi a carico del bilancio dello Stato, l'Istituto procede all'emissione dei bonifici spettanti ai beneficiari individuati dal Ministero e nei limiti delle risorse finanziarie anticipatamente dallo stesso trasferite a valere sulle disponibilità di cassa, a legislazione vigente, relative ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo

economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*.".

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

58.0.41

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in Italy*)*

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti *Made in Italy*, è istituito l'accordo integrato di filiera.

1-*ter*. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.

1-*quater*. L'accordo di cui al comma 1-*bis* è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.

1-*quinquies*. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.";

b) al comma 2 le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "di cui ai commi da 1 a 1-*quinquies*"».

58.0.42

ABATE, NATURALE, PUGLIA, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di apicoltura)

1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo t, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e norme di attuazione, provvedono alle finalità della presente legge";

b) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: "fioritura" sono inserite le seguenti: "o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero";

d) all'articolo 7, comma 2, la lettera *a)* è abrogata.

2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "all'aperto" sono inserite le seguenti: "o destinate alla produzione primaria".

3. All'articolo 18-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313.".

4. All'articolo 34 della legge 28 luglio 2016 n. 154 il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui al punto 6.1 dell'allegato, recante il Manuale operativo per la gestione della anagrafe apistica nazionale, al decreto ministeriale 11 agosto 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 2014, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9 e io dell'allegato recante il

Manuale operativo di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 30o curo.

5. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni particolari per il vino e l'idromele";

b) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. I commi 1 e 1-*bis* si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero".

6. All'articolo 6, comma i della legge 24 dicembre 2004, n. 313, le parole: "entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno." sono sostituite con: "ogni anno nel periodo compreso tra il 1º novembre ed il 31 dicembre".

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella allegata al decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2015, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

58.0.43

MANTERO, MOLLAME, TRENTACOSTE, ANASTASI, PUGLIA, PAVANELLI, MORONESE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

"*g*-bis*)* coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati, e di oli il cui conte-

nuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento.";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera *b)* del comma 2 è consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.".

b) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.";

2) al comma 3, le parole: "in pieno campo" sono soppresse;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo o,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto.";

4) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-*bis*. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 199o, n. 309.";

c) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento";

d) All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati, e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) alla quantità di THC contenuto;

b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

1-*ter*. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2020, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma1-*bis*"».

58.0.44

AGOSTINELLI, NATURALE, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20)

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - *(Sospensione e revoca dell'autorizzazione) - 1*. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa in caso di:

a) perdita dei requisiti di imparzialità, indipendenza e competenza del personale, nonché di efficacia del sistema di controllo adottato;

b) gravi e ripetute carenze nello svolgimento delle attività di controllo e di certificazione, nonché nello svolgimento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione;

c) mancato rispetto delle procedure di controllo e di certificazione;

d) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo;

e) adozione di comportamenti ostativi allo svolgimento dei compiti dell'autorità competente;

f) inadempimento sistematico delle prescrizioni impartite dall'autorità competente.

2. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, l'organismo di controllo deve dimostrare di aver adottato i correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, non può acquisire nuovi operatori e, sotto la supervisione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate.

3. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in caso di:

a) revoca del certificato di accreditamento;

b) emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione;

c) mancata adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti al termine del periodo di sospensione.

4. La revoca può riguardare anche una singola attività di controllo autorizzata, tra quelle indicate all'articolo 4, comma i, del presente decreto, e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento. Entro lo stesso termine, gli operatori dell'organismo di controllo a cui è stata revocata l'autorizzazione provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo presente nell'elenco di cui all'articolo 5."».

58.0.45

MOLLAME, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 in materia di controlli sull'agricoltura biologica)

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 2, la lettera *d)* è abrogata;

b) all'Allegato 2, lettera *c)*, al numero 8, lettera *b)* le parole: "I pronunciamenti hanno natura di lodo arbitrale, come da specifica clausola compromissoria sottoscritta nel contratto di assoggettamento al controllo, ai sensi del titolo VIII del libro quarto del Codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: "Le decisioni adottate dall'organo collegiale hanno natura vincolante per la parte ricorrente e per la parte resistente."».

58.0.46

BERGESIO, BRIZIARELLI, TESTOR, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1, commi da 634 a 658, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 658 sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 141 milioni per l'anno 2020, 521 milioni per l'anno 2021, 462 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 521 milioni per l'anno 2021, 462 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente

riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

58.0.47

BERGESIO, BRIZIARELLI, TESTOR, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

(Modifiche all'articolo 1, commi da 661 a 676, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 661 a 676 sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 59 milioni di euro per il 2020, 351 milioni di euro per il 2021, 351 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede:

a) quanto a 59 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 351 milioni per l'anno 2021, 351 milioni per l'anno 2022 e 275,3 milioni a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

58.0.48

TARICCO, FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

(Promozione del digestato nell'economia circolare)

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 52, del decreto-legge

22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti";

b) dopo il comma 2-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*.1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica:

a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 65 per cento;

b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;

c) un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;

d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;

e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

2-*bis*.2. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di azoto efficiente da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per ogni singola coltura. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli.

2-*bis*.3. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale. Le analisi di cui al precedente periodo sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a seguito del perfezionamento della procedura di notifica della Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.

4. Al fine di favorire l'economia circolare della filiera agricola e semplificare i processi di gestione delle acque di vegetazione nonché delle sanse umide ottenute nei cicli di lavorazione dei frantoi oleari, all'articolo 1 della legge 11 novembre 1996, n. 574, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, è sempre consentito l'invio delle acque di vegetazione nonché delle sanse umide denocciolate con un tenore di umidità pari o superiore al 70 per cento, presso gli impianti di produzione di biogas e biometano facenti parte del ciclo produttivo di un'impresa agricola e realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile"».

58.0.49

NATURALE, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Misure urgenti in materia di agricoltura)

1. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2022 e limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento ricorrendo ad un servizio di intermediazione bancaria da attivarsi presso uno o più istituti bancari, di seguito denominati Istituti, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della Comunicazione della Commissione, "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 1/01)", attraverso un dirigente delegato. I rapporti tra il Ministero e gli Istituti sono regolati mediate atto convenzionale i cui costi sono a carico delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente. Anche al fine di escludere l'eventuale insorgenza di interessi passivi a carico del bilancio dello Stato, l'Istituto procede all'emissione dei bonifici spettanti ai beneficiari individuati dal Ministero e nei limiti delle risorse finanziarie anticipatamente dallo stesso trasferite a valere sulle disponibilità di cassa, a legislazione vigente, relative ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al

termine dell'esercizio finanziario. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

58.0.50

NATURALE, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

(Fondo per la filiera viticola)

1. Al fine di far fronte alla crisi nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del *virus* COVID-19 e di assicurare equilibrio nelle posizioni di forza nel mercato della filiera viticola, sostenendo la trasparenza delle pratiche commerciali e la corretta determinazione dei prezzi dell'acquisto di uva da parte delle imprese trasformatrici, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per il sostegno alle imprese viticole, con una dotazione finanziaria iniziale di i milione euro per il 2020.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 6o giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione del fondo di cui al comma nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di stato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma i, pari a i milione di euro per il 2020, si provvede mediante il trasferimento dalle risorse di cui all'articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rimanenti dal mancato raggiungimento dai limiti di spesa, nonché dal trasferimento delle risorse, rimanenti dal mancato raggiungimento dai limiti di spesa, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6705 del 23 giugno 2020 recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 aprile 2020 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 2019/2020 e rimodulazione del PNS relativa all'annualità 2020.».

58.0.51

NATURALE, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Disposizioni in materia di distillazione volontaria dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica)

1. All'articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Nel caso in cui le richieste di contributo alla misura consistente nella riduzione volontaria della produzione di uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica non superino le risorse finanziarie di cui al comma i, al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo dovuta alla diffusione del *virus* COVID-19, è attivata la distillazione volontaria dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica ottenuti fino alla campagna vitivinicola 2019/2020 e detenuti alla data del 31 luglio 2020, come da dichiarazione di giacenza presentata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) entro il io settembre 2020. L'alcol derivante dalla distillazione è utilizzato esclusivamente per uso industriale, compresi i fini farmaceutici e per la produzione di disinfettanti o energetici.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le procedure e le modalità di attuazione di quanto disposto al comma 1-*bis*."».

58.0.52

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Misure a favore del rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.".

2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante "Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma", alla lettera *a)*, dopo il punto ii., aggiungere il seguente:

"iii. prodotto pulito e pronto per il consumo', o prodotto pulito e pronto da cuocere', per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77."».

58.0.53

Comincini, Conzatti, Magorno

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Disposizioni in materia di diffida e di semplificazione nel settore agricolo)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"*3*. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a quaranta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni".

2. All'articolo 38 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, i commi 7 e 7-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"*7*. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell'IGP per le partite medesime fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea.

7-*bis*. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera *c)*, al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea."».

58.0.54

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Disposizioni in materia di diffida nel settore agricolo)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"*3*. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a quaranta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni.".

58.0.55

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Disposizioni in materia di semplificazione nel settore agricolo)

1. All'articolo 38 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, 1 commi 7 e 7-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell'IGP per le partite medesime fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamita naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli spe-

cifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea.

7-*bis*. In caso di dichiarazione di calamita naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera *c)*, al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea"».

58.0.56

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 58-*bis*.

(Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola).

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

58.0.57

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Misure a favore dell'imprenditoria femminile)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura la dotazione finanziaria del fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 10 milioni di euro per l'armo 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

58.0.58

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Misure a favore delle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020)

1. All'articolo 222-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

58.0.59 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

(Misure a favore del settore vinicolo)

1. All'articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Le eventuali economie derivanti dall'applicazione della misura di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica, in linea con la Comunicazione della Commissione UE "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le misure da attuare, le relative procedure attuative e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole".

2. Al fine di promuovere lo sviluppo della filiera del peperoncino piccante, alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella parte III, il numero 25) è sostituito con il seguente:

"25) spezie, esclusi i pimenti del genere «Capsicum» (v.d. ex 9.04 e da 09.05 a 09.10)";

b) nella parte II-bis*, dopo il numero 1*-quinquies*), è aggiunto il seguente*:

"1-*sexies)* pimenti del genere «Capsicum» (ex v.d. 9.04)".

3. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in centomila euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 114 comma 4.».

58.0.59

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Misure a favore del settore vinicolo)

1. All'articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Le eventuali economie derivanti dall'applicazione della misura di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica, in linea con la Comunicazione della Commissione UE Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19' del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le misure da attuare, le relative procedure attuative e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole"».

58.0.60 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Misure a favore delle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e dalle alluvioni occorse nel periodo dal 4 agosto al 6 agosto 2020)

1. All'articolo 222-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "10 milioni di euro" sono sostituite "17,5 milikoni di euro".

2. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle alluvioni verificatesi tra il 4 agosto e il 7 agosto 2020 che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di

cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le Regioni territorialmente competenti, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 2 entro il temine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

58.0.60

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Misure a favore delle imprese agricole danneggiate dalle alluvioni occorse nel periodo dal 4 agosto al 6 agosto 2020)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle alluvioni verificatesi tra il 4 agosto e il 7 agosto 2020 che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Le Regioni territorialmente competenti, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il temine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

58.0.61

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Sospensione delle accise su vino con marchio di tutela)

1. Il versamento delle accise di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, su vino IGT, IGP, DOC e DOCG è sospeso fino al 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

58.0.62

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Semplificazione in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n.157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-*bis* dell'articolo 12, dopo le parole: "subito dopo l'abbattimento" aggiungere "ed incarnierato";

b) al comma 2 dell'articolo 19-*bis*, le parole: "con atto amministrativo," sono soppresse;

c) al comma 1 dell'articolo 14, le parole: "subprovinciali" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiori alle dimensioni provinciali";

d) al comma 2 dell'articolo 7, aggiungere i seguenti commi:

"2-*bis*. Le regioni possono istituire con legge l'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica che svolge nell'ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.

2-*ter*. L'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica è sottoposto alla vigilanza del Presidente della Giunta regionale. Gli Istituti regionali collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.

2-*quater*. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del comma 2-*bis*, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.";

e) il comma 5 dell'articolo 12 è abrogato».

58.0.63

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); cornacchia grigia (Corvus corone comix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes), storno (Sturnus vulgaris), piccione (Columba livia forma domestica), tortora dal collare (Streptopelia decaocto);"».

58.0.64

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 gennaio: cinghiale (sus scrofa);"».

58.0.65

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Integrazione calendario venatorio)

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: "nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera *d)*"».

58.0.66

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Dopo l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, inserire il seguente:

"Art. 18-*bis.*

(Gestione degli ungulati)

1. La gestione del cinghiale (sus scrofa) capriolo (capriolus capriolus), cervo (cervus alaphus), daino (dama dama), camoscio (rupicapra rupicapra) e muflone (ovis aries) è finalizzata alla conservazione ed alla diffusione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente e con le attività antropiche.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi, degli orari, dell'arco temporale e del numero di giornate settimanali fruibili di cui al precedente articolo 18 adottando piani di abbattimento selettivo, distinti per sesso e per classi di età previo parere dell'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale o gli istituti riconosciuti a livello regionale.

3. La caccia agli ungulati, con l'eccezione del cinghiale (sus scrofa), è consentita esclusivamente in forma selettiva. TI prelievo selettivo è esercitato individualmente, alla cerca o all'aspetto, con arma a canna rigata di cui all'articolo 13, munita di ottica di mira. È vietato l'uso di cani. Il prelievo venatorio del cinghiale, oltre che in forma selettiva svolta da tutti gli abilitati, può essere effettuato in battuta, in braccata e con il metodo della girata o in forma singola, utilizzando anche armi a canna rigata prive di ottica di mira ed armi a canna liscia, di calibro non superiore al 12, caricate con munizioni a palla unica. L'attività di recupero dell'animale ferito è svolta da soggetti abilitati secondo disposizioni impartite dalle Regione e provincie autonome. É consentita con l'utilizzo di cani da traccia nonché con l'arma al seguito. Tale attività non costituisce attività venatoria e può essere esercitata anche nelle aree a divieto previa intesa con l'ente gestore.

4. La caccia di selezione agli ungulati è consentita ai soli soggetti abilitati previa partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinnanzi ad apposita commissione nominata dalla regione, in conformità con i programmi e le modalità indicate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

5.L'abilitazione conseguita ha validità su tutto il territorio nazionale.

6.Le abilitazioni in essere, rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma, hanno validità nazionale se conseguite secondo le modalità di cui al comma 4"».

58.0.67

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

"Le Regioni, per la tutela della biodiversità e delle attività umane, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica.

Il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico, non costituisce esercizio di attività venatoria e può essere effettuato sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le aree protette e le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria, ed è disposto ed organizzato dalle Regioni, dalle Province autonome o dagli enti gestori delle aree protette.

Il controllo, nel caso delle specie autoctone e di quelle in allegato 1 del decreto 19 gennaio 2015 del Ministero dell'Ambiente e delle Politiche Agricole, viene esercitato selettivamente, di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Qualora l'istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare catture, abbattimenti o entrambi. Nel caso delle specie alloctone (ad esclusione delle specie in allegato I del decreto 19 gennaio, 2015 del Ministero dell'ambiente e delle politiche agricole) il controllo è finalizzato all'eradicazione o al contenimento delle popolazioni con l'obiettivo della densità zero, sulla base di appositi provvedimenti regionali, sentito l'ISPRA.

Le attività di cattura e abbattimento devono essere attuate dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali o regionali, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi medesimi, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e delle guardie comunali, purché, in caso di abbattimento, muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Le Regioni, con proprio atto, potranno, altresì, attuare gli interventi di cui al comma 4 anche avvalendosi di operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi, individuando altresì il soggetto incaricato dell'attività di coordinamento."».

58.0.68

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Filiera della carne degli ungulati)

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (UE) n. 625/2017 e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma I sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.

3. Le carni degli ungulati abbattuti, che siano conferite ai Centri di lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo comma 7 e per un periodo di tempo comunque non inferiore ad un anno.

4. I Centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana", nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati abbattuti nello stesso ambito territoriale di caccia o in uno contiguo, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».

58.0.69

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

(Modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

1. All'articolo 65, comma 1 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "il sindaco", aggiungere le seguenti: "di comune con popolazione superiore a 5000 abitanti"».

58.0.70

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

(Modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

1. All'articolo 65, comma 1 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "il sindaco", aggiungere le seguenti: "di comune con popolazione superiore a 3000 abitanti"».

58.0.71

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Equiparazione tra imprenditore agromeccanico all'imprenditore agricolo)

1. L'imprenditore che esercita attività agromeccanica, come definita dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparato all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile».

58.0.72

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 3-*bis* inserire i seguenti:

"3-*ter*. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove si sono verificati danni particolarmente gravi, per le produzioni per le quali non sono state sottoscritte polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.

3-*quater*. Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di cui al comma 3-*ter* sono stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-*quinquies*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma 3-*ter*, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente"».

58.0.73

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)

1. All'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria.

5-*ter*. Le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di cui al precedente comma 5-*bis*, nonché i requisiti richiesti ai singoli operatori, sono disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano insieme al monitoraggio sanitario per la presenza della diffusione del *virus* della peste suina.

5-*quater*. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 5-*bis* devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti al fine di consentire i necessari controlli.

5-*quinquies*. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e abbattimento realizzati ai sensi del presente articolo non costituiscono esercizio venatorio.

5-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*ter* si provvede mediante utilizzo delle risorse, in misura non inferiore a 2 milioni di euro, derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa"».

58.0.74

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Tassazione agro energie – biogas e biomasse)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito annualmente dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno di competenza.

2. La presente disposizione ha carattere interpretativo, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi indicati dal GSE».

58.0.75

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Energia da fonti rinnovabili – Estensione incentivi degli impianti a biomasse ad agricoltori non IAP e non CD)

1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento maggiormente efficienti e la sostituzione degli impianti esistenti con impianti a biomasse, nella definizione di azienda agricola sono comprese anche le imprese agricole gestite dall'imprenditore cui all'articolo 2135 del codice civile».

58.0.76

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Semplificazioni in materia di prevenzione incendi nelle aziende agricole)

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuate misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti al rischio di incendio nelle aziende agricole e le relative misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze, per le attività agricole classificate a rischio medio e basso ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998"».

58.0.77

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Abolizione del numero minimo per la costituzione delle classi per le scuole dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, alla fine del comma 4, sopprimere le parole: "e comunque non inferiore a 10 alunni";

b) all'articolo 11, al comma 3, sopprimere le parole: "e comunque non al di sotto di 10";

c) all'articolo 16, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"7. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con numero di alunni inferiore ai valori previsti dai precedenti commi, negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di II grado e nelle sezioni staccate, funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche dotate di minoranze linguistiche.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

58.0.78

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Semplificazioni i per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.".

2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante "Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma" alla lettera *a)*, dopo il punto ii., aggiungere il seguente:

"iii. 'prodotto pulito e pronto per il consumo', o 'prodotto pulito e pronto da cuocere', per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77."».

58.0.79

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, dopo il comma 3-*quater*, è aggiunto il seguente:

"3-*quinquies*. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano";

b) all'articolo 12-*ter* il comma 1 è abrogato.».

58.0.80

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Riduzione onere gestione rifiuti da pannelli fotovoltaici)

1. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."».

58.0.81

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Semplificazioni in materia di accesso al Fondo di garanzia per le PMI)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *d)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: "35.000,00" sono sostituite con le seguenti: "50.000,00"».

58.0.82

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Biometano per uso trasporti - decreto ministeriale 2 marzo 2018)

1. Al decreto 2 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 10, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028" e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementata a 2,5 miliardi di *standard* metri cubi all'anno;

b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

c) all'articolo 8 comma 2, aggiungere il seguente periodo: "In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati";

d) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

"5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle bio-

masse di cui all'allegato 3 parte A del decreto ministeriale 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica.

Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente decreto";

e) all'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal decreto ministeriale 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi".

2. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché:

a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;

b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;

c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano" sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore».

58.0.83

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Semplificazione in materia di depositi di carburante ad uso agricolo)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera *a)* e *c)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25, indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 e delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale"».

58.0.84

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Semplificazioni relativi ai rinnovi delle operazioni di moratoria)

1. All'articolo 56 comma 2 lettera *a)* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono aggiunte infine le seguenti parole: "I prestiti, unitamente agli elementi accessori, possono essere rinnovati alle medesime condizioni a partire dal sessantesimo giorno precedente al termine delle misure di sostegno di cui alla presente lettera"».

58.0.85

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, comma 3-*octies*, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Per l'anno 2000, in deroga a quanto disposto dal comma 954 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, accedono al bando di cui al precedente periodo, gli impianti, realizzati da imprenditori agricoli in forma singola o associata, la cui alimentazione è costituita, per almeno l'80 per cento da sottoprodotti e colture di secondo raccolto e per il restante 20 per cento da colture di primo raccolto, e derivi prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici."».

58.0.86

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Modifiche alla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni"».

58.0.87

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Modifiche al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo l'articolo 26-*bis*, aggiungere il seguente:

"Art. 26-*ter.*

(Rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli)

1. Alle Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi del Reg. UE n. 1308/13 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 26 comma 2, è concesso per l'anno 2020 un contributo straordinario, esente da ogni imposta, destinato a riserva indivisibile, commisurato agli aumenti di capitale sociale sottoscritti e versati dai soci, nella misura massima del 3,28 per cento del valore della produzione commercializzata utilizzata per il calcolo dei programmi operativi del 2020 o comunque conformemente alla misura massima consentita dalla regolamentazione europea sugli aiuti di stato e secondo quanto definito al paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un 'Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite di 150 milioni di euro ed è subordinato alla integrale sottoscrizione da parte degli associati alle Organizzazioni dei Produttori dell'aumento di capitale sociale deliberato di un importo equivalente. Il versamento dovrà effettuarsi in unica soluzione preventivamente all'erogazione dell'aiuto, ovvero in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali preventivamente al riconoscimento dell'aiuto.

3. La partecipazione dei soci connessa agli aumenti di capitale di cui al comma 3, deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

4. La valutazione sull'operato dell'Organizzazione dei produttori avverrà attraverso l'analisi degli indici di bilancio presenti in sede di aumento del capitale sociale e successivamente entro il termine del 1º gennaio 2024 a dimostrazione dei risultati raggiunti a seguito dell'azione realizzata in conformità a quanto stabilito al precedente comma 2 e 3.

L'analisi interverrà sui seguenti indici di bilancio:

- margine di struttura;
- indice di indebitamento (*leverage*);
- indice di copertura delle immobilizzazioni sul capitale proprio.

La valutazione degli indici verrà certificata da una specifica relazione tecnica svolta da un revisore dei conti e trasmessa all'ente concedente il contributo.

5. La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo e/o la perdita del riconoscimento dello status di Organizzazione dei produttori prima del 1º gennaio 2024 comporta la perdita dei benefici e l'obbligo di restituzione dell'ammontare versato dallo Stato unitamente agli interessi legali.

6. Ai soci delle Organizzazioni dei Produttori che effettuano conferimenti in denaro per la partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 3 spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento dell'importo

versato che può essere ceduto a istituti di credito o altri soggetti finanziari."».

58.0.88

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Semplificazioni in materia di concessione degli aiuti ai sensi del paragrafo 3.1 del Temporary Framework*)*

1. All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia o altri soggetti operanti nell'attività di concessione dei finanziamenti"».

58.0.89

Battistoni, Caligiuri, Mangialavori, Berardi

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

1. All'articolo 222-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge n. 77 del 2020, al comma 1, le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «240 milioni».

58.0.90
GASPARRI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

1. All'articolo 38, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e successive modificazioni, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. In caso di dichiarazione di calamità seguite dalla adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera *e)*, al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. A tal fine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea"».

58.0.91
LA PIETRA, CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Semplificazione utilizzo prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)

1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, in considerazione dello stato di emergenza COVID-19, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, fino al 31 dicembre 2020, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo

di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;

b) il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-*bis* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni successivi;

e) il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal committente con le modalità previste dall'articolo 1, commi 910 - 913, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

f) sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso;

g) il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che ver-

ranno stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro,

h) i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

i) al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente articolo, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

58.0.92

La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

(Controllo straordinario di animali dannosi, della specie nutria)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed eradicazione della specie nutria *(Myocastor coypus)* in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio di propria competenza, anche vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.

2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti da esso appositamente autorizzati.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti».
